



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “ROMA TRE”
SCUOLA DOTTORALE INTERNAZIONALE “ TULLIO ASCARELLI ”

DOTTORATO DI RICERCA IN “MERCATO E CONSUMATORI”
XXII CICLO

***TUTELA DELL’AMBIENTE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA:
I NUOVI STRUMENTI DELLA SOSTENIBILITÀ AZIENDALE***

Docente Guida/Tutor

Chiar.mo Prof. Fabio Bassan

Coordinatore

Chiar.ma Prof.ssa Liliana Rossi Carleo

Dottorando

Dott. Rafi Korn

Anno Accademico 2009 / 2010

INDICE

INTRODUZIONE.....	pag. 9
-------------------	--------

CAPITOLO I

MERCATO GLOBALE, *GOVERNANCE* D'IMPRESA E TUTELA DELL'AMBIENTE: UNA NOZIONE ORAMAI MATURA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

1. L'origine della responsabilità sociale d'impresa e la sua diffusione nel mercato globale	
1.1 Il concetto di responsabilità sociale.....	pag. 13
1.2 L'evoluzione della strategia d'impresa: l'istituzionalizzazione del Libro Verde comunitario sulla RSI.....	pag. 17
1.3 Le risposte degli <i>stakeholder</i> al Libro Verde sulla responsabilità sociale.....	pag. 23
2. Lo sviluppo delle politiche ecologiche in Europa e la responsabilità ambientale d'impresa	
2.1 Le aree di azione della responsabilità sociale: la tutela ambientale ed il principio di integrazione.....	pag. 29

2.2	L'approccio <i>triple bottom line</i> e la RSI ambientale.....	pag. 37
3.	Dal c.d. " <i>shareholder value</i> " alla c.d. " <i>stakeholder theory</i> ": l'evoluzione della RSI nel XX secolo	
3.1	Alcune considerazioni sul ruolo dell'impresa nella società.....	pag. 43
3.2	Le prime riflessioni dottrinali sulla responsabilità sociale.....	pag. 47
3.3	Due concezioni del ruolo d'impresa: la disputa tra Dodd e Berle.....	pag. 49
3.4	Il dibattito in Europa e la figura di Olivetti.....	pag. 52
3.5	Dalla tesi neoclassica alla tesi managerialista.....	pag. 55
3.6	La c.d. " <i>stakeholder theory</i> ".....	pag. 57
3.7	L'evoluzione più recente: responsabilità sociale e crisi economica globale.....	pag. 61
4.	Modelli economici, obblighi giuridici e principi etici: verso un nuovo dialogo	
4.1	La natura multidisciplinare della RSI.....	pag. 71
4.2	Il nuovo confronto fra etica, diritto ed economia.....	pag. 74
4.3	Dal volontario all'obbligatorio: l'eterno ritorno del diritto.....	pag. 78
4.4	Attività d'impresa, etica e scopo di lucro: l'impresa sociale nella nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 155/2006.....	pag. 83

CAPITOLO II

LA NECESSITÀ DI UNA NUOVA CATEGORIA: LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE D'IMPRESA

1. L'evoluzione della normativa ambientale e le *green policies* per la competitività dell'impresa
 - 1.1 La nuova concezione dell'ambiente e l'utilizzo normativo del principio dello sviluppo sostenibile.....pag. 87
 - 1.2 Dall'Agenda 21 al principio "chi inquina paga".....pag. 95
 - 1.3 Ambiente, impresa e sviluppo: gli obblighi di precauzione nella gestione d'impresa.....pag. 98
 - 1.4 La nascita del diritto dell'ambiente in Italia e le sue ricadute sulla responsabilità ambientale d'impresa.....pag. 107
 - 1.5 Responsabilità sociale e responsabilità ambientale: due categorie giuridiche a confronto.....pag. 116
2. La responsabilità ambientale d'impresa o *corporate environmental responsibility*
 - 2.1 La centralità della questione ambientale per le imprese.....pag. 122
 - 2.2 La nuova coscienza ecologica nel mondo ed il Sesto programma d'azione dell'Unione Europea in materia ambientale.....pag. 125

2.3	Il ruolo dell'UE e degli Stati membri nello sviluppo della responsabilità ambientale d'impresa.....	pag. 132
3.	Rischio d'impresa e gestione delle problematiche ambientali: i vantaggi competitivi e la massimizzazione degli utili di lungo periodo	
3.1	I vantaggi interni ed esterni per l'impresa derivanti dall'adozione di pratiche di responsabilità ambientale.....	pag. 136
3.2	L'adozione di atti di responsabilità ambientale come oneri aggiuntivi per l'impresa e le conseguenze sui mercati internazionali.....	pag. 142
4.	Il fenomeno della responsabilità ambientale per le imprese transnazionali	
4.1	Globalizzazione e sviluppo sostenibile.....	pag. 145
4.2	La cd. internazionalizzazione sostenibile.....	pag. 150
4.3	(segue) Una posizione critica: l'internazionalizzazione al ribasso.....	pag. 152
4.4	La praticabilità delle scelte di responsabilità ambientale per le piccole e medie imprese.....	pag. 155
5.	Il riconoscimento di comportamenti aziendali responsabili verso l'ambiente nella prospettiva della tutela del consumatore	
5.1	Il ruolo del consumatore nell'implementazione delle politiche ambientali dell'impresa.....	pag. 159
5.2	La funzione ed i rischi insiti nella nuova comunicazione ambientale.....	pag. 164

CAPITOLO III

IL PROBLEMA DELLA MISURAZIONE DEI RISULTATI DI RESPONSABILITÀ AMBIENTALE E LA VINCOLATIVITÀ GIURIDICA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

1. L'analisi costi/benefici della responsabilità ambientale d'impresa
 - 1.1 I costi che le imprese devono sostenere per porre in essere programmi di responsabilità in materia ambientale.....pag. 171
 - 1.2 I vantaggi economici derivanti dall'assunzione di responsabilità ambientale.....pag. 176
 - 1.3 La necessità di *target* ed indicatori ambientali uniformi come base per i modelli di rendicontazione della responsabilità ambientale d'impresapag. 181
2. Gli strumenti giuridici per garantire il rispetto degli obblighi di responsabilità ambientale assunti dall'impresa
 - 2.1 Il principio di trasparenza quale strumento per garantire la vincolatività degli obblighi di responsabilità ambientale d'impresa: dalla Convenzione di *Aarhus* al D.Lgs. n. 195/2005.....pag. 188
 - 2.2 I meccanismi sanzionatori giuridici previsti dalla responsabilità ambientale d'impresa. I codici di condotta e le pratiche commerciali sleali.....pag. 197

2.3 Il D.Lgs. 203/2001 nell'ottica della responsabilità ambientale e sociale d'impresa.....	pag. 205
---	----------

CAPITOLO IV

GLI STRUMENTI PER VALUTARE I COMPORAMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI IN RELAZIONE ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE: UNA PRIMA ANALISI DEL NUOVO REGOLAMENTO EMAS III

1. La nascita della certificazione ambientale e la sua funzione nei mercati	
1.1 Alcune note introduttive.....	pag. 220
1.2 La norma ISO 14001 ed il Regolamento Emas.....	pag. 227
1.3 Analogie e differenze tra Emas e Iso 14001.....	pag. 230
1.4 La funzione del sistema di ecogestione e audit per l'ottimizzazione dei processi industriali.....	pag. 237
1.5 Le organizzazioni assoggettabili alla disciplina Emas.....	pag. 242
1.6 L'applicazione del sistema Emas nella Comunità Europea ed all'interno dei confini nazionali italiani.....	pag. 245
2. L'analisi del nuovo regolamento Emas III	
2.1 Una osservazione critica: le difficoltà applicative del regolamento Emas II.....	pag. 253
2.2 La ricerca Remas e lo studio Ever.....	pag. 259

2.3 Il regolamento Emas III: una risposta sufficiente
da parte dell'UE pag. 263

BIBLIOGRAFIA pag. 272

SITOGRAFIA pag.

INTRODUZIONE

“È necessario che le aziende si interessino degli impatti sociali delle proprie azioni. Nel lungo periodo, quelle imprese che non usano la propria influenza in una maniera che la società considera responsabile, tenderanno a perdere il proprio potere”, affermava K. Davis nel 1975¹.

Assunto il capitalismo una forma matura e consolidatosi il sistema delle grandi imprese, cominciavano ad affiorare i primi dubbi ed interrogativi in ordine ai riflessi ed alle ricadute dell'attività d'impresa sulla collettività. La questione verteva, in un primo momento, sulla necessità o doverosità che l'impresa stessa ponesse tra i propri obiettivi, accanto alla massimizzazione dei profitti, quello di non incidere negativamente sulla realtà in cui essa operava.

La problematica, considerate le innegabili conseguenze “esterne” che involgono l'essenza stessa dell'attività d'impresa, emergeva non solo in relazione al primario profilo economico, ma anche in ambito ambientale e sociale.

Ad un primo approccio, che potremmo definire di carattere “negativo”, ossia volto ad assicurare che l'impresa si astenesse esclusivamente dal danneggiare la realtà circostante, si contrapponeva in ambito dottrinale un più maturo e contrastante indirizzo. Secondo

¹ K. DAVIS, R. BLOMSTROM, *Business and Society: Environment and Responsibility*, New York, 1975, pag. 50.

quanto sostenuto da W. C. Frederick², difatti, le imprese avrebbero avuto non solo l'obbligo di evitare impatti socialmente negativi, ma addirittura il dovere di impegnarsi attivamente per il miglioramento della vita sociale.

In maniera in qualche modo analoga con quanto accaduto nel passaggio dallo Stato di polizia allo Stato di diritto³, il ruolo dell'impresa transitava da una concezione meramente negativa, di controllo e prevenzione, ad una concezione positiva, di promozione e di sviluppo del benessere sociale ed ambientale.

Premesso che la concezione del ruolo sociale demandato all'impresa adottata da Frederick, fin troppo radicale per il periodo storico, ha lasciato oggi spazio a più moderne interpretazioni, giova comunque sottolineare che proprio da questi primi dibattiti trae origine il concetto di responsabilità sociale d'impresa (RSI) o, per usare il termine equivalente anglosassone, *corporate social responsibility (CSR)*.

Si approfondirà, nel corso della trattazione, come in questi iniziali dibattiti le tematiche ambientali fossero solo marginalmente interessate, in quanto preminente era a quei tempi l'attenzione per il profilo sociale ed in particolare per la tutela dei diritti basilari dei lavoratori.

² W. C. FREDERICK, *From CSR to CSR: the maturing of Business and Society thought*, Pittsburgh, 1978, pag. 5.

³ Lo Stato di polizia, che si afferma verso la fine del diciottesimo secolo principalmente in Austria e in Prussia, aveva tra le sue dichiarate finalità, quella di tutelare il cittadino ed evitare l'illegittima compressione dei suoi diritti, senza però influire esso stesso sullo sviluppo del benessere sociale.

Occorre evidenziare sin d'ora, però, come nel corso dei decenni successivi, la questione ambientale si sia imposta con forza all'attenzione dell'opinione pubblica e dei *decision maker* e come numerosi siano stati gli sviluppi delle strategie di impresa che hanno coinvolto la tutela dell'ambiente.

In questa sede, risulterà necessario verificare se la responsabilità sociale, nel terzo millennio, sia oramai definitivamente divenuta una fondamentale strategia per lo sviluppo commerciale dell'impresa, ovvero se, ancora ai giorni nostri, debba essere considerata quale mera tecnica di *maquillage* o di buonismo imprenditoriale, destinata pertanto a tramontare al pari di altre passate "mode" imprenditoriali.

Inoltre, si esaminerà se le due categorie giuridiche della tutela dei diritti umani e della tutela dell'ambiente – anche alla luce delle recenti innovazioni normative e dei più moderni orientamenti dottrinali e giurisprudenziali – possano ancora oggi essere ricomprese nell'unico *genus* della responsabilità sociale ovvero se, viceversa, debbano essere scisse e ricomposte nelle classi separate e distinte della responsabilità sociale e della responsabilità ambientale d'impresa, sulla quale si è focalizzata la ricerca e della quale si approfondiranno le caratteristiche giuridiche salienti.

Fondamentale, inoltre, sarà l'analisi degli strumenti giuridici esistenti finalizzati a garantire il rispetto degli impegni di responsabilità ambientale e sociale assunti volontariamente dall'impresa.

Per rispondere a tali interrogativi, è necessario preliminarmente ripercorrere l'evoluzione del concetto stesso di responsabilità sociale, fino ad approdare ai giorni nostri ed alla crisi economica globale.

CAPITOLO I

MERCATO GLOBALE, GOVERNANCE D'IMPRESA E TUTELA DELL'AMBIENTE: UNA NOZIONE ORAMAI MATURA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

*“Il bene è amabile anche nella dimensione
dell'individuo singolo, ma è più bello e divino quando
concerne un popolo o delle città”
(Aristotele, Etica nicomachea)*

1. L'ORIGINE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA E LA SUA DIFFUSIONE NEL MERCATO GLOBALE

1.1 IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

Dovendo ricostruire il concetto di *responsabilità sociale di impresa*, si deve rilevare come ancora oggi non esista una definizione univoca per chiarire e delimitare l'estensione di tale sintagma.

Come noto, nel mondo del diritto, la responsabilità è uno dei concetti cardine del sistema. La nozione di responsabilità richiama, in linea generale, la necessità di congruenza rispetto ad un impegno precedentemente assunto, ad un comportamento che sottende per

definizione l'accettazione di conseguenze sanzionatorie di ordine giuridico e morale⁴.

Al contempo, il concetto di responsabilità, se coniugato e declinato nei diversi ambiti di applicazione, assume significati ed accezioni giuridiche fortemente diversi tra loro, regolati ciascuno da proprie specifiche disposizioni⁵.

Ed invero, mentre ad esempio risulta chiaro per il giurista - ed in particolare per il giusprivatista - la concezione di responsabilità civile, quale *“reazione dell'ordinamento dinanzi la lesione di un interesse tutelato, e più precisamente quando la legge pone a carico di una persona l'obbligo di risarcire il danno da questa cagionato ad altri, in conseguenza della lesione dell'altrui diritto o situazione giuridicamente rilevante”*⁶, più complesso risulta, per quanto concerne la presente ricerca, fornire una definizione o comprendere il concetto di responsabilità sociale.

Sebbene non sia agevole cristallizzare tale nozione in una definizione, in quanto si tratta di un fenomeno in continua evoluzione, occorre

⁴ La responsabilità (giuridica, politica, morale) implica di per sé la compresenza di un precetto e di una sanzione collegata alla violazione dello stesso. L'assenza di una sanzione comporta la mancata cogenza del precetto stesso. Il problema si pone, e la tematica sarà all'uopo approfondita, in relazione alla dimensione etica della RSI, in ordine alla quale occorre investigare quali siano le sanzioni che conseguono alla violazione delle norme etiche.

⁵ Avremo così, seppur a titolo non esaustivo, la responsabilità civile, oggettiva, amministrativa, contabile, contrattuale, precontrattuale, extracontrattuale, del giudice, d'imposta, del professionista, internazionale degli Stati, patrimoniale, penale, delle persone giuridiche.

⁶ Tale è la definizione fornita dalla Enciclopedia giuridica Treccani, Istituto della Enciclopedia italiana, voce “responsabilità civile”.

tentare di fornirne una prima determinazione per poi analizzarne, nel prosieguo, tutte le sfaccettature e criticità.

In realtà, la terminologia stessa del sintagma è definitoria. Il rinvio al parametro sociale, contenuto nella definizione di RSI, fa necessariamente riferimento ad un *quid pluris*, ovvero a classi sociali e beni fondamentali operanti non solo all'interno ma anche all'esterno del contesto produttivo. Lo sguardo cade, *prima facie*, su tutti quei soggetti che, sebbene estranei ai processi decisionali economici interni all'impresa, ugualmente entrano in contatto con questa o ne subiscono indirettamente il comportamento (si pensi ai dipendenti, ai soggetti che vivono nelle adiacenze del complesso industriale o, più in generale, alla categoria dei consumatori).

Dall'analisi delle numerose definizioni presenti in internet, possiamo comprendere che *“in generale con tale termine si esplicita la convinzione, sempre più diffusa, che le aziende debbano prestare la giusta attenzione ad un ampio ventaglio di portatori di interessi (stakeholder) quali lavoratori, consumatori, ambiente, comunità, poiché il loro benessere dipende, direttamente o indirettamente, dall'attività caratteristica dell'impresa⁷”*.

E ancora, responsabilità sociale è *“a firm's sense of responsibility towards the community and environment (both ecological and social) in which it operates, and draws resources and sustenance from. Firms express this citizenship through their waste and pollution reduction*

⁷ Tale definizione è fornita dal *Centro Studi per la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa in Italia e in Europa – Bilanciarsi*, in www.bilanciarsi.it/glossario/

*processes, by contributing educational and social programs, and by earning adequate returns on the employed resources*⁸”.

Approfondendo l'ampia letteratura in materia, ancora, si può definire la responsabilità sociale come quel modello di *governance* allargata d'impresa, in base al quale, oltre all'osservanza dei doveri fiduciari nei confronti della proprietà, il *management* assume volontariamente, nelle scelte da operare, una forma di responsabilità nei confronti degli interlocutori sociali e dell'ambiente circostante, fino ad includere veri e propri doveri nei confronti dei portatori di interessi dell'impresa⁹.

Tale fenomeno è il frutto di una nuova consapevolezza nel fare impresa: esso è generato dal mutato ruolo che le *corporation* rivestono

⁸ “Il senso di responsabilità di un'impresa verso la comunità e l'ambiente (sia sotto il profilo ecologico che sociale) nella quale essa opera, e dalla quale drena le risorse ed il sostegno. L'impresa manifesta il proprio ruolo nella società attraverso un processo di riduzione dei rifiuti e dell'inquinamento, contribuendo a programmi di educazione e sociali, ed attribuendo un adeguato salario ai propri dipendenti” in www.businessdictionary.com/definition/corporate-citizenship.html

Interessante è pure la definizione fornita dal dizionario Thesaurus, versione inglese, che definisce il sintagma RSI come “the belief that a company should consider the social and environmental effects of its activities on its employees and the community around it” in www.macmillandictionary.com/thesaurus-category/british/Relating-to-management-and-running-a-business.

Pone invero l'accento sugli interlocutori dell'impresa, il *Dictionary of sustainable management* secondo il quale la responsabilità sociale è “A business outlook that acknowledges responsibilities to stakeholders not traditionally accepted, including suppliers, customers, and employees as well as local and international communities in which it operates and the natural environment. There are few accepted standards and practices so far, but a growing concern that the actions organizations take have no unintended consequences outside the business, whether driven by concern, philanthropy, or a desire for an authentic brand and public relations”, in www.sustainabilitydictionary.com/c/csr_corporate_social_responsibility.php

⁹ L. SACCONI, *Dobbiamo chiedere alle imprese di essere socialmente responsabili? E se sì, come?*, Trento, 2003.

all'interno della società, dall'incrementato impatto delle attività produttive sul territorio, dalla contaminazione della componente economica con quella sociale ed ambientale, nonché da ultimo dalla riscoperta dell'etica nelle scelte imprenditoriali. Sotto tale profilo, come si vedrà, l'impresa si trova soggetta non solo ad una responsabilità di tipo legale ed economico, in quanto essa è ovviamente chiamata a rispettare le "regole del gioco" del mercato e della produzione, ma anche e soprattutto di natura meramente etica.

1.2 L'EVOLUZIONE DELLA STRATEGIA D'IMPRESA: L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEL LIBRO VERDE COMUNITARIO SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Risulta oramai pacifico come la RSI non sia in relazione tanto al mero rispetto testuale delle norme imposte dall'ordinamento, quanto si ricolleggi ad una regolamentazione ulteriore che l'impresa stessa volontariamente si autoimpone. Oggigiorno, si considera che la RSI cominci proprio dove finisca la norma autoritativamente imposta dall'ordinamento, per cui l'impresa sebbene abbia anzitutto il dovere di rispettare le leggi, *“non può essere considerata socialmente responsabile se si attiene solo al minimo previsto dalla normativa¹⁰”*.

¹⁰ C. CHIRIELEISON, *L'evoluzione del concetto di Corporate Social Responsibility*, in G. RUSCONI, M. DORIGATTI (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa*, Franco Angeli, Milano, 2004, pag. 87.

Proprio la natura volontaria della RSI ha trovato definitiva conferma e codificazione nelle disposizioni contenute nel Libro Verde dell'Unione Europea "*Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale d'impresa*"¹¹. Tale documento nasce dall'esigenza avvertita in seno alle Istituzioni comunitarie di aprire un dibattito con il mondo industriale, le associazioni dei lavoratori, dei consumatori, e con gli altri soggetti interessati, sul ruolo che la UE avrebbe dovuto assumere per favorire, sviluppare e regolamentare la RSI in Europa¹².

Solo un'Europa in cui, oltre alle Istituzioni ed ai Governi nazionali, anche gli attori sociali fossero scesi in prima linea per la promozione dello sviluppo sostenibile, avrebbe concretamente permesso quel salto di qualità nella tutela ecologica del continente.

Proprio in tale direzione, le Istituzioni comunitarie hanno sentito, in primo luogo, la necessità di mettere ordine nel *mare magnum* che ha da sempre caratterizzato il fenomeno della RSI. In

¹¹ COM (2001) 366 def., *Libro Verde "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese"*, presentato dalla Commissione europea il 18 luglio 2001, Bruxelles.

¹² A ben vedere, numerose sono state le iniziative poste in essere dagli Stati membri in materia di RSI, precedenti al su indicato Libro Verde. Ad esempio, nel Regno Unito, il Parlamento aveva approvato nel 1999 il nuovo regolamento di trasparenza dei Fondi Pensione, modificando il *Pensions Act* del 1995. La nuova normativa prevedeva tra l'altro di rendere nota "*la misura (se esistente), con cui si è tenuto conto di aspetti sociali, ambientali ed etici nella selezione, nel mantenimento e nella realizzazione degli investimenti*", in www.legislation.hms.gov.uk. O ancora, sempre in Inghilterra, nel 2000 era stato nominato un ministro della responsabilità sociale ed era stato istituito un comitato interministeriale apposito per lo sviluppo delle *best practices* in tale ambito. In Danimarca, invero, addirittura nel 1994, il Ministro per gli affari sociali aveva lanciato la campagna denominata "*una preoccupazione comune: la responsabilità sociale d'impresa*", volta proprio alla promozione della RSI fra le imprese danesi.

questo senso, difatti, il Libro Verde, di estrema rilevanza per le politiche economico-sociali ed ambientali europee¹³, definisce per la prima volta in modo compiuto la responsabilità sociale d'impresa quale *“integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”*¹⁴.

Specifica ancora, come le prassi socialmente responsabili non si risolvano nel mero adempimento degli obblighi giuridici, ma richiedono un *“andare al di là investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e negli altri rapporti con le parti interessate. L’esperienza acquisita con gli investimenti in tecnologie e prassi commerciali ecologicamente responsabili suggerisce che, andando oltre gli obblighi previsti dalla legislazione, le imprese possono aumentare la propria competitività. L’applicazione di norme sociali che superano gli obblighi giuridici fondamentali, ad esempio nel settore della formazione, delle condizioni di lavoro o dei rapporti tra la direzione ed il personale, può avere dal canto suo un impatto diretto sulla produttività. Si apre in tal modo una strada che consente di gestire e di conciliare lo sviluppo sociale e una maggiore competitività”*¹⁵.

¹³ Anche in relazione all’obiettivo strategico definito a Lisbona, e richiamato dal documento stesso, di *“divenire l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento qualitativo e quantitativo dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale”*.

¹⁴ COM. Ce, *Libro verde*, cit., par. 2.20.

¹⁵ COM. Ce, *Libro verde*, cit., par. 2.21.

La definizione di responsabilità sociale così come fornita dal Libro Verde, non è però unanimemente condivisa. Ad esempio, il *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) ha ritenuto che “*la responsabilità sociale d’impresa sia il continuo impegno dell’impresa a contribuire allo sviluppo economico migliorando al contempo la qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie così come quella della comunità e della società in generale*”¹⁶. Come può notarsi, tale descrizione focalizza maggiormente l’attenzione sul dato economico, ovvero sulle *performance* ottenute in modo responsabile.

Ad ogni modo, entrambe le definizioni aderiscono oramai alla attuale e pacifica visione di RSI quale responsabilità che trascende quella formalmente legale. La realizzazione di una pratica commerciale responsabile presuppone necessariamente il rispetto della normativa settoriale cogente, ma va oltre questa, inoltrandosi in territori che, come si è detto, sono ancora riservati sostanzialmente a scelte etiche di natura prettamente volontaria.

Solo in questo senso, pur senza qualche perplessità palesata da autorevole dottrina nonché da alcune categorie di portatori di interessi¹⁷, si può spiegare il ruolo assunto dall’etica in ambito

¹⁶ Tale definizione è fornita dal *World Business Council for Sustainable Development* “*RSI: Meeting changing expectations*”, (richiamato anche da) *La responsabilità sociale d’impresa e il ruolo della professione legale: guida del CCBE per gli avvocati europei*, aggiornamento n. 2, giugno 2008, pag. 3 in www.scuolasuperioreavvocatura.it/arch/docs/123/GUIDA%20RSI.pdf

¹⁷ Parla, scetticamente, di convenienza nell’adozione di codici etici, F. DI SABATO, *Profili giuridici dell’etica negli affari*, in *Banca borsa titoli di credito*,

economico e si chiariscono, ancora, i numerosi atti di autonomia privata, individuale e collettiva, con cui i soggetti si autovincolano, anche in assenza di un'autorità superiore che imponga il rispetto di tali canoni comportamentali ulteriori¹⁸.

Basti qui ricordare che la RSI è il fondamento dei numerosi codici etici e di condotta d'impresa (cui verrà dedicato risalto nel prosieguo del presente studio) e che molte organizzazioni internazionali non governative (si pensi ad *Amnesty International*, ISO, *Pax Christi International*) e Istituzioni internazionali rappresentative dei Governi nazionali (OCSE, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale) hanno suggerito l'adozione e il rispetto di *best practices* di RSI da parte delle imprese¹⁹.

Di spiccato rilievo sono le iniziative adottate dall'ILO (*International Labour Organization*) per la promozione della giustizia sociale ed il riconoscimento universale dei diritti umani nel lavoro²⁰ o

LXVIII, 2005, pag. 9-12, che coglie i risvolti meramente utilitaristici per l'imprenditore nell'assumere comportamenti asseritamente etici.

Al contempo, numerosi sono stati i dubbi palesati da alcune categorie di portatori di interessi, in particolar modo associazioni dei consumatori e organizzazioni non governative, che hanno evidenziato come spesso le imprese dichiarino di porre in essere iniziative di responsabilità sociale quando, invero, nel loro operare non rispettano le norme minime vincolanti in materia sociale od ambientale.

¹⁸ Autorità che si potrebbe immaginare competente per territorio, oltre che per materia, considerato quanto si diceva a proposito del fenomeno della globalizzazione.

¹⁹ Si pensi, ad esempio, alle *Guidelines for Multinational Enterprises*, elaborate dall'OCSE, in relazione a profili inerenti la tutela dell'ambiente, il lavoro forzato ed infantile, la trasparenza delle informazioni, la tutela dei consumatori, la lotta contro la corruzione, il trasferimento di tecnologie, la concorrenza e la fiscalità.

²⁰ In particolare, la Convenzione ILO si è occupata di quattro aspetti del rapporto di lavoro: libertà di associazione ed effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, abolizione di tutte le forme di lavoro forzato o

ancora, in materia ambientale, quelle del *Global Reporting Initiative* o del progetto *Global Impact*, divenuto operativo sotto l'egida delle Nazioni Unite nel luglio 2000²¹. Quest'ultimo persegue l'obiettivo di coinvolgere non solo le imprese, ma anche le organizzazioni sindacali e le rappresentanze della società civile, così come i responsabili economici degli Stati partecipanti e le agenzie delle Nazioni Unite, in una nuova forma di cooperazione basata sull'adesione a principi universali e l'assunzione, da parte degli aderenti, di specifici impegni nel campo dei diritti umani, della tutela del lavoro e dell'ambiente²².

obbligatorio, effettiva abolizione del lavoro minorile, eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

²¹ In questa sede si segnala solamente che sta ottenendo buoni frutti la recente collaborazione fra le due iniziative sopra citate del *Global Compact* e del *Global Reporting Initiative*, sia nell'implementazione di approcci uniformi in materia di rendicontazione, sia nello scambio di *best practices* in materia di responsabilità sociale.

²² L'attività del *Global Compact* si ispira, difatti, ai principi enunciati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalla Dichiarazione dell'ILO sui Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro, dalla Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile e dalla Convenzione ONU per la Lotta alla Corruzione. Il *Global Compact* richiede alle imprese di condividere, supportare ed adottare, nell'ambito della loro sfera di influenza, i seguenti dieci principi e valori fondamentali.

In materia di tutela dei diritti umani le imprese devono:

- Sostenere e rispettare le norme internazionali poste a protezione dei diritti umani (Principio 1);

- Assicurarci di non esser complici della violazione dei diritti umani (Principio 2);

In materia di *standard* lavorativi:

- Rispettare la libertà di associazione ed il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva (Principio 3);

- Garantire l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato (Principio 4);

- Garantire l'effettiva abolizione del lavoro minorile (Principio 5);

- Promuovere l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di occupazione ed impiego (Principio 6);

In particolare, nella materia ambientale:

- Sostenere un approccio basato sul principio di precauzione rispetto alle sfide ambientali (Principio 7);

Anche questo progetto si basa su una sorta di autoregolamentazione volontaria: le aziende, aderendo al progetto, assumono i principi dettati dalle Nazioni Unite come parte integrante della propria strategia e delle proprie iniziative imprenditoriali, impegnandosi, inoltre, a collaborare ed a scambiarsi informazioni con gli altri soggetti *partner* del progetto²³.

1.3 LE RISPOSTE DEGLI *STAKEHOLDER* AL LIBRO VERDE SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Il Libro Verde dell'Unione Europea sopra citato, poneva ai soggetti interessati una serie di questioni relative al ruolo delle Istituzioni comunitarie e degli Stati membri nel regolare e promuovere la responsabilità sociale.

E' opportuno notare come l'insieme delle risposte fornite ai quesiti posti dal Libro Verde, abbia evidenziato una molteplicità di approcci difformi ed un quadro alquanto frammentato nel *mare magnum* che caratterizza la responsabilità sociale.

- Intraprendere iniziative volte a promuovere una maggiore responsabilità ambientale (Principio 8);

- Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecocompatibili (Principio 9);

In materia di lotta alla corruzione e trasparenza, infine, le imprese devono:

- Combattere ogni forma di corruzione, compresa l'estorsione (Principio 10).

²³ Vari sono gli strumenti predisposti per una reale e stringente collaborazione: dialoghi sulle politiche (*Policy Dialogue*), *forum* per l'apprendimento (*Learning Forum*), creazione di *network* locali (*Local Networks*), progetti di partneriato (*Partner Projects*).

Tutti i soggetti interessati hanno sottolineato l'importanza delle iniziative socialmente responsabili per la promozione dello sviluppo sostenibile, il fondamentale ruolo svolto dall'informazione e dall'educazione sia del *management* d'impresa che degli stessi consumatori, nonché l'importanza del dialogo efficace tra le parti e dello scambio di *best practices*. Hanno evidenziato inoltre come sia ancora debole, da un lato, il ruolo dei pubblici poteri e delle Istituzioni nel sostenere ed incentivare le pratiche responsabili in ambito sociale ed ecologico; dall'altro, la necessità che la società civile e le stesse imprese prendano ancor più coscienza del loro fondamentale ruolo nella promozione dello sviluppo sostenibile.

Tuttavia, dalle posizioni assunte dai soggetti che hanno riscontrato i quesiti posti nel Libro Verde, sono affiorate anche evidenti divergenze di opinioni.

Dalle risposte fornite dalle imprese, è emersa chiaramente la coscienza che le stesse hanno del loro rinnovato ruolo all'interno della società globalizzata, nell'ambito di un continuo processo evolutivo, in particolare per quanto concerne la creazione di nuovi posti di lavoro. Per le imprese l'obiettivo del successo imprenditoriale non può più essere perseguito solo massimizzando i profitti a breve termine, bensì deve essere raggiunto adottando comportamenti imprenditorialmente corretti: esse sono coscienti del fatto che possono contribuire allo sviluppo sostenibile gestendo le loro operazioni in modo tale da rafforzare la crescita economica e la competitività senza arrecare danno all'ambiente, sfuggire alle proprie responsabilità sociali o trascurare gli interessi dei consumatori. E' emerso, inoltre, che la

volontà di migliorare la gestione dei rischi imprenditoriali costituisce per le stesse un notevole fattore motivazionale nei confronti della responsabilità sociale, in quanto un approccio di tal natura tenderebbe a tutelare il cd. patrimonio immateriale dell'impresa, a prevenire azioni di boicottaggio da parte dei consumatori, ad implementare i loro processi interni, nonché ad ottimizzare i costi produttivi e le relazioni con i soggetti interessati.

Al contempo, le stesse imprese ammettono come la loro funzione sociale ed ambientale sia da mettere in relazione – ed in ultima istanza da subordinare - agli obiettivi del successo commerciale ed alla sostenibilità economica delle scelte e dei programmi di RSI²⁴. In questo senso, sottolineano come la responsabilità sociale non sia un elemento "addizionale" delle attività fondamentali d'impresa, bensì debba essere di volta in volta correlata alla peculiarità dell'impresa stessa, sulla base del carattere prettamente volontario dell'impegno sociale ed ambientale. Sostengono inoltre, che non potrebbero profilarsi soluzioni univoche "adatte a tutti" i tipi di impresa e che sarebbe controproducente voler disciplinare la RSI in maniera cogente, in quanto una regolamentazione normativa soffocherebbe la creatività e l'innovazione delle imprese che sono e restano il motore della responsabilità sociale. Per di più, vincolare le imprese ad una rigida legislazione in materia di RSI, andrebbe altresì ad incidere

²⁴ Sotto tale profilo, la difficoltà del *management* nel quantificare i ritorni economici ottenuti dalla RSI a fronte degli investimenti sostenuti, costituisce ancora oggi l'ostacolo più grande nell'adozione di programmi di responsabilità sociale o ambientale.

negativamente sulla competitività di quelle imprese che operano oltre i confini UE, dove tale normativa non sarebbe vincolante.

In definitiva, le imprese si impegnano ad adottare un comportamento socialmente responsabile in quanto ritengono che tale impegno rispecchi il loro interesse sul lungo periodo; ma tale vincolo – a loro avviso – deve essere libero, volontario e senza alcuna forma di costrizione normativa.

Gli investitori, dal canto loro, hanno sottolineato la necessità di migliorare la trasparenza e diffusione delle informazioni sulle pratiche sociali ed ambientali delle imprese. Ai *financial stakeholders*, difatti, non sono più sufficienti le indicazioni contenute nei classici rendiconti finanziari per valutare appieno la solidità di lungo periodo di un'impresa, ma necessitano di dati supplementari per stimare i rischi che potenzialmente incombono sulla stessa.

Interessante, sotto tale profilo, sono anche i rilievi mossi alle agenzie di *rating*, in quanto gli investitori hanno posto l'accento sulla necessità oramai inderogabile di regolare ed uniformare i criteri sulla base dei quali le stesse forniscono le loro valutazioni, in modo da poter avere giudizi credibili e realmente indipendenti, chiedendo altresì forme di responsabilità per le agenzie che emettano valutazioni colposamente inattendibili²⁵.

²⁵ Si segnala che nel 2001 la Borsa di Londra ha creato l'indice *FTSE4Good* che raccoglie le imprese socialmente responsabili, fornendo agli investitori informazioni sui comportamenti etici delle società quotate. Con le medesime finalità, alcuni anni prima, la Borsa di New York aveva introdotto il *Dow Jones Sustainability World Index*. E' interessante rilevare come, dal 1993 al 2002, gli indici etici del *Dow Jones Sustainability World Index* siano cresciuti del 146% a fronte del 99% del *Dow Jones Global Index*.

In antitesi con le opinioni espresse delle imprese, i sindacati, le organizzazioni non governative e le associazioni di consumatori hanno invece sottolineato come le iniziative volontarie di RSI non siano sufficienti di per sé a proteggere i diritti dei lavoratori e le ragioni dell'ambiente. Questi hanno invece sostenuto la necessità di un quadro regolamentare che stabilisca almeno un *background* normativo minimo ed uniforme, ribadendo inoltre la necessità della reale partecipazione al processo decisionale, nonché di meccanismi efficaci di controllo e sanzione dei comportamenti irresponsabili²⁶.

Hanno sottolineato, inoltre, come se è vero che il settore privato non possa sostituirsi ai pubblici poteri nelle finalità di tutela degli interessi collettivi, indubbiamente può però, con il proprio operato, sostenerne gli sforzi nel perseguire strategie di sviluppo sostenibile.

Importante, sotto tale profilo, è lo scambio delle rispettive esperienze e *best practices*, anche al fine di permettere il cd. *benchmarking* fra le stesse, far conoscere la RSI lungo l'intera filiera di produzione e

²⁶ Sono interessanti, sotto tale profilo, le valutazioni espresse dal Governo britannico al Libro Verde. Al punto 2.3 del *UK Government Response to European Commission Green Paper on Corporate Social Responsibility*, in www.europa.eu/, il Governo inglese afferma che “*Per il mercato – e specialmente per assicurare la trasparenza delle comunicazioni – è necessario assicurare un certo grado di uniformazione. In molti casi il settore private ha posto in essere iniziative lodevoli in gran parte accettabili. Ma in un mercato globale, un certo grado di standardizzazione è necessario e non implica un approccio univoco alle problematiche.*

In tale percorso, il Governo ha sicuramente un ruolo primario come stakeholder chiave, rappresentando l'interesse pubblico, anche in seno agli organi internazionali. Il Governo deve anche avere un ruolo forte nell'educazione ed informazione dei consumatori, così come nello sviluppo di guidelines o standards, in partnership con gli altri Governi od organismi, nonché può legittimamente scegliere, in determinate aree di interesse, di garantire uniformità dei comportamenti mediante un approccio normativo prettamente cogente”.

ridurre i costi che l'adozione di politiche in materia di responsabilità sociale comporta.

In particolare, le associazioni dei consumatori hanno insistito sull'importanza di disporre di informazioni esaustive ed affidabili circa le scelte etiche dell'impresa, al fine di poter operare le proprie decisioni di acquisto di beni e servizi in modo consapevole ed influenzare così le scelte produttive dell'impresa ed in ultima istanza l'intero mercato.

In conclusione, dall'insieme delle risposte fornite dagli *stakeholders* al Libro Verde sulla responsabilità sociale d'impresa, emerge chiaramente un quadro disomogeneo, frammentato, magmatico, ancora in piena evoluzione. Ma traspare altresì la potenzialità creativa ed innovativa di questo strumento e l'importanza della RSI per contribuire a trasformare l'Europa nella regione più competitiva del pianeta.

2. LO SVILUPPO DELLE POLITICHE ECOLOGICHE IN EUROPA E LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE D'IMPRESA

2.1 LE AREE DI AZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE: LA TUTELA AMBIENTALE ED IL PRINCIPIO DI INTEGRAZIONE

Come abbiamo avuto modo di evidenziare, nella tendenza a garantire una tutela sostanziale e non esclusivamente formale, la definizione fornita dal Libro Verde dell'UE sulla responsabilità sociale d'impresa, qualifica la stessa come *“integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese (...)”*.

Tale sintagma, pertanto, evidenzia due differenti ambiti applicativi della RSI: da un lato l'attenzione delle imprese verso le problematiche e gli impatti sociali, dall'altro la questione della tutela dell'ambiente.

Si deve evidenziare preliminarmente già in questa sede, che mentre le tematiche sociali sono state copiosamente affrontate dalla letteratura scientifica, meno fortuna e seguito ha ricevuto lo studio delle problematiche ambientali, in particolar modo delle potenzialità positive dell'impresa nei confronti della tutela dell'ambiente o, perlomeno, della mitigazione dell'impatto di queste sull'ecosistema.

Basti pensare che lo stesso Libro Verde menziona il termine “ambiente” solamente sei volte, contro le ben centonovantasette volte del termine “sociale”. Nella maggior parte dei casi, inoltre, il termine “ambiente” è connesso al concetto di “ambiente di lavoro” o

“ambiente propizio all’istruzione e alla formazione”, dunque in una accezione difforme da quella che qui più da vicino ci riguarda.

A ben vedere, difatti, sin da quando la questione della RSI non era stata ancora affrontata da un punto di vista sistematico e scientifico, le imprese e le istituzioni più virtuose hanno sempre prestato maggiore attenzione alle condizioni di vita dei lavoratori negli stabilimenti industriali, alla dolorosa questione dello sfruttamento della manodopera minorile, o – più in generale – alle istanze sociali e di solidarietà.

Al contrario, minor credito, da un punto di vista delle applicazioni pratiche e della ricerca scientifica, hanno ricevuto le tematiche ambientali. Solo ultimamente, difatti, tali questioni sono balzate all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale, delle Istituzioni e delle imprese, a causa delle allarmanti e ben note problematiche che affliggono il nostro ecosistema.

Tale evenienza non può stupire il commentatore attento, in quanto, inizialmente, la tutela dell’ambiente non era neanche considerata quale autonoma politica per le Istituzioni europee. Nell’originario Trattato CEE, l’ambiente non era menzionato fra le politiche comunitarie in quanto primario, come noto, erano le esigenze di natura economica relative all’abbattimento delle barriere commerciali nel mercato interno europeo. Debole, di conseguenza, era la base giuridica per vincolare gli Stati membri a prevedere un sistema complesso, coordinato e cogente, di norme e controlli.

Solamente all'inizio degli anni settanta, ed in particolare a seguito della conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma del 1972, i Governi degli Stati membri decisero di promuovere una più stretta collaborazione in materia ambientale. Nell'ottobre del 1972, difatti, al Vertice europeo di Parigi, i Capi di Stato e di Governo dell'UE convenirono sulla necessità di interventi comuni e coordinati a tutela dell'ambiente e rivolsero l'invito alla Commissione – come in effetti questa fece nel 1973²⁷ - ad elaborare un Programma di azione a difesa dell'ecosistema.

Tale iniziative, in mancanza di una specifica competenza attribuita alle Istituzioni comunitarie dal Trattato UE, furono possibili sulla base della teoria dei cd. “poteri impliciti”. Tale dottrina, facendo leva sulle disposizioni degli allora artt. 100 e 235 del Trattato, riteneva che qualora un'azione della Comunità – seppure non espressamente prevista dai Trattati - si fosse resa necessaria per il perseguimento del mercato comune, poteva essere assunta dalle Istituzioni comunitarie con il consenso dei Governi nazionali degli Stati membri.

In particolare, l'art. 100 del Trattato (l'odierno art. 115), conferiva e conferisce alle Istituzioni comunitarie un generico potere di “*emanare direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative*” degli Stati membri²⁸; mentre l'art.

²⁷ Il I Programma d'azione comunitario in materia ambientale interessò il periodo 1973-1977. E' opportuno evidenziare come scopo primario di tale programma era essenzialmente quello di evitare che le differenze legislative in materia ambientale fra Stati membri ponessero limiti ed ostacoli alla realizzazione del mercato unico comunitario.

²⁸ Nella sua formulazione attuale, l'art. 115 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea afferma che “*Fatto salvo l'articolo 114, il Consiglio,*

235 (oggi art. 352) attribuisce al Consiglio la facoltà di “*adottare tutte le disposizioni necessarie al funzionamento del mercato comune nell’ipotesi in cui il Trattato nulla prevede al riguardo*”²⁹”.

Solamente nel 1987, in occasione della riforma globale dei Trattati istitutivi effettuata con l’Atto unico europeo, fu inserito nel Trattato UE un nuovo titolo distintamente destinato alla tutela dell’ambiente, con il quale si indicavano e definivano gli obiettivi, le strategie e gli strumenti per la politica comunitaria in tale settore.

E’ con il Trattato di Amsterdam dell’ottobre 1997, però, che la tutela dell’ambiente assume una valenza primaria e trasversale per le politiche comunitarie. L’art. 2, comma 4 del Trattato di Amsterdam,

deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno”

²⁹ L’art. 352 del TFUE prevede difatti che “*Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.*

2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.

3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.

4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell'articolo 40, secondo comma, del trattato sull'Unione europea”.

difatti, inserì l'art. 3C del Trattato UE (l'odierno art. 11), prevedendo che *“Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”*

E' questo il cd. “Principio di integrazione” delle esigenze ambientali nelle altre politiche comunitarie. Tale assioma ha costituito la chiave per la promozione dello sviluppo sostenibile in Europa ed ha fornito le basi giuridiche sulle quali la Commissione ha successivamente adottato nel 1999 la Comunicazione su *“mercato unico e ambiente”³⁰*, intesa proprio a far sì che la politica di completamento del mercato comunitario e la politica ambientale si sostenessero e sviluppassero a vicenda³¹.

³⁰ COM (1999) 263, del 8 giugno 1999.

³¹ Tale Comunicazione fu adottata sulla base dell'approvazione, da parte del Consiglio europeo di *Cardiff* e poi del Consiglio europeo di Vienna, della strategia d'integrazione degli obiettivi ambientali in tutte le politiche e azioni comunitarie. Le conclusioni della Presidenza del sopra menzionato Consiglio Europeo di *Cardiff* del 15 e 16 giugno 1998, in particolare, sostenevano al punto 32 e ss. che *“Un ambiente salubre è fondamentale per la qualità della vita. I sistemi economici devono coniugare prosperità e tutela ambientale; per questa ragione il trattato di Amsterdam precisa che, ai fini di uno sviluppo sostenibile, occorre integrare la protezione dell'ambiente nelle politiche comunitarie. Il Consiglio europeo si compiace del fatto che la Commissione abbia presentato un progetto di strategia e si impegna ad esaminarlo rapidamente in vista dell'attuazione delle nuove disposizioni del trattato. Invita la Commissione a ragguagliare i prossimi Consigli europei sullo stato di avanzamento verso questi obiettivi del trattato e apprezza l'impegno delle Presidenze austriaca, tedesca e finlandese a compiere ulteriori progressi concreti.*

33. Il Consiglio europeo avalla il principio secondo cui le proposte politiche più importanti della Commissione dovrebbero comportare una valutazione dell'impatto ambientale. Esso prende atto degli sforzi della Commissione per integrare le considerazioni di ordine ambientale in tutte le politiche comunitarie e dell'esigenza di valutare tali problematiche nel quadro di specifiche decisioni, inclusa l'Agenda 2000.

La medesima previsione è stata poi ribadita nell'art. 37 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea dove si afferma che *“un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile³²”*

Proprio sulla base del principio di integrazione, l'Unione Europea è riuscita negli anni a conseguire importanti risultati nella tutela dell'ecosistema europeo. Si pensi ad esempio, alla forte riduzione delle emissioni industriali di sostanze tossiche, quali piombo o mercurio; o ancora al divieto di utilizzo di numerosi pesticidi e prodotti chimici pericolosi (tra i quali *in primis* quelli che distruggono lo strato di ozono); la netta riduzione dell'acidificazione di laghi e foreste dovuta alle emissioni nocive di anidride solforosa; il progressivo aumento del riciclo di rifiuti industriali e domestici o, ancora, il miglior trattamento delle acque reflue.

34. Il Consiglio europeo invita il Consiglio, in tutte le composizioni pertinenti, ad elaborare le proprie strategie per far sì che i settori politici di rispettiva competenza diano effetto all'integrazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. Esso dovrebbe controllare i progressi tenendo conto degli orientamenti proposti dalla Commissione e individuando gli opportuni indicatori. I Consigli "Trasporti", "Energia" ed "Agricoltura" sono invitati ad avviare questo processo. Il Consiglio e la Commissione sono invitati a tenere sotto controllo le modalità organizzative necessarie a portare avanti tale processo. Il Consiglio europeo di Vienna farà il punto della situazione.

35. Il Consiglio europeo si compiace dei progressi compiuti a seguito della Conferenza di Kyoto sui cambiamenti climatici. La Comunità e gli Stati membri devono ora elaborare strategie per adempiere i loro impegni ai sensi del protocollo di Kyoto. Il raggiungimento di questi obiettivi ambiziosi costituirà una prova pratica sui progressi che la Comunità e gli Stati membri stanno compiendo per integrare nelle loro politiche le problematiche ambientali. Il Consiglio europeo esaminerà i progressi al riguardo nel 1999”.

³² Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2000/C 364/01, promulgata il 18.12.2000.

Giungendo ai giorni nostri, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea nella versione consolidata, dedica il Titolo XX alla tutela dell'ambiente. In particolare, l'art. 191 afferma che *“La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:*

- *salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,*
- *protezione della salute umana,*
- *utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,*
- *promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici³³”*

³³ Ai sensi dell'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex articolo 174 del TCE), nella versione consolidata, *“la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».*

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

- *dei dati scientifici e tecnici disponibili,*
- *delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,*
- *dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,*
- *dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.*

Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità

Tali articoli indicano le finalità e gli impegni dell'Unione Europea in materia di ambiente, e dimostrano ancora una volta la stretta correlazione esistente tra tale tematica e la tutela della salute, nonché la necessaria integrazione delle esigenze ambientali in tutte le altre politiche ambientali.

Dalla breve ricostruzione su esposta, emerge chiaramente come oggigiorno, per le Istituzioni comunitarie – ma anche internazionali e nazionali - la tutela dell'ambiente sia divenuta di primaria importanza e come, nel corso degli anni, sia aumentata la normativa cogente a difesa dell'ecosistema; normativa che logicamente incide fortemente anche sui modelli produttivi dell'industria europea³⁴. Tale evoluzione testimonia, da un lato, come oramai le imprese che operano in ambito

della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali”.

³⁴ Solo per ripercorrere le principali tappe ambientali a livello UE, fino alla ratifica del Protocollo di Kyoto, citiamo le ss. normative comunitarie che interessano il settore imprenditoriale ed industriale:

- Direttiva ambientale sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (67/548);
- Direttiva che stabilisce misure contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore (70/220);
- Direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici e dei loro habitat (79/409);
- Direttiva che stabilisce norme minime per l'acqua potabile (80/778);
- Direttiva sulla valutazione di impatto ambientale (85/337);
- Direttive per limitare l'uso e il rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) (90/219 e 90/220);
- Regolamento n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (successivamente modificato con Regolamento n. 401/2009);
- Direttiva sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche (92/43 e ss. modifiche);
- Direttiva quadro per la politica europea sull'acqua (2000/60);
- Ratifica del protocollo di Kyoto sul cambiamento climatico.

europeo si trovino costrette a sottostare a pregnanti obblighi ecologici e, dall'altro, come la responsabilità sociale in materia ambientale debba oramai considerarsi a pieno titolo parte integrante delle politiche europee per lo sviluppo sostenibile, anche alla luce del su menzionato principio di integrazione³⁵.

2.2 L'APPROCCIO *TRIPLE BOTTOM LINE* E LA RSI AMBIENTALE

Si è già osservato, come la Commissione Europea abbia definito la RSI quale “*integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate*”³⁶.

Si ha responsabilità sociale, pertanto, quando le imprese decidono volontariamente di operare scelte produttive in grado non solo di soddisfare pienamente gli obblighi giuridici, ma di andare al di là di questi, investendo in capitale umano, nel rapporto dialogico con le parti interessate e nella tutela dell'ambiente³⁷.

Secondo una concezione oramai consolidata, la RSI si caratterizza per l'impegno assunto dall'impresa secondo l'approccio “*Triple Bottom Line*” o “*Triplice approccio*”. Tale concetto venne

³⁵ Si leggano, in tal senso, gli artt. 11 e 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata).

³⁶ *Libro Verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”*, cit., punto 20.

³⁷ M. MOLTENI, *Primo rapporto sulla responsabilità sociale d'impresa in Italia*, in www.isvi.org.

introdotto per la prima volta dal sociologo ed economista inglese John Elkington con la sua SustainAbility Ltd³⁸. Si tratta di un approccio basato sulla triplice dimensione dell'attività economica di un'impresa che sottende non solo il raggiungimento del profitto, ma anche il rispetto dei diritti dei lavoratori e della comunità, nonché la tutela dell'ambiente³⁹. Per quanto concerne tale ultimo profilo, in particolare, il Triplice approccio propone di incorporare il concetto di sviluppo sostenibile – sul quale ci soffermeremo a breve - nella valutazione delle *performance* ambientali, attraverso indicatori e *target* ambientali⁴⁰. Si supera così il tradizionale concetto di *bottom line* quale indicatore esclusivamente economico e la tradizionale concezione di sostenibilità quale fattore prettamente ambientale⁴¹.

La Commissione Europea ha definito il “Triplice approccio” come la *“concezione secondo la quale le prestazioni globali di un'impresa devono essere misurate in funzione del suo contributo combinato alla prosperità, alla qualità dell'ambiente e al capitale*

³⁸ “Established in 1987, SustainAbility is a strategy consultancy and think tank working with senior corporate decision makers to achieve transformative leadership on the sustainability agenda. We offer a range of services and undertake advocacy in order to create financial value at the same time as addressing environmental, social and governance issues in an integrated manner”, in www.sustainability.com.

³⁹ J. ROBERTS, *Environmental Policy*, Routledge, 2004, pag. 120: “An approach based on the ‘triple bottom line’ has been developed to allow companies to engage with the whole range of sustainable development issues”.

⁴⁰ L. MARIANO, *Responsabilità Etica d'Impresa – Teorie e buone pratiche*, Liguori Editore, 2008, pag. 46.

⁴¹ Y. SHCHERBININA, B. SENA, *Strumenti concettuali per una riformulazione della RSI*, in H. ALFORD, F. COMPAGNONI (a cura di), *Fondare la responsabilità sociale d'impresa*, Città Nuova, 2008, pag. 112.

*sociale*⁴²”. Rifacendosi a questa definizione, la sostenibilità è valutata secondo tre direttrici: quella economica, per cui si fa riferimento alla capacità di generare ricchezza e, quindi, di assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo dell’impresa; quella sociale, da intendersi quale responsabilità nei confronti dei vari soggetti interni ed esterni all’organizzazione; quella ambientale, nel senso di attenzione all’equilibrio ecologico.

L’imprenditore, secondo tale metodo, dovrà optare per politiche di sviluppo che bilanciano correttamente le tre direttive e si pongono come punto di equilibrio fra queste. Il bilanciamento ottimale per garantire lo sviluppo di lungo periodo dell’impresa, pertanto, non è quello che assicura meccanicamente nell’immediato il maggior profitto possibile. Anzi, nel breve periodo, potrà derivarne anche un decremento degli utili economici dell’impresa, in quanto è nel lungo periodo che la scelta del bilanciamento ottimale garantirà all’impresa quel consenso sociale che la porrà a riparo da iniziative di boicottaggio a livello globale da parte dei consumatori o da atteggiamenti di ostilità dei pubblici poteri.

Il primario obiettivo dell’imprenditore, pertanto, rimarrà indiscutibilmente il conseguimento del massimo risultato economico, ma l’imprenditore avveduto - coerentemente alla *"Triple bottom line"* - dovrà scegliere di perseguire tale obiettivo impiegando strategicamente la RSI quale elemento di valorizzazione e

⁴² *Libro Verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”*, cit., Allegato.

differenziazione competitiva della propria attività⁴³. Adottare volontariamente comportamenti responsabili consentirà, difatti, di rispondere adeguatamente alle istanze degli *stakeholders* ponendo, per tale via, le basi per uno sviluppo duraturo della propria impresa⁴⁴.

La conseguenza di una gestione basata sulla *Triple Bottom Line* ha anche ulteriori ripercussioni. Essa fa nascere nella mentalità imprenditoriale la consapevolezza di dover leggere i fenomeni aziendali sotto “lenti” diverse da quelle solitamente utilizzate per la contabilità generale basata sul sistema dei prezzi, cercando di far

⁴³ In senso critico si veda M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, 01. L'Autore ritiene che “*Per i manager professionali di una grande impresa è difficile puntare sulla conquista di un vantaggio reputazionale di lungo termine dell'impresa in sé, quando la loro reputazione personale e i loro stessi redditi sono collegati a risultati contabili che vengono misurati e giudicati su base trimestrale (e per certi aspetti quotidianamente)*” (...) Ed ancora, le “*strategie aziendali di lungo termine, comprensive di programmi di miglioramento reputazionale derivanti dall'adozione di regole di CSR, possono rispondere a criteri di razionalità aziendale e che scelte di tal genere siano legittime, dal punto di vista dell'esercizio della discrezionalità gestionale degli amministratori. Tuttavia, se tali strategie devono essere giudicate alla stregua dei criteri di corretta gestione societaria e imprenditoriale, esse appaiono alla stregua di altre strategie di assunzione di maggiori rischi attuali in vista del conseguimento di migliori risultati a medio-lungo termine. Strategie pur sempre legittime alla stregua della business judgment rule, da ritenersi applicabile anche in diritto italiano e conforme ai principi del diritto societario europeo. Il che equivale a dire che, per un'impresa razionalmente gestita, investire in reputazione attraverso comportamenti socialmente responsabili equivale ad investire in un complesso e rischioso programma di ricerca e sviluppo, che potrà dare in futuro grandi ritorni, ma che potrebbe anche fallire*”.

⁴⁴ F. PERRINI, S. POGUTZ, A. TENCATI, *Developing Corporate Social Responsibility, a European Perspective*, Edward Elgar, 2006, pag. 5, “*Voluntary adoption of social and environmental standards beyond legal prescriptions, opening companies to stakeholder dialogue and cooperation, addressing operations toward sustainable development, together gain consensus, trust and legitimacy for firms in the globalization era. In other words, adopting a responsible approach means laying the foundation of a long-lasting development in the history of business and economics*”.

emergere da ogni scelta imprenditoriale e da ogni transazione il relativo valore sociale, economico ed ambientale⁴⁵.

Acquisito, oramai, che la RSI si sviluppa nelle due direttrici sociali ed ambientali, si deve ribadire nuovamente come, sino ad oggi, la dottrina abbia mostrato maggior attenzione alle tematiche sociali piuttosto che a quelle ambientali, creando un modello di RSI in cui la categoria ambientale costituisce chiaramente un sottoinsieme di quella sociale.

Occorre invero verificare se vi sia coincidenza fra queste due categorie giuridico-concettuali, ovvero se sia necessario ripensare la RSI secondo un modello che differenzi tali due ambiti, ricostruendo categorie formali indipendenti, ciascuna dotata di strumenti propri e difformi.

Su tali basi, come avremo modo di analizzare, indicheremo con l'acronimo "responsabilità ambientale d'impresa" o "*corporate environmental responsibility*" l'insieme di quelle azioni volontarie poste in essere dalle aziende e dirette a conseguire obiettivi ambientali nel corso dell'attività produttiva. I concetti di sostenibilità, precauzione ed efficienza ecologica - considerata quale miglioramento dell'utilizzazione delle risorse in grado di limitare il degrado dell'ambiente e ridurre i costi produttivi⁴⁶ - costituiscono proprio il

⁴⁵ L. CONDOSTA, *Aspetti contabili di una gestione socialmente responsabile*, pag. 3, in www.bilanciosociale.it.

⁴⁶ Si veda sempre, al proposito, *Libro Verde*, cit., par. 2.1.4, "*Gestione degli effetti sull'ambiente e delle risorse naturali. In generale, la riduzione del consumo delle risorse e delle materie prime, nonché delle emissioni di inquinanti e dei rifiuti, può comportare una diminuzione delle ripercussioni sull'ambiente. Tale strategia,*

trade-off che imporrà concettualmente di differenziare la responsabilità ambientale dalla responsabilità sociale.

inoltre, reca vantaggi concreti all'impresa in quanto riduce il consumo e la fattura energetica, le spese di gestione dei rifiuti e delle materie prime. In tal modo, un minore sfruttamento delle risorse conduce ad un aumento della redditività e della competitività per l'impresa. Tale principio guida, operante oramai da numerosi anni, è stato riconosciuto ufficialmente nel Sesto programma d'azione per l'ambiente della Commissione. In esso si spiega come l'UE, e gli Stati membri per essa, possano aiutare le imprese ad identificare le opportunità di mercato e ad effettuare investimenti vantaggiosi per esse stesse e per l'ambiente. Questo programma definisce una serie di altre misure destinate alle imprese: la creazione di un programma di assistenza al rispetto della normativa vigente, in grado di aiutare le imprese a comprendere le esigenze della Comunità europea in materia ambientale; l'elaborazione di sistemi nazionali, ma armonizzati, di concessione di premi ed incentivi alle imprese, in grado di valorizzare le buone prestazioni ambientali e promuovere impegni e accordi volontari”.

3. DAL CD. “SHAREHOLDER VALUE” ALLA CD. “STAKEHOLDER THEORY”: L’EVOLUZIONE DELLA RSI NEL XX SECOLO

3.1. ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL RUOLO DELL’IMPRESA NELLA SOCIETÀ

Ripercorsa l’evoluzione delle politiche comunitarie in materia di ambiente e definita la cd. “*Triple bottom line*”, occorre sottolineare che la teoria che collega direttamente all’assunzione di responsabilità ambientale e sociale un vantaggio economico per l’impresa, non è unanimemente condivisa. In altri termini, non sempre si è ritenuto che fosse compito dell’impresa integrare nelle proprie politiche commerciali preoccupazioni di carattere ambientale e sociale che, a ben vedere, avrebbero addirittura potuto distogliere i *manager* dal perseguire la massimizzazione dei profitti.

Risulta necessario, pertanto, ripercorrere brevemente, in questa sede, l’evoluzione dei dibattiti dottrinali nati attorno alla RSI, per comprendere se questo concetto possa oramai considerarsi acquisito da parte delle imprese, oppure risulti essere ancora un’attività di mera “furbizia imprenditoriale” e, conseguentemente, un fenomeno passeggero destinato ad essere superato nel tempo.

Si tratta in sostanza di ripercorrere, fino ai giorni nostri, quanto inizialmente affermato da M. Friedman, secondo cui “*there is one and only one social responsibility of business: to use its resources and*

*engage in activity designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game*⁴⁷”.

Secondo tale prospettiva, poiché il profitto è in grado di indicare sinteticamente l'efficienza allocativa delle risorse e degli investimenti, la sua massimizzazione rappresenta il miglior utilizzo possibile delle risorse (che devono essere considerate scarse per definizione). La funzione sociale dell'impresa, dunque, risulterebbe garantita proprio da tale massimizzazione del profitto, in quanto permetterebbe di creare ricchezza per tutti accrescendo il benessere sociale, per il tramite della redistribuzione dei profitti e di un più elevato livello occupazionale.

Su tali basi, a dispetto della loro potenziale conflittualità, la catena del valore economico finirebbe per collimare con la catena del valore sociale e, attraverso la realizzazione dell'equilibrio economico, si raggiungerebbe conseguentemente l'equilibrio ambientale e sociale. Secondo tale teoria, volendo semplificare, generare il massimo profitto possibile per l'impresa equivarrebbe ad operare per il conseguimento del bene comune.

Al contempo, però, seguendo questa accezione, l'assunzione di obblighi sociali da parte dell'impresa sarebbe giustificata unicamente in funzione dell'apporto economico che questa effettivamente sarebbe

⁴⁷ “C'è una ed una sola responsabilità per il mondo degli affari: usare le proprie risorse ed impegnarsi in attività che hanno la finalità di incrementare i profitti al massimo, sempre però restando dentro le regole del gioco”. Friedman fu premio Nobel per l'economia e co-fondatore assieme a Stigler della celeberrima scuola di Chicago. Le considerazioni sopra esposte si rinvengono in M. FRIEDMAN, *Capitalism and Freedom*, University of Chicago Press, 1962, pag. 133.

in grado di fornire all'impresa. La RSI, dunque, assumerebbe un ruolo meramente strumentale all'economia dell'impresa ed al suo più efficiente posizionamento sul mercato, al netto di ogni considerazione di natura etica.

A fronte della nota formula di Friedman, alcune valutazioni e chiarificazioni introduttive appaiono indispensabili per comprendere appieno la portata ed il significato di tale definizione.

In primis, come sarà apparso evidente dai numerosi riferimenti fatti alla crescita economica ed alla competitività, è necessario rammentare che è l'impresa stessa e solo essa che, in ultima istanza, finisce con il ritenere economicamente utile, più che eticamente doveroso, sottoporsi ad obblighi di responsabilità sociale.

Non si deve cadere nell'errore di ritenere la scelta di adottare atti di RSI quale espressione di mera filantropia da parte di un *management* illuminato. Questa deve esser correttamente ricondotta al superamento dell'antinomia tra interesse collettivo ed interesse egoistico personale: sottoporsi alla CSR vuol dire compiere una scelta volontaria nell'interesse collettivo che involge innegabili conseguenze e ricadute positive nel proprio egoistico tornaconto.

Inoltre, non si può trascurare come il modello astratto di mercato cui si riferiva l'economista americano, fosse basato su uno scambio aperto e perfettamente competitivo, in cui tutte le imprese rispettassero correttamente le regole del gioco. Per di più, ai tempi in cui Friedman svolgeva la sua teoria, era difficile rinvenire e quantificare veri e

propri incentivi economici, fiscali o amministrativi all'adozione di atti di RSI.

Da ultimo occorre ricordare che l'idea del Professor Friedman si basava sulla volontà di circoscrivere l'operato delle imprese al loro "naturale" ruolo economico e commerciale, lasciando invero l'ottimizzazione delle interazioni fra la società e l'economia alle scelte della Politica.

In realtà, fuori da concezioni di scuola, i dati empirici hanno dimostrato come la reale condizione del mercato non sia quella di perfetta concorrenza e trasparenza. Né, tantomeno, i *manager* nel porre in essere gli ammaestramenti di Friedman, avrebbero potuto astrarsi dalla circostanza che, nell'economia moderna, non è possibile isolare gli elementi economici da quelli sociali in quanto le imprese sono parte integrante ed attiva della società. Qualunque decisione venga assunta dall'impresa avrà inevitabilmente una ricaduta ed un impatto sulla società circostante. Delocalizzare l'impresa, piuttosto che investire in un determinato ambito produttivo, avrà dirette conseguenze sui portatori d'interessi dell'impresa e sull'ambiente.

Oggi giorno invero, i manager sono consapevoli che per fare profitto e garantire la solidità di lungo periodo della propria impresa, occorre apprezzare e valorizzare il ruolo dalle stessa nella società, coinvolgendo i cittadini nelle scelte decisionali e ridistribuendo parte dei profitti ottenuti attraverso politiche che mirino ad implementare il benessere collettivo. Ecco, dunque, entrare in gioco il fenomeno della RSI, per il quale le imprese italiane hanno investito nel 2009 ben 960

milioni di euro, che diviene fondamentale strumento di differenziazione del marchio e leva competitiva per le imprese virtuose sul mercato⁴⁸.

3.2. LE PRIME RIFLESSIONI DOTTRINALI SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Inizialmente il fenomeno della responsabilità sociale si sviluppa in una dimensione meramente discrezionale. Si tratta del c.d.

⁴⁸ Il IV Rapporto Nazionale sull'impegno sociale delle aziende in Italia, realizzato da Errepi Comunicazione in collaborazione con SWG, evidenzia proprio questa tendenza. L'indagine, pubblicata nel 2010, è disponibile in versione integrale all'indirizzo www.errepicomunicazione.it/richiesta_download.php

Il rapporto mostra un aumento del valore degli investimenti, rispetto all'anno di riferimento 2004, di oltre 115 milioni di euro. Nel 2009, difatti, l'impegno finanziario in CSR da parte delle imprese italiane ha sfiorato il miliardo di euro, attestandosi a ben 960 milioni di euro.

In particolare, nel corso di tale anno, oltre il 69% delle aziende italiane con più di 100 dipendenti ha posto in essere almeno un'iniziativa di carattere sociale. Tra i settori di intervento maggioritario emerge il sostegno ad iniziative benefiche e di solidarietà (52%), seguito da iniziative culturali (35%) e dall'erogazione di servizi indirizzati direttamente al personale interno (31%).

Particolarmente rilevante è il dato che concerne le modalità operative di tali interventi. Si è passati, difatti, dal 2004 dove ben il 73,1% delle aziende si limitava esclusivamente ad erogare contributi economici diretti per la realizzazione dei progetti, al 2009 dove tale dato è sceso al 32,6%. Tale inferiore percentuale è la dimostrazione di come le imprese stiano abbandonando il ruolo di mero finanziatore esterno, per ricoprire un vero e proprio compito propulsivo, attivo e partecipato nello sviluppo di tali progetti.

Dall'indagine emerge ancora che un'azienda su due si è dotata di un proprio codice etico, mentre una su tre redige annualmente il bilancio sociale.

Ulteriore dato interessante è la forte percezione da parte degli imprenditori circa l'inadeguatezza delle risposte fornite dalle Istituzioni. Ben tre aziende su quattro auspicano, difatti, un maggior coinvolgimento delle Istituzioni ed un dialogo più strutturato con fra queste e le imprese, anche al fine di un più efficace coordinamento complessivo delle attività.

“mecenatismo d’impresa”, ossia di quelle liberalità compiute in veste di filantropia aziendale, non supportate da una predeterminata linea direttrice ed utilizzate saltuariamente come operazioni d’immagine imprenditoriale.

Siamo del resto in un periodo storico-economico in cui, secondo numerose e condivise teorizzazioni, i risvolti di natura etica all’interno del mondo degli affari – e lo stesso valore del diritto – potevano essere giustificati e ritenuti ammissibili solo sulla base di una interpretazione economica, ovvero, in altre parole, sulla base della loro mera convenienza patrimoniale. Pertanto, *“se in base alle previsioni d’impresa la contropartita dell’attività [vietata] sottoposta a sanzione supera il disvalore sociale, allora il benessere sociale complessivo sarà incrementato qualora l’impresa violi la legge⁴⁹”*.

A tale concezione, che potremmo definire di “etica utilitaristica del profitto”, altri autori obiettavano, al contrario, che il benessere sociale (in termini di produzione e d’occupazione) teoricamente derivante da questa inettitudine dell’impresa, avrebbe dovuto fare i conti con i costi necessari a far rispettare le norme, ove la loro violazione fosse stata percepita esclusivamente in termini di disvalore economico. Nella valutazione economica complessiva, difatti, non si sarebbero potuti trascurare i costi sociali necessari al controllo e alla sanzione degli illeciti, costi che sarebbero chiaramente venuti meno ove i soggetti avessero autonomamente scelto di dare piena e

⁴⁹ D. L. ENGEL, *An Approach to Corporate Social Responsibility*, Stan L. Rev, 1979, (richiamato da) J.L MASHAW, *Corporate Governance and Directors’ Liabilities*, Walter de Gruyter Corporate Governance, 1985, pag. 55.

spontanea applicazione alle norme giuridiche. A ciò si aggiungeva la considerazione che la norma giuridica doveva esser stimata come valore in sé, indipendentemente dalla sua contropartita economica, come obiettivo cui è correlato il benessere del corpo sociale nella sua interezza⁵⁰.

Come avremo modo di esaminare nel paragrafo seguente, accanto a questi primordiali dibattiti nati dall'osservazione empirica delle prassi aziendali, si riscontravano molteplici tentativi finalizzati a sistematizzare concettualmente tale nuova impostazione e trovare una giustificazione teorica-economica alla RSI: l'elaborazione teorica, un poco alla volta, si univa alla pratica permeando in essa e contribuendo a fornire una solida base a questo nuovo fenomeno.

3.3. DUE CONCEZIONI DEL RUOLO D'IMPRESA: LA DISPUTA TRA DODD E BERLE

È interessante notare come l'evoluzione del dibattito sulla RSI si sviluppi di pari passo con il ruolo, sempre più pregnante, riservato alla figura del consumatore nelle scelte di strategia imprenditoriale e con la crescita della rilevanza che interessi terzi possono ricoprire nel buon andamento economico dell'impresa.

Un poco alla volta, difatti, emerge la consapevolezza che un'impresa limitata a perseguire unicamente gli interessi dei propri azionisti,

⁵⁰ D. L. ENGEL, *An Approach to Corporate Social Responsibility*, cit., pag. 57.

appare sempre più miope e non votata, nel lungo periodo, al miglioramento delle *performance* economiche.

Il punto non è più se investire o meno in ambito sociale o ambientale. La scelta vera che devono compiere i manager è quella di decidere tra il profitto immediato o il profitto duraturo nel futuro. Investire nei lavoratori e nella salubrità dell'ambiente, involgendo considerazioni e giudizi sociali ed ambientali nelle scelte economiche, principia ad essere teorizzata quale autonoma politica strategica dell'impresa.

Le considerazioni sin qui svolte non sono scontate, in quanto fervente è stato il dibattito, specialmente nell'America delle grandi *corporation*, in merito alla necessità, o addirittura alla legittimità, che i *manager* tutelassero interessi estranei a quelli diretti dei propri azionisti⁵¹.

⁵¹ Oltre che in America, anche nel vecchio continente, vivace è stato il dibattito alimentato da giuristi e studiosi di economia aziendale sul ruolo delle imprese nella società. Si leggano in tal senso, già a metà del secolo scorso, le acute riflessioni di G. ZAPPA, *Le produzioni nell'economia delle imprese*, tomo primo, Milano, 1956, p. 178 e ss.; ID., *L'economia delle aziende di consumo*, Milano, 1962. Secondo l'Autore, l'attività d'impresa - al pari di qualsiasi attività umana - deve essere considerata unica. Non è pertanto configurabile alcuna distinzione tra dimensione economica e dimensione sociale, in quanto l'uomo - anche nell'esercizio dell'attività imprenditoriale - ha il dovere di comportarsi secondo correttezza. Sempre sul tema, si legga P. ONIDA, *Economia d'azienda*, Torino, 1971. L'autore definisce l'impresa come un "istituto sociale", il quale deve operare sostanzialmente in funzione del benessere umano. Onida afferma che: "Come istituto sociale l'azienda serve ad elevare il benessere dell'uomo, a favorire lo sviluppo della sua personalità ed a far meglio realizzare i fini della vita umana associata che sono essenzialmente di natura etica. La concreta condotta delle aziende è fondamentalmente subordinata a tali fini, e quindi all'etica; le sue scelte hanno significato strumentale e nel loro valore di mezzo a fine debbono adattarsi agli scopi cui esse tendono".

La questione nasceva durante la grande depressione negli Stati Uniti, nell'analisi delle *rules of law & economics*, dalla controversia sulla responsabilità dei *manager* nei confronti dell'impresa e degli azionisti. Su tale tema si fronteggiavano due contrapposte dottrine rappresentate magistralmente dai due economisti A. Berle e E. M. Dodd.

Il primo sosteneva che i poteri dei *manager* fossero “*poteri in custodia per conto degli azionisti*” e che, conseguentemente, questi dovessero amministrare l'azienda nell'esclusivo interesse e vantaggio dei detentori dei capitali⁵².

Dodd, sovvertendo il punto di osservazione, affermava al contrario che tali poteri fossero “*in custodia per l'intera collettività*”⁵³ e che l'opinione pubblica imponesse oramai di considerare l'impresa privata, in particolar modo le grandi *corporation*, al pari di un soggetto esercente un servizio sociale.

Tali configgenti concezioni derivavano essenzialmente da opposte proposte giuridiche per l'indicazione dei doveri fiduciari dei *manager*. Berle sosteneva la tesi secondo la quale la legge imponesse una responsabilità degli amministratori verso l'impresa, al fine dichiarato di proteggere l'interesse degli azionisti. Tale tesi derivava dalla concezione, più generale, che considera la *Corporate law* un ramo del *Law of trust*: ciò implica che i *manager* debbano essere considerati come *trustees* degli *shareholders* e che quindi abbiano l'obbligo di

⁵² A. A. BERLE, *Corporate Powers as Powers in Trust*, in *Harvard Law Review*, 44, 1931, p. 1049.

⁵³ E.M. DODD, *For Whom Are Corporate Managers Trustees*, in *Harvard Law Review*, 45, 1932, p. 1148.

agire avendo come unico obiettivo il soddisfacimento dei loro interessi⁵⁴.

L'analisi di Dodd, invece, spingendosi addirittura a predire la necessità della scissione fra proprietà e gestione dell'impresa, precisava che *“l'impresa fosse autorizzata e incoraggiata dal diritto a essere al servizio principalmente della comunità piuttosto che ad essere una fonte di profitto per i suoi proprietari”* e che, su tale base, la legge riconoscesse agli amministratori, nella gestione dell'impresa, una responsabilità *“allargata”* alle molteplici *constituencies* dell'impresa.

3.4. IL DIBATITO IN EUROPA E LA FIGURA DI OLIVETTI

Occorre rilevare che tali dibattiti non furono assolutamente estranei alla cultura europea ed italiana. Nel vecchio continente, seppur non si sviluppò come in America un acceso dibattito sul tema della RSI, nella prima metà del secolo scorso vi furono importanti personalità che analizzarono il ruolo dell'impresa nella società⁵⁵.

⁵⁴ Tale tesi trovava conferma anche nella giurisprudenza del tempo: nel noto caso *Dodge V. Ford Motor Company* del 1919, difatti, la Corte Suprema dello Stato del Michigan affermò che *“Una corporation è organizzata e gestita principalmente in vista del profitto degli stockholders. Il potere degli amministratori deve essere impiegato in vista di quel fine”* (cfr. *Dodge V. Ford Motor Co.*, 204 Mich. 459, 1919).

⁵⁵ Mirabili furono le riflessioni di W. RATHENAU, *Von kommenden Dingen*, Berlin, 1919, pag. 115 ss.; ID., *La realtà delle società per azioni*, in *Il diritto delle società*, 1961, pag. 912 ss.

In Italia, accanto alle riflessioni dottrinali di cui si è già parlato - promosse da acuti pensatori come G. Zappa e P. Onida - anche il mondo imprenditoriale, seppur timidamente, era percorso da un avvincente fermento.

L'Ing. Adriano Olivetti - di cui l'anno scorso si sono celebrati i cinquanta anni dalla prematura scomparsa - fu un luminoso precursore di quella che all'epoca poteva sembrare l'utopia di un sognatore: egli ha rappresentato per il nostro paese il modello di imprenditore responsabile, in grado di coniugare le esigenze imprenditoriali con quelle sociali ed ambientali.

Partendo dal concetto di impresa quale motore di sviluppo economico e sociale, Adriano Olivetti - a capo della omonima società - intuì che il corretto modo di amministrare l'impresa ed incrementare i profitti era quello di trovare il giusto temperamento tra gli interessi di un'attività commerciale altamente specializzata e le esigenze ed i bisogni dei propri lavoratori, sì da unire i due diversi fattori in una soluzione unitaria⁵⁶.

Il perno attorno a cui ruotava la sua idea di responsabilità sociale si incentrava logicamente sulla massimizzazione dei profitti. Egli riteneva, difatti, che l'impresa avesse come finalità primaria quella di produrre ricchezza, per poi diffondere sul territorio circostante i frutti del proprio successo sul mercato, sotto forma di un più elevato livello occupazionale e reinvestendo parte degli utili conseguiti a favore delle comunità locali. Così facendo, l'azienda veniva concepita dalla

⁵⁶ Non si può non rilevare come l'imprenditorialità etica di Olivetti fu sostenuta, in special modo nell'ultimo decennio, dalla rinascita economica dell'Italia.

collettività quale mezzo per garantire un migliore tenore di vita ai lavoratori e promuovere benessere nel territorio di riferimento.

Il risultato della logica imprenditoriale così concepita, portava ad una soluzione tra le più elementari dell'economia: i lavoratori erano più soddisfatti, con meno preoccupazioni e maggior voglia di investire il loro tempo ed impegno nelle occupazioni dell'impresa, la quale diveniva non più semplice strumento di ricchezza del datore di lavoro, ma interesse diretto proprio di ciascun lavoratore.

In quest'ottica, facendosi non solo precursore dei tempi moderni ma superando spesso in ampiezza di vedute molti degli odierni colleghi *manager* impegnati nel campo della RSI, l'ingegner Olivetti non si limitò a pagare stipendi più alti della norma, ma promosse percorsi di formazione professionale, coinvolse i dipendenti nelle decisioni inerenti l'azienda e offrì loro un vero e proprio stato sociale integrativo. Egli sposò la flessibilità dell'intera azienda (nella capacità di adattarsi e reagire ai cambiamenti di mercato) rifiutando invero la flessibilità avente ripercussioni esclusive sulla vita dei lavoratori, come oggi è prevalentemente intesa. Massima espressione del suo pensiero imprenditoriale innovativo fu il netto rifiuto della pratica dei licenziamenti per contenere i costi produttivi e garantire la redditività dell'impresa, facendo invece ricorso proprio all'aumento di produttività per "aggredire" e conquistare il mercato, aumentando in tal modo l'occupazione.

In conclusione, proprio grazie alla concezione secondo la quale azienda e lavoratori dovevano essere concepiti come corpo unitario

avente medesimi interessi e finalità comuni, egli fece la fortuna della propria impresa lasciando ai posteri un insegnamento ancora luminoso.

3.5 DALLA TESI NEOCLASSICA ALLA TESI MANAGERIALISTA

Le teorie citate nei precedenti paragrafi, nonostante il vivace dibattito che fecero sorgere all'epoca, non trovarono immediato riscontro né in Europa né nell'economia americana della prima metà del secolo scorso, ancora troppo legata ad un modello giuridico basato essenzialmente sulla proprietà fondiaria.

Gli echi di queste diatribe, però, costituirono le basi della contrapposizione tra tesi neoclassica e tesi managerialista della gestione d'impresa che infervorò gli economisti ed i giuristi per i decenni successivi.

La prima teoria può essere così riassunta: *“I manager sono agenti fiduciari degli azionisti. Gli azionisti affidano loro il denaro allo scopo di ricavarne un guadagno. Se i manager impiegano questo denaro per contribuire a cause sociali che essi sostengono moralmente pregevoli, e ciò rappresenta un costo addizionale per l'impresa, allora in effetti ciò che i manager fanno è imporre una tassazione sugli azionisti, senza che nessuno abbia conferito loro l'autorità per farlo. Il compito di perseguire cause sociali moralmente pregevoli dovrebbe essere lasciato al governo e alla pubblica*

amministrazione, che operano sulla base dell'autorità ricevuta dall'elettorato. Quando gli azionisti assumono un manager, invece, il loro mandato non include in nessun modo tale finalità. Oltre alla sovranità degli azionisti, il manager viola anche quella dei consumatori: aumentando e diminuendo il prezzo del bene prodotto allo scopo di finanziare opere sociali, oppure venire incontro a particolari bisogni, il manager finisce per manomettere il meccanismo dei prezzi. Per quanto ben intenzionato, non c'è motivo di pensare che sia in condizione di conoscere i valori del pubblico e gli effetti a distanza delle sue azioni sulle scelte dei consumatori. Manomettendo il sistema dei prezzi, in realtà il manager impone i suoi valori al mercato e ai consumatori (...) ⁵⁷”.

Il metodo managerialista sostiene, viceversa, che i *manager* sono *latu sensu* al servizio della collettività, che l'opinione pubblica si aspetta che essi riconoscano e rispettino volontariamente alcuni obblighi verso la comunità, usando i loro poteri anche a beneficio della stessa⁵⁸. I consiglieri d'amministrazione, in altre parole, “*sono fiduciari di una istituzione [complessa] piuttosto che procuratori degli stockholders*⁵⁹”. Da tale impostazione discende, pertanto, la concezione che la *corporation* non ha solo vincoli economici e giuridici, ma anche vere e proprie responsabilità etiche, sociali ed ambientali. I dirigenti d'impresa avranno il compito di bilanciare gli

⁵⁷ Traiamo questa analisi da L. SACCONI, *Dobbiamo chiedere alle imprese di essere socialmente responsabili? E se sì, come?*, cit., pag. 243-246.

⁵⁸ H. R. BOWEN, *Social responsibilities of the Businessman*, New York, Harper, 1953, pag. 44.

⁵⁹ E. M. DODD, *For Whom Are Corporate Managers Trustees*, cit., pag. 1149.

interessi degli azionisti con tutte le altre *constituencies* sociali (dipendenti, venditori, fornitori, clienti, nonché la comunità nel suo complesso e l'ambiente) nella valutazione delle scelte da compiere.

Dal breve ragionamento su esposto, risulta chiara la fondamentale distinzione fra le due impostazioni. Secondo la prima prospettiva, il rispetto della RSI deve essere individuato *sic et simpliciter* nel rispetto formale della norma giuridica, nel senso che, ove i dirigenti d'impresa avessero violato una disposizione di legge, avrebbero espresso una mancanza di responsabilità sociale. Per la tesi managerialista, viceversa, il guadagno permane sì il fattore principale da considerare, ma è compito degli amministratori tentare di soddisfare tutti i valori e gli interessi che ruotano attorno all'impresa, in quanto nessuno di questi è superiore agli altri: è necessario, pertanto, andare oltre ciò che la legge formalmente impone per bilanciare al meglio tutti i valori in gioco e rispondere in tal modo al nuovo ruolo dell'impresa nella società.

3.6 LA C.D. “*STAKEHOLDER THEORY*”

La disputa su esposta, propone quella contrapposizione tra “*shareholder value*” e “*stakeholder theory*” che animerà il dibattito giuridico-economico di tutto il novecento.

Il primo concetto si ricollega in sostanza alla tesi neoclassica, ponendo il tornaconto dei possessori di quote di capitale (*shareholder*) al di sopra di tutti gli altri interessi.

La “*stakeholders theory*”, invece, evidenzia le convenienze di tutti i portatori d’interesse dell’impresa, siano essi esterni o interni ad essa⁶⁰. Difatti, pur non potendo certamente esser messi tutti sullo stesso piano, sull’impresa gravitano i più variegati interessi provenienti non solo dal mercato (concorrenti, clienti, fornitori), ma anche dagli enti finanziari, dai soggetti pubblici o privati (Pubblica Amministrazione, organizzazioni ambientaliste, sindacati, *mass media*), dalla politica, fino in senso lato a ricomprendere il pubblico intero (consumatori, dipendenti, la comunità territoriale). Dovendo racchiudere tale concetto in una definizione, gli *stakeholder* sono dunque quei soggetti che possiedono un interesse qualificato, sia esso competitivo o cooperativo, anche non necessariamente di tipo economico, nei confronti dell’attività dell’azienda⁶¹.

⁶⁰ W. M. EVAN, R. E. FREEMAN, *A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism*, in T. L. BEAUCHAMP e N. BOWIE (a cura di), *Ethical Theory and Business*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.Y., 1988, pag. 97 e ss.; nonché ID., *Corporate Governance: a Stakeholder Interpretation*, in *Journal of Behavioural Economics*, 19, 1990, pag. 337 e ss.

⁶¹ Freeman definisce gli *stakeholders* come “*those groups who can affect or are affected by the achievement of an organization’s purpose*”.

Si cfr., a tal proposito, la definizione fornita dal Libro Verde comunitario “*Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*” di *stakeholder*: “*Soggetto interessato (stakeholder): Un individuo, una comunità o un’organizzazione che influisce sulle operazioni di un’impresa o ne subisce le ripercussioni*”. Preme ricordare che i soggetti interessati possono essere interni all’impresa (ad esempio, dipendenti, collaboratori) o esterni (ad esempio, consumatori, fornitori, azionisti, finanziatori, la comunità locale, giuristi e altri professionisti).

Ai fini di una reale comprensione dell'odierno significato di tale sintagma, è importante rilevare come questo concetto si sia, nel tempo, sviluppato fino a ricomprendere categorie sociali sempre più vaste⁶²: oggigiorno si ritiene che la strategia d'impresa debba essere assunta sulla base della collaborazione e della negoziazione con i vari *stakeholder* dell'impresa, effettuando un'analisi complessa ed articolata delle istanze che infliggono sulla stessa.

Tale nuova impostazione, seppur più complessa ed articolata della *shareholders theory*, ha permesso un chiaro incremento dell'immagine e della reputazione dell'impresa, una maggiore fedeltà dei consumatori al *brand*, nonché la tutela dell'impresa da azioni ostili o di aperto boicottaggio da parte dei cittadini-consumatori. Ancora, per ciò che concerne i pubblici poteri, l'impresa responsabile potrà ottenere vantaggi fiscali, incentivi, semplificazioni amministrative, o una maggior facilitazione di accesso al credito proprio in virtù della sua affidabilità di lungo periodo.

Sulla base di tale teoria, pertanto, la contemporanea ed ottimale gestione dei molteplici e concorrenti interessi in gioco, diviene una funzione istituzionale ed essenziale del *management*, al pari della creazione di valore economico per gli azionisti.

⁶² Per alcuni osservatori, nell'Europa negli anni '70, la RSI poteva essere identificata in concreto con il principio di *Democrazia Economica* e con il fenomeno della codecisione. Ne ha rappresentato un chiaro esempio la legge tedesca di *Mitbestimmung* o cogestione del 1976. Tale legge diede accesso ai rappresentanti dei lavoratori nei consigli di vigilanza (composto da venti soggetti, per metà rappresentanti degli azionisti e per il resto rappresentanti dei sindacati), con funzioni di indirizzo e di controllo rispetto al Consiglio di amministrazione.

Non si tratta più solo di curare gli interessi dei soli *shareholder* ma di valutare la legittimità, la specificità, l'urgenza e la rilevanza delle singole richieste - spesso contrapposte - degli *stakeholders*, individuando il miglior bilanciamento possibile fra queste istanze. Solo in tal modo l'impresa ha la possibilità di governare i processi ed ottenere un vantaggio competitivo di lungo periodo in grado di incidere sulle proprie performance economiche⁶³.

Un ultima breve nota appare interessante da svolgere analizzando la *stakeholders' theory*. Due sono i principi caratterizzanti che la delineano: da un lato, il principio della rilevanza dei valori e, dall'altro, quello della interdipendenza dei rapporti sociali.

Questi due concetti indicano che il successo di una impresa è in diretta funzione dalle azioni e dei comportamenti degli individui o dei gruppi che entrano in relazione con essa, e che tali condotte dipendono strettamente dai valori che guidano tali soggetti. Conseguentemente, in conclusione, di là del mero calcolo strategico effettuato dai *manager*, le azioni di questi soggetti saranno in grado di influenzare maggiormente le scelte imprenditoriali, nella misura nella quale i

⁶³ Avverte dai pericoli della cd. "*shareholder value*" e del fatto che non necessariamente l'interesse degli azionisti sia sovrapponibile a quello dell'impresa, G. ROSSI, *Il conflitto epidemico*, Milano, 2003, pag. 57 e ss.. Sottolinea l'Autore come la prassi di compensare gli amministratori e i dirigenti delle società con le *stock options*, ossia i diritti di opzione sulle azioni della società, introduca "*il caso più vistoso di conflitto di interessi*", in quanto "*l'interesse sociale, il c.d. shareholders' value, dipende dalla quotazione in borsa delle azioni della società: più lo si riesce ad aumentare, attraverso manipolazioni di ogni tipo, più si tutela l'interesse della società, salvo poi vendere per conto proprio le azioni quando hanno raggiunto il massimo valore, magari subito prima del fallimento*".

manager condividano gli stessi valori culturali di fondo e decidano di farli propri.

3.7 L'EVOLUZIONE PIÙ RECENTE: RESPONSABILITÀ SOCIALE E CRISI ECONOMICA GLOBALE

Appare chiaro come oggi sia cambiata radicalmente la prospettiva rispetto ai primordiali approcci alla RSI.

Mentre al principio l'azione di responsabilità sociale ed ambientale era considerata una scelta meramente filantropica e come tale, *sic et simpliciter*, un costo per l'impresa, oggi è chiara a tutti l'incidenza positiva dell'assunzione di pratiche di RSI sull'attività economica nonché sulla competitività nel mercato globale.

La vecchia concezione di *governance* basata sul modello della “*shareholder value*” è oggi superata da un nuovo modo di fare impresa, in quanto tale iniziale elaborazione espone l'azienda a fenomeni di lungo periodo fortemente dannosi per la sua stessa sopravvivenza e redditività. Nell'odierno contesto culturale ed economico, le grandi *corporation* - così come le piccole e medie imprese (PMI) - sono ormai consapevoli che, nell'economia globalizzata, con il nuovo ruolo assunto dal “consumatore responsabile”, l'impresa irresponsabile è destinata nel lungo periodo a soccombere drammaticamente.

È evidente, al contempo, come sia cambiata la posizione dell'impresa nella società: da una funzione di mera produttrice di beni e servizi che vengono imposti al consumatore-cliente secondo la logica del "produci-vendi", si è passati ad un ruolo di compartecipazione delle scelte con la nuova figura di cittadino-consumatore critico. L'impresa, di conseguenza, affina le proprie risposte mediante la nuova logica dell'"ascolta-rispondi", prestando attenzione alle istanze ed ai desiderata dei consumatori e dialogando con questi.

Al contempo, i recenti eventi di malcostume finanziario che hanno caratterizzato l'economia mondiale, accompagnati dalla crisi finanziaria globale, hanno spinto ancora una volta le imprese a ripensare il loro ruolo nella società ed a cercare nuove strategie per affrontare l'angustia dei mercati⁶⁴.

La vicenda *Subprime*, il caso *Madoff*, lo scandalo dei bonus da milioni di dollari attribuiti ai *manager* di società, banche ed assicurazioni salvate con denari pubblici, il recente salvataggio di Chrysler⁶⁵, così come i nostri *crack* Cirio e Parmalat - solo per citare alcuni esempi seppur eterogenei - sono tutti segnali della fragilità del sistema e di una riflessione in corso, e decisamente non ancora conclusa, nel mondo dell'economia. Il percorso che porta l'imprenditore a

⁶⁴ *Ex multis*, sulla crisi economica globale, R. DORE, *Finanza pigliatutto*, Bologna, 2009; G. SAPELLI, *La crisi economica mondiale. Dieci considerazioni*, Torino, 2008; C.R. MORRIS, *Crack. Come siamo arrivati al collasso del mercato e cosa ci riserva il futuro*, Roma, 2008

⁶⁵ E' interessante notare come il salvataggio di Chrysler abbia coinvolto per la prima volta negli Usa i sindacati, dando vita nei fatti ad una vera e propria impresa *multi-stakeholders*.

conseguire profitti giusti senza violare le leggi o pregiudicare la realtà circostante non è certamente tracciato in modo definitivo. Il mercato ha dimostrato ancora una volta i propri limiti: non può essere considerato l'unico controllore delle "regole del gioco" e non è in grado di sostituirsi ai poteri pubblici nel reprimere condotte illecite e comportamenti irresponsabili. Tali scandali, ancora, hanno dimostrato l'insufficienza delle tecniche di controllo e l'inadeguatezza delle teorie che sostengono l'autosufficienza del mercato, ovvero la non necessità di porre regole vincolanti allo stesso, in quanto pienamente in grado di autoregolamentarsi.

Alla luce di queste considerazioni, pertanto, occorre chiedersi se tale nuova concezione di fare impresa sia stata oramai definitivamente metabolizzata degli imprenditori, o se ancora oggi l'assunzione di atti di RSI si presenti quale mero strumento di "*green washing*" imprenditoriale.

In altri termini, ci si deve domandare se, nonostante il periodo di recessione dell'economia, oggi le imprese ritengano sia possibile rispondere con realismo alle dinamiche economiche della crisi anche facendo ricorso alla responsabilità sociale o se, viceversa, questa sia destinata ad essere dimenticata ed accantonata nei tempi cupi dei mercati.

Ed ancora, è necessario verificare se, a causa della crisi, le imprese abbiano abbandonato la tendenza ad assumere comportamenti socialmente responsabili o, viceversa, abbiano fatto di questa un'arma

per differenziarsi sul mercato e sopravvivere alla crisi economica e finanziaria.

A queste domande si può, in primo luogo, rispondere in modo empirico.

Secondo un'indagine condotta nel 2001, il 50% delle PMI europee svolgeva attività, *latu sensu*, responsabili sul piano sociale ed ambientale⁶⁶. Recentemente, ancora in piena crisi economica, IBM ha reso pubblici i dati della sua seconda indagine sulla responsabilità sociale di impresa, condotta a livello globale tra 224 *senior business executive*⁶⁷.

I dati ottenuti sono altamente significativi: a dispetto dell'attuale recessione globale, il 60% degli intervistati ha affermato che la RSI è più importante per la loro impresa adesso rispetto ad un anno fa, mentre solo il 6% ha affermato di ritenerla meno importante. Quasi tutti i *manager* coinvolti nell'indagine hanno ribadito la volontà di continuare ad affidarsi ai principi della *Corporate Social Responsibility* nelle loro strategie aziendali per uscire dalla crisi, implementare il *business*, mitigare l'impatto sociale ed ambientale delle proprie attività aziendali e migliorare la propria reputazione.

Medesimi dati emergono dalla già citata ricerca Errepi Comunicazione – Swg che ha evidenziato come tale *trend* positivo sia

⁶⁶ Indagine 2001 della Rete europea di ricerca sulle PMI (ENSR) su oltre 7.000 piccole e medie imprese: *European SMEs and social and Environmental Responsibility*, 7° relazione dell'Osservatorio europeo delle PMI europee, 2002, Commissione Europea, DG Impresa.

⁶⁷ I risultati completi dell'indagine, pubblicata il 6 giugno del 2009, sono reperibili all'indirizzo www.ibm.com/gbs/csrstudy

ravvisabile anche nel nostro Paese, dove ben il 77% delle aziende intervistate nel 2009 si è impegnato a rinnovare il proprio impegno socio-ambientale nel corso del 2010.

Nonostante tali incoraggianti dati, numerosi sono ancora i problemi irrisolti.

In primo luogo, la RSI rimane un coacervo di azioni non coordinate e spesso scollegate dal *core business* e dalla strategia aziendale. Occorrerebbe, invero, che la prospettiva sociale fosse incardinata definitivamente nelle strategie commerciali dell'impresa, così da renderle pienamente congruenti alle finalità sociali prefissate. Solo in tal modo le politiche sociali e ambientali volontarie – che rappresentano sempre un costo vivo per l'imprenditore – possono diventare forti elementi di competitività per raggiungere gli obiettivi di *business* e creare una benefica interdipendenza con la società.

Inoltre, si manifesta ancora in tutta la sua evidenza, il divario tra gli obiettivi prefissati dall'impresa e l'inadeguatezza degli strumenti - sia in termini economici che di capacità lavorative - messi realmente a disposizione per raggiungerli. Tale problematica se vale per le multinazionali, è ancora più rilevante per le PMI – che è bene ricordarlo rappresentano la maggioranza delle imprese europee e mondiali – dove la scarsità delle risorse finanziarie a disposizione o l'assenza di competenze lavorative specifiche, costituiscono ostacoli quasi insormontabili.

Per di più, è ancora forte l'idea di una RSI sostanzialmente unidirezionale, in quanto le imprese non coinvolgono sufficientemente

nella loro programmazione gli *stakeholder*, ed in particolare i clienti, trincerandosi dietro un processo di inclusione che in realtà risulta essere di mera facciata.

Occorre, con più forza, puntare sulla ricerca e l'innovazione dei processi e dei prodotti. Le aziende, difatti, non raccolgono e non analizzano adeguatamente le informazioni relative alla RSI o, comunque, non le aggregano con sufficiente frequenza. Ciò significa che i *manager*, non avendo il quadro definito dello “stato dell'arte”, non sono conseguentemente in grado di determinare cambiamenti strutturali che potrebbero aumentare l'efficienza, diminuire i costi, ridurre l'impatto ambientale e migliorare la reputazione dell'impresa presso gli *stakeholder* di riferimento.

Medesimo discorso vale anche per quanto concerne l'analisi del flusso dei dati operato dai *partner* globali della catena di fornitura (cd. *supply chain*). Né l'impresa madre, né i fornitori o le imprese appaltatrici approfondiscono adeguatamente i dati, perdendo così un importante strumento per ridurre incoerenza, inefficienza, sprechi e rischi, che si diffondono inevitabilmente attraverso la rete di fornitura e distribuzione globale.

Sotto il profilo dell'assetto societario, oltre a tutto, si è palesemente manifestata la necessità di ricalibrare le funzioni e la composizione degli organi societari, al fine di affrontare in modo più efficiente la complessità delle sfide strategiche dell'economia globalizzata e riuscire a cogliere le opportunità positive presentate dalla crisi. Per raggiungere tale obiettivo, però, è di capitale

importanza che gli investitori e gli azionisti finiscano per prediligere risolutivamente la creazione di valore sul lungo periodo, piuttosto che un effimero tornaconto economico immediato.

I recenti sviluppi hanno evidenziato, sempre più, la necessità di un più stretto rapporto tra decisori economici, politici, consumatori ed il mondo della ricerca, per affrontare quel *gap* di informazione, collaborazione e trasparenza che ha contribuito alla recessione dell'economia⁶⁸. E i tracolli finanziari degli ultimi anni, hanno nuovamente fatto balzare all'attenzione pubblica il tema di “chi controlla i controllori”; questione strettamente legata al calo di fiducia nei mercati ed alla sempre minore credibilità delle istituzioni di controllo e valutazione, fra cui spiccano chiaramente le agenzie internazionali di *rating*.

Altro tema indifferibile per garantire la piena funzionalità della RSI – se non addirittura la sua sopravvivenza – e che verrà affrontato più approfonditamente nel prosieguo del presente lavoro, è quello dell'effettività della misurazione dei risultati economici ottenuti, a fronte degli investimenti socialmente responsabili effettuati, e la necessità di *target* ed indicatori comuni almeno a livello comunitario.

⁶⁸ Tale rapporto dialogico è ancora chiaramente insufficiente. Occorre invero, da un lato, che i consumatori e le imprese abbandonino quel sentimento di sfiducia e diffidenza dei confronti del decisore politico; dall'altro, che le Istituzioni, in particolare quelle sovranazionali, superino quell'atteggiamento di “superiorità morale” nei confronti delle altre categorie, non limitandosi più solamente ad effettuare audizioni, ma prendendo decisioni politico-legislative coerenti con i rilievi avanzati dagli *stakeholder*. Da ultimo, il decisore politico deve necessariamente delimitare il proprio ruolo all'interno dell'economia di mercato, abbandonando definitivamente ogni tentazione interventista e limitandosi, invero, a creare le condizioni normative concrete affinché i mercati possano realmente operare in piena efficacia e trasparenza.

Da ultimo, anche se forse costituisce nel concreto uno degli aspetti più inquietanti della presente crisi, non possiamo non riscontrare come grandi imprese abbiano sfruttato la congiuntura economica per avviare imponenti piani di ristrutturazione e riduzione d'organico, licenziando o mettendo in mobilità centinaia di migliaia di lavoratori, ovvero delocalizzando gli stabilimenti industriali in paesi meno sviluppati dove il costo del lavoro e le norme di salvaguardia ambientale sono decisamente inferiori.

Senza voler generalizzare, tali scelte sembrano realmente indirizzate non tanto ad evitare il corto circuito dell'impresa, quanto costituiscono l'espedito più rapido per salvaguardare i livelli di remuneratività garantiti agli azionisti. In tal modo, però, si è scaricato interamente sullo *stakeholder*-dipendente il costo della recessione, facendo configurare un vero e proprio trasferimento di ricchezza da questo allo *shareholder* e dimostrando ancora una volta come le vecchie abitudini siano dure a scomparire⁶⁹.

A fronte di queste riflessioni, è evidente come la connessione tra responsabilità sociale ed ambientale volontaria e crisi finanziaria sia assai stringente.

⁶⁹ Tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 un numero elevatissimo di aziende ha annunciato l'intenzione di ridimensionare gli organici per far fronte alla crisi e al drammatico rallentamento dell'economia. Electrolux, Volvo, Motorola, Volkswagen, Sony, Sun Microsystem, etc., hanno varato imponenti piani di ristrutturazione che hanno portato al taglio di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Offre argomento di riflessione la circostanza che tali drastici tagli di personale siano stati previsti proprio da quelle imprese *CSR committed* che hanno chiuso i bilanci con un fatturato in forte incremento. Questo atteggiamento non è forse indice di un comportamento socialmente irresponsabile?

Il fenomeno della responsabilità sociale, che ha percorso le imprese e tentato di influenzare – spesso senza riuscirvi – i decisori della *governance*, nasceva proprio quale risposta alle ristrettezze del modello del cd. *shareholder value* che ha condotto al disastro i mercati finanziari. Risultava sicuramente più semplice concentrare tutti gli sforzi all'inseguimento disperato del valore più alto per le azioni nel breve periodo, arricchendo nei fatti un solo *stakeholder*, e sperare che questo riassume in sé tutti i valori confliggenti. Ma la realtà dei fatti si è dimostrata molto più variegata e complessa, palesando inequivocabilmente come il mercato, in special modo quello finanziario, se non guidato da *manager* onesti, non sia assolutamente in grado di bilanciare gli interessi in gioco. Se gli azionisti di controllo, nell'intento di massimizzare i propri profitti, sono pronti a sacrificare la sopravvivenza dell'impresa dopo la loro uscita dal capitale, se i *bonus* assegnati ai *manager* generano effetti gravemente nefasti, se il problema è scegliere tra gli incentivi privati a brevissimo termine - assioma del capitalismo moderno - o la buona reputazione e la fiducia, allora la risposta al nostro interrogativo iniziale – se oggi la RSI sia stata assunta dalle imprese come normale strategia imprenditoriale - non avrà alcun esito positivo.

Se viceversa, gli imprenditori si renderanno definitivamente conto che solo perseguendo un comportamento virtuoso nei confronti della società e dell'ambiente potranno contribuire alla prosperità di lungo periodo delle proprie aziende, allora ci sarà futuro e speranza per una economia più equilibrata, rispettosa ed inclusiva.

Da ultimo, a conclusione dell'*excursus* che ci ha portato a ripercorrere l'evoluzione del concetto di responsabilità sociale, possiamo affermare con adeguata convinzione come – nonostante alcune gravi oscillazioni - oggi le imprese considerino la RSI, almeno sotto il profilo degli strumenti operativi della stessa, un fenomeno necessario ed acquisito nella strategia d'impresa, e non una moda passeggera destinata a tramontare rapidamente.

Molto ancora manca, però, sotto il profilo culturale dell'approccio al *business*, affinché la ricerca del profitto personale ed immediato sia equilibrato dalla lungimiranza, dalla prudenza e dal senso di giustizia ed onestà. Ciò che questa crisi ci ha insegnato è che le devianze socialmente irresponsabili sono sempre in agguato e portano periodicamente a drammatiche distruzioni di valore per i detentori del capitale, ma anche e soprattutto per l'economia reale e la società in generale. Solo operando un sostanziale e definitivo mutamento della mentalità imprenditoriale e facendo appello alla correttezza delle parti in gioco, sarà possibile mettersi al riparo dalle future crisi.

4. MODELLI ECONOMICI, OBBLIGHI GIURIDICI E PRINCIPI ETICI: VERSO UN NUOVO DIALOGO

4.1 LA NATURA MULTIDIMENSIONALE DELLA RSI

Risulta centrale analizzare i profili attinenti la correlazione tra diritto, etica ed economia che inevitabilmente, com'è di pronta intuizione, nascono in relazione al riconoscimento di una responsabilità sociale dell'impresa. Su questo tema, giova sottolineare come le più recenti ed avanzate teorie economiche non si mostrino più rigidamente legate all'idea di comportamento umano mosso esclusivamente dal mero interesse personale⁷⁰; e proprio da questa rivoluzionaria prospettiva nasce la necessità di una maggiore attenzione, anche dal punto di vista del sapere economico, a considerazioni di natura etica.

Tale evoluzione del resto non procede disgiuntamente da una certa tendenza, riscontrabile nell'evoluzione del pensiero giuridico, volta ad evidenziare la funzione solidaristica del diritto stesso (art. 2 Cost.), riconoscendo alla posizione giuridica del singolo, anche una vera e propria funzione sociale (tanto da coinvolgere addirittura il diritto privato per eccellenza, il diritto di proprietà⁷¹). Il diritto

⁷⁰ Sull'impossibilità di considerare il mercato come un meccanismo indipendente dalla condotta degli esseri umani, regolato da leggi matematiche e caratterizzato da risultati indiscutibili, si cfr. M. RICCIARDI, *La lotta per il diritto*, in *La rivista dei libri*, n. 1, 2007, pag. 18.

⁷¹ Si rifletta, in proposito, sul divieto di atti emulativi previsto dal nostro ordinamento, quale espressione del divieto di abuso del diritto. Anche il diritto di proprietà, pur nella sua pienezza, è pertanto sottoposto ai limiti stabiliti a tutela del

dominicale, difatti, non è attribuito teleologicamente in esclusiva funzione utilitaristica ed egoistica del singolo – per cui non solo di esso non va fatto un uso ad esclusivo detrimento del terzo – ma deve anzi esser goduto positivamente entro limiti che siano compatibili con i doveri di solidarietà sociale gravanti su ciascun individuo. Ne discende, pertanto, che la stessa attività produttiva risulta vincolata su più fronti: quello economico delle “regole del mercato”, quale naturale ambito per le imprese, per cui la mancata osservanza di tali disposizioni comporterebbe l’auto-esclusione dell’impresa dal mercato; quello legale, del rispetto formale delle norme, le quali già impongono un contemperamento delle esigenze produttive con quelle della collettività; ed infine – ed è, come si vedrà, il livello più specificamente regolato dalla RSI – sul fronte etico, per cui non basta più evitare nocimento alla realtà sociale, ma la responsabilità assume una funzione proattiva di promozione e sviluppo della collettività.

In questa prospettiva, come chiaramente indicato nel modello teorico proposto da A. B. Carrol⁷², la responsabilità sociale dell’impresa viene ad assumere una natura multidimensionale,

terzo. In ordine alle riletture che la Carta Costituzionale ha imposto alla disciplina codicistica del diritto di proprietà, si v. D. LA ROCCA (a cura di), *Diritti e società di mercato nella scienza giuridica europea*, Torino, 2006, pag. 15. Secondo tale autore, “*I tentativi di differenziare i regimi di tutela a seconda della natura degli interessi o dei soggetti e di predisporre meccanismi di garanzia diversi dalla classica reazione patrimonialistica si sono moltiplicati soprattutto nel corso del novecento, dando vita a soluzioni estremamente sofisticate di soddisfacimento di vecchi e nuovi bisogni. Soluzione che scaturivano dalla convinzione che il modello fondato sull’esclusività attributiva non risultasse adeguato a “proteggere” e a realizzare tutte le istanze di cui i diversi attori sociali sono portatori*”.

⁷² A. B. CARROL, *A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance*, in *Academy of Management Review*, 4, 4, 1979, pag. 497-505; ID., *In Search of the Moral Manager*, in *Business Horizons*, March-April 1987, pag. 7-15.

convivendo, accanto ad una responsabilità di tipo economico e legale, anche implicazioni di natura etica e finanche discrezionale, qualora sia l'impresa stessa ad assumersi volontariamente l'impegno di contribuire al miglioramento della collettività, anche sotto forma di un ambiente più salubre per i cittadini-consumatori⁷³.

Peraltro, la questione della responsabilità sociale d'impresa, oltre ad avere natura multidimensionale, assume anche carattere multidisciplinare. Come si è detto, l'attività d'impresa inevitabilmente incide non solo sulla realtà economica, ma anche su quella ambientale e sociale, involgendo rami regolati da distinte ed autonome discipline, nonché coperti da diversi campi del sapere. Comportamenti socialmente responsabili inducono, difatti, l'impresa – di là di quanto imposto da specifiche disposizioni legislative – non solo ad assicurare il rispetto delle regole del mercato⁷⁴, ma anche a garantire il rispetto dei diritti umani, ad evitare il ricorso allo sfruttamento minorile anche nei Paesi in cui tale forma di manodopera sia tollerata, a riporre

⁷³ Rileva C. CHIRIELEISON, *L'evoluzione del concetto di Corporate Social Responsibility*, cit., pag. 88, "L'impresa ha in primo luogo responsabilità economiche di creazione del valore (a partire dalla generazione di profitto per gli azionisti e dall'offerta efficiente di beni e servizi per il mercato). La società, tuttavia si aspetta anche che le imprese si conformino alla legge, cui spetta il compito di individuare le "regole del gioco" sulla base delle quali funziona la competizione, definendo così le responsabilità giuridiche, legate al rispetto della normativa. Le altre due componenti della responsabilità vanno oltre quanto strettamente richiesto dal sistema giuridico. Una è la responsabilità etica, legata alla conformità ai valori e alle norme sociali e all'obbligo dell'impresa di agire con equità giustizia e imparzialità; l'altra invece è la responsabilità discrezionale, che implica investimenti puramente discrezionali a favore della comunità, senza che vi sia una precisa aspettativa in questo senso, guidati unicamente dal desiderio di un'azione filantropica. (...) I quattro tipi di responsabilità vanno intesi in termini gerarchici di importanza (...)."

⁷⁴ Si pensi, ad esempio, alla trasparenza dei dati o alle regole previste per l'*insider trading*.

particolare cura nella gestione delle risorse umane (in termini, ad esempio, di percorsi di formazione o di gestione degli esuberanti), a ridurre e contenere l'impatto ambientale delle proprie attività produttive e ad una estrema attenzione alla qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi⁷⁵.

4.2 IL NUOVO CONFRONTO FRA ETICA, DIRITTO ED ECONOMIA

Affrontando il tema della CSR, occorre soffermarsi ancora sul percorso sempre più evidente che sta coinvolgendo e sconvolgendo il pensiero giuridico, economico e filosofico moderno.

Nella società attuale, caratterizzata da nuove forme di contaminazione ed interconnessione, il mondo dell'economia, del diritto e dell'etica – che per lunghi secoli sono stati considerati lontani, incomunicabili, assoluti – si fa sempre più ridotto.

Così come oggi non sussistono più comunità, cittadini o imprese cristallizzate ciascuno nel loro essere, ma esiste solo un mondo in continuo divenire dove le singole peculiarità si mescolano dando vita a nuove entità, il rapporto tra le tre citate discipline – che sembrava non si dovessero mai intersecare, ognuna rilegata al suo ambito di azione e da un proprio linguaggio specifico – sta producendo nuovi e proficui frutti.

⁷⁵ G. CONTE, *Tra vocazione lucrativa e responsabilità sociale: il dibattito sugli scopi e sulle responsabilità dell'impresa*, in G. ALPA e G. CAPILLI (a cura di), *Lezioni di Diritto privato europeo*, Padova, 2007, pag. 580.

Non si può non rilevare come queste tre scienze nascondano valori che non sono neutrali⁷⁶ ma che mostrano chiaramente le interconnessioni esistenti fra di esse e la nuova dinamicità e complessità del mondo che ci circonda⁷⁷.

In particolare, il dialogo fra economia, etica e diritto ha prodotto un mutamento nel modo stesso di pensare il diritto, cerniera ed anello di congiunzione fra le due prime discipline. *“Il dialogo consente di enucleare, comunque, alcuni elementi di novità che incidono sul profilo giuridico: il diritto si avvale di nuove fonti che partono dal basso, le nuove norme privilegiano una tutela preventiva dei diritti, la loro efficacia non è affidata esclusivamente alla azionabilità giuridica in termini di sanzioni (che hanno sempre caratterizzato la tutela di carattere successivo e, quindi, attenta alle conseguenze dannose), ma anche alla incentivazione di pratiche virtuose in termini di libertà di scelta per il comportamento concreto⁷⁸”*.

Come si sottolineava poc'anzi, il diritto inteso in senso classico e tradizionale non sia più in grado di imporre regole realmente adeguate alle esigenze della società moderna: l'efficacia della regola giuridica tesa solo ad imporre sanzioni non riesce convenientemente a governare i nuovi fenomeni globali. Possiamo ipotizzare, invero, che

⁷⁶ Si veda in questo senso, L. ROSSI CARLEO, *Il mercato tra scelte volontarie e comportamenti obbligatori*, in *Europa e diritto privato*, n. 1/2008, pag. 157 e ss.

⁷⁷ A. ELLIOT, C. LEMERT, *Il nuovo individualismo - I costi emozionali della globalizzazione*, Torino, 2007.

⁷⁸ Cogliamo queste considerazioni da L. ROSSI CARLEO, *Il mercato tra scelte volontarie e comportamenti obbligatori*, cit., pag. 169 e ss.

proprio questo rifarsi sempre più forte all'etica, sia il tentativo di superare la mancanza di regole comuni che caratterizza l'economia globalizzata. Lo spazio globale che caratterizza la società moderna, difatti, è caratterizzato da un nuovo ordinamento policentrico. Ne costituisce chiara dimostrazione la nascita sempre più frequente di codici di settore e di leggi speciali: il sistema si trasforma da mono-sistema a poli-sistema.

Risulta necessario prendere coscienza di questa evoluzione e fondere gli elementi tipici del diritto con le peculiarità delle altre discipline, dando vita a nuovi modelli in grado di adeguarsi maggiormente alle rinnovate necessità. Ancora una volta il dialogo, fra le diverse discipline e con gli "attori" economici e giuridici, si rivela lo strumento necessariamente prodromico alla nascita di nuove regole, questa volta però non più imposte dall'alto, ma nate dal basso come autoregolamentazione.

Tale concezione ben si inserisce in quel filone di pensiero che, come Carnelutti amava ricordare, considera il diritto quale surrogato della morale⁷⁹. A ben vedere però, secondo l'autore, il diritto prende le mosse dalla morale per poi allontanarsene ed elaborare regole che sono il punto di equilibrio fra le varie tensioni interne alla società.

Non bisogna cadere nella tentazione – propria di molti autori così come di molti cittadini comuni – di cercare "scorciatoie" a tale problema provando a sostituire il diritto con l'etica. L'etica senza diritto è soggettiva, relativa e fallace. A quale etica occorrerebbe

⁷⁹ F. CARNELUTTI, *Come nasce il diritto*, Roma, 1954, pag. 15.

rifarsi? A quella di un determinato imprenditore o a quella di quel consumatore particolare? O, forse, si vorrebbe giungere alla conclusione che esistono differenti valori etici propri a ciascuna categoria? L'etica, invero, deve essere ricondotta al proprio ruolo naturale, ovvero di strumento per adeguare ed interpretare il diritto secondo il sentire generale di quella data società e non sostituirsi ad esso. In questo senso devono essere interpretate quelle considerazioni che sottolineano come *“il richiamo del legislatore alla morale, o all'etica, va (...) sempre guardato con sospetto e spesso equivale a un'ammissione di fallimento: generalmente, infatti, la morale viene chiamata in causa dove, e quando, il diritto fallisce⁸⁰”*.

Assodato che l'etica non può considerarsi la soluzione alle nuove esigenze della società globalizzata ma deve contribuire ad indirizzarle, può il mercato essere considerato la risposta?

La risposta negativa a tale interrogativo è, con l'imperante crisi economica globale, sotto gli occhi di tutti. Le odierne teorie economiche sono oramai consapevoli che il mercato non può più essere spiegato esclusivamente mediante formule matematiche ed automatismi immutabili e perfetti. Le regole classiche si legano a fattori esterni, “umani”, e pertanto non più esaustivamente prevedibili né controllabili.

In definitiva, possiamo ritenere che solo mediante il dialogo fra le diverse discipline e gli attori sociali sia possibile trovare il punto di equilibrio e la piena soddisfazione dei contrapposti impulsi e superare

⁸⁰ G. ROSSI, *Il gioco delle regole*, Milano, 2006, pag. 43 e ss.

definitivamente la dicotomia, che ha caratterizzato la società moderna, fra interesse personale e collettivo.

4.3 DAL VOLONTARIO ALL'OBBLIGATORIO: L'ETERNO RITORNO DEL DIRITTO

Risulta evidente, da uno sguardo complessivo alle tematiche sin qui affrontate, che la RSI, nata come forma di rispetto testuale della normativa vigente in materia sociale ed ambientale, esuli oggi da questo aspetto di coercibilità, ponendosi su di un versante prettamente volontaristico.

Occorre rilevare come, in tale ambito, il consumatore assume non solo la funzione di indirizzare il mercato verso comportamenti socialmente etici, ma egli stesso diventa, a sua volta, destinatario di comportamenti irresponsabili nella sua qualità di soggetto debole della filiera produttiva. Del resto quella consumeristica è oramai una disciplina indissolubile del nostro ordinamento che, anzi, si dimostra sempre più sensibile, dal punto di vista della tutela giuridica, alla protezione di questa figura.

Si pensi alla disciplina stabilita dal Codice del Consumo relativa alle clausole vessatorie nei contratti fra consumatore e professionista; si pensi alla fissazione, quale foro delle controversie, del luogo di residenza del consumatore; o si considerino ancora le numerose nullità

di protezione, introdotte a favore del consumatore stesso, nonché ai pregnanti obblighi di informazione precontrattuale⁸¹.

Si tratta in sostanza di dotare di tutele adeguate questo soggetto del mercato, in ragione del *gap* e delle asimmetrie informative che inevitabilmente intercorrono tra professionista e consumatore, nonché della posizione di subalternità economica di quest'ultimo.

La tutela, questa volta, non sulla base di una legislazione cogente ma solamente volontaristica, di *soft law*, trova un equivalente nella RSI, nel senso che l'impresa socialmente responsabile tende ad avere cura del consumatore, della sua informazione e della qualità dei prodotti offerti su base volontaria. Si situano in quest'ottica, ad esempio, l'attenzione alla certificazione della qualità dei prodotti e dei processi, la tracciabilità delle materie prime, l'assenza di OGM nei prodotti⁸².

Si tratta dunque di effettuare delle scelte etico-sociali, che derivano dalla consapevolezza della loro piena compatibilità con gli interessi

⁸¹ Sul tema, si leggano le approfondite riflessioni di L. DI DONNA, *Gli obblighi di informazione precontrattuali. Vol. I: La tutela del consumatore*, Giuffrè, 2008. L'autore ripercorre con completezza le scelte operate dal Legislatore comunitario nell'ottica del processo di uniformazione del diritto contrattuale europeo, operando altresì una esaustiva ricognizione delle formule normative adottate dai singoli Stati membri. Interessanti, inoltre, sono le prospettive di riforma del codice italiano, tese proprio a garantire una tutela sostanziale del consumatore di là del dato meramente formale normativo.

⁸² L'azienda Galbusera ad esempio, come riportato nel testo di A. PARLATO, *Responsabilità sociale d'impresa*, Fondazione Banco di Napoli, Napoli, 2004, pag. 92, ha effettuato alcune campagne pubblicitarie con la seguente dicitura: "Avviso ai consumatori, leggete attentamente le nostre etichette. Se la pensate come noi in fatto di sicurezza alimentare abbiamo una grande novità: garantiamo sempre i nostri prodotti e tutta la linea di produzione secondo sei punti fissi "standard" e con certificazioni indipendenti, come quella SGS per l'assenza di OGM, sempre".

economici dell'impresa e, anzi, della loro funzionalità nell'accrescere le *performance* aziendali⁸³.

Si richiama, al proposito, quanto già affermato sulla spinta utilitarista che guida il fenomeno in esame. Non è certo impensabile che la scelta di aderire a comportamenti socialmente responsabili sia una scelta fondata su motivazioni morali; e tuttavia l'ipotesi sembra essere marginale in un settore, come quello economico, ove le decisioni sono ovviamente indirizzate alla massimizzazione del tornaconto economico.

Proprio in tal senso non è possibile non osservare la nuova tendenza del diritto. Una vera e propria *rivoluzione copernicana* che coinvolge l'intero ambito della normazione, dal sistema delle fonti, all'autorità cui è conferita la potestà legislativa, al valore giuridico di tali norme. Si osserva un arretramento delle tradizionali autorità dotate

⁸³ Se affermare che la CSR superi i limiti minimi imposti dalla legge sembra allargare lo spazio di tutela riservato ad interessi che vanno oltre a quelli prettamente economici, bisogna tuttavia sottolineare come il relegare la stessa ad una dimensione meramente etica potrebbe significare in realtà un arretramento della responsabilità dell'entità Stato – *rectius* UE – rispetto alla regolamentazione normativa di fondamentali materie quali l'ambiente, la tutela del lavoro e dei consumatori. Al riguardo si rammenta ancora la contrapposizione sorta tra le parti sociali che avevano espresso il loro parere nei confronti del Libro Verde UE sulla CSR. Da un lato, le imprese sottolineavano il carattere necessariamente volontario del proprio impegno sociale e, anzi, evidenziavano l'inopportunità di una regolamentazione vincolante della CSR a livello comunitario. Stante l'inesistenza di "soluzioni adatte a tutti", secondo le associazioni di categoria degli imprenditori, una regolamentazione vincolante avrebbe finito col soffocare la creatività e l'innovazione delle imprese, vero motore della CSR. Sul versante opposto, tuttavia, i sindacati e le organizzazioni della società civile sottolineavano l'insufficienza delle iniziative volontarie a tutelare effettivamente i diritti dei lavoratori, dei cittadini in genere e dell'ambiente, invocando l'adozione di un quadro regolamentare che stabilisse almeno le regole minime ed assicurasse così trasparenza ed affidabilità. Appare evidente, fra le due scelte, quale sia stata l'opzione preferita in sede europea.

di potere normativo e la nascita di nuovi centri di normazione. La coattività del diritto, la supremazia della legge sulle altre fonti, l'imperatività stessa della norma giuridica, cedono il passo al metapotere dell'economia globalizzata. Anche laddove gli Stati nazionali ben avrebbero la possibilità di disciplinare tali nuovi fenomeni, i Governi spesso si astengono dal compiere tali scelte, proprio in forza dell'assioma secondo il quale le imprese ed il libero mercato globalizzato mal sopportano imposizioni che renderebbero più dispendioso, in termini economici e di scelte imprenditoriali, investire in quel determinato paese rispetto ad altri⁸⁴

Nella realtà globalizzata, come ha affermato U. Beck, *“non è la minaccia di invasione, bensì la minaccia di non invasione da parte degli investitori, oppure la loro partenza. Come a dire, c'è solo una*

⁸⁴ Si legga sull'argomento R. DRURY, *The “Delaware Syndrome”: European Fears and Reactions*, in *Journal of Business Law*, 2005, pag. 709; D. CORAPI, *Libertà di stabilimento e di circolazione delle società nel diritto comunitario*, in *Appunti dalla lezione svolta il 12 gennaio 2006 presso il Consiglio Nazionale Forense in Roma in occasione dell'inaugurazione dei corsi per il Master in diritto privato europeo, diretto dal prof. G. Alpa*.

E' questa quella che molti autori hanno definito la cd. “Sindrome del Delaware”. Si osservava empiricamente che numerose società americane sceglievano di fissare la propria sede legale nell'omonimo piccolo Stato americano. Questo perché il Delaware aveva scelto di dotarsi di una legislazione in materia societaria, soprattutto in materia di responsabilità degli amministratori, più semplice e basata sull'ampia libertà e discrezionalità lasciata alle imprese. Non solo, anche le Corti di tale Stato, interpretavano le stesse norme in maniera più elastica, ispirandosi proprio ad un estensivo principio di libertà d'iniziativa economica privata.

Tale discussione, oggi, riecheggia anche nel dibattito politico italiano dove, ispirandosi proprio ad un più accentuato principio di libertà d'iniziativa economica privata, si paventano modifiche sostanziali all'art. 41 della nostra Carta Costituzionale.

cosa peggiore di essere sommersi dalle multinazionali, e cioè quello di non esserlo⁸⁵”

Si osserva invero la nascita di nuove fonti, non più promananti dalle tradizionali autorità statali, ma create dal basso da organizzazioni istituzionalmente non deputate a tali fini. Nascono così nuove regole convenzionali, ispirate dalle esigenze del mercato, che si impongono alla collettività in quanto gli operatori economici ritengono conveniente rispettarle. Tali nuove regole non hanno dal punto di vista della sistematica del diritto, quella efficacia vincolante propria delle norme statuali. Eppure hanno in sé quella forza propria del modello economico che fa sì che queste vengano rispettate al pari, se non addirittura più, delle norme cogenti.

Solo a quel momento, il legislatore “recepisce” tali regole, riversandole o richiamandole in atti normativi vincolanti, in una eterna rincorsa fra volontario ed obbligatorio, discrezionale e cogente⁸⁶.

⁸⁵ U. BECK, *Ein neuer Kosmopolitismus liegt in der Luft*, in *Literaturen*, n. 11, 2007 (richiamato da) G. CONTE, *Vincoli giuridici, principi economici e valori etici nello svolgimento dell'attività d'impresa*, cit, pag. 683.

⁸⁶ E' proprio questo il rapporto che lega, ad esempio, le cd. “regole tecniche” alle cd. “norme tecniche”. Potremmo definire questo fenomeno come “l'eterno ritorno del diritto”: la società organizzata si pone regole che vengono continuamente modellate e plasmate dalla prassi e spesso superate da questa. In tale situazione, il sentire sociale – sia esso ispirato e dettato dalle scelte economiche o dallo sviluppo della nuova società della tecnologia – fa sì che questa pulsione sia sempre più avanti rispetto al ritardo fisiologico della politica legislativa.

4.4 ATTIVITÀ D'IMPRESA, ETICA E SCOPO DI LUCRO: L'IMPRESA SOCIALE NELLA NUOVA DISCIPLINA DETTATA DAL D.LGS. 155/2006

Seppur brevemente, occorre chiarire il rapporto intercorrente fra RSI ed impresa sociale. Non bisogna, difatti, confondere l'impresa che decide di optare per comportamenti socialmente responsabili con la categoria dell'ente *non profit*.

Se è vero, come abbiamo avuto modo di esaminare, che l'esigenza di farsi carico delle preoccupazioni ecologiche o sociali nasce per entrambe le categorie dal medesimo presupposto della moderna crisi dello Stato sociale - per cui aspetti che prima erano prerogativa propria del settore pubblico sono finiti per gravare sull'iniziativa privata - tali istituti devono comunque essere tenuti distinti⁸⁷.

Il modo di operare dell'impresa socialmente responsabile e dell'ente *non profit* non è, difatti, assimilabile. Il macro-elemento che differenzia le due categorie, anche ad uno sguardo poco attento, è costituito dalla mancata distribuzione degli utili (cd. vincolo del *non distribution constraint*) che caratterizza gli enti *non profit*⁸⁸. Tale peculiarità, che costituisce caratteristica necessaria del mondo del *non profit* italiano ed estero, è infinitamente distante dal mondo della responsabilità sociale. Quest'ultima, invero, non caratterizza

⁸⁷ Per una analisi storica del processo, e delle strette interconnessioni fra autonomia privata ed interesse statale, si legga l'art. 1, comma 1, L. n. 266/1991 in tema di disciplina delle organizzazioni di volontariato.

⁸⁸ Sul vincolo del *non distribution constraint* si legga il fondamentale contributo di H. B. HAMSMANN, *The role of non profit enterprise*, in *89 The Yale Law Journal*, 1980, pag. 835 ss.

esplicitamente una tipologia di impresa, in quanto è adattabile ad ogni schema, dalla società di capitali a quelle di persone, dall'impresa agricola alla multinazionale⁸⁹. Inoltre, assumere l'impegno di comportarsi in modo virtuoso nei confronti dei portatori di interessi è una scelta che ha il dichiarato scopo finale di aumentare il *business* e gli utili dell'imprenditore. La RSI, in realtà, deve correttamente considerarsi quale una modalità di atteggiarsi dell'impresa, un valore guida per la stessa, e non una sua classificazione.

A fronte di tale fondamentale distinzione, è altrettanto vero come, in alcuni casi, i progetti operativi del settore *non profit* e delle imprese socialmente responsabili spesso si siano incontrati⁹⁰.

L'unicità di tale modello è stata in parte erosa dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, emanato in attuazione della legge delega n. 118 del 2005, che ha dato ingresso nel nostro ordinamento alla figura dell'"impresa sociale"⁹¹.

⁸⁹ Tale è il principio della cd. neutralità dei modelli organizzativi. Sulla opportunità di tale scelta, si veda R. DI RAIMO, *Introduzione*, in *L'impresa non lucrativa*, Atti del seminario di Benevento del 25 settembre 2007, in *Riv. dir. Impresa*, 2007, pag. 439

⁹⁰ Si pensi, ad esempio, come le organizzazioni *non profit*, fino all'emanazione del D.Lgs. 155/2006, abbiano fatto ricorso, per porre in essere attività prettamente economiche, al modello cooperativo.

⁹¹ Come osservato da G. BONFANTE, *Un nuovo modello d'impresa: l'impresa sociale*, in *Diritto commerciale e societario*, n. 8, 2006, pag. 929, "si tratta di una novità di grande rilievo sul piano istituzionale fortemente voluta dagli operatori del cosiddetto terzo settore, che possono così svolgere attività dal contenuto economico e imprenditoriale, da un lato, mantenendo la propria specificità di organizzazione no-profit e dall'altro, evitando di incorrere nei pericoli della procedura fallimentare. Il risultato è stato ottenuto affiancando alle varie tipologie di imprenditore, così come definito dall'art. 2082 c.c., un nuovo tipo che si aggiunge, senza sovrapporsi, alle nozioni di imprenditore commerciale, piccolo imprenditore e imprenditore agricolo".

Tale impresa è connotata dai caratteri generali degli altri modelli commerciali di impresa, ma se ne differenzia sostanzialmente per vari motivi⁹². *In primis*, l'ambito di attività è rigorosamente limitato al settore di utilità sociale, così come definito dall'art. 2 dello stesso decreto⁹³. In secondo luogo perché non può esservi uno scopo di lucro, inteso come lucro soggettivo, in tutte le sue forme dirette e indirette⁹⁴.

⁹² Sulla tendenza degli organismi *non profit* a svolgere attività di impresa, si v. B.A. WEISBROD, *To Profit or not to profit, The commercial transformation of the Non-profit sector*, Cambridge, 2000

⁹³ Ai sensi dell'art. 2 rientrano nel concetto di utilità sociale le attività di: a) assistenza sociale; b) assistenza sanitaria; c) assistenza socio-sanitaria; d) educazione, istruzione e formazione; e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; f) valorizzazione del patrimonio culturale; g) turismo sociale; h) formazione universitaria e post-universitaria; i) ricerca ed erogazione dei servizi culturali; l) formazione extra-scolastica; m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale. Non rientrano invece nell'ambito di attività dell'impresa sociale le attività degli organismi che per statuto limitino l'erogazione dei servizi ai soli soci. Pertanto, affinché l'attività economica di tale impresa possa essere ritenuta "socialmente utile" occorre che i ricavi derivanti dalle attività "sociali" siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione.

⁹⁴ L'art. 3 del decreto stabilisce che gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento delle attività o ad incrementi del patrimonio, con la conseguenza che è vietato distribuire utili, avanzi, fondi e riserve agli amministratori, soci, partecipanti, lavoratori, collaboratori.

Come rileva G. BONFANTE, *Un nuovo modello d'impresa: l'impresa sociale*, cit., pag. 930, tuttavia "il divieto di perseguire lo scopo di lucro è a maglie assai più larghe di quanto a prima vista appaia. Così per quanto riguarda i soci nulla si dice in ordine alla restituzione del capitale e soprattutto relativamente alla possibilità di rivalutazione dello stesso. Ove, in particolare, quest'ultima operazione fosse possibile (ma lo spirito del provvedimento più che il dato letterale sembrerebbe far propendere per il no) la lucratività delle società titolari di imprese sociali rientrerebbe dalla finestra attraverso la possibilità di recesso anticipato del socio. Del resto anche i limiti indiretti alla distribuzione di utili sono tutt'altro che chiaramente definiti ove si consideri che si fa riferimento a fumosi corrispettivi massimi praticati per gli amministratori del medesimo settore, con possibilità di incremento fino al 20%, e ai corrispettivi massimi per i lavoratori del settore, anche qui con possibilità di deroghe".

La novità legislativa prodotta dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, pone ancor più in rilievo le possibili convergenze tra la struttura di un'impresa socialmente responsabile e quella di un progetto *non profit* svolto con lo strumento dell'impresa sociale. Tuttavia l'elemento fondamentale, che è appunto quello dello scopo di lucro, permane a caratterizzare i due modelli ed a differenziare in modo netto le due figure.

CAPITOLO II

LA NECESSITÀ DI UNA NUOVA CATEGORIA: LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE D'IMPRESA

1. L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE E LE *GREEN POLICIES* PER LA COMPETITIVITÀ DELL'IMPRESA

1.1 LA NUOVA CONCEZIONE DELL'AMBIENTE E L'UTILIZZO NORMATIVO DEL PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Per affrontare compiutamente l'evoluzione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di ambiente, occorre necessariamente e preliminarmente affrontare il concetto di sviluppo sostenibile e ripercorrere l'evoluzione della nozione di ambiente e sviluppo a livello internazionale. Ciò in quanto, a fronte della drammaticità della questione ambientale a livello planetario, il concetto di sviluppo sostenibile ha sostituito, ai giorni nostri, le cd. teorie dei limiti allo sviluppo umano ed informa oramai l'intera normativa ambientale.

Come è noto, con la prima conferenza sull'ambiente tenutasi a Stoccolma nel 1972, nella quale venne adottata la "*Dichiarazione sull'ambiente umano*", muta l'approccio nei confronti dell'ambiente e viene posto il principio secondo cui "*L'uomo è portatore di una*

*solenne responsabilità per la protezione e il miglioramento dell'ambiente per le generazioni presenti e future*⁹⁵”.

Si sancisce così il passaggio da un “diritto all'ambiente”, inteso, in un'accezione di derivazione giusnaturalistica, come il diritto di ciascun uomo ad un ambiente sano e godibile, ad un vero e proprio “diritto dell'ambiente”, da proteggere oggi come risorsa in sé e non solo in quanto oggetto di godimento e di fruizione da parte dell'uomo. Tale concezione muta chiaramente sulla scia dell'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali che ha causato i ben noti fenomeni degenerativi dell'ambiente naturale nella sua globalità, dalla deforestazione spregiudicata, ai cambiamenti climatici e l'assottigliamento della fascia d'ozono.

Le tappe fondamentali di questo approccio si sono snodate attraverso l'adozione di una serie di atti internazionali, che trovano la loro pietra miliare nel cd. “Rapporto Brundtland”.

Come è noto, nel 1983, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite diede mandato ad una commissione mondiale indipendente di elaborare un rapporto sui problemi mondiali dell'ambiente e dello

⁹⁵ L. CASTELLI, *Agenda 21*, cit., pag. 126. “La “Conferenza di Stoccolma” o Conferenza dell'ONU sull'ambiente umano è considerata una delle tappe fondamentali del pensiero su sviluppo e ambiente globale, ed ha determinato la presa di coscienza dei problemi ambientali a livello internazionale. In quell'occasione i delegati di 113 Nazioni si riunirono e produssero un piano d'azione con 109 diverse raccomandazioni e una dichiarazione contenente 26 principi sancendo che “L'uomo è portatore di una solenne responsabilità per la protezione e il miglioramento dell'ambiente per le generazioni presenti e future” e dando vita al programma ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) che insieme all'UNDP, alla FAO, all'UNESCO ed alla IUCN costituisce uno dei riferimenti più importanti per lo sviluppo sostenibile a livello mondiale”.

sviluppo. Il rapporto, pubblicato nella primavera del 1987, prese il nome di Rapporto Brundtland, dal nome del Presidente della commissione ed allora primo ministro norvegese, Gro Harlem Brundtland⁹⁶. Tale rapporto rileva in quanto in esso si afferma la nozione di “sviluppo sostenibile” - fatta poi propria dal diritto internazionale e dai singoli ordinamenti giuridici - che teorizza la possibilità di una relazione cooperativa tra impresa ed ambiente.

In realtà, la sostenibilità è una nozione alquanto complessa da cristallizzare in una definizione. Si può affermare, seppur con una certa approssimazione, che per sostenibilità s'intende quella caratteristica che rende il livello di un processo capace di perdurare nel tempo. Si parla di sostenibilità ambientale quando si fa riferimento alla longevità di un supporto necessario alla vita⁹⁷ e di sviluppo sostenibile quando si fa riferimento al corretto uso delle risorse naturali fatto dall'uomo.

Alla base del concetto di sviluppo sostenibile vi sono tre diverse esigenze: l'urgenza di arrestare il degrado ambientale, la necessità di non impoverire le future generazioni e l'esigenza di migliorare la qualità della vita⁹⁸.

Il Rapporto Brundtland sanciva che *“la terra è un organismo la cui salute dipende da quella di tutte le sue componenti”*. È, difatti,

⁹⁶ *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, in www.un-documents.net.

⁹⁷ In questo senso, si parla ad esempio di sostenibilità del sistema climatico del pianeta o, ancora, del sistema agricolo, forestale, industriale, etc.

⁹⁸ S. KÜHTZ, *Energia e sviluppo sostenibile – Politiche e tecnologie*, Rubbettino, 2005, pag. 41.

“sostenibile” lo sviluppo in grado di soddisfare i bisogni della presente generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri, attraverso il bilanciamento tra sviluppo e tutela dell’ambiente⁹⁹.

La globalità del fenomeno ambientale, pertanto, ha reso necessario per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, il coinvolgimento del maggior numero possibile di “attori” per lo studio e l’implementazione di soluzioni a salvaguardia dell’ambiente, a partire dalle istituzioni transnazionali fino a giungere alla partecipazione attiva della cittadinanza¹⁰⁰. La tutela dell’ambiente, quindi, implica la necessità di coordinamento tra gli Stati, indispensabile per affrontare problematiche che, per la loro globalità e complessità, non possono trovare soluzione adeguata a livello nazionale¹⁰¹.

Oggi il paradigma dello sviluppo sostenibile orienta le politiche di sviluppo nei più svariati settori dell’ordinamento, divenendo

⁹⁹ *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, par.15, cit., “*In essence, sustainable development is a process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technological development; and institutional change are all in harmony and enhance both current and future potential to meet human needs and aspirations*”.

¹⁰⁰ S. PASSINI, *Aspetti istituzionali e meccanismi di decisione nelle convenzioni sulla protezione dell’ambiente concluse ad iniziativa delle Nazioni Unite*, in *Riv. Giur. Amb.*, 1998, 05, 781.

¹⁰¹ In Italia, nel 2002 il Ministero dell’Ambiente ha redatto la “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile”, approvata con delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 57 (in G.U. 30 ottobre 2002, n. 255, s.o. n. 205) nella quale opportunamente si evidenzia che un sistema economico in crescita è sostenibile solo se l’ammontare delle risorse utilizzate per la creazione di ricchezza resta, in quantità e qualità, entro opportuni limiti di sfruttamento e non sovraccarica le capacità di assorbimento fornite dall’atmosfera.

principio vincolante in molte disposizioni normative, sia comunitarie che nazionali.

Basti pensare che lo stesso Trattato sull'unione europea, all'art. 3, prevede che l'Unione *“si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente”*; nonché all'art. 21, in materia di cooperazione internazionale, afferma che l'Unione si pone l'obiettivo di *“favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale ed ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà”¹⁰²*.

La nozione di sviluppo sostenibile è oramai permeata anche nel tessuto normativo nazionale e funge da criterio guida della politica ambientale nel nostro Paese.

L'art. 3-quater del cd. Codice dell'Ambiente (Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 nella sua versione consolidata), rubricato proprio “Principio dello sviluppo sostenibile”, prevede che *“Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”*. Particolarmente rilevante è il secondo comma del

¹⁰² Dello stesso tenore è l'art. 37 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui si è già parlato introducendo il cd. Principio di integrazione.

medesimo articolo che prevede che tale principio debba essere perseguito, non solo dai privati, ma anche e soprattutto dalla pubblica amministrazione nella *“scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità”*¹⁰³

Medesimo riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile è previsto anche per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Valutazione di impatto strategico (VAS)¹⁰⁴

¹⁰³ I commi n. 2 e ss. dell'art. 3-quater del Codice dell'Ambiente, difatti, prevedono che *“Anche l'attività' della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.*

3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.

4. La risoluzione delle questioni che coinvolgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane”.

¹⁰⁴ L'art. 4 del Codice dell'Ambiente, in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Valutazione di impatto strategico (VAS), prevede che *“Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:*

a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.

c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrante dell'inquinamento.(...)

4. In tale ambito:

E' interessante notare come il principio dello sviluppo sostenibile sia oramai penetrato anche in ambiti non esclusivamente ambientali, per guidare la normativa in materia di sviluppo e trovare il corretto bilanciamento tra esigenze dell'economia e tutela del territorio. E' la riprova di tale circostanza, il riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile in numerose disposizioni legislative non esclusivamente ambientali, come ad esempio, il codice degli appalti, dove all'art. 2, si prevede che il principio di economicità, che deve guidare l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, possa essere subordinato *“ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile¹⁰⁵”*. Tale previsione dimostra come la P.A. debba sempre essere guidata dalle esigenze di tutela ambientale, esigenze che sono di primario interesse collettivo in quanto necessarie al libero sviluppo della persona umana così come previsto dalla Carta Costituzionale.

Si parla, inoltre, di sviluppo sostenibile, anche in relazione agli interventi di trasformazione del territorio nell'elaborazione del piano paesaggistico, di cui all'art. 143 del Codice dei beni culturali e del

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.

¹⁰⁵ Art. 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

paesaggio¹⁰⁶; ma anche in materia di bilancio pubblico, la legge di contabilità e finanza pubblica prevede che il conto del bilancio del rendiconto generale dello Stato contenga l'illustrazione delle spese relative ai programmi ambientali per l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali¹⁰⁷.

I sopra citati riferimenti normativi dimostrano come nei quarant'anni trascorsi dalla prima conferenza sull'ambiente di Stoccolma del 1972, il criterio dei "limiti allo sviluppo" sia stato integrato e progressivamente sorpassato proprio dalla nozione di sviluppo sostenibile che oramai guida saldamente il rapporto cooperativo che deve intercorrere tra sviluppo economico e tutela dell'ambiente.

¹⁰⁶ L'art. 143 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137, a seguito delle modifiche apportate nel 2008, prevede che *"L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:*

(...)

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate".

¹⁰⁷ L'art 36 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica", prevede che *"I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:*

a) conto del bilancio;

b) conto generale del patrimonio.

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

(...)

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia".

1.2 DALL'AGENDA 21 AL PRINCIPIO "CHI INQUINA PAGA"

Tornando all'evoluzione della tutela ambientale a livello internazionale, si rileva come la necessità di tutelare l'ambiente abbia spinto gli Stati ad adottare trattati ed accordi internazionali per disciplinare più nel dettaglio la materia della protezione dell'ambiente. Al Rapporto Brundtland, difatti, sono seguiti, tra l'altro, la "Dichiarazione su ambiente e sviluppo" e il programma "Agenda 21" approvati a Rio de Janeiro nel 1992 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo ("UNCED").

La Dichiarazione su ambiente e sviluppo contiene, da un lato, un'ammissione di responsabilità del degrado ambientale in capo ai Paesi più sviluppati; dall'altro, apportando una correzione ai principi di eguaglianza e reciprocità propri del diritto internazionale, racchiude uno specifico elenco di doveri in capo ai paesi industrializzati in relazione all'utilizzo delle risorse ambientali ed al perseguimento dello sviluppo sostenibile¹⁰⁸.

Nella Dichiarazione, inoltre, vengono affermati il principio di precauzione¹⁰⁹ – sul quale ci si soffermerà a breve – ed il principio

¹⁰⁸ P. LAFRATTA, *Strumenti innovativi per lo sviluppo sostenibile*, Franco Angeli, 2004, pag. 57; S. LUCCI, S. POLETTI, *Lo sviluppo sostenibile*, cit., pag. 20 ss.

¹⁰⁹ Principio 15 della Dichiarazione "Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale"

“chi inquina paga¹¹⁰”, secondo cui è l’inquinatore a dover sostenere il costo dell’inquinamento e delle attività necessarie al ripristino dell’ecosistema¹¹¹.

¹¹⁰ Principio 16 della Dichiarazione “Le autorità nazionali dovranno adoperarsi a promuovere “l’internalizzazione” dei costi per la tutela ambientale e l’uso di strumenti economici, considerando che è in principio l’ inquinatore a dover sostenere il costo dell’inquinamento, tenendo nel debito conto l’interesse pubblico e senza distorcere il commercio internazionale e gli investimenti”.

¹¹¹ Interessante sotto il profilo del rapporto cooperativo che deve intercorrere tra P.A. ed impresa che ha causato l’inquinamento, è la recente giurisprudenza della Sezione grande della Corte di Giustizia CE, che ha affermato come “gli artt. 7 e 11, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in combinato disposto con l’allegato II alla medesima, devono essere interpretati nel senso che l’autorità competente ha il potere di modificare sostanzialmente misure di riparazione del danno ambientale decise in esito a un procedimento in contraddittorio, condotto in collaborazione con gli operatori interessati, che siano già state poste in esecuzione o la cui esecuzione sia già stata avviata. Tuttavia, al fine di adottare una siffatta decisione l’autorità è obbligata ad ascoltare gli operatori ai quali sono imposte misure del genere, salvo quando l’urgenza della situazione ambientale imponga un’azione immediata da parte dell’autorità competente. L’ autorità è tenuta parimenti ad invitare, in particolare, le persone sui cui terreni queste misure devono essere poste in esecuzione a presentare le loro osservazioni, di cui essa deve tener conto, e deve tener conto dei criteri di cui al punto 1.3.1 dell’allegato II alla direttiva 2004/35 e indicare, nella sua decisione, le ragioni specifiche che motivino la sua scelta nonché, eventualmente, quelle in grado di giustificare il fatto che non fosse necessario o possibile effettuare un esame circostanziato alla luce dei detti criteri a causa, ad esempio, dell’urgenza della situazione ambientale” (Corte di Giustizia CE, Sez. Grande, 09/03/2010, Sentenze C-379/08 e C-380/08).

E ancora, a livello nazionale, il TAR ha sentenziato che “nei procedimenti in materia di bonifica ambientale, è necessario che la P.A. consenta ai soggetti destinatari delle prescrizioni dettate dalla stessa P.A. di partecipare al relativo procedimento (articolato in una o più Conferenze di Servizi, istruttorie e decisorie). Ciò, quantomeno, con riguardo alle fasi procedurali in cui emerge l’esistenza di una contaminazione del terreno e della falda acquifera nell’area in esame e che poi sfociano nelle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi decisoria. È evidente, infatti, che l’onerosità degli obblighi imposti agli interessati impone di instaurare con questi ultimi un ampio contraddittorio (TAR Toscana, Sez. II, 19/02/2010, n. 436).

L'Agenda 21 rappresenta, invece, una sorta di codice delle politiche che ogni Paese si è impegnato a mettere in atto nel ventunesimo secolo in materia di sviluppo sostenibile, coinvolgendo tutti i settori economici e sociali. Nel documento, per la prima volta, si afferma esplicitamente che popolazione, consumo e tecnologie sono i principali fattori del cambiamento ambientale¹¹².

Un passo fondamentale in avanti nella tutela dell'ambiente e nella promozione dello sviluppo sostenibile è stato compiuto con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto del 1997, con il quale 118 nazioni si sono impegnate a ridurre le emissioni di gas serra per arginare il fenomeno dei cambiamenti climatici in atto. Con il Protocollo di Kyoto sono stati determinati standard ed obiettivi legalmente vincolanti per gli Stati contraenti in relazione alla riduzione complessiva delle emissioni di gas inquinanti tra il 6% e l'8%, rispetto ai livelli del 1990, da realizzare entro il 2012¹¹³.

Sulla base di tale percorso, alla fine del secolo scorso, si giunse all'inclusione del concetto di "responsabilità sociale d'impresa" in quello di "sostenibilità"¹¹⁴. Certamente la sostenibilità non è una

¹¹² Il testo completo dell'Agenda 21 è disponibile al sito www.un.org.

¹¹³ La Comunità Europea ha firmato il Protocollo di Kyoto il 29 aprile 1998, mentre in Italia il Protocollo è stato ratificato con la Legge 1 giugno 2002, n. 120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l' 11 dicembre 1997" (G.U. n. 142 del 19 giugno 2002).

¹¹⁴ *L'ambiente in Europa – La quarta valutazione*, Report n. 1/2007, pag. 264, in www.eea.europa.eu, "L'uso sostenibile delle risorse prevede la disponibilità e la sicurezza nell'approvvigionamento e la protezione delle capacità produttive degli ecosistemi. Al tempo stesso, è importante mantenere la capacità dell'ambiente di fungere da 'contenitore' per assorbire emissioni e sostanze inquinanti. Sviluppare la sostenibilità della produzione presuppone un miglioramento dell'efficienza

formula magica che fa piovere utili per le imprese ma è, quanto meno, il modo più autentico di fare impresa, l'unico in grado di preservare il futuro delle nuove generazioni.

Le imprese responsabili devono analizzare il proprio *background* di riferimento ed orientare le scelte produttive al rispetto di regole di tipo economico, sociale e ambientale¹¹⁵.

1.3 AMBIENTE, IMPRESA E SVILUPPO: GLI OBBLIGHI DI PRECAUZIONE NELLA GESTIONE D'IMPRESA

Proprio per lo stretto rapporto che intercorre fra sviluppo scientifico e tutela dell'ambiente, appare opportuno soffermarsi, seppur brevemente, sul cd. Principio di precauzione.

produttiva, approcci innovativi a livello tecnico e manageriale e un migliore controllo e monitoraggio ambientale. La necessità di garantire una gestione sostenibile delle risorse, sciogliendo il legame tra impatti ambientali e crescita economica e potenziando l'eco-efficienza della produzione, ha acquisito molto più rilievo nell'agenda politica dell'UE. Per l'Unione europea non si tratta di un passo radicale, bensì di un elemento che rientra nell'attuale processo di sviluppo delle politiche. La politica si è evoluta dapprima concentrandosi sulle tecnologie applicate "a valle" negli anni Ottanta, per poi dedicarsi a strategie ambientali di prevenzione negli anni Novanta e, recentemente, alla riduzione degli impatti nell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei servizi".

¹¹⁵ P. MANTINI, *Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente*, in Riv. Giur. Amb., 2006, 02, pag. 207, "Quando si parla di sviluppo sostenibile, quindi, non viene posto in questione solo il rapporto tra l'uomo e la natura, la relazione appunto tra mondo umano e mondo naturale ma anche tematiche affatto diverse (sebbene in parte ricollegabili alla prima) come il rapporto tra paesi cosiddetti "avanzati" e paesi in via di sviluppo o, più in generale, la lotta alla povertà nel mondo: ciò che taluni Autori definiscono efficacemente "la ristrutturazione ecologica dell'economia".

In ambito internazionale, tale principio è stato introdotto per la prima volta dalla già citata conferenza sull'ambiente di Stoccolma del 1972, per essere poi consacrato quale concetto cardine della politica ambientale dalla Dichiarazione di Rio de Janeiro nel 1992 in occasione della seconda Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo: *“Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'abolizione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale¹¹⁶”*.

A partire dagli anni settanta, divenne quindi chiaro che un'azione di tutela ambientale esclusivamente *ex post*, rispetto al verificarsi dei danni, non poteva essere considerata efficace, soprattutto a causa della sovente impossibilità di ripristinare adeguatamente i beni ambientali deteriorati o distrutti. Tale considerazione risulta ancor più rilevante oggi, con l'avanzare delle nuove tecnologie ed il sorgere di nuovi rischi ecologici fino ad ora sconosciuti che si manifestano con un impatto potenzialmente devastante¹¹⁷.

¹¹⁶ Principio n. 15 della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992.

¹¹⁷ L. BUTTI, *Principio di precauzione, ambiente e salute: aspetti generali e applicazione nel settore delle nanotecnologie*, in www.diritto.it, *“Il principio di precauzione fece la sua comparsa nel dibattito culturale e scientifico (non quando si decise di ridurre i rischi, e quelli ambientali in particolare, ma) quando si iniziò a discutere circa il momento nel quale la politica e le leggi devono intervenire. Precisamente, quando si cominciò ad insistere circa la necessità di affiancare alla gestione dei rischi certi la prevenzione dei rischi assicurata a priori (prima del manifestarsi del danno ed anche nel caso in cui vi sia incertezza scientifica circa le*

In base al principio di precauzione, al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute, può essere necessario adottare o imporre misure di cautela allo sviluppo nei casi di incertezza scientifica, in cui è solo ipotizzabile una situazione di rischio¹¹⁸. Occorre rilevare che tale principio non si basa sulla disponibilità di dati scientifici incontrovertibili che provino la presenza di un rischio, ma proprio in negativo sull'assenza di dati certi che assicurino il contrario¹¹⁹.

Come stabilito dallo stesso Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, l'azione dell'UE in materia ambientale *“mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul*

caratteristiche e le cause del danno). Dunque, “Better Safe than Sorry”: è meglio assumere preventivamente alcune cautele (anche in casi nei quali vi è incertezza scientifica sul rischio), piuttosto che stracciarsi le vesti dopo che il danno si è verificato. Sarebbe difficile – apparentemente - immaginare un'idea più ovvia, sulla quale il consenso possa essere più spontaneo ed unanime”.

¹¹⁸ L. PRATI, *Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati – La nuova disciplina dopo il D.Lgs. 152/2006 e la sua riforma*, Ipsoa, 2008, pag. 62.

¹¹⁹ Si leggano sul tema, le pregnanti riflessioni di F. BASSAN, *Gli obblighi di precauzione nel diritto internazionale*, Iovene, Napoli, 2006. Inoltre, S. LEONI, *Il principio di precauzione nel diritto ambientale*, in www.dirittoambiente.com secondo il quale “[...] l'operatività del principio di precauzione non interviene solo nell'ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni “gravi e irreversibili”, essendo sufficiente la semplice situazione di pericolosità presunta. La Commissione, infatti, ha affermato che “Il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto.” Dunque, nessun riferimento alla minaccia di danno grave e irreversibile”.

*principio «chi inquina paga»¹²⁰». Il principio di precauzione è, dunque, alla base della politica ambientale, sia comunitaria che nazionale¹²¹. Lo stesso Trattato UE esamina il principio di precauzione solo in riferimento alla tutela dell'ambiente, ma la sua portata pratica è molto più ampia ed esso trova applicazione *“in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi**

¹²⁰ Art. 191(2) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Proprio sul principio chi inquina paga, si riporta interessante giurisprudenza del TAR Piemonte che ha stabilito come *“L'art. 17 del d.lgs. n. 22/97 impone l'obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento solamente a carico di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa, postulando, da un punto di vista soggettivo, il requisito del dolo o della colpa. E' evidente, pertanto, che, conformemente al principio comunitario "chi inquina paga" (art. 174, ex art. 130/R, Trattato CE), secondo cui chi fa correre un rischio di inquinamento o chi provoca un inquinamento è tenuto a sostenere i costi della prevenzione o della riparazione, l'amministrazione non può imporre ai privati che non hanno alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengono individuati solo in quanto proprietari del bene, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento. A carico del proprietario dell'area inquinata, non responsabile della contaminazione, spetta, invero, unicamente la facoltà di eseguire gli interventi ambientali in questione, al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare”* (TAR Piemonte, Sez. II, 18 dicembre 2010, n. 4593).

¹²¹ *“L'applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. E' evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l'adozione di atti generali ovvero, ancora, l'adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l'ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l'ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali. Ne consegue che il principio di precauzione non può essere invocato, viceversa, laddove il livello di rischio connesso a determinate attività sia stato puntualmente definito dai decisori centrali sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, attraverso la puntuale indicazione di limiti e di prove (“test di cessione”) cui devono conformarsi le successive determinazioni delle autorità locali”* (Tar Piemonte, Sez. I, 3 maggio 2010, n. 2294)

sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità¹²²”.

In forza di tale principio, al fine di garantire la protezione di beni fondamentali, quali la salute o l'ambiente, è necessaria l'adozione di specifiche misure di cautela in situazioni di incertezza scientifica, nelle quali è ipotizzabile soltanto una situazione di rischio, e non è invero dimostrata la sicura o anche solo probabile evoluzione del rischio in pericolo¹²³. A tal fine il “rischio” può essere definito come la probabilità che un effetto negativo colpisca l'ambiente per effetto dell'esposizione ad un pericolo, mentre l'“incertezza” è una situazione di dubbio circa l'affidabilità, l'accuratezza o la rilevanza di una informazione scientifica¹²⁴.

Con il principio di precauzione quindi, assistiamo ad un innalzamento ed un'anticipazione della soglia di intervento, con connesse limitazioni all'iniziativa economica privata; anticipazione che si giustifica per la peculiare natura di interessi primari quali la salute¹²⁵ e l'ambiente, il cui danneggiamento non può essere

¹²² Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, Bruxelles, 2.2.2000, COM(2000) 1

¹²³ S. MAGLIA, *Corso di legislazione ambientale – Alla luce del Testo Unico Ambientale*, Ipsoa, 2008, pag. 25.

¹²⁴ L. BUTTI, *Principio di precauzione, Codice dell'ambiente e giurisprudenza delle Corti comunitarie e della Corte Costituzionale*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2006, 06, 809.

¹²⁵ “In situazioni di inquinamento in atto da sostanze cancerogene l'art. 301 del d.lgs. n. 152/06 (disposizione che per espressa definizione di legge è attuazione del principio di precauzione previsto dall'art. 174 Trattato CE, secondo cui “in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”) consente al Ministero di individuare

efficacemente ripristinato attraverso un intervento meramente successivo¹²⁶.

Occorre evidenziare come il principio di precauzione differisca da quello di prevenzione per il fatto che il primo riguarda la politica ambientale nel suo insieme, mentre il secondo si riferisce a singole azioni individuali, ed opera allorché il rischio delle conseguenze dannose o pericolose sull'ambiente o sulla salute umana sia "scientificamente prevedibile"¹²⁷.

Se è chiaro che rientra nella responsabilità politica l'esatta determinazione del livello di soglia entro cui una situazione di rischio possa essere ritenuta accettabile, occorre domandarsi quali siano le modalità applicative del principio di precauzione secondo il diritto comunitario¹²⁸.

Il documento fondamentale in materia è la Comunicazione della

valori limite più restrittivi di quelli individuati dalla tabella 5 allegata al codice dell'ambiente, cui l'autorità amministrativa non è vincolata" (Tar Lombardia - Brescia, Sez. I, 20 dicembre 2010, n. 4882)

¹²⁶ Si pensi, al riguardo, al disastro ambientale causato dall'incidente della piattaforma petrolifera della *British Petroleum* che, ad aprile del 2010, ha riversato migliaia di barili di greggio nelle acque del Golfo del Messico.

¹²⁷ In materia, l'art. 5 della Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale dispone che "*Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie*".

¹²⁸ C. PETRINI, *Bioetica, Ambiente, Rischio – Evidenze, problematicità, documenti istituzionali nel mondo*, Rubbettino, 2003, pag. 113, "*È quasi unanimemente riconosciuto che la definizione del livello di rischio accettabile spetta ai cittadini e ai responsabili politici: non è quindi competenza degli scienziati. Gli scienziati devono, però, offrire il miglior supporto tecnico possibile per comprendere, inquadrare e quantificare i rischi. Come evidenziato chiaramente nella Comunicazione, è però molto importante che gli scienziati forniscano anche dati tali da permettere di comprendere quale grado di incertezza scientifica è associato alla valutazione del rischio*".

Commissione del 2 febbraio 2000, che pone le linee-guida destinate a guidare le scelte che i responsabili politici sono chiamati ad effettuare nel concreto. In primo luogo, l'applicazione del principio di precauzione presuppone un rischio incerto ma individuato, vale a dire *“una preliminare valutazione scientifica obiettiva”*, la quale indichi che *“vi sono ragionevoli motivi di temere [...]”*.

Una volta che sulla base del principio di precauzione una determinata azione venga considerata necessaria, questa dovrebbe essere:

- proporzionata al livello di protezione prescelto;
- non discriminatoria nella sua applicazione;
- coerente con le misure già adottate in circostanze;
- basata su un esame dei potenziali vantaggi ed oneri derivanti dall'azione o dall'inazione, anche attraverso un'accurata analisi dei costi/benefici;
- soggetta a revisione (e dunque provvisoria) alla luce dei nuovi dati scientifici;
- in grado di attribuire la responsabilità per la produzione delle prove scientifiche necessarie per una più completa valutazione del rischio.

Con la Comunicazione sopra citata, la Commissione precisa inoltre che il principio di precauzione non deve essere considerato una politicizzazione della scienza o l'accettazione del “rischio zero”, ma deve fornire la base di azione qualora la scienza non sia in grado di fornire una chiara ed univoca risposta; tale approccio non mira ad

ignorare le prove scientifiche, ma invero offre un quadro adeguato e strutturato di intervento a fronte dell'incertezza scientifica¹²⁹.

Quanto all'applicazione del principio di precauzione nella normativa italiana, tale concetto è stato introdotto dal nostro Legislatore con la Legge n. 36/2001 sull'elettrosmog¹³⁰, trovando poi spazio tra i principi sanciti dal D.Lgs. n. 224/06 in materia di organismi geneticamente modificati¹³¹ e, infine, definitiva consacrazione nel cd. Codice dell'Ambiente¹³².

¹²⁹ Per quanto concerne l'applicazione giurisprudenziale a livello comunitario del principio di precauzione, è interessante analizzare le recenti sentenze C-379/08 e C-380/08 della Corte di Giustizia CE, Sez. Grande, del 09/03/2010, in materia di rapporto tra la Direttiva 2004/35 che regola la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e la normativa nazionale. Tale sentenza è di particolare rilievo, in primo luogo, in quanto vede protagonista il nostro Paese; inoltre, perché dimostra come il principio di precauzione sia oramai un parametro generale anche del Legislatore nazionale per la disciplina della materia ambientale. Invero, la Corte ha avuto modo di affermare che *“La direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale la quale consenta all'autorità competente di subordinare l'esercizio del diritto degli operatori destinatari di misure di riparazione ambientale all'utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori imposti da queste ultime, e ciò persino quando detti terreni non siano interessati da tali misure perché sono già stati oggetto di precedenti misure di bonifica o non sono mai stati inquinati. Tuttavia, una misura siffatta dev'essere giustificata dallo scopo di impedire il peggioramento della situazione ambientale dove dette misure sono poste in esecuzione oppure, in applicazione del principio di precauzione, dallo scopo di prevenire il verificarsi o il ripetersi di altri danni ambientali nei detti terreni degli operatori, limitrofi all'intero litorale oggetto di dette misure di riparazione”*.

¹³⁰ Legge 22 febbraio 2001, n. 36 *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*.

¹³¹ Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 224 *“Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati”*. Proprio in tema di OGM e principio di precauzione, si cfr. Consiglio di Stato, Sent. n. 183/2010.

¹³² Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*. L'art. 301, comma 1, del decreto dispone che *“In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di*

Risulta di particolare interesse approfondire l'applicazione giurisprudenziale che proprio le Corti italiane hanno fornito del principio di precauzione. Invero, come si può agevolmente comprendere, l'estensione indefinita di tale principio può condurre al divieto di porre in essere una serie indefinita di attività economiche, in special modo quelle caratterizzate da un alto sviluppo tecnologico. In tal senso, recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha avuto modo di chiarire una volta per tutti le condizioni per l'applicazione del principio in parola affermando che *“Il principio di precauzione (assurto al rango di principio del diritto comunitario primario, mercè l'inclusione nell'ambito dell'art. 191 del Trattato) postula in via preventiva: a): l'identificazione dei potenziali rischi; b), una valutazione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di tutti i dati esistenti, nonché c) la mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati, e in via applicativa: l'adozione di puntuali misure (peraltro di carattere solo provvisorio, in attesa di pervenire a un più adeguato grado di conoscenza scientifica) le quali risultino proporzionali rispetto al livello di protezione ricercato ed individuate a seguito dell'esame dei vantaggi e degli oneri conseguenti, anche in termini di una analisi economica costi/benefici”* (Consiglio di Stato, Sez. VI - 12 gennaio 2011, n. 98).

pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”.

1.4 LA NASCITA DEL DIRITTO DELL'AMBIENTE IN ITALIA E LE SUE RICADUTE SULLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE D'IMPRESA

In relazione alla sostenibilità ambientale, non si può non rilevare come gli studi in materia si siano concretamente sviluppati a seguito ed in risposta ai disastri ambientali che hanno caratterizzato drammaticamente gli ultimi decenni. Basti pensare all'incidente di *Three Mile Island* del 1979 (il più grave sinistro nucleare avvenuto negli Stati Uniti), alla strage di Bhopal in India causata dalla fabbrica della *Union Carbide*, alla catastrofe di Chernobyl del 1986, ma anche alla fuga di diossina dall'impianto produttivo di Hoffmann La Roche di Seveso nel 1976 o, da ultimo, al recente disastro ecologico nel Golfo del Messico causato dall'esplosione della piattaforma petrolifera della *British Petroleum*.

La recente attenzione alla sostenibilità ambientale, acuita da questi e altri numerosi episodi drammatici, ha condotto nell'arco di pochi anni allo sviluppo di un sistema normativo complesso – in *primis* a livello internazionale e comunitario – così come di nuovi studi ed applicazioni tecniche sperimentali¹³³. “*L’attenzione dell’uomo rispetto alla salvaguardia dell’ambiente in cui vive, cresce in maniera proporzionale allo sviluppo scientifico e tecnologico il quale, se da*

¹³³ Si pensi, ad esempio, alla eco-certificazione forestale per il legname a produzione rinnovabile o ai numerosi schemi di certificazione per il turismo sostenibile e a ridotto impatto ambientale.

*una parte produce benessere e ricchezza, dall'altra crea pericoli e rischi sempre più gravi e sempre meno controllabili*¹³⁴”.

Da un lato, pertanto, si è ritenuto necessario rispondere a tali disastri dando vita ad un meccanismo normativo cogente teso alla prevenzione dei rischi ambientali, al ripristino dell'ecosistema ed alla repressione degli illeciti. Dall'altro – ed è proprio questa la dimensione che più ci interessa ai fini del nostro approfondimento – vi è proprio la responsabilità ambientale d'impresa che, oltre questa architrate cogente, ha selezionato una serie di strumenti, volontari, che costituiscono quel *quid pluris* proprio dell'approccio proattivo e preventivo che caratterizza il nuovo modello di sviluppo sostenibile¹³⁵.

A ben vedere, però, nonostante il dibattito sulla dimensione etica dell'impresa abbia sempre più valorizzato la necessità di tutelare l'ecosistema, non sempre alle affermazioni di principio sono corrisposte azioni concrete. Spesso, anzi, il *management* ha posto in essere solo operazioni di “*green washing*”¹³⁶ di mera facciata, per poi

¹³⁴ C. BASCIU, *La tutela dell'ambiente nella società del rischio*, in www.overlex.com.

¹³⁵ Caso esemplificativo di tale nuovo modello è rappresentato proprio dalla disciplina della certificazione EMAS, che verrà ampiamente approfondita nel capitolo IV della presente trattazione.

¹³⁶ Secondo la definizione fornita dal portale internet americano sullo sviluppo sostenibile “*Ecomii*” (www.ecomii.com) “*Green washing*” è quella forma di comunicazione mediante la quale le aziende cercano di approfittare della crescente attenzione dell'opinione pubblica per i problemi ambientali attraverso la promozione di una immagine “verde”, in realtà non veritiera. Tale operazione si concretizza o mediante dichiarazioni in cui la società presenta al pubblico iniziative ambientali false o fuorvianti, ovvero con la promozione di iniziative di tutela ambientale realmente esistenti, ma realizzate quando in realtà l'impresa pone in essere pratiche dannose per l'ambiente. Poiché i prodotti verdi sono tra i segmenti di maggior crescita nel mercato e presentano un enorme potenzialità, operazioni di *Green washing* aiutano le aziende, in modo ingannevole, a conquistare gli

continuare a perseguire il maggior profitto possibile per gli azionisti, trascurando l'ecosistema o finendo anche per danneggiarlo.

Per quanto concerne il nostro Paese, modesta è ancora l'attenzione che la dottrina ha prestato al ruolo dell'impresa nella tutela dell'ambiente, e non ancora adeguatamente numerosi sono i contributi e le riflessioni in materia.

Si rende, pertanto, necessario ripercorrere ed approfondire le ragioni di questa minor considerazione verso la materia ambientale, nel nostro Paese.

In prima istanza, tale interrogativo può trovare un'iniziale spiegazione nella relativa novità delle problematiche ambientali. Come esposto poc'anzi, solamente negli ultimi decenni è esplosa, anche in Italia come nel resto del mondo, la consapevolezza, nella sua gravità, del fenomeno dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento globale, della scarsità delle risorse primarie e delle fonti energetiche, nonché della perdita di biodiversità.

Inoltre, si deve rinvenire come l'interesse del Legislatore e della società stessa verso le tematiche ambientali sia relativamente recente, sorto concretamente solo nell'ultima metà del secolo scorso.

investitori (in particolare quelli interessati ad investimenti socialmente responsabili) ed a creare un vantaggio competitivo illegittimo sul mercato. Proprio l'aumento della pubblicità "verde" è divenuto un motivo di preoccupazione per la *Federal Trade Commission* americana, che nel 2008 ha dato avvio ad una serie di valutazioni sugli orientamenti esistenti di *green marketing*.

Basti pensare che la nostra Carta Costituzionale, nella sua versione originaria, non contemplava l'ambiente quale bene oggetto di una specifica tutela.

Unico riferimento in Costituzione, seppur indiretto, poteva rinvenirsi nell'art. 9 della Carta, secondo il quale *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”* e nell'art. 32 Cost..

A partire dagli anni '70, invero, il diffondersi di gravi fenomeni di inquinamento, la carenza normativa in settori altamente delicati che permettessero concretamente di reprimere gli illeciti ambientali, la nascita di una nuova consapevolezza sociale verso le tematiche ecologiche, nonché la stessa grave impreparazione della Pubblica Amministrazione nel tutelare concretamente il paesaggio e valutare correttamente le ricadute economiche dei danni allo stesso, spinsero la dottrina e la giurisprudenza ad un'operazione interpretativa della Carta Fondamentale fino ad estrapolare un principio di salvaguardia indiretto dell'ambiente quale *“valore costituzionalmente protetto”*¹³⁷.

Fu grazie al coraggioso quanto osteggiato intervento dei giudici, in particolare di quelli costituzionali, che, ben prima dell'inserimento formale della tutela dell'ambiente in seno alla Costituzione ad opera della L. Cost. 3/2001, lo stesso poté trovare un saldo ancoraggio costituzionale.

¹³⁷ Mirabili in tal senso, sono le considerazioni di S. GIANNINI che per primo, nel nostro Paese, fornì una definizione ontologicamente unitaria di ambiente. Sul punto v. M. S. GIANNINI, *Ambiente, saggio sui suoi diversi aspetti giuridici*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1973, Milano.

Tale operazione, in particolare, fu possibile grazie ad una lettura degli artt. 2, 9 e 32 Cost. nonché degli stessi artt. 41, 42 e 44 Cost..

Nel dettaglio, dal combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost., sulla base del cd. principio personalista, la giurisprudenza riconobbe un diritto alla salubrità dell'ambiente, da intendersi quale preservazione delle condizioni indispensabili o favorevoli alla salute dell'uomo, necessarie e propedeutiche per la libera espressione della sua personalità.

Pietra miliare di tale operazione interpretativa è la celeberrima sentenza della Corte Costituzionale n. 641/1987 con la quale, proprio all'indomani dell'entrata in vigore della Legge 349/1986 istitutiva del Ministero dell'Ambiente¹³⁸, il Collegio affermava come la salubrità dell'ambiente doveva assurgere a valore primario ed assoluto proprio in quanto *“elemento determinativo della qualità della vita”*. La protezione dell'ambiente, pertanto, secondo la citata sentenza, *“non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto”*¹³⁹.

¹³⁸ Legge 8 luglio 1986, n. 349, Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

¹³⁹ E' interessante ripercorre l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte per giungere a tale importante conclusione. Secondo la Corte costituzionale, difatti, *“L'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità.(...) L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di*

Secondo la Corte, ancora, la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale, che è attribuita allo Stato ed agli enti territoriali, non trova fondamento nel fatto che questi abbiano affrontato spese per riparare il danno subito o nel fatto che abbiano subito una perdita economica in senso stretto, ma si basa sulla funzione che è loro istituzionalmente attribuita di tutela della collettività e delle comunità

un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto. L'ambiente è, quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme. Non è certamente possibile oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropriativo: ma, appartenendo alla categoria dei c.d. beni liberi, è fruibile dalla collettività e dai singoli. Alle varie forme di godimento è accordata una tutela civilistica la quale, peraltro, trova ulteriore supporto nel precetto costituzionale che circoscrive l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) ed in quello che riconosce il diritto di proprietà, ma con i limiti della utilità e della funzione sociale (art. 42 Cost.) È, inoltre, specificamente previsto il danno che il bene può subire (art. 18 n. 1). Esso è individuato come compromissione (dell'ambiente) e, cioè, alterazione, deterioramento o distruzione, cagionata da fatti commissivi o omissivi, dolosi o colposi, violatori delle leggi di protezione e di tutela e dei provvedimenti adottati in base ad esse. (...) La responsabilità che si contrae è correttamente inserita nell'ambito e nello schema della tutela aquiliana (art. 2043 cod. civ.). Questa Corte (sent. n. 247/74 e n. 184/86) ha già ritenuto possibile il ricorso all'art. 2043 cod. civ. in tema di lesione della salute umana, dell'integrità dell'ambiente naturale e di danno biologico. (...) Questa Corte ha messo in rilievo la nuova valenza del citato art. 2043 cod. civ., a seguito e per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione, come strumento per la protezione dei valori che essa prevede ed assicura, tra cui ha rilievo precipuo il principio della solidarietà, nonché la stretta relazione che ne deriva tra la detta norma e i precetti costituzionali, al fine della determinazione dell'illecito e della riparazione che consegue alla violazione del precetto. Il danno è certamente patrimoniale, sebbene sia svincolato da una concezione aritmetico-contabile e si concreti piuttosto nella rilevanza economica che la distruzione o il deterioramento o l'alterazione o, in genere, la compromissione del bene riveste in sé e per sé e che si riflette sulla collettività la quale viene ad essere gravata da oneri economici. (...).Risulta superata la considerazione secondo cui il diritto al risarcimento del danno sorge solo a seguito della perdita finanziaria contabile nel bilancio dell'ente pubblico, cioè della lesione del patrimonio dell'ente, non incidendosi su un bene appartenente allo Stato”: Corte Costituzionale, Sentenza 28 maggio 1987, n. 210.

nel proprio ambito territoriale, ivi compresi segnatamente l'interesse primario all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio. Non si può sottacere come, già qualche anno prima, la Corte di Cassazione, aveva affermato che *“il concetto di ambiente dovesse essere considerato non nella sua visione statica ma dinamica e che la sua tutela in Costituzione trovasse sì un forte riferimento -seppur implicito- negli artt. 9 e 32, ma che involgesse anche, in quanto espressione della personalità individuale e sociale, gli artt. 2, 3, 24, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44 e 49 Cost.¹⁴⁰”*.

E' interessante notare come da una iniziale concezione di ambiente, la giurisprudenza si sia oramai attestata su un concetto ontologicamente unitario, ove *“l'ambiente rileva non solo come paesaggio ma anche come assetto del territorio, comprensivo financo degli aspetti scientifico - naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona”¹⁴¹*.

E' comunque solo con la revisione del Titolo V della nostra Carta Costituzionale che l'ambiente è stato elevato definitivamente ad

¹⁴⁰ Cass. pen, sez. III, sent. 20 gennaio 1983, n. 401: *“(...) la Costituzione con l'art. 9 collega aspetti naturalistici (paesaggio) e culturali (promozione dello sviluppo della cultura e tutela del patrimonio storico-artistico) in una visione non statica ma dinamica, non meramente estetica od intrinseca, ma di protezione integrata e complessiva dei valori naturali (...); allo stesso modo con l'art. 32 eleva la salute a diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività; mentre sotto altri profili assicura al diritto dell'ambiente, in quanto espressione della personalità individuale e sociale, una adeguata protezione: ambiente come sede della partecipazione (artt. 2 e 3 Cost.); oggetto di difesa per tutti (art. 24 Cost.); sostrato necessario per l'apprendimento, l'insegnamento, l'arte, la scienza (artt. 33 e 34 Cost.); limite alla proprietà ed alla iniziativa economica (artt. 35, 41, 42, 43, 44 Cost.); oggetto del coagularsi di forze politiche (art. 49 Cost.)”*.

¹⁴¹ Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 5 luglio 2010, n. 4246.

interesse costituzionalmente protetto, e solo recentemente il legislatore ha fornito una definizione compiuta del concetto stesso di ambiente quale *“sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle relative attività¹⁴²”*..

Inoltre, la sensibilità dell’opinione pubblica – e, pertanto, dei consumatori – alle tematiche ambientali rispetto a quelle sociali è anch’essa recente, in quanto, fino a pochi decenni or sono, le vertenze ambientali non erano ritenute di tale gravità ed urgenza. Solamente negli ultimi anni si sta consolidando l’orientamento dei consumatori ad esaminare, all’atto dell’acquisto, l’etichetta dei prodotti e ad acquistare principalmente quelli ecosostenibili. Risulta chiaro come questa tendenza abbia una forte rilevanza sul mercato e come le imprese siano state costrette a tenere conto e rispondere a questo nuovo atteggiamento.

Se a questo dato si associa la considerazione che la difesa dell’ecosistema è materia fortemente tecnica e specialistica, ne discende come anche da parte della stessa classe imprenditoriale vi sia una minore comprensibilità di alcuni principi base. È stato opportunamente sottolineato come la sostenibilità sia *“qualcosa di difficile da far penetrare nella mentalità manageriale, poiché essa*

¹⁴² Art. 5, lettera c), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*.

descrive qualcosa di vago, che potrebbe presentarsi in futuro, ma su cui non vi è chiarezza riguardo alle modalità e ai processi per poterla conseguire¹⁴³”.

Va inoltre considerato un ulteriore aspetto, ovvero la minore “visibilità” che ottengono le aziende che si impegnano per un ambiente salubre, data la complessità di poter incidere a livello di singola impresa su tali fenomeni. Solo uno sforzo deciso e concertato delle Istituzioni, dei cittadini e delle imprese, difatti, è in grado di conseguire risultati rilevanti in termini assoluti e in grado di impattare – questa volta positivamente – il nostro pianeta.

In conclusione, se è vero che solo negli ultimi anni si stanno adeguatamente sviluppando gli studi sul ruolo delle imprese per lo sviluppo sostenibile, è altrettanto vero che è interesse generale, che la tutela dell’ambiente divenga definitivamente uno dei principali obiettivi e motori della politica economica ed aziendalistica moderna.

Occorre, invero, che la classe imprenditoriale comprenda definitivamente che l’adozione di comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente non penalizza, ma anzi incentiva, il profilo economico. I disastri ambientali degli ultimi decenni sono la palese dimostrazione del fatto che logiche aziendaliste improntate alla massimizzazione del profitto ad ogni costo, finiscono col pregiudicare l’ambiente e l’intero sistema economico, impedendo nel concreto

¹⁴³ L. PRESTON, *Sustainability at Hewlett-Packard*, in *California Management Review*, 43(3), 2001, pag. 26.

l'accesso, la disponibilità e la gestione delle risorse primarie e mettendo in pericolo lo sviluppo stesso della nostra società.

1.5. RESPONSABILITÀ SOCIALE E RESPONSABILITÀ AMBIENTALE: DUE CATEGORIE GIURIDICHE A CONFRONTO

“Per “imprenditoria socialmente responsabile” si intende una strategia che garantisca la riuscita economica di un’impresa, badando però anche al rispetto dei principi sociali e ambientali. Significa, in altre parole, soddisfare le esigenze del cliente e saper gestire allo stesso tempo le aspettative di altri soggetti, come ad esempio il personale, i fornitori e la comunità locale di riferimento. La responsabilità sociale delle imprese vuol dire dare un contributo positivo allo sviluppo dell’azienda e gestire il suo impatto con l’ambiente economico e istituzionale in cui opera¹⁴⁴”.

Grazie all'accresciuta attenzione posta dai consumatori nelle scelte di mercato, alla sempre maggiore pressione esercitata dagli interlocutori esterni ed alla nuova consapevolezza del *management*, le aziende oramai prendono in seria considerazione il sistema di relazioni che gravita attorno alle loro attività, focalizzando

¹⁴⁴ *Introduzione alla responsabilità sociale delle imprese (CSR) per le piccole e medie imprese*, in www.ec.europa.eu.

l'attenzione non solo sul “quanto” produrre ma anche sul “come” produrre¹⁴⁵.

Se l'interesse per l'ambiente diviene un fenomeno generalizzato che coinvolge tutti i cittadini, le imprese si adeguano e rispondono a tale pulsione con una nuova visione caratterizzata dall'inserimento della tutela ecologica tra i principi e i valori base del loro operare. Il risultato economico dell'impresa viene, dunque, esaminato anche alla luce delle modalità mediante le quali questo è raggiunto, e la responsabilità sociale funge da contrappeso alla logica del mero profitto, premiando le istanze sociali ed ambientali attraverso l'aumento della qualità e della competitività dell'impresa¹⁴⁶.

L'adozione di pratiche di responsabilità sociale solo apparentemente sacrifica il profitto, in quanto pone le basi per un

¹⁴⁵ E. M. NAPOLITANO, *La qualità nell'impresa sociale – Strumenti per il non profit*, Franco Angeli, 1999, pag. 23, “*La responsabilità sociale dell'impresa viene sempre più diffusamente interpretata come un contratto con cui la società conferisce all'impresa le risorse necessarie per lo svolgimento della sua attività e in base al quale l'impresa deve impiegare al meglio tali risorse, non solo per i suoi proprietari o azionisti (gli shareholders) ma per tutta la società alla quale deve poi rendicontare i risultati ottenuti*”.

¹⁴⁶ I. MUSU, *L'analisi economica e la responsabilità sociale d'impresa*, in A. PERULLI (a cura di), *L'impresa responsabile – Diritti sociali e corporate social responsibility*, Halley, 2007, pag. 63, “*La teoria economica propone un importante risultato: in un sistema di mercati concorrenziali ciascuna impresa può liberamente perseguire il massimo profitto, contribuendo al tempo stesso a perseguire un efficiente impiego sociale delle risorse. Impiego efficiente delle risorse significa che queste non vengono sprecate, nel senso che per ottenere una quantità maggiore di un bene è necessario spostare le risorse verso la produzione di questo bene e ridurre la produzione di qualche altro bene. Significa anche che si consegue il massimo benessere dei consumatori, nel senso che ciascuno di loro può migliorare il proprio benessere solo se qualche altro riduce il suo*”.

guadagno maggiore e di lungo periodo, garantendo maggiore solidità all'impresa¹⁴⁷.

Se è vero che la responsabilità sociale si pone come scelta di natura volontaria, tale responsabilità, vuoi per l'accresciuto interesse verso la tematica, vuoi per il comportamento dei mercati, vuoi per la presenza di *standard* nazionali e internazionali che si sono imposti nei mercati mondiali, sta divenendo uno *status* riconosciuto come "necessario" anche dagli imprenditori meno illuminati.

Occorre però rilevare come nell'ambito della più ampia responsabilità sociale che l'impresa assume verso il contesto in cui vive ed opera, un poco alla volta ha preso forma una specifica responsabilità dell'impresa verso la tutela dell'ambiente.

La concezione dell'impresa come fenomeno di durata implica il perseguimento da parte della stessa non soltanto di un tornaconto di breve periodo, ma di un profitto che sia il frutto di una gestione basata anche sul consenso sociale¹⁴⁸. Il successo di un'impresa, in una società altamente competitiva e globalizzata come quella di oggi, richiede un'amministrazione avveduta che rispetti le istanze sociali ed ambientali. E' oramai sempre più accentuata, la presa di coscienza pubblica per l'impatto che l'impresa causa, per il solo fatto di esistere ed operare, sull'ambiente¹⁴⁹. I consumatori ormai, dal canto loro, sono

¹⁴⁷ A. CASOTTI, *La responsabilità sociale delle imprese – Definizione, certificazione, bilancio sociale e codici etici*, Ipsoa, 2005, pag. 9.

¹⁴⁸ G. ZAPPA, *Le Produzioni nell'Economia delle Imprese*, Giuffrè, 1956, pag. 37.

¹⁴⁹ M. MOLTENI, *Per un'imprenditorialità socialmente orientata*, in *Il mercato giusto e l'etica della società civile*, in *Vita e Pensiero*, 2005, pag. 126, "Ogni atto

sempre più attenti al modo di operare dell'impresa nella realizzazione dei beni e servizi. Le istanze di tutela dell'ambiente rendono manifesto il crescente interesse della collettività per gli aspetti qualitativi dell'operare aziendale e, in tale contesto, l'impresa è indotta a prestare una maggiore attenzione agli impatti causati dalla propria condotta.

La presa di coscienza collettiva sull'importanza della tutela dell'ambiente si è riflessa, da un lato, in una richiesta crescente di prodotti che comprovino un più elevato grado di compatibilità con l'ambiente e, dall'altro, con l'approvazione di norme maggiormente restrittive e l'utilizzo degli strumenti economici di mercato per una tutela preventiva e proattiva dell'ambiente improntata ai canoni dello sviluppo sostenibile.

Fino ad oggi, però, parlando di responsabilità sociale di impresa, la direttrice ambientale è stata sempre considerata un sottoinsieme della più generale categoria sociale.

Occorre però distinguere e scomporre queste due categorie, ricostruendo le stesse sulla base di profili teorici-concettuali propri.

Le ragioni di questa necessaria ripartizione sono individuabili sulla base di diversi fattori.

In primo luogo, sul presupposto che le due categorie sostanziali sono regolate da un *background* normativo assai diverso e da principi cardine assolutamente propri. Appare chiaro, difatti, come le norme a tutela dei diritti dei lavoratori o contro lo sfruttamento del lavoro

umano, lo si voglia o no, ha infatti ricadute nei confronti di altri e implica, dunque, una responsabilità”.

minorile, siano ben diverse anche sotto il profilo dei principi generali, da quelle che regolano gli scarichi industriali o le emissioni in atmosfera di gas inquinanti. In particolare, la normativa ambientale – come si è avuto modo di osservare precedentemente – si è oramai costituita in un *corpus* organico e cogente, caratterizzato dalla compresenza di normativa nazionale, comunitaria ed internazionale.

In secondo luogo tale distinzione è necessaria per dare maggiore dignità e visibilità ad una categoria, quale quella ambientale, oggi in forte sviluppo, ma che ancora necessita di una sua piena individualità. Se è vero che gli ultimi rilevamenti indicano che per le imprese l'attenzione verso le istanze ambientali stia divenendo una direttrice primaria, occorre sostenere tale sforzo conferendo dignità di categoria propria alla responsabilità ambientale d'impresa.

Inoltre, occorre rammentare che la RSI e la RAI si basano su strumenti giuridici propri, caratterizzati da indicatori e *target* assai dissimili. Basti pensare al bilancio di sostenibilità o alle certificazioni ambientali che vengono redatti sulla base di modelli oramai consolidati e chiaramente differenti da quelli propri della rendicontazione sociale o del codice etico. Ne discende pertanto che bisogna prendere atto del fatto che gli strumenti sviluppati dalla RSI siano oramai inadeguati a descrivere la categoria della RAI, e viceversa.

Su tali basi, nonostante la difficoltà di esemplificare e cristallizzare in una definizione concetti in continua evoluzione, possiamo definire “responsabilità ambientale d'impresa” come il complesso dei comportamenti e delle politiche produttive poste in essere

volontariamente da un'impresa in virtù della propria etica ecologica, per la mitigazione del proprio impatto sull'ecosistema o, più in generale, per il rispetto dell'ambiente.

2. LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE D'IMPRESA O *CORPORATE ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY*

2.1. LA CENTRALITÀ DELLA QUESTIONE AMBIENTALE PER LE IMPRESE

Oggi tutte le imprese hanno fatto propria la sopra citata visione della direttrice dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità Gro Harlem Brundtland che, all'inizio degli anni '80, indicò il ruolo centrale dell'ambiente come fattore di sviluppo economico e sociale. Su tali basi l'azienda non è più vista come un sistema chiuso, attento ai soli processi interni, ma diventa un sistema aperto che, per sopravvivere ed avere successo è chiamato a curare il proprio rapporto con l'ambiente esterno¹⁵⁰.

La responsabilità ambientale d'impresa o *corporate environmental responsibility (CER)*, pertanto, è un approccio di *business* che considera la protezione dell'ambiente non come mero costo ma come fattore strategico competitivo, fondamentale per

¹⁵⁰ R. SISODIA, J. SHETH, D. B. WOLFE, *La ricchezza delle emozioni – Passione e partecipazione nella cultura del profitto – L'esperienza delle grandi imprese*, Mondadori, 2007, pag. 211, “*Le imprese sensibili operano nel pieno rispetto dell'ambiente. La loro filosofia è ben sintetizzata in una metafora attribuita a un atleta americano: ‘Se ti capita di correre in una foresta, fermati per piantare un albero. Molte imprese sensibili allocano risorse aggiuntive per assicurarsi che le loro attività producano sull'ambiente un impatto positivo, o almeno neutro. E ciò non tanto in ossequio alle prescrizioni di legge, ma perché questa è la scelta giusta. Esse applicano uniformemente, in ogni parte del mondo in cui si trovino a operare, gli stessi elevati standard ambientali, anche laddove le legislazioni locali risultino di gran lunga più indulgenti’.*”

orientare le strategie di innovazione e sviluppo delle imprese e conquistare nuovi mercati. Risulta essenziale per ciascuna realtà aziendale individuare i propri fattori impattanti per l'ambiente (come ad esempio, i rifiuti prodotti, le emissioni in atmosfera, il consumo energetico, le procedure di prevenzione del rischio, etc.) ed agire per la mitigazione degli stessi migliorando in tal modo la "coabitazione" tra impresa ed ambiente.

Come detto sopra, il principale obiettivo di un'impresa rimane certamente quello di generare profitti. Tuttavia, le imprese tendono oggi a perseguire tale fine attraverso comportamenti responsabili nei confronti degli *stakeholders*. La riduzione dell'impatto ambientale, difatti, porta con sé una maggiore accettabilità sociale e, di conseguenza, una maggiore competitività dell'impresa ¹⁵¹. Invero, l'impresa che adotta comportamenti di responsabilità ambientale può acquisire rilevanti potenzialità rispetto ai concorrenti meno attenti a tali tematiche e, certamente, non meno rilevante è il vantaggio concorrenziale ecologico derivante dalla sensibile riduzione dei costi produttivi che, nel lungo periodo, l'investimento in tecnologie "verdi" indubbiamente genera.

In un contesto economico in cui la competizione è diventata sempre più globale, la possibilità per un'azienda di dimostrare ai

¹⁵¹ A. PEZZINI, M. DI CESARE, *Le piccole e medie imprese in Europa: innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, responsabilità sociale e finanza d'impresa*, Rubbettino, 2003, pag. 163, "La RSI include principi ecologici razionali e moderni. L'esperienza rivela che le imprese che rispettano le norme stabilite di tutela dell'ambiente sono, a medio e lungo termine, più competitive sul mercato internazionale, in quanto tali norme favoriscono l'innovazione e la modernizzazione dei processi e dei prodotti e generano tecnologie più pulite".

propri interlocutori la propria affidabilità nella gestione del rapporto con l'ambiente assume una rilevanza strategica. Le imprese oggi sono consapevoli che, promuovendo la protezione dell'ambiente e gli interessi dei consumatori, possono aumentare la propria crescita economica e la competitività, contribuendo al contempo ad un nuovo modello di sviluppo sostenibile.

Di conseguenza, la dimensione ambientale diviene una "leva strategica" che, attraverso l'introduzione di soluzioni eco-compatibili, consente di ottenere nuove quote di mercato e, con esse, vantaggi competitivi¹⁵².

Certamente, l'implementazione e la gestione di un modello di produzione conforme ai principi della tutela ambientale richiede alle imprese uno sforzo, soprattutto iniziale, in termini di organizzazione e di risorse, che in molti casi è in grado di disincentivare l'azienda, specialmente se di piccole dimensioni. Tuttavia, ridurre la responsabilità ambientale ad un'idea di mero costo sarebbe estremamente limitativo in quanto significherebbe sottovalutare gli importanti vantaggi ulteriori che si celano dietro la *corporate Environmental Responsibility*¹⁵³.

¹⁵² S. KÜHTZ, *Energia e sviluppo sostenibile – Politiche e tecnologie*, Rubbettino, 2005, pagg. 59-60.

¹⁵³ M. CALABRÒ, *Le certificazioni di qualità ambientale di prodotto quali fattori di competitività per il made in Italy*, in *Foro amm.*, TAR, 2009, 09, 2639, "Si ritiene generalmente che, in un contesto di tipo produttivo o in qualche modo legato al mondo dell'impresa, sia possibile parlare di ambiente e di strumenti di tutela ambientale unicamente in termini conflittuali, quasi a voler intendere che i due ambiti non possano che essere considerati in antitesi. [...]. Non mancano, tuttavia, teorie che si distanziano dalla impostazione descritta per giungere a conclusioni del tutto divergenti da questa: si sostiene, infatti, che un'impostazione

2.2. LA NUOVA COSCIENZA ECOLOGICA NEL MONDO ED IL SESTO PROGRAMMA D'AZIONE DELL'UE IN MATERIA AMBIENTALE

Per la concreta attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente, l'UE ha predisposto dal 1973 ad oggi, sei Piani di azione. Tali fondamentali documenti rappresentano ciascuno lo sviluppo e la continuazione del precedente, e significano l'impegno concreto delle Istituzioni comunitarie per affrontare le problematiche ambientali in Europa. E' interessante notare come dall'analisi delle disposizioni contenute in tali atti, sia possibile comprendere lo sviluppo delle politiche comunitarie e rilevare il cambiamento di approccio della Ue alla materia ambientale.

basata unicamente sulla massimizzazione del profitto risulterebbe ingannevole e fallimentare, in quanto, da un lato, non terrebbe conto delle conseguenze che l'attività di impresa finisce inevitabilmente per avere sulla collettività (con conseguenti costi sociali), dall'altro non considererebbe l'esigenza (anch'essa sociale) di riconoscere in capo agli imprenditori obblighi nei confronti degli altri soggetti coinvolti nel sistema produttivo (ad es. i consumatori). In realtà, sia la prima che la seconda ricostruzione si rivelano eccessivamente radicali, estreme, entrambe suscettibili di critica: l'idea che l'imprenditore debba gravarsi di oneri sociali senza alcuna forma di ritorno economico, anche indiretto, si fonda su una visione che - per quanto in linea astratta condivisibile - si dimostra nei fatti poco realistica, nonché rischiosa in termini di uscita dal mercato proprio per i soggetti più diligenti; la prima impostazione, d'altro canto, pecca di miopia, non considerando l'eventualità che un minore utile nell'immediato (determinato, ad esempio, da costi «ambientali») possa assicurare un più elevato profitto nel lungo periodo. Proprio sulla base di tale ultima considerazione è possibile, infatti, ipotizzare una «terza via», scevra da suggestioni altruistiche, ma nello stesso tempo in grado di valorizzare istanze di sostenibilità ambientale all'interno del mercato. In tal senso muovono quelle correnti di pensiero (alle quali in questa sede si aderisce) volte ad evidenziare come l'ambiente possa essere considerato dal mondo dell'impresa non un mero costo, bensì un investimento: in altri termini, le imprese potrebbero ottenere dei vantaggi da un comportamento virtuoso dal punto di vista ambientale, vantaggi ben maggiori dei costi che tali comportamenti presuppongono”.

In particolare, con il I Programma di azione la Comunità si poneva come obiettivo primario quello di porre rimedio agli effetti dell'inquinamento, con particolare riguardo alla *“riduzione e, ove possibile, eliminazione dei danni ambientali”* ed al mantenimento dell'equilibrio ecologico.

Già in questo primo programma, l'UE affermava che ogni forma di sviluppo deve tenere in considerazione gli impatti che andrà a causare sull'ambiente e che lo sviluppo tecnologico può costituire un importante strumento per mitigare l'impatto delle attività antropiche sull'ecosistema.

E' interessante notare come, da questa iniziale impostazione di tutela *ex post* dei danni all'ambiente, a partire dal II Programma d'azione - che copre il lasso temporale dal 1977 al 1981 - l'UE abbia modificato il proprio approccio alle tematiche ambientali, preferendo una politica di prevenzione dei danni all'ambiente.

Secondo i principi cardine dell'azione comunitaria, la tutela dell'ambiente, difatti, deve avvenire a monte sulla base di politiche volte ad eliminare le possibili fonti di inquinamento.

A partire dal III Programma, invero, l'UE ha posto in relazione la tematica ambientale con ulteriori elementi quali l'occupazione, l'economia in generale, l'accesso alle informazioni ambientali ed il rapporto tra privato e P.A. e la cooperazione con gli Stati terzi, promuovendo la concreta attuazione delle disposizioni del Trattato che prevedevano l'integrazione della materia ambientale in tutte le politiche europee.

Il IV e V Programma (1987-2000), grazie all'inserimento di un titolo specifico nel Trattato, hanno posto le basi per il consolidamento delle politiche comunitarie in materia di ambiente, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici, allo sviluppo di fonti energetiche non fossili e alla riduzione dei rifiuti. Il V programma, in particolare, proponeva una specifica iniziativa comunitaria nel settore contabile delle imprese, volta ad incidere sulle modalità e sugli strumenti utilizzati essenzialmente dalle grandi multinazionali per registrare i risvolti finanziari delle questioni ambientali. Da tale iniziativa, è derivata ad esempio, la Raccomandazione della Commissione UE del 30 maggio 2001 relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società.¹⁵⁴

Se è vero che il Quinto Programma d'Azione UE per l'ambiente "*Per uno sviluppo durevole e sostenibile*" segnava un rinnovato e più ampio impegno nei confronti dell'integrazione delle istanze ambientali nelle altre politiche comunitarie, è altrettanto indubbio che i problemi che ne erano a presupposto ancora oggi sono praticamente tutti irrisolti. La valutazione globale di tale programma, difatti, se da un lato riconosceva i progressi compiuti nell'abbattimento dei livelli di inquinamento in alcune regioni europee, concludeva ugualmente che la qualità dell'ambiente sarebbe

¹⁵⁴ Nonostante il quadro normativo europeo in materia di rendiconti finanziari non tratti esplicitamente le questioni ambientali, la Raccomandazione della Commissione n. 2001/453/CE ha portato comunque all'applicazione dei principi generali e delle disposizioni stabiliti nella quarta e settima direttiva in materia di diritto societario (rispettivamente, Direttiva 78/660/CEE e 83/349/CEE).

peggiorata ove non fossero stati compiuti passi più coraggiosi nell'attuazione della legislazione ambientale, nell'integrazione della stessa con le politiche economiche e sociali dell'UE, nonché una più generale responsabilizzazione di tutti i cittadini verso tali tematiche, così come degli attori istituzionali ed economici.

In questo contesto, si è sviluppato il Sesto Programma d'Azione, approvato dal Parlamento europeo il 22 luglio 2002, che ha individuato nella lotta ai cambiamenti climatici, nella tutela della natura, della biodiversità, dell'ambiente e della salute, nonché della più oculata gestione delle risorse naturali e dei rifiuti, le priorità e gli obiettivi della politica ambientale dell'Unione Europea per il periodo 2002-2012¹⁵⁵.

Il Sesto Programma descrive in modo particolareggiato i provvedimenti da adottare per contribuire alla realizzazione della strategia in materia di sviluppo sostenibile, insistendo sulla corretta applicazione della normativa ambientale vigente da parte degli Stati membri, ed annunciando che la Commissione Europea eserciterà pressione su questi attraverso la pubblica denuncia dei casi di inadempienza e l'apertura di "costose" procedure d'infrazione nei loro confronti¹⁵⁶.

¹⁵⁵ COM(2001)31 def., Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 24 gennaio 2001, sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea *"Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"*.

¹⁵⁶ Decisione N. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (Gazzetta ufficiale L 242 del 10.9.2002).

La nuova sfida del Sesto Programma d’Azione è incentrata sull’“eco-efficienza”, ossia sulla necessità che la società moderna produca la stessa o una maggior quantità di prodotti a partire da una minore quantità di risorse e generando meno rifiuti, sganciando in tal modo la crescita economica dall’impatto ambientale¹⁵⁷.

Per quanto di nostro interesse, alla base del VI Programma ambientale UE vi è la considerazione che per affrontare le nuove sfide ambientali sia essenziale superare il mero approccio legislativo ed assumere un orientamento proattivo e preventivo, prevedendo il coinvolgimento e la collaborazione tra le Istituzioni, gli imprenditori ed i cittadini per correggere i comportamenti non sostenibili¹⁵⁸: *“L’Unione europea vuole una società in cui la cura dell’ambiente diventi per le imprese altrettanto importante della cura del cliente”*¹⁵⁹; questo, in sintesi, è il nuovo rapporto che deve investire l’economia europea per trasformarla nella regione a più alta competitività del mondo. Difatti, l’Unione Europea, nel VI Programma, esordisce rilevando che *“un ambiente sano è essenziale per la prosperità e la qualità della vita a lungo termine e i cittadini europei esigono un*

¹⁵⁷ COM/2001/0031 def., cit.

¹⁵⁸ F. FONDERICO, *Sesto Programma di azione UE per l’ambiente e “strategie tematiche”*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2007, 05, pag. 695, *“Il contesto è quello, profondamente mutato, di un mondo “a rischio” in cui la globalizzazione, assieme all’integrazione economica, rende più pressante la sfida competitiva dei paesi emergenti (Cina, India, Brasile), ma acuisce anche l’insicurezza politica e sociale (terrorismo, guerre, proliferazione nucleare, esplosione demografica, povertà e disuguaglianza) e, soprattutto, la crisi ambientale: il mutamento climatico, la perdita di biodiversità, i pericoli per la salute umana indotti dall’inquinamento, l’esaurimento delle risorse non rinnovabili, l’aumento dei rifiuti. In breve, un insieme di preoccupanti tendenze verso uno sviluppo, sotto ogni profilo, “insostenibile”.*

¹⁵⁹ COM/2001/0031 def., cit., par. 9.

elevato livello di tutela ambientale. In futuro, l'ulteriore sviluppo economico e l'aumento del benessere metteranno alla prova la capacità del pianeta di continuare a far fronte al fabbisogno di risorse e di assorbire l'inquinamento. Al tempo stesso una rigorosa legislazione ambientale può fungere da motore per l'innovazione e creare sbocchi economici. A livello generale, la società deve riuscire a sganciare l'impatto e il degrado ambientale dalla crescita economica; è necessario che l'industria operi in modo più efficiente sotto il profilo ecologico, cioè produca la stessa o una maggior quantità di prodotti a partire da una minore quantità di risorse e generando meno rifiuti, e che i modelli di consumo divengano più sostenibili¹⁶⁰”.

Come già accennato, i quattro settori prioritari d'intervento del Sesto Programma sono: cambiamento climatico, biodiversità, ambiente e salute, gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti. Per ciascuno di questi settori il Programma ripercorre le problematiche in essere ed individua le azioni preminenti da intraprendere. In particolare, il programma punta:

- a porre in evidenza i cambiamenti climatici come la sfida principale per i prossimi decenni;

¹⁶⁰ COM/2001/0031 def., *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"*.

- a conservare e ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali allo scopo di arrestare la desertificazione e la perdita di biodiversità nell'Unione Europea e su scala mondiale;

- a contribuire a un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini attraverso un ambiente in cui l'inquinamento non provochi effetti nocivi per la salute umana;

- a garantire una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti ai fini del passaggio a modelli di produzione e consumo più sostenibili, dissociando l'impiego delle risorse e la produzione dei rifiuti dal tasso di crescita economica, e cercando di garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili non superi la capacità di carico dell'ambiente.

In definitiva la Commissione Europea, sebbene abbia valutato positivamente i progressi realizzati, ha segnalato a tutte le parti interessate la necessità di compiere ulteriori ed importanti sforzi per indirizzarsi sulla via dello sviluppo sostenibile¹⁶¹. Elemento essenziale

¹⁶¹ COM(2007) 225 def., Comunicazione della Commissione, del 30 aprile 2007, concernente la revisione intermedia del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, Gazzetta ufficiale C 181 del 3 agosto 2007. Nel settore dei cambiamenti climatici, la Commissione ha concluso, in particolare, che occorre realizzare gli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto e ribaditi dal Consiglio europeo del marzo 2007. In materia di natura e biodiversità, la Commissione sottolinea l'importanza di completare la realizzazione e di estendere la rete Natura 2000, di porre fine alla deforestazione, nonché di proteggere gli ecosistemi marini contro gli effetti delle reti a strascico. Nel settore della salute, la Commissione mira ad un'attuazione effettiva delle iniziative comunitarie, tra le quali la direttiva quadro sull'acqua, il regolamento REACH, la strategia sull'inquinamento atmosferico e la proposta relativa ai pesticidi. In materia di risorse naturali e di rifiuti, la stessa Istituzione comunitaria mette l'accento sulla strategia tematica per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti e sulla direttiva quadro sui rifiuti. Inoltre, la revisione contiene un elenco dei miglioramenti strategici della politica

del nuovo programma di azione è, pertanto, quello di richiedere - prima a livello generale nelle premesse e poi nelle singole disposizioni - un effettivo “*processo di integrazione delle considerazioni ambientali in tutte le politiche ed azioni comunitarie*”, ribadendo in tal modo l’importanza e la trasversalità della tematica ambientale. Non può esserci, infatti, protezione ambientale e sviluppo sostenibile senza un radicale cambiamento del comportamento di ciascun attore economico e sociale – lavoratori, imprenditori, consumatori e cittadini in genere – e tale cambiamento può fondarsi esclusivamente sullo strumento dell’educazione¹⁶².

2.3. IL RUOLO DELL’UE E DEGLI STATI MEMBRI NELLO SVILUPPO DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE D’IMPRESA

Compresa la nuova centralità delle politiche per la tutela dell’ambiente per le Istituzioni comunitarie e l’importanza delle stesse per la promozione dello sviluppo sostenibile, resta però da chiedersi quale sia il ruolo che la Comunità Europea e gli Stati membri per essa, assumono nello sviluppo della “responsabilità ambientale d’impresa”.

ambientale: migliorare la cooperazione internazionale, applicare in modo più stringente i principi della politica ambientale, promuovere l’integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche (tra cui agricoltura, ricerca, pesca e trasporti) e migliorare l’attuazione e il rispetto della normativa.

¹⁶² L. CASTELLI, *Agenda 21*, in G. L. ROTA, G. RUSCONI (a cura di), *Ambiente – Novità e applicazioni del D.Lgs. 152/2006 e normativa collegata*, Utet, 2007, pag. 131.

Se è chiaro che le Istituzioni europee hanno il compito di regolare in maniera uniforme taluni aspetti relativi alla convivenza sociale all'interno dello spazio giuridico europeo, quale ruolo è loro deputato, nell'architettura economico-sociale dell'Unione, nei confronti della "responsabilità ambientale d'impresa" e più in generale nelle scelte di natura etica?

Una risposta in questo senso è rinvenibile nella Comunicazione della Commissione relativa alla "*responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile*"¹⁶³". Tale documento, individuati i principali ostacoli che si frappongono al maggiore sviluppo della responsabilità sociale, indica quale ruolo precipuo dell'UE quello di incoraggiare e di facilitare lo sviluppo della stessa¹⁶⁴. Tale funzione è resa necessaria, secondo la Commissione, non solo perché costituisce *in re ipsa* un sostegno alla convergenza tra la strategia per lo sviluppo sostenibile di lunga durata dell'UE e la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, ma anche per evitare la proliferazione di strumenti diversi, volti allo stesso fine ma ritenuti meno idonei a raggiungerne lo scopo, che

¹⁶³ COM(2002)347 def., cit.

¹⁶⁴ Essi vengono individuati nella mancanza di informazioni riguardo al nesso di causalità tra responsabilità sociale e rendimento economico delle imprese (i cd. "*business case*"); di un'intesa tra le varie parti interessate riguardo ad un concetto adeguato di RSI che tenga conto della sua dimensione mondiale e della diversità dei quadri politici nazionali del pianeta; di una formazione del *management*, generale e professionale, sul ruolo della RSI; della sensibilizzazione e delle risorse della PMI; della mancanza di strumenti trasparenti ed ampiamente riconosciuti per concepire, gestire e descrivere le politiche della RSI; del riconoscimento e dell'accettazione da parte dei consumatori e degli investitori dei comportamenti socialmente responsabili; della coerenza delle politiche dei poteri pubblici.

finirebbero col confondere gli attori economici e generare distorsione nei mercati¹⁶⁵.

I compiti dell'UE e degli Stati membri per perseguire la predetta strategia, vengono individuati dalla Commissione nei seguenti punti:

1. fornire maggiori informazioni riguardo agli effetti positivi della responsabilità sociale sulle imprese e sulle società, in Europa e nel mondo intero, in particolare nell'ambito dei Paesi in via di sviluppo;
2. rafforzare lo scambio di esperienze e buone pratiche sulla responsabilità sociale tra le imprese;
3. promuovere ed incentivare lo sviluppo di capacità e di gestione della RSI;

¹⁶⁵ COM(2006)136, del 22.3.2006, "La Commissione si è impegnata a promuovere la competitività dell'economia europea nel quadro del nuovo partenariato per la crescita e l'occupazione della strategia di Lisbona. Essa invita le imprese europee a dimostrare pubblicamente il loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile, della crescita economica e di un miglioramento qualitativo e quantitativo dell'occupazione nonché a impegnarsi maggiormente per la RSI, in particolare in cooperazione con altre parti interessate. L'Europa ha più che mai bisogno di imprenditori dinamici, di un atteggiamento positivo nei confronti dello spirito imprenditoriale e di fiducia nelle imprese. Essa ha bisogno di un clima pubblico in cui gli imprenditori sono stimati non solo perché riescono a realizzare un profitto, ma anche perché contribuiscono ad affrontare le sfide poste dalla società. La Commissione desidera perciò dare maggiore visibilità politica alla RSI per dare un riconoscimento agli sforzi già compiuti dalle imprese europee in questo campo e per incoraggiarle a fare di più". Sul punto, si v. anche le acute considerazioni di F. BASSAN, *Regolazione ed equilibrio istituzionale nell'Unione Europea*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, n. 5, 2003, pag. 767-830; ID., *Recent Developments in Relations between the European Community Administration and the Administration of the Member-States*, in *Essays in honour of Gaetano Arangio-Ruiz*.

4. incoraggiare la responsabilità sociale tra le PMI;
5. facilitare la convergenza e la trasparenza delle pratiche e degli strumenti della RSI;
6. organizzare un “*UE Multi-Stakeholder Forum on CSR*”, un foro sulla RSI a livello comunitario destinato a tutte le parti interessate;
7. integrare la RSI nelle politiche comunitarie¹⁶⁶.

Su tali basi, risulta chiaro che in seno all’UE la promozione di una nuova cultura imprenditoriale realmente sostenibile sia oramai da considerare un tema prioritario¹⁶⁷. Ma in sostanza, e questo è un aspetto fondante del fenomeno, le Istituzioni, a livello comunitario e nazionale, assumono un ruolo meramente ausiliario, di impulso e facilitazione, mentre la decisione se impegnarsi o meno in comportamenti di responsabilità ambientale spetta, ancora ed autonomamente, all’impresa.

¹⁶⁶ COM(2002)347 def., cit.

¹⁶⁷ Tale sensibilità è confermata anche nella relazione annuale della Commissione sulla crescita e l’occupazione, COM(2006) 30, del 26.1.2006.

3. RISCHIO D'IMPRESA E GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI: I VANTAGGI COMPETITIVI E LA MASSIMIZZAZIONE DEGLI UTILI DI LUNGO PERIODO

3.1. I VANTAGGI INTERNI ED ESTERNI PER L'IMPRESA DERIVANTI DALL'ADOZIONE DI PRATICHE DI RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

L'adozione di pratiche di responsabilità sociale ed ambientale esprime la presa di coscienza da parte degli imprenditori che tali azioni siano positive, se non addirittura necessarie, per il successo di lunga durata delle imprese nei moderni mercati.

Invero, la RAI porta chiaramente con sé benefici per l'impresa in termini sia di vantaggi "interni" che "esterni".

Sotto il profilo dei vantaggi "interni", l'adozione di pratiche di responsabilità ambientale genera per l'impresa riflessi positivi sia sulla qualità delle risorse umane interne alla stessa, sia sulla sua più generale competitività sui mercati di riferimento¹⁶⁸.

Per quanto concerne le risorse umane, un'impresa che agisce in maniera responsabile e dimostra attenzione per la tutela dell'ambiente ha maggiori possibilità di attirare dipendenti più qualificati ed attenti alla reputazione dell'impresa sul mercato. L'impresa che decide di gestire il proprio impatto ambientale, difatti, fa crescere la motivazione e la fidelizzazione del personale, grazie all'orgoglio di

¹⁶⁸ A. PEZZINI, M. DI CESARE, *Le piccole e medie imprese in Europa: innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, responsabilità sociale e finanza d'impresa*, cit., pag. 158.

appartenenza ad un'organizzazione orientata verso obiettivi etici. I programmi diretti alla realizzazione di un sano ambiente di lavoro sono in grado di rinforzare lo spirito di collaborazione fra i dipendenti e conducono ad un calo del tasso di assenteismo, dei reclami da parte dei lavoratori e ad un incremento della permanenza del lavoratore presso l'impresa¹⁶⁹, con conseguente aumento di produttività e riduzione dei costi di reclutamento e formazione del personale.

“Companies who pay attention to training opportunities, well-being in the workplace, or work-life balance are more likely to command loyalty from their employees. This helps productivity and product quality. In addition, many companies are seriously addressing environmental challenges, whether through reducing emissions from a polluting process, or through reducing the carbon footprint created by the offices they occupy. On the one hand, this is good for the environment, and on the other, it can cut costs. Finally, it stimulates training and new skills in technologies of the future¹⁷⁰”.

¹⁶⁹ Uno studio condotto da *Medstrat Group* (www.medstrat.com, 2003) e dall'*American Production and Quality Center (APCQ)* (www.apqc.org, 2003), si tratta di una organizzazione non profit fondata nel 1977 con la finalità di aiutare le imprese ad adattarsi ai cambiamenti ambientali, individuando nuove e migliori soluzioni di lavoro.

¹⁷⁰ MEMO/09/109, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Brussels, 16 March 2009, in www.europa.eu. [*“Le imprese che prestano attenzione alle opportunità di formazione, alla salute sul posto di lavoro, al bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata sono più propense ad ottenere lealtà dai loro dipendenti. Questo aiuta la produttività e la qualità dei prodotti. Inoltre, alcune imprese stanno seriamente affrontando le problematiche ambientali, attraverso la riduzione delle emissioni dei processi, o attraverso la riduzione del carbon footprint causato dagli stabilimenti industriali. Da un lato, tale azioni sono positive per l'ambiente, dall'altro, possono ridurre i costi produttivi. Ad ogni buon conto, possono stimolare l'innovazione e la ricerca di nuove applicazioni nelle tecnologie future”*].

Sotto il profilo della competitività, l'adozione di comportamenti responsabili, soprattutto nel settore ambientale, permette la riduzione degli sprechi e l'ottimizzazione delle risorse, generando un vantaggio nell'abbattimento dei costi operativi di produzione. Ad esempio, le iniziative che tendono a ridurre l'emissione di gas per mitigare il surriscaldamento e contribuire alla salvaguardia del clima mondiale, consentono alle imprese - grazie all'utilizzo di nuove tecnologie - di ridurre i costi legati ai consumi energetici. Come autorevolmente osservato *“Gli standard ambientali, adeguatamente progettati, possono innescare innovazioni che riducono il costo totale di un procedimento o aumentano il valore. Tali innovazioni permettono alle aziende di usare più produttivamente una serie di risorse (dalle materie prime, all'energia, alla forza lavoro) compensando così i costi necessari per migliorare l'impatto ambientale e mettere fine allo stallo. In definitiva, questa produttività delle risorse potenziata rende le aziende più (e non meno) competitive¹⁷¹”*.

Ovviamente, i predetti vantaggi interni tendono a tradursi all'esterno in una migliore immagine dell'impresa e dei suoi prodotti presso i consumatori. Ciò a sua volta determina un aumento delle vendite ed una fidelizzazione della clientela, perché il consumatore, sempre più attento a fattori quali il rispetto dei diritti umani, la tutela dei minori, l'utilizzo di materiali riciclabili, l'assenza di prodotto geneticamente modificati, tende a preferire il prodotto che dimostri di nascere da un

¹⁷¹ M. E. PORTER, C. VAN DER LINDE, *L'ecologia esalta la competitività aziendale*, in *Harvard Business Review*, marzo-aprile, 1996, pag. 12.

maggiore impegno socio-ambientale¹⁷². Come già si evidenziava, pertanto, il comportamento responsabile viene ad assumere così una funzione di differenziazione dell'impresa rispetto alle concorrenti irresponsabili, permettendo alla stessa di acquisire nuove fette di mercato ed incrementare il volume di affari e la competitività¹⁷³.

Se è incontestabile che l'adozione di piani di RAI generi un miglioramento dell'immagine e della reputazione dell'impresa, è altrettanto indubbio che la consapevolezza di questo meccanismo

¹⁷² Cfr. *Le indagini sulla customer satisfaction*, in www.sita-on-line.it; *Speciale responsabilità sociale delle imprese*, in www.cciitalia.org, 2003. Inoltre, una ricerca statistica su 200 punti di rilevamento condotta con 1017 interviste personali su un campione rappresentativo della popolazione italiana nel gennaio 2003 e commentata in A. BEDA, R. BODO, *La responsabilità sociale d'impresa*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006, dà conto del fatto che già in quel periodo vi era un alto livello di consenso degli italiani (77% molto/abbastanza d'accordo) riguardo alla partecipazione delle imprese alla soluzione dei problemi sociali. Addirittura, il 28% degli intervistati, considerava l'impegno sociale dell'impresa, non come una scelta volontaria, ma come un vero e proprio dovere per la stessa. Le aree di intervento più rilevanti rilevavano però la scarsa sensibilità della popolazione verso le tematiche ambientali. Difatti, gli intervistati ritenevano di prioritaria importanza gli interventi in materia di ricerca scientifica (39%), costruzione di ospedali (38%), prevenzione della malattie (36%) e nell'assistenza degli anziani (28%). Infine l'atteggiamento emozionale dei consumatori risultava in generale positivo (75%), cresceva l'interesse verso l'impresa protagonista di iniziative di responsabilità sociale (49%) e veniva apprezzata la possibilità di affrontare e risolvere problemi sociali (26%). In una piccola percentuale venivano avanzati dubbi sulle motivazioni o sulla destinazione degli investimenti (25%).

¹⁷³ *Libro Verde*, cit, par. 39, "In generale, una riduzione del consumo delle risorse o delle emissioni inquinanti e dei rifiuti può comportare una diminuzione delle ripercussioni sull'ambiente. Tale strategia può recare vantaggi all'impresa riducendo la sua fattura energetica e le spese di eliminazione dei rifiuti e abbassando le spese di materie prime e di misure contro l'inquinamento. Alcune imprese hanno osservato che un minore sfruttamento delle risorse può portare ad un aumento della redditività e della competitività".

crece di giorno in giorno nelle valutazioni strategiche dell'azienda, sino a divenire una direttrice essenziale dell'agire imprenditoriale¹⁷⁴.

Oltre a tali elementi che si ripercuotono in via diretta sulla gestione dell'impresa, occorre tenere in debito conto anche gli aspetti che indirettamente incidono sulla stessa.

Difatti, adottando politiche di responsabilità ambientale l'impresa riesce a migliorare la gestione dei propri rischi, cui è ricollegabile un miglioramento della stabilità e della *performance* finanziaria della stessa. La capacità di considerare la propria azienda non come un soggetto singolo, ma inserito in una determinata realtà sociale, consente indirettamente di avere una visione più completa dell'assetto in cui essa andrà ad operare, di individuare e prevenire rischi ancora sconosciuti o non sufficientemente considerati, spingendo di conseguenza l'azienda ad adottare tecniche di prevenzione e limitazione degli stessi¹⁷⁵. Da tale prospettiva anche i risultati finanziari ottengono un vantaggio, sia pure indirettamente, perché la capacità di ridurre il rischio d'impresa induce ragionevolmente gli investitori ad optare per un'impresa socialmente responsabile e,

¹⁷⁴ *British Telecom (Ethical Performance, 2002)* ritiene che le proprie pratiche socialmente responsabili abbiano contribuito ad aumentare la propria quota di mercato nel competitivo mercato inglese delle telecomunicazioni e ha stimato che esse abbiano inciso per oltre il 25% in termini di reputazione e immagine sulla soddisfazione del consumatore.

¹⁷⁵ Il *Combined Code of Corporate Governance* inglese (*Turn-bull Report*) del 2001 ritiene gli amministratori di società quotate responsabili per la identificazione, valutazione, gestione dei rischi – compresi quelli riferiti a salute e sicurezza, ambiente e reputazione- e per l'efficacia dei sistemi di controllo interno.

pertanto, più solida¹⁷⁶. Oltretutto le imprese che si dimostrano attente agli aspetti sociali, ambientali ed etici presentano una maggiore facilità nell'accesso al credito ed al mercato del capitale. Le procedure di affidamento del credito si sono arricchite con valutazioni di carattere ambientale, e, in alcuni casi, anche sociale, proprio per la maggiore affidabilità delle stesse¹⁷⁷. Sotto tale prospettiva, di conseguenza, è possibile individuare una stretta connessione tra *performance* ambientale e *performance* economica dell'impresa.

In conclusione, l'impresa attuale non può prescindere dall'attuazione di comportamenti responsabili se intende mantenere la propria competitività sul mercato e massimizzare i propri utili nel lungo periodo. Le tesi tradizionali che consideravano l'economia e la società come due ambiti nettamente separati, autonomi ed autoreferenziali, oggi vengono superate dalla volontà delle stesse imprese di considerarsi "soggetto sociale", di migliorare la propria capacità di relazionarsi con gli interlocutori esterni, in un impegno programmatico per la costituzione di una forte coesione sociale.

¹⁷⁶ L'*Institute of Business Ethics*, in una recente analisi condotta su 250 società incluse nell'indice FTSE evidenzia come quelle con un codice etico adottato da più di cinque anni abbiano una performance superiore alla media in termini di valore aggiunto economico e di mercato.

¹⁷⁷ Ad esempio, Banca Verde - lo strumento specializzato del gruppo Monte dei Paschi di Siena per operare con crediti a medio-lungo termine a favore dello sviluppo sostenibile e della eco-efficienza - assoggetta il 100% delle richieste di credito ad una istruttoria ambientale effettuata su due livelli. Inoltre, accanto alla valutazione del rischio ambientale, le banche più sensibili ad istanze sociali, hanno sviluppato servizi volti a favorire la diffusione di politiche e comportamenti responsabili tra la propria clientela come, ad esempio, consulenza su agevolazioni contributive, assistenza progettuale, finanziamenti agevolati alle PMI interessate a introdurre un sistema di gestione ambientale certificato o a soddisfare esigenze di eco-compatibilità.

Ecco dunque che uno strumento volontario quale la responsabilità ambientale diviene una scelta necessaria e dovuta per le imprese, creando così quel minimo comune denominatore culturale ed economico per evitare le aberrazioni del capitalismo moderno.

3.2. L'ADOZIONE DI ATTI DI RESPONSABILITÀ AMBIENTALE COME ONERI AGGIUNTIVI PER L'IMPRESA E LE CONSEGUENZE SUI MERCATI INTERNAZIONALI

La teoria che individua un collegamento positivo tra la responsabilità ambientale e l'andamento economico dell'impresa, non è però da tutti condivisa. Vi è, infatti, chi sottolinea come gli investimenti per ottenere maggiori *performance* ambientali abbiano come principale conseguenza il lievitare dei costi produttivi e conseguentemente un decremento della redditività dell'impresa¹⁷⁸. Secondo tali teorie, pertanto, esisterebbe un *trade-off* tra responsabilità ambientale e performance competitiva e reddituale per l'impresa.

È indubbio che la scelta di adottare comportamenti fondati sulla logica della responsabilità ambientale, pur assunta in un'ottica di vantaggio economico di lungo periodo, comporti immediate spese e oneri aggiuntivi per l'impresa. Rendere la produzione meno impattante ha un costo spesso elevato, connesso all'esigenza di adeguare la catena produttiva a nuovi parametri ecocompatibili. E tale

¹⁷⁸ N. WALLEY, B. WHITEHEAD, *La scelta difficile dell'impresa ecologica*, in *Harvard Business Review*, gennaio-febbraio, 1995.

costo, sebbene sia ammortizzato nel lungo periodo dal ritorno reputazionale di cui si diceva prima, costituisce per molte imprese, soprattutto per quelle di piccole e medie dimensioni, un ostacolo quasi insormontabile.

Peraltro, anche qualora gli investimenti sostenuti dall'impresa per rendere la produzione eco-sostenibile siano non eccessivi, questi comportano comunque un aumento del prezzo del prodotto finale, sul quale verrà "spalmato" il costo del predetto investimento.

Ne discende che, in un'ottica globalizzata, si assisterà ad un vantaggio competitivo per gli Stati e le imprese indifferenti alla tematica ambientale rispetto a quelli per i quali la tutela dell'ambiente rappresenta non solo un principio di civiltà nei confronti della comunità cui si appartiene, ma un contesto di regole per seguire le quali è necessario sopportare onerosi impegni che finiscono anche con l'incidere sul costo del prodotto finale.

Vero è, però, che sebbene l'adozione di pratiche di RAI comporta dei costi, *“con un'attenta individuazione e gestione dell'investimento scelto ci si potrebbe garantire un ampio ritorno in termini di notorietà, soddisfazione delle risorse umane, miglioramento della reputazione dell'impresa e accesso a nuovi mercati”*¹⁷⁹.

Occorre infatti considerare che la RAI sottende una serie di vantaggi che hanno quale risultato ultimo, proprio l'equilibrio di quegli oneri aggiuntivi che l'impresa si trova a sostenere nel primo periodo di

¹⁷⁹ Commissione Europea, Direzione Generale Imprese, *Introduzione alla responsabilità sociale delle imprese (CSR) per le piccole e medie imprese*, pag. 5, in www.ec.europa.eu.

implementazione delle pratiche di responsabilità sociale ed ambientale.

Nel concreto, invero, la RAI contribuisce a ridurre i costi grazie ad una migliore gestione ambientale, alla riduzione degli sprechi, a risparmi e maggiore efficienza nell'uso delle risorse ambientali; può attrarre e motivare personale maggiormente qualificato e creativo e contribuire a sviluppare nuove competenze per idee e progetti innovativi, contribuendo dunque anche alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Può indurre i clienti e gli *stakeholder* a proporre la ricerca di nuovi prodotti con caratteristiche qualitative migliori anche dal punto di vista ambientale e sociale, come elementi di distinzione e come nuove opportunità commerciali; inoltre, può stimolare maggiore qualità e risparmi lungo la catena-filiera fornitori con riduzioni di impatti ambientali e sociali.

Infine, e forse è uno degli aspetti più rilevanti, la RAI può aiutare a distinguere l'impresa rispetto ai concorrenti, verso la fidelizzazione di nuove fasce di clienti più consapevoli.

Si ritiene, quindi, che in una visione globale, i vantaggi che possono derivare per l'impresa dall'adozione di atti di responsabilità ambientale sono maggiori rispetto ai costi necessari per sostenere questo nuovo approccio.

4. IL FENOMENO DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE PER LE IMPRESE TRANSAZIONALI

4.1 GLOBALIZZAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Come abbiamo avuto modo di esaminare, il crescente interesse nei confronti della responsabilità ambientale d'impresa è dovuto a molteplici ragioni, tra le quali spicca il cambiamento culturale che si è sviluppato nella popolazione mondiale negli ultimi decenni. Tale mutamento è intimamente connesso al fenomeno dell'evoluzione tecnologica e della globalizzazione, ed alle trasformazioni che quest'ultima ha ingenerato nella società mondiale¹⁸⁰.

Nella nuova economia di mercato, i soggetti non possono più essere considerati unicamente nella loro staticità ma sono al centro di una serie di rapporti in continua evoluzione¹⁸¹. Anche gli Stati

¹⁸⁰ Numerose sono le riflessioni dottrinali sul processo di globalizzazione che ha investito il nostro pianeta. Si legga a tal proposito, A. GIDDENS, *The consequence of modernity*, Cambridge, 1998; R. ROBERTSON, *Global modernities. From modernism to hypermodernism and beyond*, London, 1995, pag. 25 ss; P. GROSSI, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica* (in *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, CCCIC, 2002 e*) in *Società, Diritto, Stato. Per un recupero del diritto*, Milano, 2006, pag. 279 s.s.; F. GALGANI, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005

¹⁸¹ Interessante è ciò che scrive D. MESSINETTI, *Relazione conclusiva* al convegno di Lecce del 24-25 settembre 2004, sul tema dei modelli familiari tra diritti e servizi, in *Riv. Dir. Civ.*, 2005, I, pag. 139 ss., richiamato in L. ROSSI CARLEO, *Il mercato tra scelte volontarie e comportamenti obbligatori*, cit., pag. 155 ss. L'Autore, riferendosi agli *status* familiari, ma con un parallelismo che ben calza al mondo odierno dell'economia, rileva che "mentre gli *status* cristallizzano situazioni e condizioni, la società attuale, per quanto concerne i rapporti interpersonali, appare caratterizzata da una fortissima componente di versatilità, mobilità e modificabilità".

nazionali, per fronteggiare le nuove esigenze del mercato, tendono, infatti, a formare una struttura sempre più interconnessa sia sotto il profilo normativo, che commerciale e finanziario.

Per le imprese, invero, l'abbattimento dei costi di trasporto, la frammentazione del ciclo produttivo, la liberalizzazione dei mercati nonché, da ultimo, l'avvento del commercio telematico¹⁸², ha offerto nuovi ed inimmaginabili spazi di crescita, favorendo una vera e propria "rivoluzione" dei rapporti economici¹⁸³.

In tale contesto, però, lo spazio globale offre sì nuove e considerevoli opportunità ai protagonisti del mercato - *in primis* alle imprese - ma inevitabilmente impone loro di assumersi maggiori e non differibili responsabilità, non solo di natura strettamente legale ed economica, ma anche morale e d etica.

Con la globalizzazione, difatti, sempre più aziende operano oltre i confini nazionali e delocalizzano gli stabilimenti produttivi in Paesi in via di sviluppo dove la manodopera costa meno, la tutela dei diritti dei lavoratori è inferiore e le norme ambientali sono meno stringenti.

¹⁸² F. BASSAN, *Concorrenza e regolazione nel diritto comunitario delle comunicazioni elettroniche*, Giappichelli, Torino 2002.

¹⁸³ S. LUCCI, S. POLETTI, *Lo sviluppo sostenibile*, Alpha Test, 2004, pag. 65, "Quando ha avuto inizio questo fenomeno? Secondo molti studiosi la nascita del processo di globalizzazione si colloca in concomitanza con la crisi petrolifera dei primi anni '70. In ogni caso, tra la fine degli anni '80 e l'inizio del decennio successivo, la conclusione della contrapposizione politica tra occidente capitalista e blocco comunista, e il notevole progresso delle nuove tecnologie informatiche, hanno permesso un vertiginoso intensificarsi di tutti i tipi di relazioni tra aree geografiche anche lontanissime tra loro. Questa "morte delle distanze" ha creato un'interdipendenza tra quasi tutte le diverse realtà locali (nazioni, regioni, ma anche singole città, distretti economici, o ecosistemi), generando una vera e propria nuova dimensione spaziale, quella globale".

Spesso inoltre, a causa della corruzione dilagante in tali Paesi, raramente le multinazionali sono chiamate a rendere conto sotto il profilo legale delle loro azioni, anche nei casi in cui si verificano gravi violazioni dei diritti dei lavoratori o del patrimonio ambientale.

Al contempo, come si esaminerà nei seguenti paragrafi, le imprese devono tenere in debito conto come tra i criteri d'acquisto dei consumatori assuma una sempre crescente importanza l'etica aziendale ed il rispetto della stessa per l'ambiente e la società. Il valore socio-ambientale risulta essere sempre più integrato nella creazione del valore economico, in vista di una crescita di lungo periodo basata sulla giustizia sociale, sulla tutela dell'ambiente e sullo sviluppo sostenibile.

Proprio in tale frammentato e contrastante contesto, lo "sviluppo sostenibile" potrebbe divenire "l'antidoto" al fenomeno della globalizzazione selvaggia¹⁸⁴.

Come si approfondirà nel proseguo del lavoro, il concetto di sviluppo sostenibile è l'unica strada che ha *"l'umanità di rendere sostenibile lo*

¹⁸⁴ E. A. IMPARATO, *Il turismo nelle aree naturali protette: dalla compatibilità alla sostenibilità*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2008, 02, pag. 327, "La globalizzazione comporta una trasformazione, un passaggio dal molteplice all'unico, una *reductio del plurilateralismo all'unilateralismo*. La rivoluzione tecnologica e l'attuale processo produttivo hanno dato origine ad una nuova forma di organizzazione sociale: qui il momento economico assume una valenza predominante tale da essere inteso come un nuovo modo di produzione autonomo, indipendente da qualsiasi forma di regolazione e legittimazione esterna come da un'organizzazione sociale del lavoro che lo fonda e lo legittima strutturalmente, trovando in se stesso le ragioni della propria identità e razionalità. L'ambientalismo invece, e con esso lo sviluppo sostenibile in quanto concetto "strategico" del diritto ambientale, riporta l'accento, in opposizione al global system, sulla identità locale-territoriale".

*sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future*¹⁸⁵”.

Per quanto esteso a livello planetario, del resto, il nostro sistema costituisce comunque un sistema chiuso per cui un'attività sarà considerata sostenibile se le modalità di sfruttamento delle risorse e i criteri comportamentali attualmente applicati permetteranno una disponibilità inalterata o crescente delle stesse risorse ed il mantenimento o miglioramento dei criteri comportamentali applicati¹⁸⁶.

In questo senso, la nozione di sviluppo sostenibile consente utilmente di bilanciare il valore dello sviluppo con quello della tutela ambientale¹⁸⁷. La sostenibilità, dunque, costituisce un limite alla massimizzazione dello sviluppo: la crescita può e deve essere limitata quando assume dimensioni e caratteristiche contrastanti con l'interesse dell'ambiente e delle future generazioni.

¹⁸⁵ “*Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”, in *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development*, in www.un-documents.net. Il concetto di sviluppo sostenibile è stato portato alla notorietà internazionale dal *Rapporto Brundtland*, risultato dai lavori della Commissione indipendente sull'ambiente e lo sviluppo istituita dalle Nazioni Unite e presieduta dal primo Ministro norvegese Gro Harlem Brundtland. Secondo tale rapporto, l'umanità nei prossimi anni dovrà impegnarsi per realizzare un vero sviluppo sostenibile, assicurando il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Assicurare i bisogni essenziali significa realizzare una crescita economica per i paesi più poveri, secondo modalità che rispettino l'ambiente, ma anche, per quanto riguarda i paesi più ricchi, adottare stili di vita compatibili con le risorse energetiche del pianeta.

¹⁸⁶ S. VALENTINI, *Responsabilità sociale d'impresa e globalizzazione, verso un'internazionalizzazione sostenibile*, Franco Angeli, Milano, 2004, pag. 60.

¹⁸⁷ G. ROSSI, *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, 2008, pag. 31.

Con tale meccanismo, la sostenibilità non è più giudicabile limitandosi ai confini dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede, in quanto per le imprese operare in un contesto internazionale è oramai un dato di fatto quotidiano. Esse si trovano immerse in un mercato che da tempo non è più solamente nazionale, ma che include Paesi con diversi stadi di evoluzione, sia sotto il profilo del sistema produttivo, sia per quanto concerne i rapporti sociali ed ambientali.

La Conferenza di Rio sull'ambiente del 1992 ha sancito definitivamente l'esigenza di compatibilità tra lo sviluppo economico-sociale e culturale della popolazione e la tutela dell'ambiente, ponendo il principio della responsabilità comune ma differenziata, con obblighi più severi per i paesi industrializzati¹⁸⁸. Si pone oggi pertanto per tutte le imprese il problema di conciliare competitività ed impegno ambientale che, come si è detto, è un necessario presupposto dello sviluppo.

¹⁸⁸ Il Principio 7 della Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo dispone che *“Gli Stati coopereranno in uno spirito di partnership globale per conservare, tutelare e ripristinare la salute e l'integrità dell'ecosistema terrestre. In considerazione del differente contributo al degrado ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che incombe loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile date le pressioni che le loro società esercitano sull'ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui dispongono”*. La Dichiarazione è disponibile sul sito www.bch.minambiente.it.

4.2. LA CD. INTERNAZIONALIZZAZIONE SOSTENIBILE

Oggi l'impresa deve rapportarsi con un ambito competitivo che ha ampliato i propri confini geografici, fino a raggiungere mercati inimmaginabili sino a pochi decenni or sono.

L'internazionalizzazione è, pertanto, proprio il concetto che rappresenta questa nuova apertura verso i mercati esteri da parte delle imprese nazionali; è il processo con il quale l'impresa avvia e consolida rapporti con gli interlocutori esteri, è un'opzione strategica che consente di amplificare il rendimento dell'azienda esportandone il vantaggio competitivo¹⁸⁹.

In passato vi era una corrispondenza stretta tra territorio e impresa, e l'imprenditore rispondeva essenzialmente del proprio operato nei confronti della popolazione del luogo ove l'impresa era ubicata, popolazione che costituiva anche il mercato di sbocco dei suoi prodotti. In contesti del genere la responsabilità sociale era, per così dire, *in re ipsa*, a livello locale, e non necessitava di forme elaborate di certificazione e comunicazione.

Nel momento in cui un'impresa si confronta con i mercati esteri, sia nelle forme più semplici (*export*, sub-fornitura, canali distributivi) sia programmando a livello internazionale la propria produzione, si trova

¹⁸⁹ D. DEPPERU, *L'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese*, Egea, 1993, pag. 127. Si v. inoltre, S. SCIARELLI, *Economia e gestione dell'impresa*, Cedam, 2001, pag. 292. Secondo l'Autore "L'espansione internazionale può essere definita come la politica diretta ad assicurarsi in modo sistematico nuovi sbocchi all'estero per le produzioni poste ad essere in patria o direttamente nei Paesi stranieri"

a compiere scelte produttive e commerciali che indubbiamente influenzeranno il contesto nel quale l'impresa opera.

Quando l'impresa si raffronta con i mercati esteri, essa si trova a compiere necessariamente delle scelte di responsabilità sociale¹⁹⁰. Entrando sulla scena globale, le imprese si trovano ad affrontare non solo la comunità, la società e gli *stakeholder* dei Paesi di origine, ma anche un novero più ampio di aspettative da parte di tutti i soggetti del mercato internazionale.

In questo contesto si deve collocare il concetto ulteriore di "Internazionalizzazione Sostenibile", che esprime la volontà dell'impresa di tener conto dei diritti di tutti i portatori di interessi anche quando si confronta con il mercato estero.

A ben vedere, l'impresa internazionalizzata deve essere in grado adattarsi alle sfide ed alle problematiche derivanti da un mercato ormai globale, senza più particolari restrizioni al libero commercio. Deve essere in grado di prevedere ogni mutamento dei mercati nei

¹⁹⁰ G. GARIONI, *PMI e finanziamenti per l'internazionalizzazione – Strumenti di sostegno pubblico, risk management, rapporti con le banche in vista di Basilea 2*, Ipsoa, 2007, pag. 230, "Negli ultimi anni (in particolare negli ultimi dieci anni) la sensibilità attorno ai temi dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile è cresciuta a tutti i livelli: negli organismi internazionali, nei governi dei paesi industrialmente avanzati e anche nelle imprese. È cresciuta nei confronti di tutte le attività imprenditoriali, sia a livello domestico, sia negli scambi internazionali. Istituzioni finanziarie internazionali e governi nazionali si sono gradualmente resi conto che non era "politicamente corretto" imporre rigidi criteri di comportamento ambientale alle imprese a livello nazionale, e contemporaneamente lasciare che esse, in altri paesi, rispondessero a regole di un libero mercato falsamente inteso, senza regole e senza limitazioni, neanche nei confronti di scempi ambientali ed ecologici nei paesi più poveri del mondo".

quali opera, anche quelli di natura legislativa ambientale, e di adattarsi con agilità alle nuove esigenze e difficoltà.

Se è vero che la globalizzazione determina un aumento della diffusività delle conseguenze dei comportamenti delle imprese e che le scelte di delocalizzazione inducono effetti diretti sulle situazioni ambientali, economiche e sociali di Paesi esteri, le imprese devono essere in grado di conoscere e prevenire i cambiamenti dei mercati determinando mutamenti al proprio sistema produttivo e alle proprie prospettive competitive¹⁹¹. Tutto questo non può non incidere sul concetto stesso di sostenibilità. Secondo parte della dottrina, anzi, è stata la stessa globalizzazione ad incentivare le imprese ad utilizzare i vari strumenti della RSI (bilancio sociale, bilancio ambientale, codici etici)¹⁹².

D'altra parte, lo sviluppo deve essere sostenibile ovunque lo si persegua, sia che l'impresa operi esclusivamente all'interno dei confini nazionali, sia che si confronti con il mercato estero.

4.3. (SEGUE) UNA POSIZIONE CRITICA: L'INTERNAZIONALIZZAZIONE AL RIBASSO

E' stato giustamente evidenziato come oggi giorno più che di "internazionalizzazione" così come sopra descritta, occorra invece

¹⁹¹ S. MAIORINO, *Le strategie di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese*, Le Fonti, 2006, pag. 5.

¹⁹² A. PARLATO, *Responsabilità sociale d'impresa*, cit., pag. 8.

parlare della degenerazione del fenomeno, ovvero della cosiddetta “internazionalizzazione al ribasso”, specialmente in relazione alla tutela dell’ambiente.

Il rischio, invero, è che l’ambiente venga danneggiato da politiche imprenditoriali senza scrupoli attuate nei Paesi in via di sviluppo, in cui la legislazione ambientale non è ancora radicata, al fine di acquisire vantaggi competitivi rispetto alle imprese operanti nei Paesi in cui la legislazione in materia è più rigorosa e stringente. Questo fenomeno comporterebbe una pericolosa gara al “ribasso” in termini di tutela ambientale, con danni per il sistema globale complessivamente considerato¹⁹³.

L’internazionalizzazione al ribasso è un fenomeno che, chiaramente, si inquadra in una logica distorta secondo cui certe imprese vedono nella tutela dell’ambiente solo un onere, un freno competitivo e un ostacolo al profitto. In un’ottica di massimizzazione del profitto senza remore, accade sovente che le imprese occidentali delocalizzino i propri impianti nei Paesi più poveri e meno sviluppati in cui è più facile attuare politiche produttive che non tengano conto dei limiti minimi di tutela dell’ambiente.

Situazione altrettanto rischiosa è quella inversa, quando le imprese dei Paesi dalle legislature più rigorose finiscono con l’infrangere le norme

¹⁹³ F. TARGETTI, A. FRACASSO, *Le sfide della globalizzazione – Storia, politiche e istituzioni*, Francesco Brioschi Editore, 2008, pag. 306, “Visto che in questi paesi (in particolare Pvs) la sensibilità al problema dell’inquinamento e la rigidità delle legislazioni nazionali in materia sono spesso inferiori a quelle della maggior parte dei paesi avanzati, si corre il rischio che la scarsa sensibilità ambientale finisca per rappresentare un (apparente) vantaggio comparato dei Pvs. (...). Questa rappresenta la seconda ragione per considerare l’integrazione economica internazionale e l’ambiente fenomeni conflittuali l’uno con l’altro”.

ambientali imperative, pur di mantenere un certo livello di competitività a livello mondiale. Ne sono esempi i recenti problemi verificatisi con le alghe tossiche nel Danubio o, nel settore alimentare, con il diffondersi dell'encefalopatia spongiforme bovina o la presenza di policarbonati nella carne suina. Tali scandali si sono verificati in Paesi occidentali e progrediti, ove tuttavia i parametri minimi di salute e sicurezza non sono stati rispettati da aziende poco scrupolose nel tentativo di tenere il passo con la concorrenza mondiale.

In conclusione, l'evoluzione dell'internazionalizzazione in senso positivo o nel senso inverso di un circolo vizioso che conduce ad un livellamento "al ribasso", è il frutto di molte delicate varianti, che vengono continuamente discusse negli accaniti dibattiti sugli esiti previsti dalla globalizzazione, o sulla possibilità di incanalarne gli sviluppi secondo delle precise direttive¹⁹⁴.

Certo è che il sistema economico globale pone sfide e questioni sempre più critiche e difficili. In assenza di regole sociali ed ambientali uniformi e controlli rigidi ed inflessibili a livello planetario, spetta proprio all'etica degli affari e dell'impresa il

¹⁹⁴ S. MAIORINO, *Le strategie di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese*, cit., pag. 23, "All'inizio l'impresa possiede una certa idea di "strategia per l'internazionalizzazione" (che potrà subire cambiamenti a seguito dell'acquisizione di esperienza). L'ingresso per opportunità consente una ridefinizione "leggera" delle due strategie, tendente "al ribasso". In particolare, è più facile adeguare la strategia competitiva che quella organizzativa. Questa ridefinizione "al ribasso", tuttavia, appesantisce in partenza le prospettive future della singola impresa (anche in situazione che potrebbero essere del tutto favorevoli). Quindi l'ingresso "al ribasso" determina anche un minore apprendimento strategico e ancor più blocca la possibilità di passare all'ingresso permanente. In pratica, l'impresa rimane prigioniera del circolo "prospettive future negative" – "sfruttare l'opportunità" – "ritiro"?".

compito di fare la differenza tra sviluppo irresponsabile e sviluppo sostenibile.

4.4 LA PRATICABILITÀ DELLE SCELTE DI RESPONSABILITÀ AMBIENTALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Nell'ultimo decennio, le iniziative a livello europeo e internazionale volte al raggiungimento di obiettivi socialmente responsabili, sono divenute di maggior attualità non solo tra le grandi imprese, abituate ad operare nei mercati globalizzati, ma anche tra le imprese di dimensioni medio-piccole (PMI).

A livello comunitario è stato giustamente evidenziato che *“la responsabilità sociale delle imprese è un concetto piuttosto complesso sviluppato in riferimento alle grandi imprese e non è forse l'espressione più adatta da utilizzare per comunicare con le PMI e cercare d'interessarle a questa tematica”*; è, invece, più corretto parlare, in relazione alle PMI, di *“imprenditorialità responsabile”*¹⁹⁵. Il concetto d'imprenditorialità responsabile associa, infatti, la vocazione imprenditoriale, necessaria sul piano individuale per creare e gestire una piccola impresa, ad un più ampio senso di responsabilità nei confronti della società.

¹⁹⁵ Commissione Europea, *Imprenditorialità responsabile - Una raccolta di esempi di buona pratica rilevati tra le piccole e medie imprese di tutta Europa*, pag. 9, in www.europa.eu.

Certamente, la via della responsabilità ambientale d'impresa è più facilmente percorribile dalle grandi multinazionali che dalle piccole o medie imprese, in quanto tali comportamenti sono resi più facili dalla logica dei grandi numeri¹⁹⁶. L'elevata disponibilità finanziaria, la dimensione degli organici aziendali, l'ampiezza dei mercati di azione, coniugati alla maggiore esposizione alla pubblica opinione e alla più elevata capacità di competizione nel mercato globale, fa sì che le grandi *corporation* utilizzino la RAI per ottenere quel *quid pluris* per trasformare una grande impresa in un'impresa vincente.

La questione diventa più problematica nel contesto delle piccole e medie imprese. Giustamente è stato considerato, in relazione alla più generale responsabilità sociale, che “è fondamentale che essa sia più ampiamente applicata nell'ambito delle PMI, comprese le microimprese, poiché il loro apporto all'economia e all'occupazione è il più importante¹⁹⁷”.

Per queste, però, i costi del cambiamento, dell'innovazione, della sua certificazione e comunicazione esterna, non sono spesso in linea con le capacità d'investimento dell'imprenditore e non sono sostenibili per

¹⁹⁶ A. CASOTTI, *La responsabilità sociale delle imprese – Definizione, certificazione, bilancio sociale e codici etici*, cit., pag. 70, “Le PMI molto spesso non sono dotate di grandi strutture interne alle quali poter delegare la risoluzione di problemi, ed anzi, molto spesso, tutto ruota intorno all'imprenditore il quale è quindi impegnato giorno per giorno nella gestione della propria impresa. Proprio questo aspetto del problema fa sì che la Responsabilità Sociale sia vista come “un affare per grandi aziende” e ciò faccia perdere di vista i vantaggi che da una impostazione diversa potrebbero derivare in termini di competitività e di continuità, miglior cura dei clienti esistenti e acquisizione di nuovi clienti, sviluppo di nuovi prodotti o adeguamento dei prodotti esistenti alle esigenze del mercato”.

¹⁹⁷ A. PEZZINI, M. DI CESARE, *Le piccole e medie imprese in Europa – Innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, responsabilità sociale e finanza d'impresa*, Rubbettino, 2003, pag. 157.

i suoi bilanci¹⁹⁸. Le elevate spese iniziali necessarie per effettuare investimenti eco-compatibili e i costi legati all'ingresso sui mercati esteri rendono certamente delicato l'effetto della globalizzazione e dell'innovazione per le piccole e medie imprese. Tuttavia, essere "piccoli" non significa necessariamente essere svantaggiati dalla competizione con i mercati mondiali, in quanto spesso le imprese di minori dimensioni si rivelano più snelle ed agevoli nel modificare le proprie scelte produttive e più sensibili alle tematiche della tutela dell'ambiente, così beneficiando, nel lungo periodo, degli investimenti ambientali effettuati¹⁹⁹.

Nonostante ciò, si deve tenere anche presente come per molti di questi imprenditori la spinta ad impegnarsi in campo ambientale non faccia

¹⁹⁸ Affronta la tematica della difficoltà di aderire alla RSI, A. PARLATO, cit., pag. 24, che propone in proposito tre alternative possibili: *“la prima è quella di operare economie di scala acquisendo le certificazioni su richiesta di una pluralità di soggetti associati ed operanti in una sola categoria produttiva, o in un solo territorio, che sia in un’area definita, un quartiere d un distretto industriale, agrario, culturale e dove sia fattibile la verifica e la certificazione di comportamenti comuni di responsabilità sociale; la seconda è quella di prevedere per le piccole e piccolissime imprese una particolare forma di certificazione semplificata ed a costi contenuti; la terza è quella che lo Stato sostenga l’assunzione della RSI agevolando le imprese di ridotta dimensione con contributi pubblici ai costi di certificazione o mercè agevolazioni fiscali, nel quadro dell’indubbio interesse dello Stato a predisporre, senza escludere la parte delle imprese numericamente più consistente, di un intero sistema produttivo, di qualità, valido per la competizione internazionale”*.

¹⁹⁹ M. LAMIERI, A. LANZA, *Strategie di internazionalizzazione delle piccole-medie imprese*, in *Imprese e Territorio*, marzo 2008, pag. 14. Gli Autori rilevano come *“Osservando l’evoluzione dell’integrazione commerciale e finanziaria degli anni recenti, che potremmo identificare come una seconda fase di globalizzazione, le imprese non grandi possono oggi beneficiare di maggiori ritorni legati agli investimenti all’estero, giustificati dalla diminuzione dei costi associati agli investimenti stessi. Si evidenzia infatti un marcato miglioramento degli indicatori di facilità commerciale e di investimento nei paesi recettori, e un’associata diminuzione dei costi di export e insediamento. Queste dinamiche hanno reso possibile lo sviluppo delle multinazionali tascabili”*.

capo tanto ai preventivati vantaggi commerciali, ma quanto ai propri valori personali, soprattutto quando si tratta di operare a favore della comunità locale²⁰⁰. Tenendo in considerazione tali motivazioni, e considerando gli sforzi posti in essere dalle Istituzioni per agevolare l'assunzione di comportamenti responsabili nelle PMI, si deve ritenere che anche per l'impresa di dimensioni medio-piccole la via della sostenibilità possa considerarsi pienamente percorribile.

²⁰⁰ *Le PMI europee e la responsabilità sociale ed ambientale*, Osservatorio delle PMI europee, 2002, n. 4, Commissione europea, in www.europa.eu.int.

5. IL RICONOSCIMENTO DI COMPORTAMENTI AZIENDALI RESPONSABILI VERSO L'AMBIENTE NELLA PROSPETTIVA DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE

5.1 IL RUOLO DEL CONSUMATORE NELL'IMPLEMENTAZIONE DELLE POLITICHE AMBIENTALI DELL'IMPRESA

Come si è già evidenziato, la responsabilità ambientale d'impresa non si concreta più, come in passato, nel mero rispetto dei vincoli ambientali imposti dal legislatore, ma nasce da una scelta volontaria della singola impresa. Scelta "interessata", nel senso che l'impresa sa che otterrà dei vantaggi dall'adesione e dal rispetto della RAI, in quanto da essa ne discendono, nella pratica, favorevoli risvolti economici.

Occorre chiarire ed approfondire quello che in sostanza costituisce il nesso causale tra la scelta da parte dell'impresa di assumere l'impegno di responsabilità ambientale ed il vantaggio economico che da questa ne deriva, elemento che permette, per così dire, di chiudere il cerchio della RAI. Si tratta invero di verificare quali siano gli attori del mercato che inducono le imprese ad optare per scelte di questo tipo e con quali modalità agisca tale influenza.

Già sulla base di un'analisi sommaria dei funzionamenti del mercato, possiamo rispondere che ad assumere un ruolo centrale in queste scelte è la figura del Consumatore.

I singoli consumatori, invero, scegliendo all'atto dell'acquisto i prodotti più ecologici, operano quotidianamente – seppur indirettamente - decisioni che hanno un impatto sull'ambiente e orientano l'attenzione del mondo economico alle politiche ambientali²⁰¹.

Il comportamento più o meno etico di un'impresa, difatti, interessa potenzialmente tutti i cittadini, ai quali non bastano astratte dichiarazioni di principi e valori, ma esigono ormai un impegno quotidiano e credibile, frutto di una precisa politica manageriale e di un sistema aziendale organizzato a tal fine.

Se in passato le aziende, nelle proprie strategie di mercato, tendevano ad indirizzare – se non addirittura ad imporre – le scelte di acquisto dei consumatori, oggi il potere decisionale è passato a questa nuova figura di utente, che si pone sul mercato in modo informato e consapevole, e libero di scegliere l'opzione a lui più congeniale a seconda delle proprie sensibilità. Il consumatore di oggi non è più

²⁰¹ A. FOGLIO, *Decisioni di marketing e problem solving – Tecniche decisionali per gestire il cambiamento e risolvere i problemi del mercato*, Franco Angeli, 2004, pag. 23, “La ricerca dell'ecologia e dell'ecosistema non è altro che la già evidenziata ricerca dell'eccellenza dei prodotti, della qualità della vita che il cittadino-consumatore-utilizzatore ritiene oggi fondamentale per una vita a dimensione-uomo, per l'ottenimento della qualità dei prodotti, per il conseguimento della sua supersalute, per il rispetto dell'ambiente; questo diventa un elemento condizionatore di grande portata nello scenario che si sta qui delineando. La tutela dell'ambiente, la sua salvaguardia diventano elementi fondamentali sia per il consumatore-utilizzatore che per l'azienda produttrice e per il trade; tutela dell'ambiente richiede scelte decisionali per una migliore produzione, per il conseguimento della tanto necessaria qualità, per supportare la salute del consumatore-utilizzatore; le aziende che vogliono vendere con successo nel mercato non potranno non rispettare l'ambiente con i loro interventi produttivi, tecnologici”.

passivo utilizzatore di beni e servizi, che subisce gli andamenti del mercato, ma è un soggetto consapevole, che si informa attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, che pondera elementi non più esclusivamente economici e compie scelte anche di natura etica. Da mero soggetto passivo, che recepisce un prodotto, il consumatore consapevole è diventato oggi un soggetto attivo del mercato e finalmente capace di influenzare le stesse strategie produttive delle imprese²⁰². Queste, dal canto loro, hanno nel tempo evoluto i propri processi produttivi tenendo conto delle esigenze “verdi” dei consumatori e negli anni hanno accresciuto enormemente la loro capacità d’immettere sul mercato beni e servizi di elevata qualità ambientale, ottenuti attraverso processi produttivi innovativi e ad alta tecnologia, il più possibile rispettosi dell’ambiente. Inoltre, attraverso i propri siti internet, le aziende forniscono informazioni sempre più dettagliate sulla qualità dei prodotti e sulla rispondenza degli stessi a criteri di compatibilità ambientale, portando a conoscenza del pubblico i propri sforzi a tutela dell’ambiente.

Tali fenomeni hanno comportato che l’attenzione verso l’ambiente, da mero costo, sia diventato un elemento di differenziazione e reputazione che il consumatore è disposto a

²⁰² F. CABIDDU, *Comportamento del consumatore e scelte strategiche delle imprese – Il ruolo del contesto*, Franco Angeli, 2007, pag. 13, “La nuova dimensione nella quale ciascun consumatore si trova a vivere ha generato significativi cambiamenti nei suoi comportamenti di acquisto e di consumo, facendolo divenire più esigente e selettivo, ma anche sempre meno prevedibile”.

compensare con il pagamento di un maggior prezzo, o comunque accordando la sua preferenza al produttore eco-compatibile²⁰³.

Nel Libro Verde della Commissione Europea in materia di responsabilità sociale delle imprese si evidenzia difatti che “[...] i consumatori vogliono non solo acquistare prodotti corretti e sicuri, ma anche sapere che essi sono stati fabbricati secondo criteri socialmente responsabili. Nella stragrande maggioranza, i consumatori europei attribuiscono importanza agli impegni sociali di un’impresa al momento dell’acquisto di un prodotto o di un servizio. Tale atteggiamento rivela prospettive interessanti sul mercato poiché un numero significativo di consumatori affermano di essere assolutamente disposti a pagare di più tali prodotti, anche se attualmente solo una minoranza adotta questo comportamento²⁰⁴”.

Assodato che il consumatore sarà disposto a pagare anche un prezzo maggiore pur di avere un bene realizzato con determinate caratteristiche rispondenti alle proprie aspirazioni “etiche”, una serie di imprese troveranno economicamente vantaggioso adottare comportamenti che, opportunamente portati alla conoscenza del vasto pubblico, permetteranno di rendere distinguibili i propri prodotti da quelli degli altri concorrenti non socialmente responsabili. Alle tradizionali componenti del marketing, pertanto, si aggiunge quindi la credibilità dell’impresa che integra e comprende in sé elementi distintivi quali la qualità e la salubrità dei prodotti, la *mission*

²⁰³ E. GERELLI, *Reputazione ambientale e competitività non di prezzi*, cit., pag. 707.

²⁰⁴ *Libro Verde*, cit., punto 79.

perseguita dall'impresa e finanche la sua stessa etica²⁰⁵. Diventa quindi uno degli obiettivi propri del *management* quello di perseguire comportamenti di responsabilità ambientale, di impegnarsi in questo senso, e soprattutto di rendere noto il proprio impegno agli interlocutori interni ed esterni, che tale impegno dimostrano di apprezzare²⁰⁶.

Un ruolo centrale nella crescente consapevolezza del consumatore è stato certamente ricoperto dalle associazioni dei consumatori che hanno tentato, fra molteplici difficoltà, di educare i cittadini rendendoli consapevoli delle loro enormi capacità di influenzare e guidare il mercato.

In questo cammino, fondamentale importanza riveste ancora l'informazione e l'educazione del consumatore in quanto la sanzione più grande per un'impresa "irresponsabile" risulta essere proprio la

²⁰⁵ Considerazioni di S. VALENTINI, *Responsabilità sociale d'impresa e globalizzazione, verso un'internazionalizzazione sostenibile*, cit., pag. 95.

²⁰⁶ A. CADBURY, *Corporate social responsibility*, in *21th Century Society - Journal of the Academy of Social Sciences*, Vol. 1, No. 1, June 2006, pag. 6, "There are a number of reasons, however, why the call for companies and their board of directors to pay regard to their role in society have become more insistent. One is a consequence of the reality that markets have become global. This has stimulated the growth of large multinational companies able to take advantage of market opportunities worldwide. At the same time, it has aroused concerns about the accountability of these enterprises, given that they seem no longer subject to a single jurisdiction. Those concerns are added to when such companies operate in politically sensitive fields like mining, energy and pharmaceuticals. A further reason is that there have been corporate disasters such as the Bophal explosion and the Exxon Valdez oil spill on the one hand and on the other examples of corporate fraud and failure on a grand scale, exemplified by the collapse of Enron and WorldCom. Such events bring corporate responsibility or irresponsibility and their consequence to the attention of the public at large".

perdita di fiducia da parte dei clienti e, di conseguenza, la perdita di rilevanti fette di mercato.

5.2 IL RUOLO ED I RISCHI INSITI NELLA NUOVA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

Come già detto, negli ultimi anni le imprese sono diventate sempre più attente al profilo etico dei propri comportamenti assumendo politiche di responsabilità sociale ed ambientale attraverso cui ottenere il consenso degli *stakeholders*.

Le attività e le strategie predisposte dalle imprese, però, possono risultare efficaci solo se sono correttamente portate alla conoscenza del vasto pubblico. Spesso, infatti, una strategia mal comunicata determina l'esatto contrario cui tendeva, causando la perdita di fiducia da parte dei consumatori. La circolazione delle informazioni relative alle pratiche di responsabilità ambientale implementate dall'impresa e l'accrescimento del livello di conoscenza deve intendersi, quindi, come obiettivo verso il quale la tutela ambientale deve orientarsi, onde garantire in ogni caso la migliore ponderazione delle scelte da effettuare.

In questo senso, la Commissione Europea ha affermato che *“la mancanza di regole esplicite ha contribuito a creare una situazione in cui le diverse parti interessate — le autorità di regolamentazione, gli investitori, gli analisti finanziari ed il pubblico in generale —*

considerano insufficienti o inattendibili le informazioni in materia ambientale rese note dalle società. Gli investitori hanno bisogno di sapere come le imprese affrontano le questioni ambientali. Le autorità competenti hanno interesse a controllare l'applicazione dei regolamenti ambientali ed i costi connessi. La pubblicazione volontaria di dati ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle imprese è ancora poco frequente, sebbene l'impressione generale sia che le imprese debbano far fronte a costi ambientali sempre crescenti per la prevenzione dell'inquinamento, gli impianti di risanamento, il trattamento dei rifiuti ed i sistemi di controllo, e ciò vale soprattutto per quelle imprese che operano nei settori che hanno un significativo impatto sull'ambiente²⁰⁷” .

Ecco allora che la comunicazione, e la diffusione della comunicazione di massa in particolare, assolve un ruolo fondamentale per creare e mantenere vivo questo meccanismo virtuoso. Da un lato, infatti, all'impresa è permesso di differenziarsi in senso positivo dalle altre imprese, di mostrare e dimostrare all'opinione pubblica il proprio impegno in campo ambientale, di puntare l'attenzione su aspetti altrimenti poco evidenti e che, anzi, potrebbero avere addirittura un'incidenza negativa. Dall'altro lato, e si tratta del rovescio della medaglia, una comunicazione a vasto raggio consente di far conoscere al consumatore quali siano le imprese che effettivamente rispettano gli

²⁰⁷ Raccomandazione della Commissione del 30 maggio 2001 relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società (2001/453/CE).

obblighi assunti di RAI e quali invece utilizzano la stessa unicamente come “facciata” a fini promozionali²⁰⁸.

La comunicazione di massa²⁰⁹, quindi, funge sia da incentivo della RAI, sia da strumento sanzionatorio, pur se, come si dirà successivamente, a livello non giuridico ma di riconoscimento sociale.

Categoria specifica della comunicazione di massa è la comunicazione ambientale, che può essere definita come “ogni processo di scambio di informazioni e significati che abbia per oggetto l’ambiente²¹⁰”. Essa nasce come presa di coscienza collettiva nel momento in cui l’ambiente viene percepito come bene fondamentale da tutelare nell’interesse dell’umanità e oggi giorno riveste un ruolo fondamentale nel radicamento della cultura dello

²⁰⁸ Basti pensare che nel 2003, alla data del fallimento, la Parmalat (e medesima considerazione rileva anche per l’americana Enron) si era dotata di un bilancio sociale. O ancora come per la stessa società di Callisto Tanzi, come riportato in quei giorni dal principale quotidiano economico italiano, “*non hanno funzionato almeno sette livelli di controllo - amministratori, sindaci, revisori, certificatori, banche, Consob, Banca d’Italia*”. Se ve ne fosse bisogno, questa è l’ulteriore dimostrazione di come la RSI sia spesso utilizzata dalle imprese solo al fine di ripulire la propria immagine e non come parte reale della strategia di *governance* d’impresa.

²⁰⁹ Si ricordi, a proposito, quanto affermato dalla Commissione Europea sulla necessità di accentuare questi elementi informativi. COM(2006) 136 def., cit., punto 5.4, “*I consumatori svolgono un ruolo importante e possono fornire alle imprese un incentivo per una produzione e un comportamento responsabili. Essi dovrebbero dar prova di spirito critico nelle loro scelte ed incoraggiare i “buoni” prodotti e le “buone” imprese. Per il momento i consumatori non dispongono di informazioni chiare sull’incidenza sociale e ambientale dei beni e servizi, in particolare informazioni sulla catena di approvvigionamento. La Commissione esaminerà, in consultazione con tutte le parti interessate, la necessità di altre azioni volontarie per realizzare gli obiettivi di trasparenza e di informazione dei consumatori anche su questioni di salute pubblica*”.

²¹⁰ M. COLOMBO, *Comunicazione e informazione ambientale*, in *Studi di sociologia*, 1994, pag. 133.

sviluppo sostenibile, consentendo la piena partecipazione dei cittadini al governo dell'ambiente.

Nell'ambito delle relazioni con gli *stakeholders*, la comunicazione ambientale ha un ruolo fondamentale nella costruzione e diffusione di una positiva immagine aziendale. La creazione di rapporti stabili e duraturi con gli *stakeholders* richiede, infatti, un processo di comunicazione e la condivisione delle informazioni da parte dell'impresa. L'impresa, quindi, mette a disposizione dei destinatari delle proprie azioni una serie di informazioni affinché gli stessi siano in grado di valutare la coerenza del comportamento aziendale. L'impresa diventa, così, “*accountable*”, rendicontabile, migliorando il proprio sistema informativo e facendo sì che esso sia sottoposto ad una verifica esterna²¹¹.

La comunicazione, per essere efficace, deve prevedere messaggi chiari, semplici, unificanti e convergenti e deve essere coerente con l'orientamento strategico di fondo e con il contenuto delle strategie²¹². La comunicazione delle aziende si apre quindi alla redazione di appositi nuovi documenti ambientali, come ad esempio il bilancio di sostenibilità, in risposta al principio di piena trasparenza²¹³.

²¹¹ F. DE FABRITIIS, *Il bilancio sociale per il comune e la provincia. Come svilupparlo*, Franco Angeli, 2004, pag. 18.

²¹² F. VITOLLA, *Le linee guida della Global Reporting Initiative per la redazione dei report di sostenibilità*, in *Riv. dottori comm.*, 2007, 04, pag. 663.

²¹³ O. F. PIAZZA, *Responsabilità sociale e comunicazione d'azienda – Implicanze antropologiche ed etico-sociali*, in P. RICCI (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa: il ruolo e il valore della comunicazione*, Franco Angeli, 2004, pag. 54, “*Nella rendicontazione viene superata la tradizionale dimensione economico-finanziaria e la comunicazione si apre anche agli aspetti sociali ed agli impatti ambientali del suo operare: è questo l'approccio della triple bottom line*”.

Occorre precisare che tale processo è il frutto di un lungo percorso evolutivo delle strategie d'impresa. La crescente consapevolezza della funzione che l'impresa assolve in campo ambientale, difatti, ha rimesso in discussione il contenuto della comunicazione aziendale. Se fino a qualche decennio fa si riteneva sufficiente comunicare esclusivamente i dati relativi all'andamento economico-finanziario della gestione, oggi, invece, è necessario soddisfare una crescente domanda di informazione anche sui riflessi ambientali che derivano dall'attività svolta²¹⁴.

La divulgazione delle informazioni ambientali, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, interni ed esterni all'impresa, è oramai un fattore fondamentale per il successo della stessa, in quanto favorisce una maggiore conoscenza dei problemi ambientali legati all'attività produttiva e delle azioni concrete intraprese dall'impresa per affrontarli e risolverli. A tale riguardo è opportuno ricordare che nel tempo si sono affermati documenti e tecniche di informazione della responsabilità ambientale, e più in generale della responsabilità sociale, che vanno dal bilancio di sostenibilità al bilancio sociale e che comprendono anche i codici di condotta, deontologici ed etici e la carta dei servizi.

²¹⁴ G. BIRINDELLI, A. TARABELLA, *La responsabilità sociale delle imprese e i nuovi strumenti di comunicazione nell'esperienza italiana*, Franco Angeli, 2001, pag. 9, "La condivisione dei valori e la necessità di confrontare i risultati ottenuti con le aspettative degli interlocutori hanno fatto sorgere l'esigenza di migliorare gli strumenti di gestione e di comunicazione a disposizione delle aziende con il proposito di rendere operativi appositi riconoscimenti ufficiali – garantiti e rilasciati da soggetti imparziali – in grado di dare visibilità agli sforzi profusi nel raggiungimento di prestazioni etiche superiori a quelle richieste dai semplici adempimenti legislativi".

Non si può sottacere la circostanza che, contrariamente a quanto accade nelle grandi aziende dove la comunicazione viene considerata un aspetto fondamentale delle strategie di RAI, la maggior parte delle PMI non pubblici rapporti sulle pratiche seguite in materia ambientale.

Nonostante ciò, la considerevole crescita del numero di imprese che pongono in essere azioni di RAI, è il presupposto del passaggio graduale da una fase passiva, limitata a “subire” la normativa ambientale, ad una fase attiva, in cui le imprese danno rilevanza strategica alle tematiche ambientali ed approcciano un comportamento preventivo e proattivo²¹⁵. Basti considerare, del resto, che è proprio attraverso questi stessi mezzi di comunicazione che l’opinione pubblica viene resa partecipe delle campagne di organizzazioni non governative o di associazioni dei consumatori che si oppongono a certe imprese ed a certi “stili” di produzione non sostenibili²¹⁶.

Si è discusso sopra della fondamentale funzione assolta dalla comunicazione, considerando che anche la più elogiabile attività di

²¹⁵ In tale ottica si inseriscono il bilancio ambientale e il rendiconto ambientale, il primo come strumento di gestione interna, mentre al secondo viene affidata una funzione informativa esterna. La ricerca di informazioni di sintesi circa il rapporto dell’azienda con l’ambiente favorisce l’utilizzo di indicatori di performance che permettono di valutare l’efficacia e l’efficienza della gestione ambientale.

²¹⁶ Si pensi al caso dell’impresa *Big Pharma*, costretta ad abbandonare il giudizio instaurato in Sudafrica, concernente l’utilizzo dei brevetti e dei marchi dei farmaci contro l’Aids. Si pensi ancora alle scelte sulle modalità di produzione imposte dall’opinione pubblica a grandi multinazionali quali *Shell o British Petroleum* (per profili attinenti l’impatto ambientale) o *Nike* (in relazione allo sfruttamento di manodopera minorile). Quest’ultima, ad esempio, dopo esser stata accusata da alcune associazioni di consumatori di sfruttare la manodopera minorile in India e Pakistan, a seguito di un boicottaggio planetario, ha visto crollare in borsa nel giro di soli 6 mesi il suo titolo dai 66\$ ai 39\$.

responsabilità ambientale dell'impresa non assolverebbe il proprio scopo se non sorretta da un'adeguata divulgazione al pubblico²¹⁷. La comunicazione ambientale mira sì da un lato ad orientare il consumatore, ma costituisce la cartina di tornasole principale dei rapporti tra l'impresa e la società che la circonda. Difatti, mediante l'informazione possono essere attenuate quelle asimmetrie informative del mercato che distorcono il mercato, garantendo la necessaria trasparenza sull'attività d'impresa e permettendo al consumatore di compiere scelte volontarie pienamente libere e consapevoli²¹⁸.

²¹⁷ Lo stesso valga per la comunicazione interna, perché pure la funzione di motivazione del personale non potrebbe essere raggiunta senza un'adeguata informazione dei lavoratori.

²¹⁸ Si pensi, ad esempio, ai “doveri di protezione” imposti al professionista: regole teleologicamente funzionali al riequilibrio del mercato ed alla maturazione e crescita di consapevolezza del consumatore. Si consideri, ad esempio, la disciplina imposta per garantire la trasparenza delle comunicazioni commerciali. Tutti questi strumenti tendono a creare quel *framework* normativo in grado di realizzare scelte più equilibrate e, soprattutto, realmente libere.

CAPITOLO III

IL PROBLEMA DELLA MISURAZIONE DEI RISULTATI DI RESPONSABILITÀ AMBIENTALE E LA VINCOLATIVITÀ GIURIDICA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

1. L'ANALISI COSTI/BENEFICI DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE D'IMPRESA

1.1. I COSTI CHE LE IMPRESE DEVONO SOSTENERE PER PORRE IN ESSERE ATTI DI RESPONSABILITÀ IN MATERIA AMBIENTALE

Prima di passare in rassegna i costi connessi alla responsabilità ambientale d'impresa, si ritiene opportuno premettere che la RAI debba essere concettualmente considerata dalle imprese non un costo (o comunque non solamente un costo) ma come punto di forza e opportunità di crescita per un'azienda che si pone in modo costruttivo e trasparente nei confronti di tutti gli *stakeholders*. La responsabilità ambientale d'impresa, difatti, è un modo nuovo di fare impresa nel quale tutti gli attori, attraverso il rispetto per l'ambiente, protendono verso l'efficienza e l'ottimizzazione dei processi aziendali.

Per abbracciare questo nuovo approccio, le aziende devono ripensare, in un'ottica nuova rispetto ai sistemi di gestione tradizionali, i valori e

le priorità che animano la loro attività. Le imprese lungimiranti, che non sono avide di massimizzare i profitti a tutti i costi a breve termine ma decidono di seguire politiche di sviluppo sostenibile con attenzione alle esigenze e alle preoccupazioni della collettività, raccoglieranno i debiti frutti a medio e lungo termine.

Comportamenti ispirati a logiche responsabili contribuiscono, in una prospettiva di sviluppo duraturo dell'impresa, alla creazione di valore e generano quindi un vantaggio competitivo per l'azienda. Le imprese non devono vedere nella responsabilità ambientale un costo ma un elemento che, se pienamente integrato nella gestione aziendale, condiziona positivamente il rendimento e migliora le prospettive di sviluppo. Inoltre, occorre considerare che spesso nel concreto risultano assai più onerosi i costi della "non qualità ambientale", ossia, le spese legate ad una gestione inefficiente delle risorse nonché all'eventuale risarcimento del danno ambientale²¹⁹.

²¹⁹ S. KÜHTZ, *Energia e sviluppo sostenibile – Politiche e tecnologie*, cit. pag. 60. E' interessante citare, sotto tale profilo, la recente sentenza della Corte di cassazione penale che ha avuto modo di analizzare il rapporto intercorrente tra risarcimento del danno ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e l'art. 2043 cc. La Corte, affermando la legittimazione della Provincia di Pesaro ed Urbino a costituirsi parte civile in una causa per danno ambientale ha affermato che *"La disciplina normativa di cui all'art. 311, 1° comma, D.L.vo n. 152/06, secondo cui "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto" non esclude e comunque non è incompatibile con la disciplina generale prevista dall'art. 2043 cc, in virtù della quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Conseguente che nella fattispecie de qua sussiste la legittimazione della Provincia di Pesaro ed Urbino a costituirsi parte civile, avendo detto Ente chiesto (ed ottenuto) il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla condotta illecita come*

Inoltre, il pericolo più diffuso è certamente quello di un'errata percezione da parte del pubblico circa la natura dei comportamenti adottati dall'impresa. Ad esempio, dichiarazioni di attenzione ambientale da parte dell'impresa a cui però non fa seguito alcun comportamento conseguente, possono essere interpretate come meramente formali, se non addirittura truffaldine dai consumatori, con impatti negativi per la reputazione dell'impresa e dei suoi prodotti²²⁰.

Quanto detto non esclude però che, per il sistema produttivo, il rispetto dell'ambiente sia certamente un fattore aggiuntivo immediato di costo. La tutela dell'ecosistema, difatti, offre all'impresa numerose opportunità che, per essere colte, necessitano di una notevole disponibilità di risorse umane e finanziarie.

Parlando della RAI, pertanto, occorre affrontare il concetto di costo ambientale ulteriore. Il costo ambientale ulteriore è l'insieme dei costi che un'impresa deve affrontare per adottare un approccio responsabile nei confronti dell'ambiente allo scopo di minimizzare il proprio impatto ecologico, al netto delle spese da sostenere per adeguarsi alla normativa cogente in materia ambientale.

Si tratta, pertanto, di un costo di cui si fa carico l'impresa per sostenere questo nuovo approccio, al fine di prevenire e mitigare l'impatto ambientale dalle proprie attività o per la conservazione delle

contestata ed accertata nei confronti dell'imputato (attuale ricorrente)" (Cass. Pen., Sez. III, 11/01/2010, Sent n. 755).

²²⁰ M. MOLTENI, *Responsabilità sociale e performance d'impresa – Per una sintesi socio-competitiva*, in *Vita e Pensiero*, 2004, pag. 85.

risorse rinnovabili e non rinnovabili²²¹. Non si tratta solo di oneri di tipo economico, ma anche di costi interni all'impresa, riconducibili sia agli sforzi organizzativi per l'introduzione ed il mantenimento di un sistema di gestione ambientale, sia per la formalizzazione in procedure e istruzioni operative di prassi esistenti, nonché l'impegno da parte della direzione e di tutto il personale.

In particolare, la Commissione Europea ha definito la spesa ambientale come *“il costo degli interventi intrapresi da un'impresa, direttamente o attraverso terzi, al fine di prevenire, ridurre o riparare danni all'ambiente derivanti dalle sue attività operative²²²”*.

Volendo individuare nel dettaglio alcuni dei costi connessi alla responsabilità ambientale d'impresa, si possono in questa sede citare:

- i costi connessi all'adozione di processi produttivi ecologicamente più sostenibili;
- i maggiori costi per l'acquisto di prodotti e servizi compatibili con le istanze di tutela ambientale;
- i costi derivanti dalla creazione di specifiche risorse destinate allo sviluppo ed implementazione di strategie di RSI quali, ad esempio, le certificazioni ambientali.

²²¹ Commissione Europea, Comunicazione interpretativa in merito ad alcuni articoli della quarta e della settima direttiva del Consiglio sui conti delle società, (98/C 16/04).

²²² Raccomandazione della Commissione del 30 maggio 2001 relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società (2001/453/CE).

Si noti, peraltro, che molti dei costi ambientali sono difficilmente quantificabili, soprattutto in via preventiva. Tale difficoltà è una delle principali ragioni del regime di incertezza in cui sono assunte le decisioni in materia di responsabilità ambientale.

La domanda critica che il *management* si pone quando si discute di RAI è se i risultati economici che l'impresa è in grado di realizzare grazie a condotte improntate a logiche di responsabilità consentiranno alla stessa di sostenere i costi ambientali ulteriori affrontati, ottenendone conseguentemente un ricavo marginale.

Se la risposta a questo quesito sarà positiva, si parlerà allora di “spesa ambientale ulteriore sostenibile²²³”; laddove, viceversa, i profitti dell'impresa non siano tali da bilanciare il costo ambientale ulteriore, si aprirà necessariamente la ricerca di un compromesso tra le istanze ambientali e gli obiettivi di competitività a breve termine, con inevitabile sacrificio delle prime sull'altare della competitività.

²²³ M. MOLTENI, *Vivere la responsabilità sociale d'impresa*, cit., pag. 39, “Con tale termine si vuole sottolineare che l'azione a favore degli stakeholder presenta un'attesa di ritorno economico insufficiente a giustificare l'investimento, ma appare compatibile con l'evoluzione del profilo economico-finanziario generale dell'impresa. Il giudizio circa la sostenibilità economica implica, oltre all'attento esame dei costi connessi alle politiche di RSI, la valutazione dei risultati economici attuali e prospettici dell'impresa: com'è ovvio, la spesa sociale sostenibile è tanto maggiore quanto maggiore è la ricchezza generata dalla gestione”.

1.2. I VANTAGGI ECONOMICI PER LE IMPRESE DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Come già anticipato, i sopra discussi costi legati alla responsabilità ambientale d'impresa devono necessariamente essere compensati da altrettanti benefici, anche potenziali e non direttamente economici, al fine di evitare un impatto negativo della RAI sul bilancio e sulle *performance* economiche dell'azienda.

Sebbene la responsabilità ambientale sia un *asset* prevalentemente intangibile e difficilmente quantificabile sotto il profilo economico, possiamo affermare che oggi all'impresa conviene adottare comportamenti responsabili per una serie di motivazioni che ora saranno analizzate. Occorre però rammentare che tale atteggiamento deve anzitutto considerarsi una filosofia imprenditoriale, un modo innovativo di concepire la gestione aziendale e di incrementare la propria immagine sul mercato, più che una mera strategia per creare valore per l'impresa tramite lo sfruttamento dell'alleanza con gli *stakeholder*.

Dalla considerazione che i benefici della responsabilità ambientale non siano sempre agevolmente quantificabili, non deve discendere l'idea che l'adesione di un'impresa ad una filosofia di gestione orientata verso la sostenibilità ambientale sia un mero atto di fiducia o di fede²²⁴.

²²⁴ M. DEL BALDO, *Corporate Social Responsibility e corporate governance: quale nesso nelle PMI?*, pag. 92, in www.works.bepress.com.

Invero, un primo beneficio della responsabilità ambientale, può rinvenirsi in relazione alle motivazioni ed agli ideali che hanno spinto l'imprenditore a scegliere consapevolmente la via della responsabilità ambientale. la RAI, difatti, incide positivamente sulla motivazione dei lavoratori e, di conseguenza, sulla loro produttività; il livello di coinvolgimento, lealtà ed attaccamento dei collaboratori all'impresa dipenderà direttamente anche dalle politiche che tendono a valorizzare l'immagine e la reputazione della stessa²²⁵.

Essere socialmente responsabili e avere attenzione per la tutela dell'ambiente, pertanto, contribuisce a garantire il successo dell'impresa per il tramite del miglioramento del clima aziendale, dell'aumento della motivazione dei collaboratori, del decremento dell'assenteismo, nonché della capacità dell'impresa di attrarre e mantenere personale più qualificato.

Per le imprese socialmente responsabili esistono poi vantaggi prettamente produttivi. Può ritenersi infatti che l'impegno ambientale delle imprese aumenti le loro *performance* economiche: le aziende responsabili sono di regola maggiormente competitive, in quanto competitività e sostenibilità sono concetti che si completano e rafforzano a vicenda.

²²⁵ M. MOLTENI, *Responsabilità sociale e performance d'impresa – Per una sintesi socio-competitiva*, cit., pag. 80, “Il livello di motivazione e le competenze dei collaboratori, dimensioni nelle quali fondamentalmente si sostanzia il capitale umano dell'impresa, esercitano un influsso rilevante su due elementi: innanzitutto la qualità dei processi interni, sia direttamente sia mediante la diminuzione del turnover; la produttività, per effetto della qualità del contributo offerto da ciascuno, della diminuzione dei giorni di assenza, e così via. Il minor turnover, inoltre, alimenta la produttività e riduce la necessità di sostenere costi di selezione e formazione del nuovo personale”.

Le iniziative di RAI difatti comportano una significativa riduzione dei costi produttivi ed una razionalizzazione dei processi industriali. Le aziende che adottano sistemi di gestione ambientale, ad esempio, a fronte della spesa iniziale per la loro progettazione e implementazione, in seguito abbassano i costi del ciclo produttivo, ottimizzano l'uso delle risorse (inferiore impiego di materie prime, prodotti di scarto in quantità minime e talvolta anche riciclabili), e riducono i costi di smaltimento dei rifiuti. Riduzione dei costi significa inoltre avere maggiori profitti, e quindi somme più consistenti da investire, creando un circolo virtuoso che non può essere trascurato né dell'azienda né dal decisore politico.

Inoltre, la RAI migliora la relazione con le Istituzioni pubbliche, nazionali e locali, che sono pronte a concedere agevolazioni fiscali e finanziarie nonché semplificazioni amministrative alle imprese responsabili, in cambio della loro maggiore affidabilità. Per quanto concerne i rapporti con le istituzioni finanziarie, ancora, tali imprese hanno più agevoli canali di accesso alle fonti di finanziamento in virtù di una riduzione generale del profilo di rischio, nonché indici borsistici specifici come il *Fste4good*.

Quanto al vantaggio reputazionale, in mercati sempre più affollati, la RAI funge da elemento di positiva differenziazione del marchio rispetto alle imprese concorrenti che non adottano comportamenti eco-responsabili²²⁶. In un contesto come quello odierno, in cui il consumatore è sempre più sensibile all'impatto

²²⁶ F. BASSAN, *Commento agli articoli 18-27*, in *Commentario del Codice di Consumo*, G. ALPA, L. ROSSI CARLEO (a cura di), Napoli, 2006.

ambientale dei prodotti che acquista, è evidente che per un'impresa essere considerata eco-efficiente, o più in generale “verde”, diventa un indubbio vantaggio concorrenziale²²⁷. Oggi il consumatore non sceglie più solamente un prodotto o un servizio ma anche l'impresa che lo produce e cerca, quindi, la condivisione di valori e principi in cui identificarsi. In tale ottica, la RAI aiuta l'impresa ad aumentare e fidelizzare la clientela, guadagnando così nuove fette di mercato²²⁸.

Al contempo, l'attenzione all'ambiente e il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori se comunicate all'esterno, favoriscono un consumo più responsabile da parte dei consumatori, che penalizza le aziende concorrenti che producono con modalità non sostenibili e le spinge a modificare i propri *standard* produttivi.

La migliore reputazione, poi, consente all'impresa di ottenere condizioni di scambio più favorevoli nelle transazioni con gli *stakeholders*. La reputazione funge da moltiplicatore del valore generato dall'impresa, aumentando la propensione ad acquistare quei

²²⁷ E. M. NAPOLITANO, *La qualità nell'impresa sociale – Strumenti per il non profit*, cit., pag. 24, “L'assunzione consapevole della responsabilità sociale (*commitment*) è certamente costosa, è difficilmente misurabile nei suoi benefici immediati e implica comportamenti estranei alla tradizionale cultura aziendalista, ma può consentire d'implementare rilevanti vantaggi in termini di miglioramento dell'immagine aziendale e di prodotto percepita dai consumatori, e di rafforzamento dei legami con la comunità locale, con i finanziatori, con i dipendenti e con i gruppi di pressione (sindacali, politici, ambientalisti, ecc.)”.

²²⁸ Si veda al riguardo, *Sviluppo Sostenibile – Rapporto sulla CSR*, Il Sole 24 Ore, Martedì 27 aprile 2010, “Negli ultimi anni, complici la globalizzazione e l'aumento dei costi di energia e altre risorse, l'ambiente è sempre meno terreno di visioni altruistiche e sempre più elemento strategico per la crescita del business. [...] Sui tavoli dei Cda, abbattere il proprio impatto ambientale è infatti diventata la cornice di moltissimi processi che rafforzano l'azienda rendendola più attrattiva nei confronti dei consumatori, ma anche dei talenti più qualificati”.

determinati beni e servizi ed offrire il proprio supporto all'impresa. Le aziende reattive, dinamiche, che evolvono rapidamente le proprie strategie di tutela ambientale, concretamente aumentano la possibilità di successo nei loro rapporti con gli *stakeholders*²²⁹.

Alla luce di quanto detto, l'ambiente e la sua salvaguardia devono essere considerate non più un costo ma un'opportunità di crescita e una risorsa per l'imprenditore²³⁰. Il profitto non può più essere considerato l'unico indicatore dello stato di salute di un'impresa. Oggi l'impresa lungimirante, oltre a perseguire risultati economici, deve promuovere la tutela dell'ambiente e gli interessi dei consumatori, garantendo prodotti di qualità e sostenibili attraverso comportamenti improntati alla "responsabilità ambientale d'impresa", attirando così nuovi clienti e contribuendo allo sviluppo della comunità in cui l'impresa opera.

²²⁹ H. ALFORD, F. COMPAGNONI, *Fondare la responsabilità sociale d'impresa*, Città Nuova, 2008, pag. 319.

²³⁰ R. FERRARA, *Modelli e tecniche della tutela dell'ambiente: il valore dei principi e la forza della prassi*, in *Foro amm.*, TAR 2009, 06, pag. 1945-1957, "[...] la protezione dell'ambiente diviene in qualche misura (anche) un business, capace di mobilitare egualmente interessi e aspettative di tipo materiale, ed anzi vere e proprie aspettative e promesse di arricchimento e di lecito profitto, oppure ogni pur seducente e suggestivo approccio romanticamente globale ed olistico corre il forte rischio di restare confinato nel limbo delle buone intenzioni. Per fare un solo esempio, tratto dalla più recente esperienza, o le energie da fonte rinnovabile sono in grado di attivare un virtuoso processo di crescita dell'economia e dell'occupazione, alterando in questo modo la convenienza comparativa delle scelte dei decisori collettivi pubblici nonché degli operatori privati, oppure il futuro continuerà ad essere condizionato dalle riserve mondiali di energie fossili".

2.3. LA NECESSITÀ DI *TARGET* ED INDICATORI AMBIENTALI UNIFORMI COME BASE PER I MODELLI DI RENDICONTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE D'IMPRESA

Possiamo con sufficiente certezza affermare che lo sviluppo di indicatori ambientali risponda, da un lato, alla necessità di semplificazione ed ottimizzazione dei processi produttivi e, dall'altro, ad una istanza di trasparenza sull'attività dell'impresa ed al bisogno emergente dei consumatori di orientare le proprie scelte in maniera consapevole ed informata.

Comunemente, con il termine indicatore si identifica uno strumento in grado di fornire informazioni in forma sintetica su un fenomeno più complesso e con significato più ampio. L'indicatore, pertanto, è un indice in grado di rendere visibile ed intellegibile un andamento o un fenomeno che non è immediatamente percepibile dai "non addetti ai lavori".

Obiettivo di tali indicatori è la rappresentazione delle informazioni ambientali - quali ad esempio la Co2 emessa o l'energia e le materie prime utilizzate per la produzione - il consolidamento e lo sviluppo dei sistemi di gestione del rischio ed il miglioramento della comunicazione con il mondo esterno²³¹.

²³¹ A. CICERCHIA, *Pianificazione, strategia e ambiente – Teorie, metodi, strumenti ed esperienze internazionali*, Franco Angeli, 2000, pag. 219, "Alcuni autori ritengono che gli indicatori ambientali, soprattutto quando hanno per oggetto le politiche, debbano essere considerati come una categoria a se stante. Si osserva che essi fanno parte di un processo politico che non può essere valutato in modo completamente privo di ambiguità e sulla base di regole universalmente

Gli indicatori ambientali facilitano la descrizione delle prestazioni ambientali, traducendo dati grezzi in informazioni di facile comprensione per il pubblico destinatario. Questi rispondono al duplice scopo di coadiuvare la gestione dell'organizzazione e di fornire informazioni ai soggetti interessati. Attraverso tali strumenti le imprese possono facilmente quantificare e riportare dati sulle proprie prestazioni ambientali e gestire in tal modo i loro impatti ambientali²³². Al contempo, i consumatori hanno la possibilità di comprendere i risultati presentati dalle diverse imprese in modo più semplice ed intuitivo, operando un confronto fra le stesse e scegliendo in tal modo conseguentemente la propria azienda cui fidelizzarsi.

Gli indicatori ambientali rappresentano quindi uno strumento di tutto rilievo per valutare l'impatto ambientale delle aziende operanti in un determinato settore e stabilire, quindi, le iniziative da prendere per limitare il predetto impatto.

La Commissione Europea ha rilevato che *“la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali possono anche aiutare le organizzazioni a capire meglio e migliorare la loro gestione ambientale e le loro prestazioni”* e che tale scelta debba basarsi *“su di*

accettate. Eppure, nei casi in cui il nostro intento è comunque quello di raggiungere una valutazione, verrà prodotto un modello empirico sotto forma di indicatore, fondato sull'assunzione che questa sia la rappresentazione più realistica della realtà alla quale possiamo accedere. Ciò comporta che gli indicatori delle politiche debbano essere considerati come modelli empirici di una determinata realtà e non essere identificati con la realtà vera e propria”.

²³² Raccomandazione della Commissione del 10 luglio 2003, *“Orientamenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali”* (2003/532/CE), Allegato I, par. 1.

un equilibrato rapporto tra economicità ed efficacia e sull'adattabilità alle dimensioni, al tipo di organizzazione e alle sue esigenze e priorità²³³". Difatti, veicolare l'informazione ambientale risulta essere complesso e costoso per l'impresa. Per questo gli indicatori di prestazioni ambientali devono essere nel contempo economici, efficaci, sintetici ed adeguati alle dimensioni, al tipo, alle esigenze e alle priorità dell'organizzazione.

La stessa Commissione ha individuato le seguenti caratteristiche proprie degli indicatori ambientali²³⁴:

- comparabilità: gli indicatori devono consentire di effettuare una comparazione fra i vari indici e mostrare i cambiamenti avvenuti nel tempo nelle prestazioni ambientali dell'impresa;

- equilibrio: devono bilanciare i settori problematici, negativi con i settori promettenti (positivi), in modo da fornire un quadro completo e veritiero delle prestazioni;

- continuità: gli indicatori devono basarsi sugli stessi criteri e riferirsi a periodi o unità di tempo comparabili;

- tempestività: gli indicatori devono essere aggiornati con una frequenza sufficiente per consentire interventi in tempo utile, e

- chiarezza: gli indicatori devono essere chiari e comprensibili sia per l'impresa che per i consumatori.

²³³ Raccomandazione della Commissione del 10 luglio 2003, cit., considerando nn. 5 e n. 7.

²³⁴ Raccomandazione della Commissione del 10 luglio 2003, cit., Allegato I, par. 1.

In relazione alle ricadute dell'attività dell'impresa sull'ambiente, si possono distinguere poi due tipi di indicatori ambientali: gli indicatori di impatto ambientale e gli indicatori di *performance* ambientale. I primi analizzano le ricadute dell'attività produttiva sull'ambiente attraverso la determinazione delle grandezze fisiche che si riferiscono alla produzione (per esempio, effetto serra, livello di tossicità per la salute umana, per la fauna o per la flora). Gli indicatori di *performance* ambientale, invece, permettono di valutare l'efficacia e l'efficienza ambientale dell'impresa (indicatori di processo, indicatori di gestione, indicatori eco-finanziari). Caratteristiche degli indicatori di *performance* sono l'obiettività scientifica, la dimostrabilità documentale, la significatività ecologica e la comparabilità tra diversi periodi e stabilimenti²³⁵.

Generalmente, gli indicatori sono considerati gli strumenti più adeguati a supportare un'attività di *reporting* ambientale. Essi sono lo strumento diagnostico sulla base del quale il processo identifica obiettivi e target quantitativi e verifica progressivamente l'efficacia delle strategie e delle linee d'azione attivate per conseguire gli obiettivi. Attraverso il processo di rendicontazione l'impresa è in grado di misurare e valutare le proprie *performance*, il grado di conseguimento dei risultati, e di comunicarli agli *stakeholders* in modo chiaro ed inequivoco.

Considerato che la valutazione del contributo fornito dalle imprese allo sviluppo sostenibile è una delle istanze fondamentali promossa

²³⁵ G. QUERINI, *La tutela dell'ambiente nell'Unione Europea: un'analisi critica*, Franco Angeli, 2007, pag. 113.

dagli *stakeholders* (in particolare dal cliente finale), negli ultimi anni tale preoccupazione ha dato luogo ad una forte richiesta di maggiore trasparenza delle attività d'impresa. Le società, di conseguenza, utilizzando proprio gli indicatori ambientali sintetici, hanno predisposto nuovi strumenti di contabilità e comunicazione integrata d'impresa, tra i quali il bilancio di sostenibilità²³⁶.

Rispetto al bilancio d'esercizio, che rappresenta il rendiconto della gestione economica e finanziaria, il bilancio di sostenibilità descrive l'impatto complessivo delle attività di un'impresa rispetto alle politiche di responsabilità sociale ed ambientale che si sono volute perseguire. Si tratta pertanto di uno strumento di rendicontazione sulle quantità e qualità di relazione tra l'impresa ed i gruppi di riferimento rappresentativi dell'intera collettività.

L'acquisizione di dati e di informazioni, organizzati in un sistema organico di contabilità che preveda un *set* di indicatori appositamente definiti, costituisce un passo importante per la valutazione del comportamento dell'impresa da parte non solo del management, ma anche di tutti gli *stakeholders*²³⁷. Il sistema degli

²³⁶ F. DI CROSTA, *Indicatori di performance aziendali – Come definire gli obiettivi e misurare i risultati*, Franco Angeli, 2005, pag. 18, “Il controllo della bontà della gestione non può prescindere dal monitoraggio di indicatori che – in modo omogeneo nel tempo – sono in grado di valutare le prestazioni e di confrontare quelle di oggi con quelle di ieri, valutare gli scostamenti fra risultati ottenuti e risultati pianificati e, se possibile, paragonare i nostri risultati con quelli dei nostri concorrenti”.

²³⁷ F, CESARINI, R. LOCATELLI, *Le imprese sociali – Modelli di governance e problemi gestionali*, Franco Angeli, pag. 226, “Gli indicatori possono certamente contribuire a qualificare le condizioni di managerialità e di efficienza delle organizzazioni, ponendo enfasi sulla corretta amministrazione e la governance dell'impresa; al contempo, ci possiamo attendere che siano di utilità anche per

indicatori, difatti, aiuta a valutare e misurare il livello concreto di coerenza dell'impresa rispetto ai principi espressi dalla stessa quale fondamento dell'agire imprenditoriale.

La misurazione contenuta nel bilancio di sostenibilità è basata su indicatori di tipo quantitativo, sia strettamente interni all'impresa (ad esempio, valore aggiunto generato dall'attività d'impresa), sia confrontati con l'esterno (*benchmarking*), e qualitativo (ad esempio, il grado di soddisfazione degli *stakeholders*).

Deve rilevarsi che il bilancio di sostenibilità non ha ancora trovato una struttura comunemente definita e codificata così come invece avviene in ambito economico e finanziario. Esistono difatti vari modelli di riferimento per tale bilancio, ognuno con indicatori sintetici difformi. Questo probabilmente costituisce il limite maggiore allo sviluppo ed alla reale utilità di tale strumento, in quanto i modelli difformi non permettono quel *benchmarking* che è alla base di ogni rilevamento. Misurare con strumenti difformi rende quasi inutile la misurazione.

In questi ultimi anni, invero, si è assistito all'affermazione di un nuovo standard internazionale di rendicontazione, realizzato dal *Global Reporting Initiative*, a cui le imprese possono far riferimento nella redazione del bilancio di sostenibilità²³⁸. In pochi anni, tale modello si è affermato sul mercato ed oggi giorno la maggior parte

eventuali finanziatori e/o donatori esterni, chiamati a contribuire – con risorse finanziarie e a vario titolo – alla realizzazione dei progetti e al raggiungimento di condizioni di sostenibilità nel tempo dell'organizzazione”.

²³⁸ Le Linee Guida del *Global Reporting Initiative* (GRI), sono adottate ormai a livello mondiale e ritenute universalmente il modello più completo e capace di coniugare le tre dimensioni (economica, sociale e ambientale) nella redazione di rapporti di Sostenibilità.

delle imprese contenute nel Fortune 500 utilizzano la terza versione delle *Guidelines* del GRI (GRI-G3).

Ancora una volta è il mercato, bisognoso di uniformità, a selezionare gli strumenti più coerenti, efficaci e adottabili dalle imprese ed a presentarli al Legislatore come modelli da recepire ed eventualmente trasformarli in strumenti vincolanti. L'affermazione del modello offerto dalla terza versione delle *guidelines* del *Global Reporting Initiative* è oggi giorno testimoniata dal richiamo sempre più assiduo che gli organismi comunitari ed internazionali fanno di tali linee guida nei propri atti. Solo attraverso l'uniformità degli indicatori, difatti, sarà possibile permettere quel *benchmarking* necessario per garantire il successo pieno e duraturo della responsabilità ambientale d'impresa.

2. GLI STRUMENTI GIURIDICI PER GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ASSUNTI DALL'IMPRESA

2.1 IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA QUALE STRUMENTO PER GARANTIRE LA VINCOLATIVITÀ DEGLI OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ AMBIENTALE D'IMPRESA: DALLA *CONVENZIONE DI AARHUS* AL D.LGS. N. 195/2005

Considerato che la responsabilità ambientale esige come elementi costitutivi, non solo l'obbligo, ma anche la sanzione (sia essa di carattere giuridico, economico o morale), come si potrà garantire che questa non si concretizzi solo in una serie di vuote enunciazioni da parte dell'impresa?

Posto che l'impegno dell'impresa ad assumere doveri in senso ambientale porta necessariamente con sé aggiuntivi oneri, *in primis* di informazione e correttezza per garantire la trasparenza dell'attività, quale organo potrà garantire la cogenza degli obblighi sociali assunti?

Sebbene in ambito commerciale la perdita di credibilità possa risultare addirittura più penalizzante delle sanzioni giuridiche, la sanzione potrà davvero limitarsi unicamente al calo di fiducia e al danno d'immagine che si produce nel momento in cui il consumatore (avveduto ed informato) percepisce le inadempienze dell'impresa?

Questi sono i principali interrogativi sui quali occorre riflettere per conferire alla responsabilità ambientale d'impresa quel grado di

vincolatività in grado di costruire un reale rapporto di fiducia con i portatori di interessi.

Interessante dottrina, nata in ambito del diritto aziendalistico, sostiene che il profilo sul quale bisognerebbe fondare questa auspicata coerenza, non solo dal punto di vista sociale, ma anche giuridico, sia il principio di trasparenza.

Tale concetto, che opera più come principio generale di azione che come regola giuridica e abbisogna, dunque, di coniugarsi alle peculiarità del caso concreto, è ben noto al nostro ordinamento. Esso costituisce, infatti, fondamentale regola operativa per il corretto agire della Pubblica Amministrazione, in quanto garantisce il controllo da parte dei soggetti interessati, assurgendo a fondamento di specifici diritti in capo ai terzi amministrati. Affinché il cittadino possa vigilare sull'operato della Pubblica Amministrazione, verificando l'effettiva correttezza e coerenza del procedimento amministrativo rispetto agli interessi pubblici perseguiti, l'agire della Pubblica Amministrazione deve essere, pertanto, trasparente.

Invero, è lo stesso Trattato che istituisce la Comunità Europea a sancire un generale principio di trasparenza, affermando il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per ogni cittadino dell'Unione Europea e per ogni persona fisica o giuridica che abbia la sede sociale in uno stato membro²³⁹.

²³⁹ L'art. 255 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dispone che *“Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti*

Più in generale, sempre a livello comunitario, il Regolamento (CE) N. 1049/2001 stabilisce che ogni cittadino dell'Unione Europea e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, abbia diritto a consultare ed estrarre copia dei documenti detenuti dalle Istituzioni comunitarie, stabilendone le modalità operative²⁴⁰.

Si pensi nel nostro ordinamento nazionale al diritto di accesso di cui alla L. 241/1990 e ss. modificazioni che, sebbene riservi l'accesso ai documenti amministrativi a “*chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti*”, estende tale diritto anche ai portatori di interessi diffusi, per quanto compatibili²⁴¹.

del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.

I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti”.

²⁴⁰ Si veda al riguardo il Regolamento (CE) N. 1049/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Il secondo considerando del Regolamento dispone che “*Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*”.

²⁴¹ Si v. la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss. modifiche.

A ben vedere, in relazione alla materia ambientale, il principio di trasparenza, che regola i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, assume una portata ed un significato ancora più ampio. Per nessun altro bene o valore, come per l'ambiente, emerge con così tanta chiarezza la stretta interdipendenza tra le esigenze di informazione e le esigenze di effettività della tutela. La circolazione adeguata delle informazioni costituisce, infatti, una condizione indispensabile per una corretta conoscenza dei problemi ambientali e per la relativa tutela giudiziaria.

È con il vertice di Rio del 1992 che la comunità internazionale ha riconosciuto la necessità di estendere l'ambito dell'accesso alle informazioni in materia ambientale, ritenendo tale strumento come il più idoneo per la tutela dell'ambiente da parte della popolazione mondiale intera. Il Principio 10 della Dichiarazione di Rio dispone infatti che *“Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli [...]”*²⁴², riconoscendo in tal modo una sorta di controllo diffuso in materia di tutela dell'ambiente.

A livello di UE, ancora, la *“Convenzione di Aarhus, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale”* garantisce proprio l'accesso dei cittadini europei alle informazioni sull'ambiente detenute dalle autorità pubbliche, sganciando lo stesso accesso da un *“interesse diretto”* alla conoscenza dei documenti ed

²⁴² S. LUCCI, S. POLETTI, *Lo sviluppo sostenibile*, cit., pag. 20 ss.

ampliando le condizioni per il ricorso alla giustizia in materia ambientale, favorendo in tal modo la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull'ecosistema²⁴³.

Se l'accessibilità dei dati ambientali è considerata come un mezzo di controllo diffuso sulla qualità dell'ambiente, anche a tale finalità risponde l'estensione dell'oggetto del diritto di accesso: la normativa legislativa prevede difatti l'accesso ad ogni informazione ambientale disponibile in una qualsiasi forma, riguardante lo stato degli elementi dell'ambiente, i fattori che possono incidere sull'ambiente, le misure che possono influenzare o sono finalizzate alla protezione dell'ambiente.

In ambito nazionale, il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195, recependo la su menzionata Convenzione di *Aarhus*, ha regolamentato l'accesso alle informazioni ambientali prevedendo che l'autorità pubblica debba rendere disponibile tali informazioni "a chiunque ne faccia richiesta"²⁴⁴ senza che questi debba dimostrare il proprio interesse

²⁴³ Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

²⁴⁴ Cfr. TAR Calabria, Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 1724, che specifica come: "*l'art. 3 del D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195 ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo, l'art. 3 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art.*

diretto ed immediato all'accesso, dunque prevedendo un ambito di applicazione ben più ampio di quello disposto dalla L. 241/90 sul procedimento amministrativo²⁴⁵.

Naturalmente, in tema di accesso da parte dei cittadini alle informazioni ambientali, in quanto tale atto a garantire un interesse legittimo (ambiente inteso quale bene comune), la giurisprudenza, ispirandosi al principio di proporzionalità, ha stabilito dei limiti idonei a tutelare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Un esempio in tal senso è fornito dalla ben nota pronuncia del TAR Campania, sentenza n. 608, che sul punto ha argomentato come *“l'istituto dell'accesso alle informazioni ambientali non si assoggetta ai limiti soggettivi e oggettivi propri dell'accesso ai documenti amministrativi, ma resta comunque subordinato a un principio generale di proporzionalità, di economicità e di ragionevolezza, per cui possono consentirsi solo gli accessi che non si traducano in uno*

22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione". Nello stesso senso v. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 gennaio 2010, n. 24, secondo il quale *"Il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell'accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti. Anche in materia di "accesso ambientale", peraltro, (laddove maggiormente si è assistito ad una dilatazione, in primis legislativa, del concetto di interesse sotteso all'accesso), si è avuto modo di sottolineare in senso definitorio che la domanda di accesso alle informazioni ambientali può consistere anche in una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale, a condizione che questo sia specificato e che la richiesta non sia mirata ad un mero sindacato ispettivo sull'attività dell'amministrazione"*.

²⁴⁵ D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, art. 3.

*sproporzionato aggravio per l'amministrazione, tale da metterne in pericolo l'efficienza gestionale*²⁴⁶

Per quanto concerne più direttamente l'attività d'impresa, invero, il principio di trasparenza si esplica solo in maniera parzialmente difforme, in quanto si concretizza nell'obbligo in capo alle imprese di predisporre quel *corpus* di regole che consente di realizzare il corretto rapporto dialogico con gli *stakeholders* e l'esatto bilanciamento tra gli interessi propri dell'impresa e quelli esterni ad essa. Tali doveri si coniugherebbero, talvolta, in obblighi di correttezza, talaltra, in obblighi di informazione. Ad ogni modo tali obblighi, che riguardano l'attività dell'impresa nel suo svolgersi e non tanto l'atto in senso statico (similmente a quanto avviene per la Pubblica Amministrazione, ove è la fase procedimentale, più che l'atto in sé, che deve rispettare i parametri della trasparenza), finirebbero con l'integrare e superare le regole imposte dal legislatore e sottoporsi, per il tramite di esse, al suo controllo.

Alla luce del principio di trasparenza, la vincolatività degli impegni assunti dalle imprese in campo ambientale risiederebbe nel

²⁴⁶ TAR Campania, Sez. V - 12 gennaio 2010, n. 68I, il quale non si ferma all'assunto sopra riferito, ma amplia il discorso stabilendo che *“l'obbligo delle amministrazioni di rendere disponibili le informazioni ambientali può e deve essere assolto non solo mediante accesso cd. «passivo» (ossia mediante accoglimento delle specifiche domande di accesso dei cittadini), ma anche e soprattutto mediante informazione «attiva», ossia mediante pubblicazione, anche sui siti internet, di tutti i flussi informativi relativi allo stato dell'ambiente. Il che implica che informazioni voluminose e massicce, o di contenuto oggettivo molto ampio, ben dovrebbero essere rese acquisibili attraverso l'informazione attiva, piuttosto che essere fatte oggetto di accesso «passivo» documentale, che costituisce una modalità notevolmente più impegnativa e laboriosa, sia per l'amministrazione che per il cittadino”*.

fatto che la decisione, pur volontaria, di assumersi tali impegni, farebbe necessariamente nascere in capo alle imprese obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli imposti dal legislatore, atti a garantire il controllo concreto da parte dei portatori di interessi dell'effettiva correttezza dell'attività d'impresa.

Lo sviluppo di un'impresa efficiente che agisce secondo i criteri della RAI, pertanto, deve passare obbligatoriamente per un aumento significativo della trasparenza, partendo da una visione lungimirante del rapporto tra costi e benefici.

Certamente, in prima battuta, l'aumento della trasparenza può essere percepito dall'impresa quale attività non necessaria, non gradita e costosa, tanto nella sua gestione ordinaria ma ancor di più nella fase di creazione ed implementazione degli strumenti informativi. In realtà, tuttavia, rispetto al problema dell'efficienza del modello di gestione, l'informazione non è certo una necessità secondaria; e ciò non solo per la sua capacità di incrementare le possibilità di controllo da parte degli *stakeholders*, ma per essere in sé stessa premessa alla definizione di criteri comuni di efficienza. Altrimenti detto, è difficile pensare ad un sistema di gestione efficiente ove l'impresa non investa in sistemi informativi chiari e riconoscibili dall'esterno, in un complessivo percorso di aumento della trasparenza e della capacità di valutazione dell'operato dell'impresa.

Su tali basi, pertanto, il principio di trasparenza concerne proprio l'impegno di rendere più facilmente comprensibile il processo alla base delle diverse scelte aziendali, al fine di permettere agli

stakeholders, interni ed esterni, di valutare la gestione e comprendere appieno i risultati dichiarati ed ottenuti.

Ma per raggiungere tali traguardi il principio di trasparenza si deve fondare sulla verità, sulla chiarezza e sulla completezza delle informazioni fornite. E ancora, in una accezione più generale, significa diffondere le informazioni anche attraverso i più moderni canali informatici, migliorando le relazioni con i destinatari grazie alla fruizione di dati aggiornati e tempestivi.

Risulta chiaro però come l'osservanza di questo principio presupponga la reale cooperazione e condivisione di intenti da parte del *management* e la volontà dell'impresa di diffondere semplici ed esaustive informazioni sul proprio operato, sia all'esterno che all'interno del proprio mondo.

In conclusione, pertanto, secondo tale dottrina, gli unici soggetti in grado di assicurare la reale cogenza degli obblighi di cui sopra e garantire la piena attuazione degli impegni assunti dalle imprese, sarebbero le stesse imprese, e, nello specifico, le imprese responsabili sotto il profilo ambientale. Si tratta però, ancora una volta, di una forma di mera autoregolamentazione che prescinde da qualsiasi influenza statale, ed è legata ancora una volta all'impegno volontariamente assunto di appartenere ad un determinato entourage. Sono pertanto le stesse imprese responsabili che, annunciando pubblicamente di aver intrapreso un comportamento di responsabilità ambientale, mettono in gioco la propria credibilità, rischiando in caso

di palese violazione degli obblighi assunti, forti ripercussioni sulla propria immagine.

Inoltre le imprese responsabili, costituendo delle vere e proprie reti per la regolazione della RAI, tendono, per conservare intatta la loro immagine complessiva dinnanzi ai consumatori, ad escludere l'impresa inadempiente dalla propria cerchia, denunciando pubblicamente i comportamenti irresponsabili dei propri aderenti e tutelando in tal modo la credibilità dell'intera categoria.

2.2 I MECCANISMI SANZIONATORI GIURIDICI PREVISTI DALLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE. I CODICI DI CONDOTTA E LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

Resta ancora da chiedersi quali siano gli strumenti giuridici e le modalità in grado di assicurare l'effettivo adempimento degli obblighi ambientali volontariamente assunti dall'impresa. È questo, forse, il più problematico interrogativo in tema di responsabilità ambientale d'impresa, il passaggio dalla volontarietà della scelta alla vincolatività dell'impegno assunto.

Si è esaminato che quando un'impresa riconosce formalmente la propria responsabilità ambientale esalta la dimensione etica, la sottomissione ad un comando che accoglie come regola generale. Non basta invero che l'imprenditore come individuo o l'impresa come organizzazione decida di seguire un determinato comportamento.

L'etica della responsabilità intesa come contratto sociale, impone di valutare la congruenza dei comportamenti assunti e dei risultati ottenuti ai principi che l'impresa ha enunciato e, nel caso di mancata corrispondenza, di sanzionare l'inadempimento.

Accanto a meccanismi sanzionatori di tipo reputazionale – e dunque meramente sociali – si pongono vincoli di carattere giuridico, frutto dell'imposizione statale all'autoregolamentazione privata²⁴⁷.

In tale contesto si collocano i codici di condotta. Tali codici sono gli strumenti volontari con cui l'impresa enuncia i valori su cui si fonda la propria attività produttiva, dichiarando le responsabilità che essa intende assumere verso ciascuna categoria di *stakeholder*, le modalità con cui si relaziona a queste e specificando le direttive aziendali in materia di condotta dell'etica degli affari, imposte ai propri membri attraverso un sistema di norme di comportamento²⁴⁸. Tale codice

²⁴⁷ F. CAFAGGI, P. IAMICELI, *Le reti per la regolazione della responsabilità sociale*, in L. SACCONI (a cura di), *Guida critica alla responsabilità sociale d'impresa*, Bancaria Editrice, 2005, pag. 454-459.

²⁴⁸ In questo senso, l'art. 18 del codice del Consumo, definisce alla lett. f) il codice di condotta come “*un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici*”. Sul tema si v. anche A. PERULLI, *Brevi note sulla certificazione di conformità sociale dei prodotti*, in *Relaz. Industriali*, 2000, 01, pag. 27, “*Il ricorso all'adozione di codici privati di buona condotta nell'ambito di una autoregolazione liberamente espressa dalle imprese evidenzia un fenomeno di interiorizzazione di regole minime di comportamento che gli operatori economici - incalzati dal controllo mediatico, dall'espansione del consumo etico, nonché da forme di vero e proprio boicottaggio - trasfondono nei modelli di comportamento autoprescritti. Le ragioni che sollecitano le aziende ad imporsi obblighi di comportamento socialmente responsabili sono molteplici. La letteratura aziendalistica dimostra, anzitutto, la necessità di instaurare un clima di fiducia nei rapporti con gli interlocutori dell'impresa, al fine di ottenere risultati*

consente alle imprese di rendere pubblici i valori che guidano le prassi aziendali ed i modelli comportamentali ai quali si atterrà l'impresa. Tale codice è adottato da un lato, per prevenire condotte irresponsabili da parte dei dipendenti e dei dirigenti dell'impresa, dall'altro per promuovere la reputazione dell'azienda presso clienti, fornitori ed investitori, rafforzando la fiducia nei confronti della stessa ed accreditando così il proprio *brand* presso la comunità di riferimento. Tale strumento pertanto, consente all'azienda di creare e sviluppare nel tempo un solido rapporto di fiducia con gli interlocutori esterni, fondato sulla lealtà e la trasparenza dei comportamenti implicanti aspetti economici, sociali ed ambientali, proprio in quanto la costruzione di un'immagine pubblica positiva è un obiettivo fondamentale di lungo termine per le imprese che puntano ad incrementare i propri profitti in mercati altamente concorrenziali²⁴⁹. I codici di condotta, dunque, sono nella sostanza utilizzati per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome o

reciprocamente vantaggiosi. Un'impresa priva di dipendenti preparati, di fornitori affidabili, slegata dal consenso dell'ambiente socio-economico, subisce ripercussioni sfavorevoli sul suo equilibrio economico-finanziario. Non meno decisivo è il fattore legato alla creazione dell'immagine di soggetto responsabile, e perciò degno di fiducia, che l'impresa vuole dare di sé ai clienti, ai fornitori e agli investitori”.

²⁴⁹ G. LEPORE, M. V. D'ALELIO, *La certificazione etica d'impresa. La norma SA 8000 ed il quadro legislativo*, Franco Angeli, 2004, pag. 146, “Il codice di condotta nasce negli Stati Uniti nei primi anni '90, quando a seguito di una serie di incidenti e di azioni scorrette da parte delle aziende, su pressione del governo da un lato e dei consumatori dall'altro, le aziende iniziano ad implementare dei codici di regolamentazione interna. Molti di questi erano in realtà funzionali ad ottenere sconti in caso di sanzioni erogate a causa di comportamenti illeciti, scorretti o lesivi di diritti. Nel 1991, infatti, il governo americano aveva varato una serie di norme in materia di illeciti aziendali, prevedendo anche che se l'azienda si fosse dotata di un codice di condotta avrebbe avuto diritto a degli sconti sulle sanzioni erogate”.

per conto dell'azienda, favorire la migliore reputazione interna ed esterna all'azienda ma anche, e soprattutto, permettere una gestione delle relazioni umane più proficua, improntata a correttezza e trasparenza.

I codici di condotta pertanto, rappresentano una sorta di “contratto sociale” tra l'impresa e i suoi *stakeholder*, per mezzo del quale l'impresa, consapevole dei propri obblighi etici oltre che meramente giuridici, annuncia pubblicamente di aver sviluppato politiche aziendali coerenti con tali obblighi, che verranno attuati attraverso strutture organizzative ben individuate e specifiche sanzioni²⁵⁰. Tali norme manifestano così una natura quasi “costituzionale” per l'impresa, rappresentando gli obiettivi, i principi etici e le modalità comportamentali che guidano l'agire dell'organizzazione²⁵¹.

Attraverso il codice di condotta l'impresa impone il rispetto di norme comportamentali ai propri dipendenti, autoregolamentando l'attività interna, a tutti i livelli²⁵². È evidente, però, che nei codici di

²⁵⁰ A. CASOTTI, *La responsabilità sociale delle imprese*, cit., pag. 18.

²⁵¹ L. SACCONI, *Il vincolo etico e l'economia: l'impresa*, in L. TUNDO (a cura di), *Etica e società di giustizia*, Edizioni Dedalo, 2001, pag. 143.

²⁵² Simili, ma parzialmente difformi dai codici di condotta, i codici etici affermano invece in modo esplicito e formalizzato le regole etiche dell'azienda, vincolandone al rispetto dipendenti e fornitori. Il codice etico è oramai da ritenere una formula di ampio successo, attraverso cui l'impresa dichiara formalmente i valori che devono essere condivisi dal *management* e dai dipendenti. Tale codice, nella definizione del Libro verde della Commissione Europea sulla responsabilità sociale d'impresa, rappresenta la “dichiarazione ufficiale dei valori e delle prassi commerciali di un'impresa e, a volte, dei suoi fornitori. Un codice enuncia norme minime e attesta l'impegno preso dall'impresa di osservarle e di farle osservare dai suoi appaltatori, subappaltatori, fornitori e concessionari. Può trattarsi di un documento complesso che richiede il rispetto di norme precise e prevede un complesso meccanismo coercitivo”. La peculiarità dei codici etici rispetto agli altri tipi di regolamenti, risiede nella loro forte caratterizzazione etico-morale, il cui

condotta, soprattutto quelli redatti a livello di singola azienda più che di categoria professionale, è la stessa proprietà ad esprimere ed imporsi scelte valoriali e norme comportamentali che ritiene siano da promuovere tra i propri membri²⁵³.

L'attuazione dei principi contenuti nel codice è affidata ad un responsabile del codice di condotta, che ha il compito di diffondere la conoscenza del codice all'interno dell'azienda, di monitorare l'effettiva attuazione dello stesso, di ricevere segnalazione in merito ad eventuali violazioni e di comminare le sanzioni ivi previste²⁵⁴.

rilevo supera di gran lunga la dimensione funzionale ed organizzativa. Sul tema, si v. M. BENNI, E. TAGLIATI, A. ZOPPO, *La rendicontazione sociale e il bilancio sociale nelle cooperative*, Ipsoa, 2005, pag. 74. Secondo gli Autori, "In termini generali i codici etici sono documenti ufficiali dell'ente che contengono l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Tali codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e possono prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse". Il codice pertanto, si qualifica come etico, non per la natura della norma imperativa, che si pone su un piano tipicamente normativo, ma per gli obiettivi prefissati, che trovano origine in valutazioni di ordine etico.

²⁵³ M. VIVIANI, *I Codici Etici nei sistemi normativi delle imprese*, in *Governance e responsabilità sociale. Analisi sull'applicazione dei Codici Etici d'impresa in Italia*, pag. 63, in www.fabricaethica.it, "Sosterrò che la parte migliore dei Codici (l'utile, il buono) non è tanto nella loro immediata capacità di regolare i comportamenti dei soggetti, quanto in ciò che essi inducono e sedimentano nelle loro coscienze. È proprio quando termina il loro uso "tecnico" che inizia a provarsi il loro valore: quando dall'obbligo imposto si passa a quello scelto, quando i soggetti rimangono soli a decidere, quando non possono rivolgersi a nessuno per risolvere i dilemmi piccoli o grandi. È allora che i Codici possono avviare, sostenere, orientare la responsabilità individuale (e dunque quella sociale dell'impresa)".

²⁵⁴ Art. 18, lett. g) del Codice del Consumo definisce responsabile del codice come "qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del

Il codice di condotta è stato ritenuto tra gli strumenti più efficaci, dal legislatore comunitario, per garantire la correttezza degli affari. Pertanto ne ha voluto promuovere l'adozione da parte delle imprese, richiamandolo nella normativa sulle pratiche commerciali sleali.

In tal senso, il legislatore italiano ha introdotto e dato attuazione con due provvedimenti susseguenti (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146 e n. 145), alla Direttiva 11 maggio 2005, n. 2005/29/CE, relativa alle “pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno”, che ha modificato la Direttiva n. 84/45/CEE del Consiglio e le Direttive nn. 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE), nonché la n. 2006/2004 (c.d. “Direttiva sulle pratiche commerciali sleali”)²⁵⁵. Le due normative modificano e sostituiscono la materia inerente le pratiche commerciali disciplinate all'interno del Codice del consumo, con particolare attenzione alla regolamentazione della pubblicità commerciale.

Nel dettaglio, la Direttiva 2005/29 disciplina un particolare settore commerciale in materia di pratiche commerciali sleali, intese quali pratiche atte a manipolare in maniera rilevante il comportamento economico del consumatore medio o del membro medio di un gruppo

controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo”.

²⁵⁵ V. G. DE CRISTOFARO, *L'attuazione della Direttiva n. 2005/29/CE nell'ordinamento italiano: prospettive*, in *Le pratiche commerciali sleali*, 2007, pag. 65-66.

di consumatori²⁵⁶. Così, in seno alla più generale previsione di pratiche commerciali sleali, vengono ricompresi istituti atti a vietare le pratiche commerciali ingannevoli, a loro volta classificate in azioni e omissioni ingannevoli da un lato e pratiche commerciali aggressive dall'altro. Vengono inoltre indicate una serie di pratiche commerciali sleali in un apposito elenco allegato alla Direttiva, per le quali vi è la presunzione della slealtà delle stesse. Pertanto, l'art. 23 del Codice del Consumo ha previsto una serie di pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli. In particolare, *“sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:*

a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;

b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;

c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;

d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta (...).”

²⁵⁶ Uno degli elementi più innovativi introdotto dalla Direttiva è proprio quello di aver fatto riferimento, nella disciplina inerente le pratiche commerciali sleali, alla nozione di “consumatore medio”.

Una disciplina giuridica specifica è stata inoltre prevista per la regolamentazione della pubblicità ingannevole e comparativa, introdotta con la Direttiva n. 2006/114 che ha abrogato la vecchia disciplina codificata dalla Direttiva n. 85/450. La Direttiva in questione modifica e amplia quella che nella originaria formulazione era la categoria dei soggetti tutelati. Nella nuova formulazione della disciplina sulla pubblicità lo scopo perseguito è *“la tutela dei professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalla sue conseguenze e stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa”* (art. 1 Direttiva n. 2006/114). Diversamente, la abrogata n. 84/450 apprestava la sua tutela al solo consumatore e ai soggetti esercenti un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché agli interessi del pubblico in generale (art. 4 Direttiva n. 84/450). Ad oggi quindi ambedue le categorie, quella dei consumatori e quella dei professionisti, sono tutelate dai pericoli sottostanti la pubblicità ingannevole²⁵⁷.

Da tutto quanto detto risulta chiaro che in un sistema di mercato come quello moderno, in cui le imprese intrattengono relazioni di scambio a più livelli, la “fiducia” è un fattore determinante per la sopravvivenza di un’impresa e del sistema economico nel suo complesso. Le imprese cercano oggi soluzioni nuove in grado di accrescere la propria “reputazione”, fattore cruciale ai fini del rapporto

²⁵⁷ R. DI RAIMO, *Note minime sulle implicazioni sostanziali dell’art. 14 Direttiva n. 2005/29/CE: a margine di una proposta per il suo recepimento*, in *Contratto Impresa Europa*, 2007, pag. 91-101; ID., *L’art. 14 Direttiva n. 2005/29/CE e la disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa*, in *Le “pratiche commerciali sleali” tra imprese e consumatori*, 2007, pag. 289-301.

di fiducia. Una risposta a questa esigenza risiede nei codici di condotta e, più in generale, nella responsabilità ambientale d'impresa. Ma la fiducia si potrà costruire solo quando si consolideranno definitivamente strumenti efficaci per la sanzione e la repressione dei comportamenti irresponsabili da parte delle imprese, sanzioni che devono essere ancora più dure rispetto a quelle imprese che si dichiarano solamente di facciata responsabili.

2.3 IL D.LGS. 231/2001 NELL'OTTICA DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE D'IMPRESA.

Ulteriore strumento giuridico per garantire la vincolatività degli impegni volontariamente assunti in materia ambientale e sociale è rinvenibile nel D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (G. U. n. 140 del 19 giugno 2001), recettivo dell'art. 11, legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, che ha introdotto in Italia un innovativo strumento di prevenzione dei reati economici.

Su impulso del legislatore comunitario, ciascuno Stato membro ha disciplinato, conformemente ai principi del proprio ordinamento, la responsabilità “*amministrativa*” delle persone giuridiche per la commissione di illeciti amministrativi dipendenti da reato²⁵⁸.

²⁵⁸ Diversa la scelta compiuta da altri ordinamenti e culture giuridiche: gli Stati Uniti hanno riconosciuto la responsabilità della *company* per gli atti o le omissioni di dipendenti e di impiegati già nel 1909 con la sentenza *N.Y. Central & Hudson River R.R. v. Unites States*. La Gran Bretagna ha effettuato tale scelta con l'*Interpretation Act* del 1978 o, ancora, l'Olanda (1976), la Finlandia, la Danimarca (1995), la Francia con l'art. 121-2 del Codice penale nel 1994.

In particolare, in Italia la scelta operata dal legislatore con la riforma del 2001, muove le sue determinazioni in funzione di una duplice finalità: da un lato far fronte ad esigenze di armonizzazione e coordinamento con la maggior parte dei sistemi europei²⁵⁹, dall'altro, sopperire a necessità di matrice politico-criminale, poste dalla dannosità e pericolosità del reato d'impresa, unite all'impossibilità di una soluzione che puntasse solo alla punizione delle persone fisiche. Una soluzione - la responsabilità penale delle persone giuridiche - che, a ben vedere, non è affatto incompatibile con i principi generali dello stato di diritto ma risponde, invece, ad esigenze di razionalità, equità, trasparenza ed equilibrio del sistema.

Il dato innovativo di questa disciplina consiste nella circostanza che la stessa punisce non solo e non più sole le persone fisiche direttamente ree dell'illecito perpetrato, ma anche le persone giuridiche che dagli illeciti amministrativi dipendenti dal reato ne abbiano tratto un beneficio, o più semplicemente si fossero rese portatrici di un interesse nel compimento dello stesso²⁶⁰.

Da una prima sommaria considerazione, la disciplina introdotta nel 2001 si prefigge il duplice scopo di tutelare la comunità dai reati

²⁵⁹ Già prima della riforma del 2001, sulla necessità di una modifica normativa in materia v. M. ROMANO, *Societas delinquere non potest. (Nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1995, pag. 1036. Nello stesso senso: A. ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Milano, 1984, pag. 58.

²⁶⁰ Si discute se il concetto di "interesse" debba intendersi in senso soggettivo (l'intenzione della persona fisica di arrecare un beneficio all'ente) o in senso oggettivo (l'idoneità della condotta ad arrecare tale beneficio). Nel primo senso si esprime la giurisprudenza già con la sentenza della Cass. pen., 20 dicembre 2005 n. 3615 e Cass. pen., sent. 9 luglio 2009, n. 36083. Per la tesi della dimensione oggettiva è invece schierata la prevalente dottrina, ad esempio D. PULITANO, *La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2002, pag. 37 ss.

societari e di rendere trasparente l'azione delle società a tutto vantaggio della sua immagine. In tal senso la legge permette alle aziende non solo l'opportunità di offrire le necessarie garanzie agli investimenti dei soci e degli azionisti in relazione al danno economico derivante dall'attuazione di reati societari, ma anche di aumentare il vantaggio competitivo dell'azienda basando la policy su principi di integrità etica.

Destinatari del Decreto sono gli enti con o senza personalità giuridica quali, come ad esempio, Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas, associazioni, cooperative, fondazioni, enti economici sia privati²⁶¹ che pubblici²⁶² e più in generale tutte le imprese organizzate in forma societaria.

La responsabilità che scaturisce per le imprese dalla violazione delle norme previste dal decreto in parola, viene qualificata - nella

²⁶¹ Tra gli enti a soggettività privata si comprendono: associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati, enti no-profit, società personali e capitalistiche (anche unipersonali), cooperative, consorzi con attività esterna e società consortili. In generale ciascuna società partecipata è personalmente destinataria delle prescrizioni del D.Lgs. 231, salvo l'ipotesi in cui esponenti aziendali della controllante o dell'esercente "Direzione e coordinamento" concorrano con quelli della partecipata alla realizzazione di un reato presupposto. In tale ipotesi, resta da accertare la riferibilità dell'interesse/vantaggio al reato commesso. La giurisprudenza ha invece escluso l'applicabilità della disciplina all'imprenditore individuale (Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 2004, n. 18941) ed all'impresa fallita (ord. Gip Trib. Palermo, 22 gennaio 2007, n. 48). Ha inoltre riconosciuto applicabile la norma agli enti di nazionalità estera operanti in Italia, allorché il reato sia realizzato sul territorio nazionale (ord. Gip. Trib. Milano, 13 giugno 2007, in www.rivista231.it).

²⁶² Con riferimento ai soggetti pubblici, il terzo comma dell'art. 1 elenca quelli non destinatari della norma, facendo rientrare nella sua zona di azione tutti quelli non espressamente indicati: enti pubblici territoriali, quelli non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. La recente pronuncia della Cass. pen. n. 28699, depositata il 2 luglio 2010, ha ribadito la ricomprensione delle società miste (ancorché partecipate maggioritariamente dal socio pubblico), in quanto enti aventi causa lucrativa (art. 2247 c.c.) ed operanti in regime di diritto privato, quand'anche svolgano un servizio di rilevanza pubblica.

stessa relazione accompagnatoria al decreto - quale “*tertium genus*”²⁶³. In questo senso, l'interesse o il vantaggio dell'ente fa sorgere anche una responsabilità di questo, sul presupposto che il comportamento criminale del singolo abbia trovato agevolazione proprio in seno all'attività dell'impresa²⁶⁴.

La disciplina normativa esige che l'ente si doti di un modello di autorganizzazione, in modo da predisporre misure cautelari e soluzioni preventive rispetto al rischio di commissione di reati “*societari*”. In tal modo, l'ente sarà chiamato a rispondere non di un reato estraneo al suo agire, ma del proprio comportamento negligente ed inadeguato nel prevenirlo. Viene così imputato allo stesso ente un difetto organizzativo o un'inerzia dolosa capace di dar luogo ad una responsabilità soggettiva dello stesso, aggiuntiva rispetto a quella personale dell'autore del fatto di reato.

La discussione sulla natura, differentemente configurabile come amministrativa o penale, della responsabilità degli enti, dopo quasi dieci anni dall'emanazione della legge, continua a essere dibattuta tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.

Operando una summa degli orientamenti giurisprudenziali emersi nel tempo, questi possono essere ricondotti a due principali filoni. Secondo un primo orientamento, si tratta di responsabilità di

²⁶³ Così, Cass. pen., sent. 7 giugno 2005, n. 3615, in *Foro it.*, 2006, 6, pag. 329.

²⁶⁴ Cfr. Trib. Milano, 18 dicembre 2008, sent. n. 4437: “*in particolare, come chiarito anche nella relazione governativa di accompagnamento del decreto legislativo, il presupposto del rapporto qualificato dell'ente con la persona fisica che ha posto in essere il reato, si fonda sulla teoria della immedesimazione organica ed è posto a salvaguardia del principio della personalità della responsabilità penale*”.

natura chiaramente penalistica e il *nomen* “*amministrativa*” attribuito dal decreto discenderebbe dalla volontà del legislatore di evitare qualunque contraddizione con la Costituzione (laddove prevede il principio della personalità della responsabilità penale). E' questa la linea di pensiero seguita ad esempio dalla Corte di cassazione che, con la nota sentenza n. 3615 del 20 dicembre 2005, *Jolly Mediterraneo s.r.l* ha specificato che “...*ad onta del nomen iuris, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale; forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con dogmi personalistici dell'imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.)*”²⁶⁵. Secondo una giurisprudenza minoritaria, invece, la norma va interpretata nel senso di valorizzare il dato letterale espressamente indicato dal decreto, per cui si ritiene che la responsabilità in esame sia prettamente di natura amministrativa²⁶⁶. Tale ultima impostazione è stata recentemente ribadita dalla Suprema Corte con sentenza 9 luglio 2009 nn. 36083, secondo cui “*il D.Lgs. n.*

²⁶⁵ Cass. pen., sez. II, sent. 20 dicembre 2005, n. 3615, in *Guida al dir.*, 2006, 15, 60.

²⁶⁶ In questo senso, G. MARINUCCI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2009, pag. 135 ss e ID., *Societas puniri potest*, in *Riv. it. Dir pen. Proc.*, 2002, pag. 1193. In giurisprudenza si v. Trib. Milano, sez. IV, 11 dicembre 2006, in www.abi.it: “*il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento che configura tale prospettazione di responsabilità nella natura schiettamente amministrativa. Per quanto, infatti, il D.Lgs. 231/2001 preveda dei criteri di imputazione costruiti sulla falsariga della responsabilità penale personale, nonché preveda principi di successione di legge mutuati dal sistema penale, si ritiene di dover conferire al dato letterale 'responsabilità amministrativa dell'ente una corrispondenza sostanziale ricavabile dallo stesso quadro normativo di riferimento*”. Un ideale *tertium genus* di responsabilità, posto a metà tra la disciplina penale e quella amministrativa, era invece indicato nella Relazione governativa al decreto, in cui si parlava proprio di “*nascita di un tertium genus di responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili della massima garanzia*”.

231 del 2001 ha introdotto un nuovo sistema di responsabilità sanzionatoria, un tertium genus rispetto ai noti e tradizionali sistemi di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un'autonoma responsabilità amministrativa propria dell'ente²⁶⁷”.

Comunque, il dibattito circa la natura della responsabilità degli enti conduce tuttora a soluzioni non definitive. Non si può tuttavia non rilevare come un'interpretazione “ibrida” della responsabilità dell'ente sia una soluzione ottimale, quanto meno per evitare l'inconciliabile alternativa responsabilità amministrativa - responsabilità penale.

In riferimento agli individui che possono far ricadere la responsabilità delle loro azioni sull'ente, questi sono individuati dalla norma in maniera precisa e dettagliata. Così, i soggetti interessati devono avere funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Possono altresì essere individui che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso, oppure sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Se nell'esercizio o al di fuori della loro attività tali soggetti commettono un reato, anche l'ente dovrà risponderne in sede penale. Naturalmente, è previsto che non possa ritenersi penalmente

²⁶⁷ Cass. pen., sez. VI, sent. 9 luglio 2009, n. 36083. In questo senso anche Gip. Trib. Milano, ord. 24 gennaio 2008, in www.rivista231.it. In dottrina per tutti D. PULITANO, *La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione*, cit., pag. 417.

responsabile l'ente, nel caso in cui le persone fisiche abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi²⁶⁸.

Viene posto un secondo - ben più importante - limite ad una responsabilità indiscriminata degli enti: l'azienda è sanzionabile solo nel caso in cui non si sia attivata preventivamente per garantire e scongiurare il pericolo della commissione di uno dei reati previsti dalla normativa. Difatti, l'ente non sarà tenuto a rispondere penalmente del reato commesso dalla persona fisica se, e nel caso in cui abbia attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ovvero abbia adottato il cd. Modello 231 previsto dall'art. 6 dello stesso D.Lgs. 231/2001. Se l'ente avrà compiutamente formulato un modello idoneo a prevenire i reati e abbia dato al medesimo la giusta attuazione, avrà la facoltà in sede processuale di essere esonerato dalla responsabilità per l'illecito eventualmente perpetrato nell'ambito della propria attività²⁶⁹. Un pesante onere probatorio che a ben vedere grava sugli enti e che è stato oggetto di vivaci discussioni, tanto da portare nel tempo i soggetti interessati dalla norma a chiedere al legislatore di prendere in considerazione una possibile riforma del citato art. 6²⁷⁰.

²⁶⁸ A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, C. FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova 2008, pag. 133.

²⁶⁹ Tale prova costituisce, in base al criterio logico e cronologico, il *prius* rispetto all'onere probatorio che incombe sull'ente in presenza di un reato posto in essere dal soggetto apicale. Solamente dopo aver provato la presenza del Modello potrà essere valutata l'esistenza dei requisiti scriminanti di cui all'art. 6 del citato D.Lgs. (Cass. pen., sez. VI, sent. 9 luglio 2009, n. 36083).

²⁷⁰ Si riporta per intero lo schema di disegno di legge di modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, presentato in un incontro promosso dall'AREL in

data 7 luglio 2010: “1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente. 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente risponde se a) l'organo dirigente non ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento non è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché di mezzi, anche finanziari, adeguati; c) l'organismo di vigilanza di cui alla lettera b) non ha correttamente esercitato tale vigilanza e cura; d) le persone hanno commesso il reato senza aver eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione. 2. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1, devono: a) dar conto della effettiva organizzazione dell'ente in rapporto all'estensione dei poteri delegati e all'eventuale esistenza di una attività di direzione e coordinamento, nonché far risultare i criteri utilizzati in sede di progettazione e di definizione dei contenuti del modello; b) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, valutando la misura e il tipo di tale rischio in rapporto ai reati per i quali il modello è predisposto; c) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; d) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; e) prevedere adeguati flussi informativi ed obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b), nonché dar conto dei rapporti del medesimo organismo di vigilanza con gli organi dirigenti e di controllo dell'ente e con l'eventuale organo cui partecipano i soci o gli associati all'ente; f) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; g) prevedere modalità di informazione, da parte dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1 lettera b), sull'adeguatezza del modello e sulla sua efficace attuazione. 3. Negli enti di piccole dimensioni, i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti da un soggetto interno all'ente dotato di adeguate garanzie di indipendenza, direttamente o secondo le modalità previste con il regolamento di cui all'articolo 7-bis, comma 4. Ai fini del presente comma sono qualificati enti di piccole dimensioni i soggetti che, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile. 4. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.» b) dopo l' articolo 7 sono inseriti i seguenti: «Art. 7-bis -(Certificazione del modello preventivo) 1. In caso di regolare certificazione di idoneità del modello preventivo secondo le modalità stabilite nel regolamento previsto al comma 4, è esclusa la responsabilità dell'ente, sempre che il modello concretamente attuato corrisponda al modello certificato e non siano sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni che abbiano reso manifesta la lacuna organizzativa causa del reato per cui si procede. 2. La certificazione può anche: a) riguardare singole procedure; b) attestare l'idoneità delle procedure in corso per

Riforma che, se attuata sulla base delle modifiche prospettate, porterebbe ad una rielaborazione dell'art 6 in positivo: non sarà più l'ente a dover dimostrare di aver attuato tutti i sistemi atti a prevenire l'illecito per cui si procede, ma l'ente risponderà solo nel caso in cui non abbia attuato tali sistemi. Una soluzione che, a ben vedere, eliminerebbe l'inversione dell'onere della prova a carico dell'ente i quanto in tal caso sarebbe onere del pubblico ministero dover

l'impianto dei modelli preventivi dei reati. In tal caso la certificazione, in attesa di quella finale, ha efficacia provvisoria, escludendo la responsabilità dell'ente solo per il tempo necessario all'impianto dei modelli e nei limiti in cui risulti espressione certa della volontà dell'ente medesimo di prevenire il fatto di reato rilevante. 3. Nel caso di modello certificato non si applicano, a titolo di misura cautelare, le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, salvo che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. 4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia definisce i criteri generali per la certificazione di idoneità dei modelli, in particolare determinando il loro contenuto e le modalità di rilascio della certificazione, nonché l'efficacia a questa attribuita e la periodicità del rinnovo, tenendo conto anche dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. Il medesimo regolamento individua inoltre i soggetti pubblici o privati che possono rilasciare la certificazione di idoneità, nonché le caratteristiche soggettive e i requisiti patrimoniali, di indipendenza e di professionalità di cui essi devono disporre, prevedendo a tal fine l'istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un elenco dei soggetti abilitati. I soggetti abilitati sono sottoposti, relativamente all'attività di rilascio delle certificazioni, alla vigilanza del Ministero, secondo le modalità definite dal regolamento.» Art. 2. (Funzioni del certificatore. Abuso 1. Il certificatore dei modelli preventivi del reato, di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, esercita funzioni private sotto il controllo della pubblica autorità. 2. Il certificatore che, con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alle sue funzioni, dichiarando falsamente la idoneità del modello preventivo dei reati da cui dipende la responsabilità dell'ente, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto o arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il certificatore che, con attestazione non conforme al vero, dichiara consapevolmente o con colpa grave che sussistono i presupposti dell'idoneità del modello è sanzionato con la sospensione fino a due anni dall'attività di certificazione e, nei casi più gravi, con l'interdizione definitiva”.

dimostrare la colpa organizzativa dell'ente e la *culpa in vigliando*. Malgrado il dibattito esistente sui progetti di riforma, si ritiene che una nuova elaborazione del testo vigente dovrebbe prevedere da un lato l'abrogazione dell'art. 6 e, per altro verso, una più articolata prescrizione legislativa in ordine alla prevenzione degli infortuni sul lavoro sulla scia del modello disciplinato dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008²⁷¹.

²⁷¹ L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha introdotto una nuova tipologia di *compliance program* in materia di sicurezza sul lavoro, che appare diverso rispetto alla matrice dell'art. 6, non solo per quanto attiene alle finalità, ma anche per quanto concerne i contenuti. Ad esempio il comma 5 dell'art. 30 stabilisce che i modelli organizzativi corrispondenti alle linee guida ivi specificate si "presumono" idonei.

Per completezza si riporta il testo dell'art. 30 inserito nella sezione II, D.Lgs. 81/2008 cit.: "1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle

Al fine di conferire piena efficacia ai modelli organizzativi, la legge impone che venga costituito all'interno di ogni società un organismo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei regolamenti prescritti, con l'ulteriore funzione di operare un costante aggiornamento dei modelli medesimi. Naturalmente, tali uffici dovranno avere una loro autonomia funzionale al fine di poter garantire al meglio quei poteri di iniziativa e di controllo cui sono preposti. Con una tale organizzazione, infatti, solo eludendo fraudolentemente il modello 231, i soggetti potranno perpetrare i reati previsti dalla legge ed in tal caso, avendo l'ente posto in essere tutte le attuazioni volte ad una gestione trasparente dell'impresa, non potrà essergli imputato l'illecito e le sanzioni ad esso conseguenti. Il tutto sempre dimostrando che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di controllo.

Si segnala come, da una lettura combinata di quanto previsto dall'art. 2392 del Codice Civile (inerente la responsabilità degli amministratori) e dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01, è possibile affermare che gli amministratori avranno la possibilità di evitare la

condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11”.

responsabilità civile per i danni causati alla società e quella penale per omesso impedimento dei reati, solo adottando ed efficacemente attuando i modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. 231/01. In particolare, il modello in parola, per poter correttamente sopperire alla proprie finalità, deve anzitutto individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire. Deve inoltre elaborare le modalità di gestione delle finanze in modo tale da poter in anticipo prevenire la commissione di reati, assicurare l'operatività di un obbligo di informazione nei confronti dell'organo preposto alla vigilanza e prevedere un sistema disciplinare interno all'ente tale da scoraggiare il mancato rispetto delle norme in esso disciplinate. Così compiutamente attuato, lo scopo del modello, come indicato dall'art. 7 comma 3, riuscirà a prevedere, *"in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio"*. Si ottiene in tal maniera quel risultato preventivo dell'illecito che caratterizza in realtà proprio l'ambito della responsabilità sociale ed ambientale dell'impresa. Un approccio proattivo in grado non di eliminare ogni possibile potenzialità lesiva commissiva (*nemo ad impossibilia tenetur*), ma minimizzare la possibilità che si verifichino gli illeciti previsti in normativa.

Collegando il tema della previsto dal modello 231 all'autorganizzazione dell'impresa, la legge prevede che i modelli

possano essere predisposti sulla base di codici di comportamento, appositamente comunicati al Ministero della giustizia e redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti²⁷².

Altrettanto innovativo è l'impianto sanzionatorio di cui è dotato il D.Lgs. 231/2001, non solo per la tecnica edittale ma soprattutto perché espone l'ente collettivo a sanzioni più afflittive rispetto a quelle riservate all'autore del reato. Difatti, la Sezione II del decreto in questione (artt. 9 e ss.) prevede una complessa diramazione di sanzioni alle quali vanno ad aggiungersi quelle via via inserite nel *corpus* normativo dalle legislazioni che si sono nel tempo susseguite. Così, se da un lato sono previste sanzioni pecuniarie, dall'altro è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive, oltre la confisca e la pubblicazione della sentenza.

Nel dettaglio, varie sono le sanzioni interdittive che, nei casi più gravi e laddove sia dimostrata la responsabilità dell'ente e la sua diretta partecipazione o connivenza, possono essere comminate. Si va dalla interdizione dall'esercizio dell'attività, alla sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; dal divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

²⁷² Le Linee Guida di Confindustria (al 31 marzo 2008) hanno definito il concetto di "rischio accettabile" quale soglia limite che spinge l'ente ad organizzarsi in chiave anti-reato, allorché i controlli aggiuntivi sarebbero più onerosi delle risorse da tutelare. Concettualmente, la soglia di accettabilità del rischio si situa, per la commissione dei reati dolosi, nella necessità del fraudolento aggiramento del sistema prevenzionale adottato; per i reati di natura colposa, in una condotta (non accompagnata dalla volontà di realizzazione dell'evento) che viola il modello prevenzionale nonostante il puntuale esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'OdV.

contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi²⁷³. Infine, può essere applicata la sanzione del divieto di pubblicizzare beni o servizi. Si segnala che la sanzione pecuniaria e la confisca sono obbligatorie, cioè devono venire sempre applicate in caso di condanna²⁷⁴.

A ben vedere, l'impianto normativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 è conforme ai canoni propri della responsabilità sociale d'impresa, in quanto è legato al tipo di attività svolta dall'azienda, alla sua grandezza e all'influsso che l'applicazione della sanzione potrà avere sui lavoratori. In tale contesto, nel caso in cui sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, potrà disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente sotto la direzione di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva applicata. In particolare, la nomina di un commissario potrà avvenire quando ricorrano almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

²⁷³ Il nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 163/2006, all'art. 38 lett. m), prevede l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero di subappalti, con conseguente divieto di stipulare i relativi contratti, di tutti i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione di cui all'art. 9 comma 2 lett. c), del D.Lgs. 231/01, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

²⁷⁴ In questo senso cfr. Cass. pen., sez. un., sent. 27 marzo 2008, n. 26654, in *Dir. pen. e proc.* 2008, pag. 1273.

b) l'interruzione dell'attività' dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui e' situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Sul nucleo di reati rientranti nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2001, questi è molto vasto, soprattutto in virtù delle modifiche legislative intervenute negli anni e che hanno considerevolmente ampliato l'originaria previsione normativa. I principali reati previsti dal decreto sono quelli commessi a danno delle Pubbliche Amministrazioni. Sono così previsti illeciti quali la malversazione ai danni dello stato, l'indebita percezione di erogazioni ai danni dello stato, la truffa in generale e quella aggravata dalla finalità di conseguire erogazioni pubbliche, la frode informatica, nonché i reati tipici di corruzione e concussione. Vi sono inoltre reati legati ad eversione e terrorismo, delitti contro la persona, falsificazione di monete e reati transnazionali, fino alle più recenti introduzioni nel 2007 dei reati legati al favoreggiamento dell'immigrazione e della controversa figura dell'illecito dipendente da reato colposo²⁷⁵.

In conclusione, possiamo affermare come la nuova tendenza del legislatore, anche in ambiti normalmente legati al potere coercitivo dello stato, sia quella di affidarsi alla autorganizzazione delle imprese, favorendo - come già stabilito per i codici di condotta in materia di pratiche commerciali sleali - modelli organizzativi creati dalle stesse imprese per la loro regolamentazione.

²⁷⁵ cfr. C. SANTORIELLO, *Violazione delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Ed. Plenum, 1, 2008, pag. 161.

CAPITOLO IV

GLI STRUMENTI PER VALUTARE I COMPORAMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI IN RELAZIONE ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE: UNA PRIMA ANALISI DEL NUOVO REGOLAMENTO EMAS III

1. LA NASCITA DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE E LA SUA FUNZIONE NEI MERCATI

1.1 ALCUNE NOTE INTRODUTTIVE

Oggi le imprese non possono più essere considerate solo parte del problema ambientale. Queste, oramai, sono sempre più protagoniste attive per la “soluzione” di tale questione e sono chiamate a collaborare con le istituzioni per l’identificazione della via più efficace verso lo sviluppo sostenibile.

In tale rinnovato quadro, si pone la tematica delle certificazioni ambientali, strumento chiave della “responsabilità ambientale d’impresa”.

Dagli ultimi dati forniti dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dal Sincert²⁷⁶, è emerso che in Italia

²⁷⁶ Il *Sincert*, Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione, è l’ente riconosciuto dallo Stato italiano con D.M. del 16 Giugno 1995 che ha la finalità di accreditare gli organismi di certificazione ed ispezione.

oltre tredicimila organizzazioni sono ad oggi certificate ISO 14001 e, ogni anno, vengono effettuate circa 1200 nuove registrazioni ad EMAS.

Sulla base di tali numeri, e sull'analisi dei dati che mostrano un *trend* in costante crescita, possiamo affermare che oggi giorno le norme EMAS ed ISO 14001²⁷⁷ rappresentano le certificazioni di processo più rilevanti sul panorama internazionale²⁷⁸. I due sistemi di certificazione, difatti, costituiscono i riferimenti per quelle aziende che vogliono implementare i processi produttivi monitorando sistematicamente l'impatto ambientale delle proprie attività con un'ottica rivolta, oltre che al rispetto della normativa cogente, anche alla ricerca di un costante miglioramento delle prestazioni ambientali in modo trasparente e verificato da un soggetto indipendente che si fa garante, nei confronti degli *stakeholders*, di quanto l'impresa dichiara.

Il valore delle certificazioni ambientali è stato riconosciuto anche dal Sesto programma d'azione comunitario sull'ambiente, che ha menzionato espressamente il sistema EMAS, e le certificazioni ambientali, quali efficaci strumenti per attuare le politiche comunitarie in materia di sviluppo sostenibile, garantire una maggiore

²⁷⁷ Sarebbe più corretto parlare, in Italia, di norma UNI EN ISO 14001:2004. La norma ISO, difatti, dopo l'approvazione da parte del Comitato europeo di normazione, è stata pubblicata dall'Ente italiano di unificazione, divenendo così una norma nazionale e assumendo la denominazione di UNI EN ISO. Sul tema si legga R. GIACOMOZZI, *Le norme internazionali ISO 14000*, in www.ambiente.it.

²⁷⁸ Come noto, le certificazioni ambientali possono essere di processo o di prodotto, a seconda che l'oggetto della verifica sia un sistema di gestione piuttosto che un prodotto o un servizio. Nella presente sede verranno trattate esclusivamente le certificazioni di processo, in quanto maggiormente implicanti l'intero modello produttivo delle imprese.

cooperazione con il mondo imprenditoriale ed una più adeguata educazione, informazione ed inclusione dei consumatori nelle scelte produttive²⁷⁹.

Per comprendere appieno l'importanza di tali strumenti, occorre però interrogarsi su cosa spinge un'impresa a sottoporsi, senza alcuna imposizione normativa specifica, ad un complesso e costoso procedimento di certificazione. Occorre poi analizzare le differenze fra i due citati *standard* e verificare se le risposte fornite dalle Istituzioni comunitarie con il nuovo Regolamento Emas III siano state sufficienti e rispondenti alle reali esigenze del mercato.

Storicamente, l'adozione di strumenti volontari di gestione ambientale si inserisce in un più generale mutato rapporto del mondo industriale verso l'ambiente.

Consapevoli della nuova diffusa sensibilità ambientale della società civile, oramai orientata verso l'acquisto di prodotti meno inquinanti, le imprese hanno relegato in secondo piano l'approccio retroattivo caratterizzato dal rispetto minimo delle norme ambientali imposte dal Legislatore, per farsi esse stesse carico delle preoccupazioni ambientali nel loro modello produttivo. Le c.d. politiche del “*command and control*”, sono state progressivamente superate da nuovi strumenti volontari di sostenibilità, che consentono all'impresa di agire in una logica di prevenzione e minimizzazione degli impatti

²⁷⁹ L. GENTILI, *La rilevanza giuridica della certificazione volontaria*, in *Europa e Diritto Privato*, Milano, 2000, pag. 62.

ambientali a vantaggio della competitività aziendale e della stessa collettività²⁸⁰.

Con l'aggravarsi delle problematiche ambientali è cresciuta la consapevolezza nel mondo imprenditoriale circa le proprie responsabilità e strategicamente si è consolidata la volontà di assumere un ruolo propositivo e proattivo in questo processo; apparve chiaro, pertanto, che un'efficace strategia di azione ambientale richiedesse il superamento del mero approccio di comando e controllo, per abbracciare la promozione di comportamenti volontari da parte di tutti gli attori sociali, mondo economico *in primis*.

È da datarsi ai primi anni novanta, la nascita dei meccanismi di certificazione ambientale, con lo sviluppo da parte delle imprese di processi volontari di informazione al pubblico. Tali iniziali modelli scaturivano dal successo registrato negli anni ottanta dagli schemi di certificazione della qualità, che avevano contribuito ad accrescere la competitività delle imprese attraverso un'incrementata fiducia ingenerata nei consumatori²⁸¹.

²⁸⁰ S. MAGLIA, *Diritto ambientale – Alla luce del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni*, Ipsoa, 2009, pag. 69, “Le norme attraverso le quali si realizza la politica del “command and control” possono dar vita a due tipi di disciplina ambientale: a standard uniforme, ovvero basata su una normativa che disciplina un determinato fenomeno ambientale inquinante per mezzo di un unico standard, cioè un unico valore limite che deve essere rispettato da tutte le imprese a prescindere dalle differenze di mercato; a standard variabile e settoriale, in quanto negoziato con le singole imprese, in funzione della tipologia e della quantità dell'inquinante prodotto, in modo tale che ciascuna di esse sia chiamata a compiere un diversificato sforzo di disinquinamento”.

²⁸¹ A. BUONFRATE, *Codice dell'ambiente e normativa collegata*, Utet, 2008, pag. 787.

Le certificazioni ambientali si dimostrarono sin dall'inizio efficaci strumenti tecnici di attestazione e comunicazione a disposizione di quelle organizzazioni che desiderano volontariamente rispettare determinati parametri ambientali ed etici riferiti al ciclo di vita del prodotto, al sito o alla struttura produttiva aziendale, e fregiarsi in cambio di un marchio, facilmente riconoscibile dal pubblico, di "azienda verde".

Oggi, possiamo definire le certificazioni come gli "*strumenti atti a produrre e a far circolare contenuti informativi qualificati in mercati reali o artificiali, al fine di realizzare obiettivi di tutela ambientale*"²⁸².

La tematica che qui si dibatte deve inizialmente essere analizzata sotto due profili connessi ma parzialmente indipendenti.

Sotto il primo profilo, che potremmo definire interno, la certificazione di processo è il mezzo a disposizione di un'impresa - o come vedremo più in generale un'organizzazione - per monitorare il proprio impatto ambientale e modificare positivamente la propria pressione sull'ambiente, ottimizzando i rischi palesi ed occulti di gestione e favorendo l'abbattimento dei costi produttivi.

Riducendo gli aspetti più critici del proprio modello produttivo, le imprese acquisiscono forza competitiva sul mercato di riferimento, in virtù proprio dell'implementata efficienza energetica e tecnologica applicata ai processi, della maggiore capacità gestionale, di un più alto

²⁸² A. BENEDETTI, *Le certificazioni ambientali*, in G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, 2008, pag. 187.

coinvolgimento dei dipendenti, nonché dei risparmi - in termini di costi di produzione - che ne discendono direttamente²⁸³.

Al contempo, ed è questo il profilo esterno, sempre più spesso le imprese fanno della tutela ambientale un punto di forza delle proprie pratiche commerciali, distinguendosi sul mercato per un'immagine eco-compatibile e acquisendo, per tale via, un vantaggio competitivo sulle altre imprese non egualmente attente a tali problematiche. È innegabile, difatti, che un Sistema di Gestione Ambientale certificato ed una sua opportuna pubblicizzazione all'esterno fornisca all'azienda un'immagine di alto profilo che la differenzi rispetto ai concorrenti.

Sono al riguardo sempre più numerosi e frequenti gli esempi di campagne pubblicitarie mirate ad evidenziare la filosofia ambientalista dell'impresa produttrice o del prodotto, così come si sta definitivamente consolidando l'abitudine tra i consumatori di verificare, all'atto dell'acquisto di un prodotto, la sua eco-compatibilità o le politiche ambientali promosse dall'azienda²⁸⁴.

E poiché la compatibilità ambientale dei prodotti e dei processi produttivi è difficilmente conoscibile e valutabile in astratto dall'acquirente, la certificazione ambientale diventa il punto di

²⁸³ K. RENNINGS, A. ZIEGLER, K. ANKELE, E. HOFFMANN, *The influence of different characteristics of the EU environmental management and audit scheme on technical environmental innovation and economic performance*, in *Ecological Economics*, n. 57, 2006, pag. 47.

²⁸⁴ S. MAGLIA, *Diritto ambientale – Alla luce del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni*, cit., pag. 383.

raccordo tra l'impresa ed il consumatore nel veicolare tali informazioni²⁸⁵.

Tramite le certificazioni, pertanto, i consumatori hanno la concreta possibilità di conoscere l'impegno di quella determinata impresa verso l'ambiente e, attraverso le proprie scelte di acquisto, premiare solamente le imprese che adottano *standard* eco-compatibili²⁸⁶. In tal modo, ed è questo l'elemento di connessione fra i due profili, i consumatori, riescono ad incidere sui modelli produttivi industriali e correggere la propensione dei produttori a non tenere conto dell'impatto negativo sull'ecosistema delle proprie attività²⁸⁷.

²⁸⁵ E. GERELLI, *Reputazione ambientale e competitività non di prezzo*, in *Riv. dir. Fin.*, 4/2002, pag. 707, "Si è accresciuta la capacità di un numero rilevante di produttori di mettere sul mercato beni e servizi di elevata qualità ambientale, ottenuti anche con processi produttivi il più possibile rispettosi dell'ambiente. Ciò ha creato la possibilità che il risvolto ambientale del mercato, da puro costo di depurazione, possa trasformarsi anche in carattere qualitativo positivo, creatore di reputazione che il consumatore è disposto a compensare con il pagamento di un maggior prezzo, o comunque accordando la sua preferenza al produttore eco-compatibile; è così facilitata la competitività non di prezzo, oggi richiesta soprattutto sul mercato unico europeo, e su tutti quelli avanzati. Poiché, tuttavia, generalmente i caratteri di compatibilità ambientale dei prodotti e dei processi produttivi possono essere difficilmente accertati dall'acquirente, la certificazione di tali caratteri diviene uno strumento fondamentale di credibilità. È perciò particolarmente rilevante che tale certificazione, dovendo garantire la fiducia degli acquirenti, sia mantenuta a livelli qualitativi elevati. Ciò faciliterà anche gli sforzi istituzionali, in particolare di Confindustria e Ministero dell'Ambiente, volti a diffondere i sistemi di gestione aziendale eco-compatibili, a tutto vantaggio non soltanto delle imprese che acquisiscono competitività non di prezzo, ma anche, in generale, dell'economia e dell'ambiente in Italia".

²⁸⁶ G. FORTE, *Etichette, la qualità è d'obbligo. Così si mette in mostra la certificazione*, in *Alimenti & Bevande*, EPC periodici, marzo 2004, pag. 23.

²⁸⁷ In dottrina, sulle certificazioni ambientali come strumenti di mercato cfr. M. CAFAGNO, *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente. Come sistema complesso, adattivo, comune*, Giappichelli, 2007, in F. G. SCOCA, F. A. ROVERSI MONACO, G. MORBIDELLI (diretto da), *Sistema del diritto amministrativo*

In definitiva, si tratta di strumenti che premiano le imprese più rispettose dell'ambiente attraverso il coinvolgimento della società, dei lavoratori e dei cittadini nei processi decisionali relativi alla protezione dell'ambiente ed alla salute. Su tali presupposti, lo scopo degli interventi volti all'implementazione e al mantenimento dei sistemi di gestione, è proprio quello di raggiungere l'ottimizzazione dei processi produttivi aziendali e l'efficienza organizzativa, ottenendo al contempo la soddisfazione dei clienti, del personale e di tutti gli *stakeholders* dell'azienda²⁸⁸.

1.2 LA NORMA ISO 14001 ED IL REGOLAMENTO EMAS

Nell'ambito della CSR, come abbiamo avuto modo di evidenziare, l'integrazione volontaria e consapevole delle imprese alle preoccupazioni ambientali e al concetto di qualità nell'ambito dei processi produttivi è alla base della certificazione ambientale. Con l'adesione a tale procedimento, attraverso il controllo costante dei fattori di impatto ambientale, l'impresa si assume l'impegno di monitorare e ridurre nel tempo l'inquinamento generato dalle proprie

italiano, Giappichelli; M. CLARICH, *La tutela dell'ambiente attraverso il mercato*, Giuffrè, 2007.

²⁸⁸ M. COLURCIO, T. RUSSO SPENA, P. STAMPACCHIA, *L'impiego dei dati di Customer satisfaction nei processi di governo delle imprese*, in *De Qualitate*, Etas Kompass, Milano, novembre 2007, XI, pag. 72.

attività, ottimizzare l'uso delle materie prime, ridurre lo spreco energetico e la produzione di rifiuti e materiali di scarto²⁸⁹.

Non è questa la sede per approfondire la distinzione tra certificazioni di prodotto e di processo. Basti rilevare che le prime riguardano le modalità con le quali un determinato manufatto è prodotto, mentre le seconde involgono i processi produttivi stessi dell'impresa. Nella presente trattazione, difatti, analizzeremo esclusivamente le certificazioni di processo, in quanto coinvolgono più profondamente il modello organizzativo e produttivo dell'impresa e riteniamo siano più idonee per garantire quel cambiamento radicale della mentalità imprenditoriale necessaria per un miglior approccio allo sviluppo sostenibile.

I due principali strumenti di certificazione ambientale di processo, attraverso i quali i produttori sono chiamati ad adeguare l'intera organizzazione ad obiettivi dichiarati di politica ambientale con un miglioramento continuo della proprie *performance*, sono la norma ISO 14001 e il Regolamento comunitario EMAS.

La norma ISO 14001 è un dispositivo internazionale di gestione ambientale di carattere volontario, applicabile a tutte le categorie di organizzazioni, con particolare riferimento alle imprese produttive²⁹⁰.

²⁸⁹ S. MAGLIA, *Corso di legislazione ambientale – Alla luce del Testo Unico Ambientale*, cit., pag. 75.

²⁹⁰ La norma internazionale ISO 14001 è stata inizialmente adottata nel settembre 1996 e riformulata nel 2004 dall'*International Organization for Standardization* ("ISO"), organizzazione non governativa con sede a Ginevra e costituita dagli enti normatori di circa 130 paesi. Tale norma consente a qualunque organizzazione di raggiungere un elevato livello di comportamento, mediante il controllo degli impatti ambientali connessi alle proprie attività, prodotti e servizi.

La certificazione è rilasciata da un organismo indipendente accreditato che verifica l'impegno concreto dell'impresa a minimizzare l'impatto ambientale dei propri processi sulla base della conformità del modello produttivo agli *standard* contenuti nella norma ISO di riferimento, attestando con il conferimento del marchio ISO 14001 l'affidabilità del Sistema di Gestione Ambientale applicato.

Al pari dell'ISO, con il quale condivide le finalità e numerosi punti comuni, l'*Environmental Management and Audit Scheme* (EMAS) è il principale strumento di ecogestione e *audit* ambientale a livello comunitario, originariamente introdotto con il Regolamento CE n. 1836/1993, con la finalità propria di implementare le *performance* ambientali delle imprese europee²⁹¹. La seconda versione di EMAS (EMAS II) vide la luce otto anni dopo, con la pubblicazione del Regolamento n. 761/2001, modificato successivamente dal Regolamento n. 196/2006. Da ultimo, nel gennaio 2010, è entrato in vigore il nuovo Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS III), sul quale ci soffermeremo ampiamente nel prosieguo della trattazione, che ha abrogato e sostituito i precedenti regolamenti²⁹².

²⁹¹ Per "Ecogestione" si intende il complesso delle azioni e degli interventi riguardanti un'organizzazione nei confronti dell'ambiente e, in particolare: le possibili modificazioni, positive o negative, procurate al territorio (cd. impatto ambientale), la gestione dell'ambiente e la prevenzione del rischio ambientale. L'"Audit" (verifica) è, invero, la valutazione e il monitoraggio sistematico e periodico dell'efficienza ambientale di un luogo, del suo sistema di gestione o dei processi destinati a proteggere l'ambiente.

²⁹² Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il Regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE. EMAS, in quanto Regolamento comunitario, non deve essere recepito dagli Stati membri,

Entrambi gli strumenti hanno la finalità di promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'applicazione di un Sistema di gestione ambientale, la valutazione periodica dello stesso e la divulgazione delle informazioni. Proprio "l'apertura all'esterno", ovvero il dialogo con il pubblico e le altre parti interessate nonché il coinvolgimento attivo e la formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate, costituiscono, come vedremo, uno dei punti di differenziazione fra i due modelli²⁹³.

1.3. ANALOGIE E DIFFERENZE TRA EMAS E ISO 14001

Come detto, EMAS ed ISO 14001 condividono l'obiettivo di indirizzare le imprese verso il miglioramento continuo delle proprie

in quanto entra in vigore a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

²⁹³ *"For those organisations that are registered in EMAS, the most important competitive advantage is an improved image: 84% of the EMAS participants perceived this immaterial and non-quantifiable advantage as fairly or very important, and similarly 62% of the participants found that EMAS is an effective tool for competition". ["Per quelle organizzazioni che sono registrate ad EMAS, il più importante vantaggio competitivo è l'aumento della propria immagine commerciale: l'84% dei partecipanti ad EMAS ritiene questo vantaggio immateriale e non quantificabile come importante o molto importante, ed in modo simile, il 62% dei partecipanti ritiene EMAS uno strumento efficace per la competitività"]*. Queste sono le valutazioni conclusive che emergono in relazione allo strumento EMAS, dallo studio EVER che introdurremo a breve.

prestazioni ambientali attraverso l'introduzione di un Sistema di gestione ambientale efficace ed efficiente²⁹⁴.

Sia la norma ISO 14001 che il regolamento EMAS sono strumenti volontari: spetta all'azienda, in ultima istanza, valutare in termini strategici se adottare tali dispositivi e la convenienza della scelta dell'uno rispetto all'altro modello.

L'ISO 14001 al pari della registrazione EMAS - per la quale si rimanda ad una successiva analisi di dettaglio - consente di implementare sia gli obiettivi interni che esterni delle imprese. In particolare, come si evince direttamente dalla nota esplicativa della norma, quanto agli obiettivi interni la ISO 14001:

- *“provide assurance to management that it is in control of the organizational processes and activities having an impact on the environment”* e
- *“assure employees that they are working for an environmentally responsible organization”*.

In relazione invece agli obiettivi esterni, ISO 14001:

- *“provide assurance on environmental issues to external stakeholders –such as customers, the community and regulatory agencies”*,
- *“comply with environmental regulations”*,

²⁹⁴ R. BELTRAMO, S. DUGLIO, *Il Regolamento EMAS e come si differenzia dallo Standard ISO 14001*, 2008, in www.eurogroup.biz, *“Con l'adeguamento ad opera del regolamento Emas II alla norma Iso 14001, si è compreso giustappunto la stretta dipendenza fra la norma europea e quella internazionale, caratterizzando però la prima per il maggior accento verso il rapporto dialogico trasparente con gli stakeholders e la sua forza di potente strumento per la comunicazione esterna”*.

- “support the organization’s claims and communication about its own environmental policies, plans and actions”, and
- “provides a framework for demonstrating conformity via supplier’ declarations of conformity, assessment of conformity by an external stakeholder - such as a business client - and for certification of conformity by an independent certification body²⁹⁵”.

La norma ISO è imperniata su di un monitoraggio costante delle prestazioni ambientali dell’impresa, che è tenuta a verificare costantemente i risultati ottenuti ed a migliorare le proprie prestazioni, sulla base della metodologia PDCA²⁹⁶. Le organizzazioni, difatti, che intendono ottenere la certificazione ISO 14001, hanno anzitutto l’onere di declinare la propria *mission* ambientale ed identificare gli aspetti critici che necessitano di monitoraggio; devono poi elaborare ed attuare il Sistema di gestione ambientale (SGA) individuando procedure, responsabilità e ruoli precisi interni all’organizzazione; successivamente sono tenute a verificare con regolarità l’operatività e la sostenibilità dello stesso modello introducendo pregnanti misure di *audit* e controllo; da ultimo, devono agire in conformità ai risultati ottenuti implementando il Sistema sulla base degli effettivi risultati registrati.

È interessante notare come nella ISO 14001, l’*audit* ambientale e il Sistema di gestione ambientale, in generale, non sono espressamente indirizzati all’incremento delle *performance* aziendali, bensì alla piena

²⁹⁵ *ISO 14000 essentials*, in www.iso.org.

²⁹⁶ PDCA è l’acronimo per “*Plan, Do, Check, Act*”, che potremmo tradurre in “*Pianifica, Metti in opera, Verifica, Correggi*”.

efficacia del Sistema di gestione ambientale. Infatti, nel perseguire i predetti obiettivi, la ISO 14001 non fissa quantitativamente livelli specifici di prestazioni ambientale che l'impresa è tenuta a raggiungere. Tale circostanza, che a prima vista potrebbe sembrare un'incongruenza, ha in realtà il fine di permettere l'applicazione della norma in oggetto ad una grande varietà di organizzazioni, indipendentemente dal loro livello iniziale di maturità ambientale²⁹⁷.

Chiarito che EMAS e ISO 14001 presentano scopi, finalità e requisiti simili, rimane invero da analizzare le principali differenze esistenti fra i due modelli.

Il primo elemento di differenziazione concerne la normativa cogente cui è sottoposta l'impresa. Se è vero che lo standard ISO richiede che le leggi ambientali siano acquisite dall'organizzazione, che la direzione si impegni nella propria politica ambientale al rispetto della normativa cogente e che vi sia una sorveglianza sul rispetto dei requisiti legislativi, è altrettanto indubbio che per il rilascio del marchio ISO il Verificatore non ha espressamente l'obbligo di constatare il rispetto sistematico delle leggi da parte dell'organizzazione.

Diversamente, EMAS si caratterizza per una più accentuata rigidità, in quanto richiede, per il rilascio della certificazione, la

²⁹⁷ ENEA, *Nuova norma sulla gestione ambientale*, 2006, pag. 5, in www.enea.it. “La norma ISO 14001 ha mostrato negli anni un’ottima flessibilità rispetto alle esigenze di un mercato sempre in evoluzione, permettendone l’applicazione ad entità differenti caratterizzate da impatti ambientali anche di natura molto diversa (ad oggi, infatti, oltre alle imprese manifatturiere, tra le organizzazioni dotate di un SGA si contano anche società di servizi, interi Comuni, parchi naturali, complessi turistici, rifugi di montagna e persino banche)”.

garanzia di conformità dell'operato aziendale rispetto al dettato legislativo. Il Regolamento in oggetto, invero, prevede testualmente che le organizzazioni che intendano registrarsi al sistema EMAS debbano dimostrare di “*provvedere al rispetto della normativa ambientale, comprese le autorizzazioni e i relativi limiti*”²⁹⁸. E si rileva, nella pratica, come non siano pochi i casi in cui un'impresa registrata EMAS abbia perso la propria registrazione a seguito di riscontrate violazioni delle leggi ambientali da parte delle competenti autorità di controllo.

Ulteriore elemento di differenziazione è quello relativo alla divulgazione degli impegni presi nei confronti dell'ambiente, ovvero alla rilevanza esterna della certificazione.

Per l'ISO 14001 non è obbligatoria una comunicazione ambientale verso l'esterno, in quanto tale certificazione privilegia la trasmissione interna dei dati, nell'ottica di un miglioramento continuo della consapevolezza e della professionalità dei membri dell'organizzazione stessa.

Diversamente, EMAS prescrive obbligatoriamente la predisposizione di una “dichiarazione ambientale” – elemento centrale del sistema – che contiene informazioni concernenti la *mission* ambientale dell'impresa, la struttura e le attività dell'organizzazione, il sistema di gestione e gli impatti ambientali dell'attività²⁹⁹. Tale dichiarazione è

²⁹⁸ Regolamento (CE) n. 1221/2009, cit., Allegato II.

²⁹⁹ Il Regolamento (CE) n. 1221/2009 definisce all'art. 2 il concetto di “dichiarazione ambientale”, quale “informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti elementi riguardanti un'organizzazione: a) struttura

soggetta a specifica convalida da parte del verificatore ambientale che ha il compito di confermare che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale siano “*affidabili, credibili e corretti*” e soddisfino le disposizioni del Regolamento EMAS. Dopodiché, entro un mese dalla registrazione, la dichiarazione ambientale deve essere resa disponibile al pubblico, fornendo così all'esterno un'informazione trasparente e credibile sull'attività dell'organizzazione³⁰⁰.

Tale propensione verso l'esterno, trova spiegazione nel fatto che EMAS è stato costituito attraverso un regolamento comunitario e, pertanto, ha per sua natura una dimensione prettamente pubblica. Inoltre, tale *standard* nasce dall'esigenza, propria della politica comunitaria, di informare ed educare i consumatori europei, responsabilizzando al contempo gli stessi ed il mondo imprenditoriale.

L'ISO 14001, invero, essendo un sistema volontario e privatistico non creato da leggi ma da accordi volontari in seno all'organizzazione internazionale ISO tra i rappresentanti degli enti di normazione nazionali, ha pertanto un'incidenza politica minore, in quanto è guidato da finalità maggiormente tecniche.

e attività; b) politica ambientale e sistema di gestione ambientale; c) aspetti e impatti ambientali; d) programma, obiettivi e traguardi ambientali; e) prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente di cui all'allegato IV”.

³⁰⁰ Informazioni credibili anche in quanto verificate da un ente, terzo, accreditato da un'istituzione pubblica. Come può notarsi, nel *mare magnum* dell'autonomia privata, ritorna sempre in gioco il ruolo dell'Autorità Pubblica, la certezza delle Istituzioni ed il valore della fede pubblica.

Degno di nota, riprendendo un tema trattato nei capitoli precedenti³⁰¹, è il rapporto che lega il sistema EMAS alla certificazione ISO 14001.

Il legislatore comunitario, a partire dalla seconda formulazione del Regolamento EMAS II, ha espressamente assunto la norma ISO 14001 quale riferimento della disciplina del proprio sistema di gestione ambientale, prevedendo che i requisiti applicabili al modello EMAS fossero quelli definiti nella sezione 4 della norma EN ISO 14001:2004, e riportando integralmente gli stessi nell'Allegato II del Regolamento.

Si rileva pertanto, confermando ancora una volta la nuova tendenza del diritto su cui ci siamo soffermati in precedenza, come un regolamento emanato dalle Istituzioni comunitarie, e conseguentemente dotato di valenza normativa cogente, abbia conferito valore normativo a *standard* che nel concreto sono fissati da un ente, quale l'ISO, non istituzionalmente dotato di potere normativo. Il legislatore si è trovato nella condizione concreta di dover scegliere tra proseguire autonomamente per la propria strada (prescrivendo *ex novo* regole proprie) ovvero rinviare - ed in qualche modo subire - precetti posti da tali nuovi organismi. L'UE con grande realismo, ha compreso che per ottenere la diffusione del proprio sistema di certificazione ambientale, avrebbe dovuto agganciarsi a quello ben più sviluppato e conosciuto dell'ISO, prevedendo pertanto nel testo stesso del Regolamento che “*I requisiti applicabili al sistema di gestione*

³⁰¹ Ci si riferisce su quanto si è riflettuto precedentemente sull'“eterno ritorno del diritto”, v. *supra*, Cap. I, par. 4.3.

ambientale in ambito EMAS sono quelli definiti nella sezione 4 della norma EN ISO 14001:2004.

Si osserva in tal modo, il trasferimento del potere normativo dai tradizionali soggetti deputati alla normazione, a soggetti che hanno guadagnato sul campo tale potere, in quanto con serietà e perseveranza hanno creato regole che sono state ritenute necessarie dal mercato. Non è avvenuto il contrario, ovvero che l'ISO abbia adeguato i propri *standard* alla normativa EMAS: nella nuova visione realistica del diritto è il mercato a selezionare le regole e poi, in un certo qual modo, ad “imporle” al Legislatore.

1.4. LA FUNZIONE DEL SISTEMA DI ECOGESTIONE E AUDIT PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI INDUSTRIALI

Il Regolamento EMAS è uno strumento volontario concepito dalla Comunità Europea, al quale possono aderire volontariamente le imprese, o più in generale le organizzazioni, per valutare e migliorare le prestazioni ambientali e fornire al pubblico informazioni trasparenti e complete sulla propria gestione ambientale.

Come già sottolineato, il Regolamento EMAS è stato ideato con l'obiettivo di creare le condizioni per ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi delle imprese operanti sul suolo europeo, attraverso la partecipazione proattiva del mondo industriale alle politiche di tutela dell'ambiente.

Non è questa la sede per ripercorrere con esaustività il complesso sistema delineato dal Regolamento EMAS. Esso si basa sulla conoscenza e il controllo da parte delle organizzazioni degli aspetti ambientali rilevanti, definiti nel sistema di gestione ambientale, nonché sull'implementazione continua delle *performance* ambientali dell'organizzazione, ponendo in capo alle imprese rigidi *target* ed un costante processo di *review*³⁰².

Più in particolare, per ottenere la registrazione EMAS, un'organizzazione deve:

1. Svolgere un'analisi ambientale, volta ad individuare e valutare l'impatto ambientale delle attività svolte e gli obblighi normativi applicabili in materia ambientale;
2. Dotarsi di un sistema di gestione ambientale sulla base dei risultati dell'analisi ambientale, che punti a realizzare la politica ambientale dell'organizzazione e a conseguire gli obiettivi di miglioramento definiti dal vertice aziendale.
3. Effettuare un *audit* interno, al fine di valutare l'efficacia del sistema di gestione e le prestazioni ambientali a fronte della

³⁰² È interessante richiamare, seppur brevemente, alcune importanti definizioni fornite dallo stesso Regolamento CE n. 1221/2009, rilevando la genericità e la ridondanza delle stesse, data essenzialmente dalla difficoltà di racchiudere in una definizione – per sua natura statica e generale - aspetti così dinamici e specifici. E così, con il termine “*aspetto ambientale*” il legislatore europeo indica “*un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che ha, o può avere, un impatto sull'ambiente*”, aggiungendo che “*aspetto ambientale significativo*” è “*un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale significativo*” mentre “*impatto ambientale*” è “*qualunque modifica dell'ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un'organizzazione*”.

politica, degli obiettivi di miglioramento, dei programmi ambientali dell'organizzazione e delle norme vigenti.

4. Predisporre una dichiarazione ambientale disponibile al pubblico e alle altre parti interessate, che descriva i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi ambientali fissati, ed indichi in che modo e con quali programmi l'organizzazione prevede di migliorare continuamente le proprie prestazioni in campo ambientale.
5. Ottenere la convalida indipendente da un Verificatore EMAS, in relazione all'analisi ambientale, al sistema di gestione ambientale, alla procedura e alle attività di *audit* e alla dichiarazione ambientale.
6. Registrare la dichiarazione presso l'organismo competente dello Stato membro. Ottenuta la registrazione, l'organizzazione che riceve un numero identificativo nel registro europeo, ha diritto ad utilizzare il logo EMAS ma deve mettere a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale.

Come si evince dalla procedura descritta, il contenimento del rischio reputazionale in relazione al comportamento ambientale dell'impresa è, nel concreto, affidato prevalentemente a misure di carattere organizzativo interno. Il processo che porta a tale certificazione, difatti, migliora la capacità di innovazione manageriale ed organizzativa grazie all'ottimizzazione dell'organizzazione aziendale, con una conseguente crescita della flessibilità dell'impresa che è maggiormente in grado di rispondere rapidamente ai

cambiamenti strutturali del mercato. Con riferimento alla sempre più complessa e penetrante disciplina normativa, inoltre, le aziende certificate hanno una gestione più razionale dei processi produttivi e spesso sono in grado di rispondere in anticipo all'evoluzione della normativa ambientale cogente³⁰³.

La stessa Comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sul piano d'azione "*Produzione e consumo sostenibili*" e "*Politica industriale sostenibile*"³⁰⁴ ha riconosciuto come tale modello aiuti "*le imprese ad ottimizzare i loro processi di produzione, riducendo gli impatti ambientali ed utilizzando in modo più efficiente le risorse*"³⁰⁵.

³⁰³ F. IRALDO, *La certificazione di prodotto Ecolabel è realmente un fattore competitivo?*, in *Il Sole 24 ore*, 14 agosto 2007, pag. 18.

³⁰⁴ COM(2008) 397 def. del 16.7.2008, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile". Si veda anche la COM(2008) 394, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una corsia preferenziale per la piccola impresa"*. *Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa)*, del 25.6.2008. In tale Comunicazione si riconosce che "*Solo il 29% delle PMI ha introdotto misure per risparmiare energia o materie prime (rispetto al 46% delle grandi imprese). Solo il 4% delle PMI della UE si è dotata di un sistema completo per l'efficienza energetica rispetto al 19% delle grandi imprese. Le PMI sono particolarmente vulnerabili di fronte all'attuale aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime e alle previsioni sui mutamenti climatici e devono aumentare la loro efficienza e la loro capacità di adeguarsi a queste sfide, per trasformarle in opportunità. Per tradurre questo principio in pratica, la Commissione cerca di agevolare l'accesso delle PMI al Sistema di ecogestione e di audit (Eco-management and audit system - EMAS) grazie a procedure ambientali più leggere, a riduzioni fiscali e alla possibilità di una registrazione di gruppo (cluster)*"

³⁰⁵ COM(2008) 397 def., cit., par. 3.3

EMAS, pertanto, si pone come concreta risposta alla preoccupazione delle imprese di salvaguardare la propria reputazione in relazione ad eventi che potrebbero potenzialmente alterare il rapporto fiduciario instaurato con la clientela, o più in generale, incidere negativamente sull'immagine percepita dagli *stakeholders*. Tale sistema, difatti, è stato utilmente definito come il “*contratto con il quale l'impresa offre trasparenza in materia ambientale e garanzie di miglioramento, migliore efficienza, posizione competitiva sul mercato e migliori relazioni con azionisti, gruppi di interesse e cittadini. A medio termine ciò comporta benefici finanziari, riduzione dei premi assicurativi, miglioramento delle condizioni contrattuali e un diverso clima di consenso e di partecipazione nella società civile*”³⁰⁶.

Abbracciando una visione proattiva, il sistema EMAS prende le distanze dagli strumenti tipicamente coercitivi a tutela dell'ambiente, caratterizzati dall'approccio cd. “*command and control*”, offrendo la possibilità alle imprese che lo ritengano opportuno e conveniente di disporre uno schema di comunicazione ambientale riconosciuto a livello europeo³⁰⁷.

In conclusione, EMAS significa analisi, pianificazione, prevenzione e miglioramento costante delle *performance* ambientali dell'impresa, in quanto è legato ad indicatori chiari, univoci e confrontabili in tutta

³⁰⁶ M. MONTINI, *La Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2003, pag. 405.

³⁰⁷ G. QUERINI, *La tutela dell'ambiente nell'Unione Europea: un'analisi critica*, cit., pag. 128, “*L'imprenditore, pertanto, non è tenuto ad inventare caso per caso un suo proprio canale di comunicazione – che avrebbe per i destinatari i connotati di disomogeneità e arbitrarietà – ma può beneficiare di uno strumento preconstituito, peraltro di elevato prestigio europeo*”.

l'Unione Europea, che permettono la misurazione dei risultati e dei miglioramenti ottenuti ed un *benchmarking* con i concorrenti³⁰⁸.

In conclusione, possiamo affermare che tale schema, coniugando sviluppo sostenibile e principio di prevenzione, rappresenta l'eccellenza delle politiche ambientali a livello di Unione europea.

1.5. LE ORGANIZZAZIONI ASSOGGETTABILI ALLA DISCIPLINA EMAS

EMAS è un sistema comunitario di gestione ambientale al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità o “al di fuori di esso”.

Occorre soffermarsi, per comprendere appieno l'evoluzione che ha portato alla pubblicazione del Regolamento n. 1221/2009, su due aspetti peculiari del termine “organizzazione”, ovvero sulla natura

³⁰⁸ R. LUCIANI, M. D'AMICO, L. ANDRIOLA, *La comunicazione ambientale e sociale di impresa - Principi, obiettivi ed esperienze*, ENEA, 2005, in www.enea.it, “Il “benchmarking”, che letteralmente significa “misurare rispetto ad un punto fisso”, è un processo gestionale innovativo che ha dato vita ad una serie di tecniche che dal campo dell'economia e della finanza hanno raggiunto, seppure lentamente, il campo ambientale. Tale processo consente di indagare le performance dell'organizzazione da più punti di vista [...]. Da ciò si evince che il benchmarking non è da intendersi come un mero confronto. Fare benchmarking non vuol dire, infatti, stendere una semplice graduatoria tra organizzazioni: il confronto deve infatti servire per capire dove certe soluzioni hanno portato sin a quel momento e quanto manca ancora per arrivare ad una best practice. In altri termini è importante andare oltre i risultati della performance ambientale, sia essa di tipo qualitativo sia quantitativo e interrogarsi su come quel determinato risultato sia stato ottenuto, quali funzioni siano state coinvolte, quali i tempi e la tipologia di struttura organizzativa”.

delle organizzazioni certificabili e sull'ubicazione geografica delle stesse.

Ai sensi del Regolamento EMAS III, un'organizzazione è “*un gruppo, una società, un'azienda, un'impresa, un'autorità o un'istituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all'interno o all'esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa*”.

Accanto alle classiche società ed imprese, pertanto, possono ottenere la registrazione ad EMAS anche autorità o istituzioni, di natura pubblica o privata, dotate di una propria struttura funzionale e amministrativa.

Risulta evidente da tale definizione, come l'intenzione del legislatore europeo sia stata quella di ampliare il più possibile il novero delle organizzazioni assoggettabili alla disciplina EMAS. La *ratio* del legislatore comunitario, in tal modo, è stata quella di estendere il sistema di *eco-management* e *audit scheme* anche a realtà che, sebbene dotate di una forma giuridica “non classica”, avessero comunque un forte impatto sull'ambiente.

È interessante notare come proprio questo allargamento della base dei soggetti certificabili abbia prodotto un *trend* interessante ed incoraggiante: secondo i dati ISPRA, nel 2009, in Italia, la maggior percentuale delle nuove organizzazioni registrate, appartenevano alla categoria della Pubblica Amministrazione. Un dato significativo se si

considera che tale registrazione era stata inizialmente immaginata come *driver* per la competitività delle imprese³⁰⁹.

Per quanto concerne il secondo profilo, ovvero la dislocazione geografica delle imprese, la possibilità che ad EMAS accedano organizzazioni situate fuori dai confini della Comunità, è una novità di rilievo introdotta dal nuovo Regolamento n. 1221/2009, che assume come *discrimen* di riferimento il solo fatto che le organizzazioni svolgano attività aventi un impatto ambientale.

Scopo dichiarato di tale modifica è quello di allargare il numero di aziende certificate, offrendo a tutte le organizzazioni che svolgono attività d'impatto ambientale, situate sia all'interno che all'esterno della Comunità (cd. Global EMAS), uno strumento efficace per migliorare le proprie prestazioni ambientali³¹⁰. Tale allargamento, inoltre, è diretta conseguenza della volontà delle Istituzioni UE di far competere con più forza il sistema EMAS rispetto al "gemello" ISO 14001. Difatti, tale ultimo schema, in quanto norma internazionale, non è mai stata delimitata, a differenza di EMAS, alle imprese localizzate entro determinati confini geografici. Da ciò discendeva un indubbio vantaggio competitivo per tale certificazione, in quanto le *corporation* potevano sfruttare le prerogative derivanti dalla certificazione ISO in tutto il mondo, compreso i Paesi in via di

³⁰⁹ Da tale ricerca emerge che il 22% delle nuove organizzazioni registrate è in qualche modo riconducibile al mondo della P.A. Inoltre, oltre il 55% delle organizzazioni certificate sono classificabili quali PMI, sfatando in tal modo la concezione secondo la quale solo le grandi multinazionali hanno interesse verso la CSR.

³¹⁰ Regolamento (CE) n. 1221/2009, cit., considerando n. 9.

sviluppo e l'Europa, mentre l'EMAS aveva rilevanza solo nel vecchio continente.

1.6 L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA EMAS NELLA COMUNITÀ EUROPEA ED ALL'INTERNO DEI CONFINI NAZIONALI ITALIANI

Certamente difficile è stato il primo approccio delle imprese e dei Governi nazionali europei con il sistema EMAS che all'inizio ha stentato ad affermarsi ed a generare le efficienze cui è preordinato.

Inizialmente, difatti, l'applicazione del Regolamento EMAS in Europa è stata caratterizzata da un andamento irregolare, legato essenzialmente alla capacità dei singoli Stati membri di stimolare ed implementare il sistema con strumenti di incentivazione economica e di semplificazione burocratica per le imprese che adottavano tale schema³¹¹.

Tra i Paesi europei, la Germania si è distinta, sin da subito, per il notevole numero di organizzazioni aderenti ad EMAS, con ciò

³¹¹ EVER, *Report 1: Options and Recommendations for the revision process*, December 26, 2005, pag. 8, in www.ec.europa.eu. Il rapporto evidenzia come “*the heterogeneous diffusion and success of EMAS, in terms of number of registrations, is linked to the efforts that each Member State (together with regional and local institutions) makes in defining and implementing different forms of external incentives. In the past, organisations, and especially the smaller companies, have relied mostly on direct funding, provided by means of promotion projects and other local and sectorial initiatives. While introducing EMAS was heavily subsidized in some Member States in the beginning financial support has been reduced in the meantime. That is seen by many observers as one of the reasons for the stagnation and even decreasing participation in some Member States*”

mostrando una particolare attenzione da parte del decisore politico e delle imprese per l'integrazione delle politiche economiche alle responsabilità ambientali. Nel nostro Paese, invero, il sistema EMAS è cresciuto piuttosto lentamente ma, dopo un'iniziale diffidenza, sempre più imprese italiane si sono convinte della bontà di tale forma di certificazione. Oggi, l'Italia si colloca nella su indicata classifica europea, immediatamente alle spalle della Germania e della Spagna, mostrando in tal modo la buona lungimiranza delle nostre imprese verso la competitività globale³¹².

I fattori che hanno inciso sull'iniziale scarsa adesione delle organizzazioni ad EMAS possono principalmente ricondursi agli alti costi di *start-up* per le imprese (soprattutto a livello di esperti), alla carenza di capitale umano interno all'azienda dotato delle conoscenze specifiche per sostenere tale procedimento ma, soprattutto, all'assenza di reali incentivi economici e burocratici messi in campo dalla P.A. per sostenere il sistema³¹³.

Con specifico riferimento alle piccole e medie imprese, inoltre, è stato rilevato come le principali difficoltà riscontrate fossero dettate dalla scarsa consapevolezza dei rischi ambientali connessi alla produzione e dalla non conoscenza dei potenziali vantaggi potenziali della gestione ambientale; rilevante è stato anche l'insufficiente

³¹² F. PECCHIO, *Emas e certificazioni ambientali in Europa ed in Italia*, in *Ambiente e territorio*, 2007, pag. 34-36. Dalle iniziali 13 imprese che hanno ottenuto la registrazione nel lontano 1998, si è passati a ben 1211 organizzazioni certificate nel 2009 in Italia.

³¹³ E. BELLISARIO, *Lo stralcio delle disposizioni sulla certificazione di qualità dal Codice del consumo: un'occasione mancata*, in *Europa e Diritto Privato*, 2005, pag. 1055.

accesso alle informazioni ambientali, in particolar modo a livello di amministrazione locale. Altre questioni riguardavano invero l'organizzazione stessa del lavoro all'interno delle PMI, quali la pianificazione essenzialmente a breve termine dell'impresa e l'assenza di risorse umane, e soprattutto finanziarie, per l'adeguamento ai rigidi standard EMAS³¹⁴.

In relazione alla menzionata scarsa diffusione del sistema EMAS, il nostro Paese si è caratterizzato dapprima per una lenta adesione delle imprese allo schema, ma ha poi visto, nel giro di pochi anni, un forte incremento del numero delle certificazioni³¹⁵. Tale espansione ha fatto sì che l'Italia oggi si collochi sul podio dei Paesi europei per numero di adesioni ad EMAS³¹⁶.

Nel 2008, il Servizio Interdipartimentale per le Certificazioni Ambientali dell'ISPRA (“Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”) ha condotto una ricerca diretta a valutare lo stato di attuazione del Regolamento EMAS in Italia e ad individuarne i punti critici, anche in vista della nuova revisione del Regolamento³¹⁷.

³¹⁴ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2007) 379 definitivo, “Un programma inteso ad aiutare le piccole e medie imprese a conformarsi alla normativa ambientale”.

³¹⁵ ISPRA, *Finalmente pubblicato il Regolamento EMAS III*, 1/2010, in www.apat.gov.it.

³¹⁶ MILIEU LTD, RISK AND POLICY ANALYSIS LTD, *Study on the Costs and Benefits of EMAS to Registered Organisations*, studio commissionato dalla DG Ambiente per la Commissione europea, in www.ec.europa.eu, pag. iv. “As expected, the highest numbers of responses were from Member States with the largest numbers of registered organisations – Spain (23% of response), Italy (27%) and Germany (16%)”.

³¹⁷ P. MOLINAS, S. BISERNI, *Indagine conoscitiva sull'attuazione di EMAS in Italia*, Rapporto 86/2008 ISPRA, in www.isprambiente.it; P. MOLINAS, S.

I risultati di tale ricerca hanno evidenziato anche per il nostro Paese un *trend* simile a quello europeo. In particolare, le conclusioni possono sintetizzarsi come segue:

- a giudizio dei 3/4 delle organizzazioni (soprattutto le piccole imprese), in Italia EMAS non è sufficientemente conosciuto e pubblicizzato;
- EMAS, in generale, è risultato “molto utile o indispensabile” per più dei 2/3 delle organizzazioni, ma quasi la metà di queste ne ha sottolineato al contempo l’eccessiva complessità. La restante parte degli intervistati, invero, ne ha intravisto unicamente aspetti negativi, se raffrontato ai costi ed agli oneri per ottenere tale certificazione;
- la quasi totalità delle risposte ha indicato la contemporanea presenza della certificazione UNI EN ISO 14001, mostrando la sovrapposizione e la grande confusione esistente fra le due certificazioni.

Con lo scopo di incentivare l’adesione ad EMAS, sono state nel tempo introdotte dal legislatore nazionale e regionale, incentivazioni economico-fiscali e semplificazioni amministrative in favore delle organizzazioni aderenti al sistema di ecogestione comunitario.

Ad esempio, l’art. 44 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, cd. “Codice dei contratti pubblici” prevede, con riferimento alle norme di gestione ambientale, che *“Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e*

UBALDINI, M. SORACI, *EMAS: 10 anni di applicazione in Italia*, in *Regioni & Ambiente*, 1,2, 2008.

unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici³¹⁸”.

Ancora, la legge n. 70/1994 “*Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale*” ha introdotto snellimenti procedurali e agevolazioni finanziarie per l’applicazione di EMAS alle piccole e medie imprese³¹⁹. Tale norma, rivista e modificata dalla legge n. 93/2001, prevede all’art. 18, la “*Semplificazione delle procedure*

³¹⁸ D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

³¹⁹ Legge 25 gennaio 1994, n. 70, *Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale* (G.U. 31 gennaio 1994, n. 24).

amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS”, conferendo la possibilità a tali imprese di rinnovare “*le autorizzazioni all’esercizio di impianto ovvero per la reinscrizione all’Albo*” tramite semplice autocertificazione³²⁰.

Agevolazioni finanziarie specifiche, poi, sono state concesse alle imprese registrate EMAS nell’ambito delle aree depresse³²¹.

In definitiva, si rileva come l’odierna normativa, sia a livello nazionale che regionale, abbia oggi fortemente recepito la necessità di approntare una reale incentivazione per le imprese a certificarsi EMAS³²².

³²⁰ E’ da notare che l’autocertificazione sia prevista per il rispetto da parte dell’organizzazione delle seguenti norme: a) D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in materia di qualità dell’aria; b) D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; c) D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque all’inquinamento.

³²¹ Si pensi, tra l’altro, alle agevolazioni previste nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006 per le aree depresse: Legge n. 488 del 1992, “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l’agevolazione delle attività produttive” (G.U. 21 dicembre n. 299); Deliberazione CIPE del 28 dicembre 1997, n. 259 “Determinazioni in materia di agevolazioni in forma automatica nelle aree depresse”; D.M. del 14/07/2003, “Bando straordinario della legge n. 488 del 1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori”.

³²² L’elenco completo delle semplificazioni normative e delle agevolazioni fiscali e finanziarie è presente sul sito http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-it/EMAS/Incentivi_e_agevolazioni/

Solo per citare le principali norme, si vedano: L. n. 70 del 25/1/1994, “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale”; L. n. 422 del 29/12/2000, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000. 12. Discariche di rifiuti: criteri di delega”; L. n. 93 del

Si rileva come la situazione degli incentivi, in realtà, vari da regione a regione. Senza dubbio ad oggi, nel nostro Paese, la Regione Toscana è la regione con il più alto numero di interventi economico-finanziari a sostegno della CSR e, forse conseguentemente, con il maggior numero di imprese certificate. Esempio illuminante di tale inclinazione può ravvisarsi nella L. R. n. 71 del 20/12/2004, con la quale detta regione, al fine di favorire concretamente lo sviluppo della responsabilità

23/3/2001, “Disposizioni in campo ambientale. Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS”; D.P.R. n. 416 del 26/10/2001, “Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della L. n. 449 del 1997”; L. n. 179 del 31/7/2002, “Disposizioni in materia ambientale. Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente”; Del. CIPE n. 57/2002 del 2/8/2002, “Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”; D.Lgs. n. 190 del 20/8/2002, “Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”; L. n. 308 del 15/12/2004, “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”; D.Lgs. n. 59 del 18/2/2005, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”; D.Lgs. n. 189 del 17/8/2005, “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale”; D.Lgs. n. 201 del 6/11/2007, “Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia”; D.M. del 21/12/2007, “Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi”; D.M. del 11/4/2008, “Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”; D.M. del 29/01/2007, “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”.

sociale ha ridotto l'Irap alle aziende socialmente responsabili³²³. Tale agevolazione, che adesso vuole essere seguita anche dalla Regione Veneto, è un chiaro modello di come le Istituzioni, in particolar modo quelle decentrate, possano sostenere gli sforzi dell'impresa verso lo sviluppo sostenibile.

Da ultimo, nel vasto capitolo delle agevolazioni e delle pratiche vincenti, si segnalano gli imponenti sforzi delle Camere di Commercio italiane, per la ricezione e la raccolta delle *best practices* sulla responsabilità sociale d'impresa³²⁴.

³²³ L. R. n. 71 del 20/12/2004, "Legge finanziaria per l'anno 2005", che rubrica l'art. 1 come "Agevolazione IRAP per le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001. Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 58/2003".

³²⁴ Si veda, solo per citare un esempio, il Bando 2010 di *Paviasviluppo*, Azienda della Camera di Commercio di Pavia, per la raccolta di buone prassi di imprese sensibili al tema della responsabilità. O ancora l'iniziativa "*Ecobusiness Cooperation Event*" organizzato dalla Camera di Commercio di Ferrara, in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna ed una rete di *partner* a livello internazionale, per promuovere le opportunità di cooperazione commerciale e di trasferimento tecnologico fra le imprese socialmente responsabili nei settori della bio-edilizia, energie rinnovabili, trattamento e depurazione di aria e acqua, mobilità sostenibile, recupero energetico e dei rifiuti.

2. L'ANALISI DEL NUOVO REGOLAMENTO EMAS III

2.1. UNA OSSERVAZIONE CRITICA: LE DIFFICOLTÀ APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO EMAS II

Come già affermato, il Regolamento EMAS III è nato da un processo di revisione che ha avuto l'obiettivo di superare i limiti e le criticità di EMAS II, e di porre le basi per una più ampia adesione al sistema di Ecoaudit comunitario.

Il rischio per ogni sistema ambientale, invero, è quello di rimanere solamente una bella idea “stampata sulla carta” senza possibilità di produrre concreti ed efficaci risultati per la salvaguardia dell'ambiente.

Dall'analisi specifica delle criticità di EMAS II, era emerso come il primo punto debole di tale Regolamento fosse quello di basarsi su di un sistema di gestione ambientale che non prescriveva obiettivi minimi di prestazioni ambientali. Invero, tale modello, sebbene correttamente prestasse maggiore attenzione al dato sostanziale dell'impatto piuttosto che a quello meramente formale della documentazione, non imponeva alle imprese un obbligo di miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, con la conseguenza che le stesse, conseguita la registrazione, finivano con l'impegnarsi su obiettivi sempre meno ambiziosi. Nel concreto, invero, un'impresa una volta ottenuta la certificazione poteva mantenerla semplicemente conformandosi pedissequamente al dato legislativo formale. Ma la cd. *Legal Compliance* (conformità

legislativa³²⁵) deve essere considerata per EMAS il punto di partenza del percorso, non certo l'approdo sicuro come era stato interpretato da molte organizzazioni.

Sotto tale profilo, deve comunque riconoscersi che, nonostante le sue imperfezioni, EMAS II aveva già rappresentato un notevole passo in avanti rispetto al primo regolamento EMAS, in particolare per quanto concerne l'identificazione, il monitoraggio e la regolazione da parte dell'impresa degli "aspetti ambientali indiretti", ossia, delle conseguenze non dirette che l'attività produttiva è in grado causare sull'ambiente³²⁶.

Volendo in questa sede passare in rassegna le principali cause della scarsa diffusione di EMAS II, può risultare utile distinguere tre diversi gruppi di problematiche: le difficoltà per le imprese – e in particolare per le piccole e medie imprese – di adeguarsi agli standard EMAS; le scarse politiche di incentivazione dei Governi nazionali nei confronti

³²⁵ EUROPEAN COOPERATION FOR ACCREDITATION, *Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001:2004 certification*, pag. 4, in www.european-accreditation.org, "Legal Compliance shall mean full implementation of environmental requirements. Compliance occurs when requirements are met and desired changes are achieved"

³²⁶ In tale contesto, si possono definire "dirette" quelle variabili ambientali che sono sotto il totale e completo controllo dell'organizzazione e non possono essere considerate "trascurabili" (si pensi, ad esempio, alla produzione di beni strumentali che possono essere fonte di consumo energetico, emissioni atmosferiche, elettromagnetiche o, ancora, di rumore o rifiuti). Sono invece "indiretti" quei fattori che sono solo parzialmente gestiti e monitorabili autonomamente dall'organizzazione in quanto dipendono anche da fattori esterni o necessitano della cooperazione di un'entità esterna (si pensi, a titolo esemplificativo alle lavorazioni che l'impresa esternalizza e che, di conseguenza, sono solo in modo mediato sotto il proprio controllo).

delle imprese certificate; il comportamento “infedele” dei consumatori.

Le predette categorie sono strettamente connesse ed interdipendenti, in quanto accade sovente che la scarsa attenzione dimostrata dai Governi nazionali per le politiche di tutela ambientale si rifletta sul comportamento delle imprese e sulle conseguenti scelte di acquisto dei consumatori.

Per quanto concerne la prima problematica, si rileva come le imprese per lungo tempo abbiano puntato sulle qualità funzionali o estetiche dei prodotti lanciati sul mercato, quale chiave del proprio successo commerciale, stentando a riconoscere portata competitiva alla qualità dei processi industriali.

Volendo semplificare, si può ritenere che tale scelta strategica fosse dettata proprio dell’iniziale scarsa sensibilità ambientale della classe imprenditoriale e degli stessi consumatori.

Inoltre, le imprese che decidevano di aderire ad EMAS si trovavano alle prese con non trascurabili costi iniziali per l’implementazione del sistema, a fronte dei quali non vi era, e non vi è a tutt’oggi, una precisa quantificazione in ordine al ritorno economico in capo all’impresa a fronte degli investimenti sostenuti per la certificazione.

Peraltro non può essere trascurata la difficoltà affrontata dalle imprese nell’acquisire al proprio interno il *know-how* specialistico necessario per adeguare i processi produttivi agli *standard* richiesti, né la complessità dell’*iter* burocratico da seguire per ottenere la

registrazione ad EMAS che coinvolge, oltre al Verificatore, altri soggetti amministrativi, complicando in tal modo l'intero processo³²⁷.

A questi elementi, si aggiunga la maggiore attrattiva esercitata sulle imprese dallo *standard* internazionale ISO 14001, più facilmente conseguibile rispetto alla registrazione EMAS e, soprattutto, valido su scala mondiale. La ristretta portata geografica e la natura di *standard* prettamente comunitario, invero, determinava l'impossibilità per le imprese e le organizzazioni extra-UE di ottenere la registrazione EMAS, e rendeva pertanto più appetibile la ISO per tutte quelle imprese operanti anche al di fuori dei confini dell'Unione Europea³²⁸.

Alla difficoltà riscontrate dal mondo imprenditoriale per conformarsi agli standard EMAS, si è aggiunta l'insufficiente politica di incentivazione economica-burocratica da parte degli Stati membri. In particolare, il nostro Paese inizialmente non ha sviluppato sufficienti politiche in grado di incrementare il numero di adesioni ad EMAS rispetto allo standard ISO 14001, maggiormente utilizzato grazie alle procedure di adesione più semplici, alla mancanza di obblighi di comunicazione verso l'esterno e alla sopra citata maggiore attrattiva per le imprese che esportano in mercati extra-UE. Difatti, come si evidenziava precedentemente, i Paesi in cui il regolamento comunitario ha avuto maggior successo sono stati proprio quelli in cui i Governi hanno concesso incentivi, sgravi fiscali e sostegni di vario genere per l'adesione ad EMAS, come ad esempio la riduzione delle

³²⁷ ISPRA, *Speciale EMAS III*, 5/2008, pag. 1, in www.apat.gov.it, che menziona, fra l'altro, le autorità di controllo ambientale.

³²⁸ P. MOLINAS, *EMAS III: verso quale soluzione?*, in www.regionieambiente.it, pag. 27.

autorizzazioni e dei controlli per le aziende aderenti, o attività di supporto sui temi ambientali per le piccole imprese, o ancora finanziamenti per risanare i pregressi danni ambientali³²⁹.

Sotto l'ultimo profilo sopra evidenziato – ovvero il comportamento “infedele” dei consumatori – si rileva come la mancata capacità delle imprese di adeguare il modello produttivo ad EMAS e la connessa scarsa attenzione da parte dei Governi nazionali, si siano tradotte nella difficoltà per le imprese registrate EMAS di fidelizzare una ampia clientela, circostanza che avrebbe certamente ripagato e reso trascurabili le “fatiche” sostenute dalle imprese per l'implementazione del sistema comunitario di gestione ambientale.

Il comportamento “infedele” dei consumatori è causato da una molteplicità di fattori.

In primo luogo, si rileva come non sia ancora adeguatamente sufficiente il grado di educazione ed informazione dei consumatori. Al momento degli acquisti di beni e servizi, i consumatori non hanno ancora concluso quel processo che tra prezzo e qualità dei prodotti, li spinga a prediligere la qualità, anche a fronte di un prezzo lievemente superiore.

Inoltre, sebbene in molti conoscano il marchio EMAS, così come quello ISO o Ecolabel, non sono molti i consumatori che comprendano appieno il significato degli stessi e che siano pienamente consapevoli del valore aggiunto che tale marchio rappresenta.

³²⁹ R. BORLENGHI, *Guida alle norme ISO 14000*, Hoepli, 2003, pag. 51.

Altro aspetto da analizzare, è la complessità della materia ambientale e la dispersione dei “*Key Performance Indicators*”³³⁰.

Poiché la dichiarazione ambientale, data la sua complessità, non è uno strumento facilmente intellegibile dai consumatori per valutare la virtuosità di una azienda, la descrizione e la quantificazione dei fenomeni rilevanti per lo sviluppo sostenibile deve necessariamente svilupparsi mediante l’uso sistematico di indicatori.

Ma il Regolamento EMAS II non aveva adeguatamente sviluppato “*Key Performance Indicators*” specifici per i determinati settore produttivi, rendendo così complessa la comprensione da parte dei consumatori delle prestazioni dell’impresa.

EMAS III ha ovviato a tale limite introducendo indicatori ambientali chiave più chiari e specifici che consentono di comprendere più intuitivamente le peculiarità della gestione ambientale e di verificarne i risultati, alimentando in tal modo il circolo virtuoso del “miglioramento continuo”. La dichiarazione ambientale diventa così uno strumento maggiormente flessibile in relazione alle specifiche necessità delle imprese e più facilmente accessibile anche ai “non addetti ai lavori”.

³³⁰ M. MONTINI, *La Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia*, cit., “*Gli indicatori sono valori che si misurano e creano a loro volta valori utili per la comprensione dei fenomeni e per il corretto orientamento delle decisioni. Essi riflettono la realtà, pur se in maniera parziale ed in alcuni casi con qualche incertezza. Occorrono molti indicatori perché la complessità dei fenomeni ecosistemici ed ambientali è grande. [...]. Il ruolo degli indicatori è fondamentale tanto per il reporting quanto per la verifica dell'efficacia nell'attuazione di una strategia*”.

Ancora una volta, quindi, l'informazione trasparente e l'educazione dei protagonisti del mercato risulta essere il tassello più importante della catena di un ciclo virtuoso, che vede nel miglioramento continuo il suo punto di forza. Solo se esiste una classe di consumatori informata e consapevole, attenta ad un consumo responsabile, le imprese sono incentivate a tenere comportamenti adeguati al desiderio di sostenibilità degli utenti finali dei loro prodotti. In definitiva, anche in questo caso, accanto a tutte le politiche di sostegno ed incentivazione che gli Stati possono intraprendere, il mercato è l'unico vero *dominus* dell'economia.

2.2. LA RICERCA REMAS E LO STUDIO EVER

“Per sfruttare appieno il suo potenziale di miglioramento dell'efficienza delle risorse nei processi di produzione, il sistema sarà drasticamente riveduto al fine di incrementare la partecipazione delle imprese e ridurre gli oneri amministrativi e i costi per le PMI³³¹”. Con queste parole, la Commissione Europea esprimeva l'obiettivo di rivedere il Regolamento EMAS II nell'ambito di un più ampio processo teso all'adozione di misure più efficaci ed efficienti contro l'inquinamento ambientale ed il *global warming*.

³³¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile", cit., par. 3.3.

Il percorso per la revisione di tale regolamento si è concretizzato il 16 luglio 2008 con l'approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di Regolamento EMAS III³³².

Prima di allora, in ambito comunitario, erano state intraprese una serie di iniziative aventi lo scopo di verificare i punti di criticità di EMAS II e di comprendere quali modifiche fossero necessarie per rendere tale strumento più utile ed attraente per le imprese.

Fondamentali, in tale processo di revisione, sono stati gli studi REMAS e EVER.

In particolare, i risultati del progetto triennale REMAS³³³ hanno confermato alle Istituzioni comunitarie come l'adozione di un sistema di gestione ambientale certificato e accreditato sia in grado di migliorare sensibilmente l'attività di gestione ambientale dell'impresa. Inoltre, tale gestione è risultata più efficiente se si applicano gli *standard* previsti da EMAS rispetto ad ISO o ad altri sistemi non codificati.

³³² COM(2008) 402 def., 2008/0154 (COD), Bruxelles, 16.7.2008, *Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)*.

³³³ Il progetto, finanziato dal fondo UE per l'ambiente (*LIFE-Environment*), è stato svolto dall'Agenzia per l'Ambiente del Regno Unito (*Environment Agency*), dall'Agenzia scozzese per la protezione dell'ambiente (*Scottish Environment Protection Agency - SEPA*), dall'Istituto di gestione e valutazione ambientale del Regno Unito (*Institute of Environmental Management and Assessment - IEMA*) e dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente dell'Irlanda (*Environment Protection Agency*). I risultati del progetto, conclusosi nel 2006, sono disponibili sul sito www.remas.iema.net "Remas is a three-year project that examined environmental management systems (EMS) in place in business and industry throughout EU Member States. Remas demonstrates that companies and organisations who implement EMS show better overall environmental performance. More than 500 companies registered to complete the FREE survey and benchmarking tool between 2002 and 2006".

Lo studio REMAS ha rilevato, difatti, come *“There is strong evidence that the adoption of an accredited certified EMS improves site environmental management activities. Overall environmental management is better under ISO14001 than under an informal system; which in turn is better than under no system at all. There is evidence that overall site environmental management is better under EMAS than under ISO14001; driven largely by better performance in performance monitoring, documentation control and (self) reporting of environmental performance³³⁴”*.

Al progetto REMAS si è affiancato lo studio EVER (*“Evaluation of EMAS and Ecolabel for their Revision”*), conclusosi alla fine del 2006, con il quale, per conto della DG Ambiente, si è condotto a livello comunitario un ampio processo di ricerca, consultazione e studio con la finalità di valutare la percezione degli *stakeholders* sul Regolamento EMAS II e sul marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel.

Alla base dello studio vi era la considerazione che la definitiva consacrazione o l’inesorabile tramonto di EMAS dipendevano da due fattori fondamentali, quali la concreta implementazione delle *performance* ambientali delle organizzazioni partecipanti e, soprattutto, l’incremento del numero delle stesse, anche a confronto con quelle certificate ISO.

Lo studio EVER ha così esaminato quale fosse la percezione delle organizzazioni europee sui benefici derivanti dal sistema EMAS, ed ha

³³⁴ In www.remas.iema.net

conseguentemente formulato alle Istituzioni, rilevanti raccomandazioni per la sua revisione.

EVER ha evidenziato come EMAS sia ritenuto idoneo dagli intervistati per integrare le istanze ambientali nel sistema di valori collettivi dell'organizzazione e migliorare così l'immagine aziendale. Tali incoraggianti dati hanno mostrato, inoltre, come gli imprenditori ritengano utile tale strumento non solo per ridurre i costi connessi allo smaltimento dei rifiuti, al consumo di energia o alle materie prime, ma anche quale più generale indice esterno di compatibilità ambientale dell'impresa.

Al contempo, però, per quanto concerne la valutazione degli operatori specialistici in relazione agli ostacoli principali per una più ampia diffusione del Regolamento, i partecipanti allo studio hanno individuato tre disincentivi principali: gli imponenti costi del sistema, lo scarso impegno della dirigenza aziendale e l'alto onere amministrativo/burocratico.

Quasi la metà dei partecipanti allo studio, ha ritenuto che i costi economici affrontati per aderire ad EMAS siano nel concreto superiori ai benefici, e più di due terzi di questi hanno ritenuto conveniente EMAS solo considerando la sommatoria dei benefici di immagine ai benefici finanziari³³⁵.

Inoltre, i dati hanno rivelato l'insoddisfazione delle organizzazioni rispetto al comportamento degli attori istituzionali (sia in termini di interazione con gli Enti locali, sia, e in misura maggiore, in termini di

³³⁵ COM(2008)402 def., 2008/0154 (COD), cit., pag. 4.

scarsa presenza di misure di “*regulatory relief*” - semplificazione normativa e amministrativa), e che tale atteggiamento rappresenta uno dei principali disincentivi all’adozione della certificazione EMAS.

In conclusione, a fronte del quadro emerso dagli studi REMAS ed EVER, le Istituzioni comunitarie avrebbero dovuto indirizzare il processo di revisione di EMAS puntando sulla semplificazione del processo di adesione, sull’abbattimento dei costi e sulle misure di “*regulatory relief*”, in modo da riuscire così, a coinvolgere il maggior numero di organizzazioni possibile.

Ad ogni buon conto, può dirsi con tutta certezza che i due studi sopra citati hanno trasmesso alla Commissione Europea segnali di notevole vitalità da parte di EMAS e del sistema economico che ne è interessato, condizione che ha consentito di vedere nella revisione del Regolamento una nuova alba per la consacrazione definitiva dello schema comunitario.

2.3. IL REGOLAMENTO EMAS III: UNA RISPOSTA SUFFICIENTE DA PARTE DELL’UE?

Sulla base degli incoraggianti risultati emersi dagli studi REMAS ed EVER, con il Regolamento EMAS III l’Unione Europea ha voluto riaffermare con forza i principi di eccellenza di questo strumento per il miglioramento della qualità dell’ambiente nell’Unione Europea. Esaurita la fase di messa a punto del sistema EMAS, difatti, era

oramai forte la necessità di voltare pagina verso una soluzione più efficiente e facilmente percorribile da parte delle imprese europee³³⁶.

Il Regolamento n. 1221/2009, entrato in vigore l'11 gennaio 2010 dopo tre anni di intenso lavoro svolto dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo, mira proprio ad aggiornare e migliorare il sistema EMAS, consacrando lo stesso quale modello principe per regolare le *performance* delle imprese europee nei confronti dell'ambiente³³⁷.

Il nuovo Regolamento, in linea con le previsioni del Sesto Programma comunitario di azione in materia di ambiente, ha lo scopo dichiarato di *“incoraggiare una più ampia partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e lo sviluppo di iniziative tese a incentivare le organizzazioni a pubblicare rapporti rigorosi e verificati in maniera indipendente sulle prestazioni ambientali o in tema di sviluppo sostenibile³³⁸”*.

Difatti, alla luce della considerazione che gli impegni volontari costituiscono un elemento essenziale per migliorare la collaborazione e il partenariato con le imprese e conseguire gli obiettivi ambientali, risulta chiaro che solo aumentando il numero delle organizzazioni

³³⁶ M. SANNA, *Processione di adesione all'Emas. Quale obiettivo ambientale definire in Ambiente & sicurezza sul lavoro*, n. 6/2001, pag. 84 ss.

³³⁷ In materia di standard ambientali, è importante segnalare che dal febbraio 2010 è entrato in vigore anche il nuovo Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE). Ecolabel III abroga il precedente Regolamento (CE) n. 1980/2000 del 17 luglio 2000, continuando a promuovere servizi e prodotti che, considerato il loro intero ciclo di vita, risultino avere elevate prestazioni ambientali.

³³⁸ Regolamento (CE) n. 1221/2009, cit., considerando n. 2.

partecipanti al sistema EMAS potrà ottenersi un più consistente miglioramento ambientale globale³³⁹.

La terza revisione del regolamento EMAS tenta di correggere i nodi irrisolti del precedente sistema, portando significative novità in merito alla comunicazione delle prestazioni ambientali e introducendo “Indicatori ambientali chiave” comuni a tutte le organizzazioni, per facilitare il *benchmarking* tra le imprese e agevolare la comprensione del documento. Il fine principale è sempre quello di migliorare le *performance* ambientali delle imprese ed incentivare la comunicazione esterna, ma con un occhio rivolto alla semplificazione procedurale ed amministrativa, logicamente fermo restando il rispetto della normativa ambientale cogente.

La dichiarazione EMAS, in particolare, è stata rivisitata e resa più flessibile, permettendo alle organizzazioni di adattarla a seconda delle proprie esigenze, e divenendo in tal modo più flessibile e più o meno complessa a seconda della tipologia e dell’attività dell’organizzazione.

³³⁹ Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il Sesto Programma comunitario di Azione in materia di ambiente, art. 3(5). Tale documento, denominato “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”, fissa per il periodo luglio 2002-luglio 2012, le priorità e gli obiettivi della politica ambientale della UE. Il programma si concentra su quattro settori prioritari (cambiamento climatico, biodiversità, ambiente e salute, gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti) sui quali si determina ad intervenire attraverso cinque assi di azione strategica: (1) migliorare l’applicazione della legislazione vigente; (2) integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche; (3) collaborare con il mercato; (4) tener conto dell’ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale; (5) coinvolgere i cittadini aiutandoli a modificare il loro comportamento. Per quanto di nostro interesse, lo stesso programma menziona ed indica EMAS tra gli strumenti idonei per attuare le politiche comunitarie ambientali di cui sopra.

Il nuovo Regolamento, inoltre, pur rimanendo aderente allo schema iniziale basato sull'ormai consolidato sistema gestionale, introduce miglioramenti in termini di facilità di adesione allo schema e di successivi riconoscimenti, chiarendo, sin dai "considerando" che "è opportuno incentivare le organizzazioni, in particolare quelle di piccole dimensioni, a partecipare a EMAS. Tale partecipazione dovrebbe essere favorita agevolando l'accesso alle informazioni, ai finanziamenti disponibili e alle istituzioni pubbliche nonché attraverso l'istituzione o la promozione di misure di assistenza tecnica" (considerando n. 10) e che "i costi e i diritti di registrazione al sistema EMAS dovrebbero essere ragionevoli e proporzionati alla dimensione dell'organizzazione e alle attività svolte dagli organismi competenti. Fatte salve le norme sugli aiuti di Stato previste dal trattato, è opportuno valutare la possibilità di concedere esenzioni o riduzioni dei diritti per le organizzazioni di piccole dimensioni" (considerando n. 16).

Fermi i principi di trasparenza e gestione degli aspetti ambientali, in linea con questo spirito, EMAS III introduce diverse agevolazioni rivolte a facilitare l'adesione delle aziende. Emerge da quanto detto, che la registrazione rappresenta l'atto finale di una serie di verifiche sull'impresa, in quanto il sistema EMAS contiene al suo interno il principio d'integrazione con la normazione comunitaria, risultando la partecipazione ad EMAS condizionata proprio al rispetto della legislazione ambientale cogente³⁴⁰.

³⁴⁰ In proposito, infatti, l'art. 38 del Regolamento n. 1221/2009 prevede che "Fatta salva la legislazione comunitaria, gli Stati membri esaminano in quale modo la

La forza del nuovo Regolamento è data anche dall'estensione dell'ambito di applicazione alle imprese extra-europee, così recependo una delle critiche emerse dallo studio EVER in relazione alla limitata diffusione territoriale di EMAS³⁴¹.

Di seguito pertanto le principali novità di EMAS III:

- Applicabilità a tutte le attività con impatto ambientale. EMAS III si applica a tutte quelle attività che hanno impatti ambientali significativi.

- Il concetto di sito non è più applicabile. Dal momento che il regolamento è stato reso applicabile a tutte le attività economiche, l'entità da registrare non è più identificabile come sito ma come organizzazione.

- Rapporto con ISO 14001. A differenza del regolamento che lo ha preceduto, EMAS III elimina tutti i problemi di integrazione con la ISO 14001, assumendo quale sistema di gestione ambientale proprio quello indicato dalla norma internazionale.

- Partecipazione dei dipendenti all'attuazione del sistema. Tale partecipazione è requisito fondamentale affinché i dipendenti abbiano

registrazione EMAS in conformità del presente regolamento possa essere: a) considerata nell'elaborazione di nuova legislazione; b) utilizzata come strumento ai fini dell'applicazione e del controllo del rispetto della legislazione; c) presa in considerazione nell'ambito degli appalti e degli acquisti pubblici".

³⁴¹ EVER, *Report 1: Options and Recommendations for the revision process*, cit., pag. 21, "In the EVER study literature review we found some sources reporting that many companies (especially multinational corporations and export-oriented companies) criticise EMAS for not being applicable, known or useful at the international level, in particular for extra-EU business relations. A high percentage of these companies are consequently opting for ISO 14001".

un ruolo maggiore partecipando sia alla fase attuativa che alla fase operativa.

- Utilizzo del logo. Tutte le imprese che partecipano ad EMAS III hanno diritto ad adottare il logo e ad utilizzarlo nei documenti e nella pubblicità commerciale.

- La dichiarazione ambientale deve essere effettuata con frequenza annuale.

- Incentivi alle piccole e medie imprese. La Commissione rivolge agli Stati Membri specifiche raccomandazioni affinché favoriscano la partecipazione ad EMAS delle piccole e medie imprese.

Per quanto concerne proprio le “organizzazioni di piccole dimensioni”³⁴², tra le principali agevolazioni previste in loro favore si possono ricordare:

- l’accesso agevolato ad informazioni e finanziamenti specificamente definiti per le loro esigenze (art. 36 del Regolamento);

- l’applicazione di diritti di registrazione ragionevoli che ne incoraggino la partecipazione (art. 36 del Regolamento);

- la promozione di misure di assistenza tecnica (art. 36 del Regolamento);

³⁴² Ai sensi dell’art. 2, n. 20, del Regolamento n. 1221/2009, le imprese di piccole dimensioni comprendono a) le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese; b) le amministrazioni locali che amministrano meno di 10.000 abitanti o altre amministrazioni pubbliche che impiegano meno di 250 persone e presentano un bilancio di previsione annuo non superiore a 50 milioni di euro o un bilancio annuo consuntivo non superiore a 43 milioni di euro.

- la possibilità di prolungare la frequenza triennale di rinnovo della registrazione EMAS, fino a 4 anni o la frequenza annua di mantenimento della registrazione, fino a 2 anni (art. 7 del Regolamento);

- la possibilità per le organizzazioni di piccole dimensioni, che beneficiano dell'estensione sino a 2 anni, di inviare all'organismo competente la dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata per ogni anno per il quale sono esonerate da tale obbligo (art. 7 del Regolamento);

- lo svolgimento delle attività di verifica e di convalida da parte del "verificatore ambientale" che tenga conto delle caratteristiche specifiche dell'organizzazione, tra cui: a) canali di comunicazioni immediati; b) personale polivalente; c) formazione sul posto di lavoro; d) capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti; e) documentazione limitata delle procedure (art. 26 del Regolamento);

- la possibilità di dimostrare l'efficacia del proprio Sistema di gestione ambientale, durante le attività di verifica, tramite procedure interne proporzionate all'entità e alla complessità delle attività, la natura degli impatti ambientali associati e la competenza degli operatori coinvolti (art. 26 del Regolamento);

- la possibilità di richiedere espressamente alle autorità responsabili, informazioni riguardanti gli obblighi normativi applicabili in materia ambientale che rientrino nel loro ambito di competenza, con particolare riferimento agli strumenti finalizzati a

dimostrare il rispetto degli obblighi normativi (art. 32 del Regolamento).

Più in generale, altre agevolazioni hanno poi interessato in maniera più ampia tutte le organizzazioni assoggettabili ad EMAS III, come ad esempio:

- la garanzia da parte degli Stati membri di misure volte a facilitare l'accesso alle informazioni sugli obblighi normativi in materia ambientale vigenti nello Stato e di misure di assistenza alle imprese (art. 32 del Regolamento);

- la semplificazione della procedura per la registrazione di gruppi di organizzazioni (art. 37 del Regolamento);

- l'adozione di provvedimenti da parte delle autorità competenti statali per rendere meno onerosa la registrazione ad EMAS o il rinnovo della stessa (art. 38 del Regolamento);

- la semplificazione delle regole per l'utilizzo del logo EMAS, che è ora solo vietato sui prodotti o sui loro imballaggi e in abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi o in modo tale da poter essere confuso con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti (art. 10 del Regolamento).

Inoltre, le organizzazioni registrate in conformità del "vecchio" Regolamento (CE) n. 761/2001 hanno la possibilità di continuare a figurare nel registro EMAS, in quanto solo al momento della scadenza della dichiarazione, il verificatore ambientale dovrà controllare se tale organizzazione è conforme ai nuovi requisiti introdotti da EMAS III.

Ulteriori semplificazioni sono state previste anche per la registrazione dei gruppi di imprese (cd. *cluster*) e per gli stessi verificatori ambientali già accreditati. Questi possono continuare ad essere iscritti nel registro dei verificatori ed esercitare la loro attività nel rispetto dei requisiti stabiliti dal nuovo Regolamento, salvo adeguarsi a tutte le prescrizioni ivi previste.

Alla luce di quanto sopra, possiamo affermare che le innovazioni introdotte dal nuovo Regolamento n. 1221/2009 abbiano realmente rafforzato il sistema comunitario di gestione ambientale ribadendone l'autorevolezza e l'attendibilità, tramite una semplificazione amministrativo-procedurale e l'ottimizzazione dei costi necessari per aderire ad EMAS.

Il nuovo EMAS III è chiamato però a risolvere e superare ancora molte difficoltà, a partire dalla scarsa diffusione dello strumento e dalla sua complessità.

In conclusione, nonostante le imponenti sfide future, si può ritenere che il processo di revisione di EMAS, pur restando aderente allo schema iniziale, innova e migliora lo *standard* sotto molti profili, specie in relazione agli indicatori di prestazione ambientale e alla visibilità all'estero, lasciando trapelare nel futuro la concreta possibilità di consacrare definitivamente EMAS quale strumento "principe" per la gestione dell'impatto ambientale delle imprese europee.

BIBLIOGRAFIA

- ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Milano, 1984.
- ALFORD, COMPAGNONI, *Fondare la responsabilità sociale d'impresa*, Città Nuova, 2008.
- BASCIU, *La tutela dell'ambiente nella società del rischio*, in www.overlex.com.
- BASSAN, *Gli obblighi di precauzione nel diritto internazionale*, Iovene, Napoli, 2006.
- BASSAN, *Commento agli articoli 18-27*, in *Commentario del Codice di Consumo*, ALPA, ROSSI CARLEO (a cura di), Napoli, 2006.
- BASSAN, *Regolazione ed equilibrio istituzionale nell'Unione Europea*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, n. 5, 2003.
- BASSAN, *Concorrenza e regolazione nel diritto comunitario delle comunicazioni elettroniche*, Giappichelli, Torino, 2002.
- BASSAN, *Recent Developments in Relations between the European Community Administration and the Administration of the Member-States*, in *Essays in honour of Gaetano Arangio-Ruiz*.
- BARTOLOMUCCI, *Gestione antinfortunistica e organizzazione special-preventiva: riflessioni propedeutiche alla delimitazione dei confine alla luce del novellato T.U. Sicurezza*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Plenum 2010, n. 1/2010.
- BEAUCHAMP e BOWIE (a cura di), *Ethical Theory and Business*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.Y., 1988.

- BECK, *Ein neuer Kosmopolitismus liegt in der Luft*, in *Literaturen*, n. 11, 2007.
- BEDA, BODO, *La responsabilità sociale d'impresa*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006.
- BELLISARIO, *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*, Giuffrè, 2011.
- BELLISARIO, *Lo stralcio delle disposizioni sulla certificazione di qualità dal Codice del consumo: un'occasione mancata*, in *Europa e Diritto Privato*, 2005.
- BELTRAMO, DUGLIO, *Il Regolamento EMAS e come si differenzia dallo Standard ISO 14001*, 2008, in www.eurogroup.biz.
- BENEDETTI, *Le certificazioni ambientali*, in G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, 2008.
- BENNI, TAGLIATI, ZOPPO, *La rendicontazione sociale e il bilancio sociale nelle cooperative*, Ipsoa, 2005.
- BERLE, *Corporate Powers as Powers in Trust*, in *Harvard Law Review*, 44, 1931.
- BERNARDO, *Responsabilità sociale dell'impresa: i limiti del volontarismo*, in www.lex.unict.it.
- BILANCIARSI, *Centro Studi per la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa in Italia e in Europa*, in www.bilanciarsi.it/glossario/.
- BIRINDELLI, TARABELLA, *La responsabilità sociale delle imprese e i nuovi strumenti di comunicazione nell'esperienza italiana*, Franco Angeli, 2001.

- BONFANTE, *Un nuovo modello d'impresa: l'impresa sociale*, in *Diritto commerciale e societario*, n. 8, 2006.
- BONOMO, *Informazione ambientale, amministrazione e principio democratico*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2009, 06, 1475.
- BORLENGHI, *Guida alle norme ISO 14000*, Hoepli, 2003.
- BOWEN, *Social responsibilities of the Businessman*, New York, Harper, 1953.
- BUONFRATE, *Codice dell'ambiente e normativa collegata*, Utet, 2008.
- BUTTI, *Principio di precauzione, ambiente e salute: aspetti generali e applicazione nel settore delle nanotecnologie*, in www.diritto.it.
- BUTTI, *Principio di precauzione, Codice dell'ambiente e giurisprudenza delle Corti comunitarie e della Corte Costituzionale*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2006, 06, 809.
- CABIDDU, *Comportamento del consumatore e scelte strategiche delle imprese – Il ruolo del contesto*, Franco Angeli, 2007.
- CADBURY, *Corporate social responsibility*, in *21th Century Society - Journal of the Academy of Social Sciences*, Vol. 1, No. 1, June 2006.
- CAFAGGI, IAMICELI, *Le reti per la regolazione della responsabilità sociale*, in SACCONI (a cura di), *Guida critica alla responsabilità sociale d'impresa*, Bancaria Editrice, 2005.
- CAFAGNO, *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente. Come sistema complesso, adattivo, comune*, Giappichelli, 2007.
- CALABRÒ, *Le certificazioni di qualità ambientale di prodotto quali fattori di competitività per il made in Italy*, in *Foro amm.*, TAR, 2009, 09, 2639.

- CARNELUTTI, *Come nasce il diritto*, Roma, 1954.
- CARROL, *A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance*, in *Academy of Management Review*, 4, 1979.
- CARROLL, *In Search of the Moral Manager*, in *Business Horizons*, March-April 1987.
- CASOTTI, *La responsabilità sociale delle imprese – Definizione, certificazione, bilancio sociale e codici etici*, Ipsoa, 2005.
- CASTELLI, *Agenda 21*, in ROTA, RUSCONI (a cura di), *Ambiente – Novità e applicazioni del D.Lgs. 152/2006 e normativa collegata*, Utet, 2007.
- CCBE, *La responsabilità sociale d'impresa e il ruolo della professione legale: guida del CCBE per gli avvocati europei*, aggiornamento n. 2, in www.scuolasuperioreavvocatura.it/arch/docs/123/GUIDA%20RSI.pdf
- CESARINI, LOCATELLI, *Le imprese sociali – Modelli di governance e problemi gestionali*, Franco Angeli, 2007.
- CHIRIELEISON, *L'evoluzione del concetto di Corporate Social Responsibility*, in RUSCONI, DORIGATTI (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- CICERCHIA, *Pianificazione, strategia e ambiente – Teorie, metodi, strumenti ed esperienze internazionali*, Franco Angeli, 2000.
- CLARICH, *La tutela dell'ambiente attraverso il mercato*, Giuffrè, 2007.
- COLOMBO, *Comunicazione e informazione ambientale*, in *Studi di sociologia*, 1994.

COLURCIO, RUSSO SPENA, STAMPACCHIA, *L'impiego dei dati di Customer satisfaction nei processi di governo delle imprese*, in *De Qualitate*, Etas Kompass, Milano, novembre 2007, XI.

COMMISSIONE EUROPEA, *Imprenditorialità responsabile - Una raccolta di esempi di buona pratica rilevati tra le piccole e medie imprese di tutta Europa*, in www.europa.eu.

COMMISSIONE EUROPEA, Direzione Generale Imprese, *Introduzione alla responsabilità sociale delle imprese (CSR) per le piccole e medie imprese*, in www.ec.europa.eu.

COMMISSIONE EUROPEA, Osservatorio delle PMI europee, *PMI europee e la responsabilità sociale ed ambientale*, 2002, n. 4, in www.europa.eu.int.

COMPAGNONI (a cura di), *Fondare la responsabilità sociale d'impresa*, Città Nuova, 2008.

CONDOSTA, *Aspetti contabili di una gestione socialmente responsabile*, in www.bilanciosociale.it.

CONTE, *La responsabilità sociale dell'impresa*, Bari, 2008.

CONTE, *Tra vocazione lucrativa e responsabilità sociale: il dibattito sugli scopi e sulle responsabilità dell'impresa*, in ALPA e CAPILLI (a cura di), *Lezioni di Diritto privato europeo*, Padova, 2007.

CONTE, *Vincoli giuridici, principi economici e valori etici nello svolgimento dell'attività d'impresa*, in *Contr. e impr.*, 2009.

CORAPI, *Libertà di stabilimento e di circolazione delle società nel diritto comunitario*, in *Appunti dalla lezione svolta il 12 gennaio 2006 presso il Consiglio Nazionale Forense in Roma in occasione*

dell'inaugurazione dei corsi per il Master in diritto privato europeo, diretto dal prof. G. Alpa.

DAVIS, BLOMSTROM, *Business and Society: Environment and Responsibility*, New York, 1975.

DE CRISTOFARO, *L'attuazione della Direttiva n. 2005/29/CE nell'ordinamento italiano: prospettive*, in *Le pratiche commerciali sleali*, 2007.

DE FABRITIIS, *Il bilancio sociale per il comune e la provincia. Come svilupparlo*, Franco Angeli, 2004.

DEL BALDO, *Corporate Social Responsibility e corporate governance: quale nesso nelle PMI?*, in www.works.bepress.com.

DEPPERU, *L'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese*, Egea, 1993.

DI CROSTA, *Indicatori di performance aziendali – Come definire gli obiettivi e misurare i risultati*, Franco Angeli, 2005.

DI DONNA, *Gli obblighi di informazione precontrattuali. Vol. 1: La tutela del consumatore*, Giuffrè, 2008.

DI RAIMO, *L'art. 14 Direttiva n. 2005/29/CE e la disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa*, in *Le "pratiche commerciali sleali" tra imprese e consumatori*, 2007.

DI RAIMO, *L'impresa non lucrativa*, *Atti del seminario di Benevento del 25 settembre 2007*, in *Riv. dir. Impresa*, 2007.

DI RAIMO, *Note minime sulle implicazioni sostanziali dell'art. 14 Direttiva n. 2005/29/CE: a margine di una proposta per il suo recepimento*, in *Contratto Impresa Europa*, 2007.

DI SABATO, *Profili giuridici dell'etica negli affari*, in *Banca borsa titoli di credito*, LXVIII, 2005.

DODD, *For Whom Are Corporate Managers Trustees*, in *Harvard Law Review*, 45, 1932.

DORE, *Finanza pigliatutto*, Bologna, 2009.

DRURY, *The "Delaware Syndrome": European Fears and Reactions*, in *Journal of Business Law*, 2005.

ELLIOT, LEMERT, *Il nuovo individualismo - I costi emozionali della globalizzazione*, Torino, 2007.

ENEA, *Nuova norma sulla gestione ambientale*, 2006, in www.enea.it.

ENGEL, *An Approach to Corporate Social Responsibility*, *Stan L. Rev*, 1979.

EUROPEAN COOPERATION FOR ACCREDITATION, *Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001:2004 certification*, pag. 4, in www.european-accreditation.org.

EVAN, FREEMAN, *A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism*, in T. L. BEAUCHAMP e N. BOWIE, *Ethical Theory and Business*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.Y., 1988.

EVAN, FREEMAN, *Corporate Governance: a Stakeholder Interpretation*, in *Journal of Behavioural Economics*, 19, 1990.

EVER, *Report 1: Options and Recommendations for the revision process*, December 26, 2005 in www.ec.europa.eu.

FERRARA, *Modelli e tecniche della tutela dell'ambiente: il valore dei principi e la forza della prassi*, in *Foro amm.*, TAR 2009, n. 06.

- FOGLIO, *Decisioni di marketing e problem solving – Tecniche decisionali per gestire il cambiamento e risolvere i problemi del mercato*, Franco Angeli, 2004.
- FONDERICO, *Sesto Programma di azione UE per l'ambiente e "strategie tematiche"*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2007, n. 05.
- FORTE, *Etichette, la qualità è d'obbligo. Così si mette in mostra la certificazione*, in *Alimenti & Bevande*, EPC periodici, marzo 2004.
- FREDERICK, *From CSR to CSR: the maturing of Business and Society thought*, Pittsburgh, 1978.
- FRIEDMAN, *Capitalism and Freedom*, University of Chicago Press, 1962.
- GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005.
- GARIONI, *PMI e finanziamenti per l'internazionalizzazione – Strumenti di sostegno pubblico, risk management, rapporti con le banche in vista di Basilea 2*, Ipsoa, 2007.
- GENTILI, *La rilevanza giuridica della certificazione volontaria*, in *Europa e Diritto Privato*, Milano, 2000.
- GERELLI, *Reputazione ambientale e competitività non di prezzo*, in *Riv. Dir. Fin.*, 4/2002.
- GIACOMOZZI, *Le norme internazionali ISO 14000*, in www.ambiente.it.
- GIANNINI, *Ambiente, saggio sui suoi diversi aspetti giuridici*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1973.
- GIDDENS, *The consequence of modernity*, Cambridge, 1998.

- GROSSI, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica* (in *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei*, CCCIC, 2002 e) in *Società, Diritto, Stato. Per un recupero del diritto*, Milano, 2006.
- HAMSMANN, *The role of non profit enterprise*, in *89 The Yale Law Journal*, 1980.
- IMPARATO, *Il turismo nelle aree naturali protette: dalla compatibilità alla sostenibilità*, in *Riv. giur. Ambiente*, 2008, 02.
- IRALDO, *La certificazione di prodotto Ecolabel è realmente un fattore competitivo?*, in *Il Sole 24 ore*, 14 agosto 2007.
- ISPRA, *Finalmente pubblicato il Regolamento EMAS III*, 1/2010, in www.apat.gov.it.
- ISPRA, *Speciale EMAS III*, 5/2008, in www.apat.gov.it.
- KÜHTZ, *Energia e sviluppo sostenibile – Politiche e tecnologie*, Rubbettino, 2005.
- LA ROCCA, *Diritti e società di mercato nella scienza giuridica europea*, Torino, 2006.
- LAFRATTA, *Strumenti innovativi per lo sviluppo sostenibile*, Franco Angeli, 2004.
- LAMIERI, LANZA, *Strategie di internazionalizzazione delle piccole-medie imprese*, in *Imprese e Territorio*, marzo 2008.
- LEONI, *Il principio di precauzione nel diritto ambientale*, in www.dirittoambiente.com.
- LEPORE, D'ALESIO, *La certificazione etica d'impresa. La norma SA 8000 ed il quadro legislativo*, Franco Angeli, 2004.
- LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, 01.

LUCCI, POLETTI, *Lo sviluppo sostenibile*, Alpha Test, 2004.

LUCIANI, D'AMICO, ANDRIOLA, *La comunicazione ambientale e sociale di impresa - Principi, obiettivi ed esperienze*, ENEA, 2005, in www.enea.it.

MAGLIA, *Corso di legislazione ambientale – Alla luce del Testo Unico Ambientale*, Ipsoa, 2008.

MAGLIA, *Diritto ambientale – Alla luce del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni*, Ipsoa, 2009.

MAIORINO, *Le strategie di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese*, Le Fonti, 2006.

MANTINI, *Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2006, 02.

MARIANO, *Responsabilità Etica d'Impresa – Teorie e buone pratiche*, Liguori Editore, 2008.

MARINUCCI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2009.

MARINUCCI, *Societas puniri potest*, in *Riv. it. Dir pen. Proc.*, 2002.

MASHAW, *Corporate Governance and Directors' Liabilities*, Walter de Gruyter Corporate Governance, 1985.

MESSINETTI, *Relazione conclusiva al convegno di Lecce del 24-25 settembre 2004, sul tema dei modelli familiari tra diritti e servizi*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2005, I.

MILIEU LTD, RISK AND POLICY ANALYSIS LTD, *Study on the Costs and Benefits of EMAS to Registered Organisations*, in www.ec.europa.eu.

MOLINAS, *EMAS III: verso quale soluzione?*, in www.regionieambiente.it.

- MOLINAS, BISERNI, *Indagine conoscitiva sull'attuazione di EMAS in Italia, Rapporto 86/2008 ISPRA*, in www.isprambiente.it.
- MOLINAS, UBALDINI, SORACI, *EMAS: 10 anni di applicazione in Italia*, in *Regioni & Ambiente*, 1,2, 2008.
- MOLTENI, *Per un'imprenditorialità socialmente orientata*, in *Il mercato giusto e l'etica della società civile*, Vita e Pensiero, 2005.
- MOLTENI, *Primo Rapporto sulla Responsabilità Sociale d'Impresa in Italia*, in www.isvi.org.
- MOLTENI, *Responsabilità sociale e performance d'impresa – Per una sintesi socio-competitiva*, Vita e Pensiero, 2004.
- MONTINI, *La Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2003.
- MORRIS, *Crack. Come siamo arrivati al collasso del mercato e cosa ci riserva il futuro*, Roma, 2008.
- MUSU, *L'analisi economica e la responsabilità sociale d'impresa*, in PERULLI (a cura di), *L'impresa responsabile – Diritti sociali e corporate social responsibility*, Halley, 2007.
- NAPOLITANO, *La qualità nell'impresa sociale – Strumenti per il non profit*, Franco Angeli, 1999.
- ONIDA, *Economia d'azienda*, Torino, 1971.
- PARLATO, *Responsabilità sociale d'impresa*, Fondazione Banco di Napoli, 2004.
- PASSINI, *Aspetti istituzionali e meccanismi di decisione nelle convenzioni sulla protezione dell'ambiente concluse ad iniziativa delle Nazioni Unite*, in *Riv. Giur. Amb.*, 1998, 05.

- PECCHIO, *Emas e certificazioni ambientali in Europa ed in Italia*, in *Ambiente e territorio*, 2007.
- PERRINI, POGUTZ, TENCATI, *Developing Corporate Social Responsibility, a European Perspective*, Edward Elgar, 2006.
- PERULLI, *Brevi note sulla certificazione di conformità sociale dei prodotti*, in *Relaz. Industriali*, 2000, 01.
- PETRINI, *Bioetica, Ambiente, Rischio – Evidenze, problematicità, documenti istituzionali nel mondo*, Rubbettino, 2003.
- PEZZINI, DI CESARE, *Le piccole e medie imprese in Europa: innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, responsabilità sociale e finanza d'impresa*, Rubbettino, 2003.
- PIAZZA, *Responsabilità sociale e comunicazione d'azienda – Implicanze antropologiche ed etico-sociali*, in P. RICCI (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa: il ruolo e il valore della comunicazione*, Franco Angeli, 2004.
- PORTER, VAN DER LINDE, *L'ecologia esalta la competitività aziendale*, in *Harvard Business Review*, marzo-aprile, 1996.
- PRATI, *Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati – La nuova disciplina dopo il D.Lgs. 152/2006 e la sua riforma*, Ipsoa, 2008.
- PRESTON, *Sustainability at Hewlett-Packard*, in *California Management Review*, 43(3), 2001.
- PRESUTTI, BERNASCONI, FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova 2008.
- PULITANO', *La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2002.

- QUERINI, *La tutela dell'ambiente nell'Unione Europea: un'analisi critica*, Franco Angeli, 2007.
- RATHENAU, *La realtà delle società per azioni*, in *Il diritto delle società*, 1961.
- RATHENAU, *Von kommenden Dingen*, Berlin, 1919.
- RENNINGS, ZIEGLER, ANKELE, HOFFMANN, *The influence of different characteristics of the EU environmental management and audit scheme on technical environmental innovation and economic performance*, in *Ecological Economics*, n. 57, 2006.
- RICCI, *La responsabilità sociale dell'impresa: il ruolo e il valore della comunicazione*, Franco Angeli, 2004.
- RICCIARDI, *La lotta per il diritto*, in *La rivista dei libri*, n. 1, 2007.
- ROMANO, *Societas delinquere non potest. (Nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1995.
- ROBERTS, *Environmental Policy*, Routledge, 2004.
- ROBERTSON, *Global modernities. From modernism to hypermodernism and beyond*, London, 1995.
- GIAMPIERO ROSSI, *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, 2008.
- G. ROSSI, *Il conflitto epidemico*, Milano, 2003.
- G. ROSSI, *Il gioco delle regole*, Milano, 2006.
- L. ROSSI CARLEO, *Il mercato tra scelte volontarie e comportamenti obbligatori*, in *Europa e diritto privato*, n. 1/2008.
- SACCONI, *Dobbiamo chiedere alle imprese di essere socialmente responsabili? E se sì, come?*, Trento, 2003.
- SACCONI, *Il vincolo etico e l'economia: l'impresa*, in TUNDO (a cura di), *Etica e società di giustizia*, Edizioni Dedalo, 2001.

SANDULLI, *sub. art. 39*, in *Codice del consumo. Commentario*, ALPA, ROSSI CARLEO (a cura di), Napoli, 2005.

SANNA, *Processione di adesione all'Emas. Quale obiettivo ambientale definire* in *Ambiente & sicurezza sul lavoro*, n. 6/2001.

SANTORIELLO, *Violazione delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Ed. Plenum, 1, 2008.

SAPELLI, *La crisi economica mondiale. Dieci considerazioni*, Torino, 2008.

SCIARELLI, *Economia e gestione dell'impresa*, Cedam, 2001.

SHCHERBININA, SENA, *Strumenti concettuali per una riformulazione della RSI*, Città nuova, 2008.

SISODIA, SHETH, WOLFE, *La ricchezza delle emozioni – Passione e partecipazione nella cultura del profitto – L'esperienza delle grandi imprese*, Mondadori, 2007.

TARGETTI, FRACASSO, *Le sfide della globalizzazione – Storia, politiche e istituzioni*, Francesco Brioschi Editore, 2008.

VALENTINI, *Responsabilità sociale d'impresa e globalizzazione, Verso un'internazionalizzazione sostenibile*, Franco Angeli, Milano, 2004.

VITOLLA, *Le linee guida della Global Reporting Initiative per la redazione dei report di sostenibilità*, in *Riv. dottori comm.*, 2007.

VIVIANI, *I Codici Etici nei sistemi normativi delle imprese*, in *Governance e responsabilità sociale. Analisi sull'applicazione dei Codici Etici d'impresa in Italia*, in www.fabricaethica.it.

WALLEY, WHITEHEAD, *La scelta difficile dell'impresa ecologica*, in *Harvard Business Review*, gennaio-febbraio, 1995.

WEISBROD, *To Profit or not to profit, The commercial transformation of the Non-profit sector*, Cambridge, 2000.

ZAPPA, *Le Produzioni nell'Economia delle Imprese*, Giuffrè, 1956.

ZAPPA, *L'economia delle aziende di consumo*, Giuffrè, 1962.

NORMATIVA COMUNITARIA

DIRETTIVA n. 67/548 *sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.*

DIRETTIVA n. 70/220 *che stabilisce misure contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore.*

DIRETTIVA n. 79/409 *sulla conservazione degli uccelli selvatici e dei loro habitat.*

DIRETTIVA n. 80/778 *che stabilisce norme minime per l'acqua potabile.*

DIRETTIVA n. 85/337 *sulla valutazione di impatto ambientale.*

DIRETTIVA n. 90/219 e 90/220 *per limitare l'uso e il rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM).*

DIRETTIVA n. 92/43 *sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche.*

DIRETTIVA n. 2000/60 *per la politica europea sull'acqua.*

DIRETTIVA n. 2004/35 *sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.*

DIRETTIVA n. 2005/29, *relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) n. 2006/2004.*

REGOLAMENTO (CE) n. 1210/90 *sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.*

REGOLAMENTO (CE) n. 1049/2001 *relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.*

REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 *sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il Regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.*

REGOLAMENTO (CE) n. 66/2010 *relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).*

COMMISSIONE EUROPEA, COM(1998/C/16/04), *Comunicazione interpretativa in merito ad alcuni articoli della quarta e della settima direttiva del Consiglio sui conti delle società.*

COMMISSIONE EUROPEA, COM(2000) 1 def., *Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione.*

COMMISSIONE EUROPEA, COM(2001) 31 def., *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 24 gennaio 2001, sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta.*

COMMISSIONE EUROPEA, COM (2001) 366 def, *Libro verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”*.

COMMISSIONE EUROPEA, COM (2001) 453 def., *Comunicazione relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società*.

COMMISSIONE EUROPEA, COM(2002) 347 def., *Comunicazione della Commissione relativa alla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile*.

COMMISSIONE EUROPEA, COM(2006) 136, def., *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, il partenariato per la crescita, e l’occupazione: fare dell’Europa un polo di eccellenza in materia di Responsabilità sociale delle imprese*.

COMMISSIONE EUROPEA, COM(2007) 225 def., *Comunicazione della Commissione, del 30 aprile 2007, concernente la revisione intermedia del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente*.

COMMISSIONE EUROPEA, COM(2007) 379 def., *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, “Un programma inteso ad aiutare le piccole e medie imprese a conformarsi alla normativa ambientale”*.

COMMISSIONE EUROPEA, COM(2008) 394 def., *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato*

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Una corsia preferenziale per la piccola impresa”. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa).

COMMISSIONE EUROPEA, COM(2008) 397 def., *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile".*

COMMISSIONE EUROPEA, COM(2008) 402 def., *Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).*

COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione n. 2001/453/CE, *relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società.*

COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione 2003/532/CE, *Orientamenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali.*

CONSIGLIO, Decisione n. 2005/370/CE, *relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle*

informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO, Decisione n. 1600/2002/CE *che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.*

NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

L. 8/7/1986, n. 349

L. 7/8/1990 n. 241.

L. 19/12/1992 n. 488.

L. 25/1/1994, n. 70.

L. 29/12/2000 n. 422.

L. 22/2/2001, n. 36.

L. 23/3/2001 n. 93.

L. 1/6/2002 n. 120.

L. 31/7/2002 n. 179.

L. 15/12/2004 n. 308.

D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997.

D.Lgs. n. 152 del 11/5/1999.

D.Lgs. n. 190 del 20/8/2002.

D.Lgs. n. 224 del 8/7/2003.

D.Lgs. n. 42 del 22/11/2004.

D.Lgs. n. 59 del 18/2/2005.

D.Lgs. n. 189 del 17/8/2005.

D.Lgs. n. 195 del 19/8/2005.
D.Lgs. n. 155 del 24/3/2006.
D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006.
D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006.
D.Lgs. n. 146 del 2/8/2007.
D.Lgs. n. 201 del 6/11/2007.
L. R. Toscana n. 71 del 20/12/2004.
D.P.R. n. 203 del 24/5/1988.
D.P.R. n. 416 del 26/10/2001.
Delibera CIPE 2/8/2002, n. 57.
Delibera CIPE 28/12/1997, n. 259.
D.M. del 14/07/2003, *Bando straordinario della legge n. 488 del 1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori.*
D.M. del 29/01/2007, *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.*
D.M. del 21/12/2007, *Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi.*
D.M. del 11/4/2008, *Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.*

GIURISPRUDENZA

Corte Suprema dello Stato del Michigan, *Dodge V. Ford Motor Co.*,
204 Mich. 459, 1919.

Corte di Giustizia CE, Sez. Grande, 09/03/2010, C-379/08 e C-380/08.

Corte Costituzionale, 28/5/1987, n. 210.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 5/7/2010, n. 4246.

Consiglio di stato, Sez. VI, 11/1/2010, n. 24.

TAR Toscana, Sez. II, 19/02/2010, n. 436.

TAR Piemonte, Sez. II, 18/12/2010, n. 4593.

TAR Piemonte, Sez. I, 3/5/2010, n. 2294.

TAR Lombardia, Sez. I, 20/12/2010, n. 4882.

TAR Calabria, Sez. I, 16/12/2010, n. 1724.

TAR Campania, Sez. V, 12/1/2010, n. 681.

Cass. Pen, Sez. III, 20/1/1983, n. 401.

Cass. Pen., Sez. III, 11/1/2010, n. 755.

Cass. Pen., Sez. VI, 9/7/2009, n. 36083.

Cass. Pen., Sez. II, 20/12/2005 n. 3615.

Cass. Pen., Sez. VI, 3/3/004, n. 18941.

Cass. Pen., Sez. II, 7/6/2005, n. 3615.

Cass. Pen., Sez. Un., 27/3/2008, n. 26654.

Trib. Palermo, Ord. Gip , 22/1/2007, n. 48.

Trib. Milano, 18/12/2008, n. 4437.